PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessorato all'Urbanistica, enti locali e personale

CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA

28 GENNAIO 2013

Dipartimento Territorio, ambiente e foreste
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

SOMMARIO

Leggi provinciali

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 pag. 5
Pianificazione urbanistica e governo del territorio (legge urbanistica provinciale)

Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 pag. 125
Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale

Nuovo piano urbanistico provinciale pag. 126
Allegato B (Norme di attuazione)

Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 – articolo 15 pag. 157
Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti

Regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale

Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg pag. 161
Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione Urbanistica e governo del territorio)

Altre disposizioni regolamentari di attuazione

Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg pag. 197
Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg pag. 211
Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari

Principali deliberazioni della Giunta provinciale di attuazione

Deliberazione della Giunta provinciale 25 giugno 2010, n. 1531 e s.m. pag. 217
Determinazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, nonché approvazione del modello di domanda, della documentazione da presentare e altre disposizioni attuative ai fini del riconoscimento delle agevolazioni urbanistiche previste dall'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 medesima.

Deliberazione della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2019 e s.m. pag. 233
Approvazione dei modelli di domanda e della relativa documentazione per il rilascio della concessione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio di attività, per l'ultimazione dei lavori e la certificazione di agibilità nonché precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione edilizia e sul certificato di agibilità, a termini degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 106, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da ultimo con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4.

Deliberazione della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 e s.m. pag. 245
Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali.

Deliberazione della Giunta provinciale 1 luglio 2011, n. 1427 pag. 295
Ulteriori indicazioni e precisazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli interventi per la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, e delle misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti, di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 medesima e approvazione di nuova modulistica da utilizzare da parte dei comuni.

Appendice

Elenco degli ulteriori provvedimenti di attuazione della legge urbanistica provinciale, reperibili nel sito web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia pag. 311

LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ([1])

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

(b.u. 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2)

INDICE

Titolo I - *Disposizioni generali*
Capo I - *Oggetto e finalità*
Art. 1 - *Oggetto della legge*
Art. 2 - *Finalità della legge*
Titolo II - *La pianificazione territoriale*
Capo I - *Strumenti di pianificazione e flessibilità del sistema*
Art. 3 - *Sistema della pianificazione territoriale*
Art. 4 - *Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale*
Art. 5 - *Partecipazione alle scelte pianificatorie*
Capo II - *Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale*
Art. 6 - *Autovalutazione dei piani*
Capo III - *Organi e strutture per il governo del territorio*
Art. 7 - *Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio*
Art. 8 - *Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità*
Art. 9 - *Sistema informativo ambientale e territoriale*
Capo IV - *Piano urbanistico provinciale*
Art. 10 - *Obiettivi del piano urbanistico provinciale*
Art. 11 - *Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale*
Art. 12 - *Inquadramento strutturale e invarianti*
Art. 13 - *Carta del paesaggio*
Art. 14 - *Carta di sintesi della pericolosità*
Art. 15 - *Flessibilità del piano urbanistico provinciale*
Art. 16 - *Documento preliminare*
Art. 17 - *Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale*
Art. 18 - *Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale*
Art. 19 - *Salvaguardia del piano urbanistico provinciale*
Art. 20 - *Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale*
Capo V - *Piano territoriale della comunità*
Art. 21 - *Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità*
Art. 22 - *Accordo-quadro di programma*
Art. 23 - *Adozione del piano territoriale della comunità*
Art. 24 - *Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità*
Art. 25 - *Varianti al piano territoriale della comunità*
Art. 25 bis - *Stralci del piano territoriale della comunità*
Art. 26 - *Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità*
Art. 27 - *Salvaguardia del piano territoriale della comunità*
Art. 28 - *Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali*
Capo VI - *Piano regolatore generale*
Art. 29 - *Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale*

Art. 30 - *Accordi tra soggetti pubblici e privati*
Art. 31 - *Adozione del piano regolatore generale*
Art. 32 - *Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale*
Art. 33 - *Varianti al piano regolatore generale*
Art. 34 - *Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale*
Art. 35 - *Salvaguardia del piano regolatore generale*
Capo VII - *Regolamento edilizio comunale*
Art. 36 - *Contenuti del regolamento edilizio comunale*
Capo VIII - *Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), in materia di pianificazione*
Art. 37 - *Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione*
Capo IX - *Attuazione della pianificazione urbanistica*
Sezione I - *Disposizioni comuni*
Art. 38 - *Disposizioni generali*
Art. 39 - *Comparti edificatori*
Art. 40 - *Limiti alle variazioni di piano*
Art. 41 - *Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata*
Sezione II - *Piani d'iniziativa privata*
Art. 42 - *Oggetto dei piani*
Art. 43 - *Piano guida*
Art. 44 - *Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata*
Sezione III - *Piani d'iniziativa pubblica*
Art. 45 - *Piano attuativo d'iniziativa pubblica*
Art. 46 - *Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica*
Art. 47 - *Espropriazioni a fini di edilizia abitativa*
Art. 48 - *Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici*
Art. 49 - *Espropriazioni per insediamenti produttivi*
Art. 50 - *Piano di lottizzazione d'ufficio*
Sezione IV - *Piani d'iniziativa mista pubblico-privata*
Art. 51 - *Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata*
Capo X - *Durata ed effetti degli strumenti di pianificazione territoriale*
Art. 52 - *Durata ed effetti dei piani*
Capo XI - *Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale*
Art. 53 - *Perequazione urbanistica*
Art. 54 - *Strumenti di attuazione della perequazione*
Art. 55 - *Compensazione urbanistica*
Art. 56 - *Disposizioni in materia di edilizia abitativa*
Art. 57 - *Disciplina degli alloggi destinati a residenza*
Art. 58 - *Standard urbanistici*
Art. 59 - *Spazi per parcheggio*
Art. 60 - *Tutela degli insediamenti storici*
Art. 61 - *Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente*
Art. 61 bis - *Ricostruzione filologica degli edifici*
Art. 62 - *Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura*
Art. 62 bis - *Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico*
Art. 62 ter - *Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole*
Art. 63 - *Tutela degli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene*
Art. 64 - *Distanze di rispetto stradali e ferroviarie*
Art. 65 - *Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali*
Art. 66 - *Fasce di rispetto cimiteriale*

Titolo III - *La tutela del paesaggio*
Capo I - *Disposizioni generali*
Art. 67 - *Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio*
Art. 68 - *Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica*
Art. 69 - *Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi*
Art. 70 - *Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica*
Capo II - *Organi competenti e disposizioni procedurali*
Art. 71 - *Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia*
Art. 72 - *Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale*
Art. 73 - *Autorizzazioni di competenza della CUP*
Art. 74 - *Autorizzazioni di competenza della CPC e dei comuni*
Art. 75 - *Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni*
Art. 76 - *Annullamento di autorizzazioni e ricorsi*
Art. 77 - *Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)*
Art. 78 - *Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio*
Art. 78 bis - *Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico*
Art. 79 - *omissis*
Art. 80 - *Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica*
Titolo IV - *Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato*
Capo I - *Disposizioni generali*
Art. 81 - *Finalità*
Art. 82 - *Formazione e informazione*
Capo II - *Disposizioni in materia di edilizia sostenibile*
Art. 83 - *Ambito di applicazione*
Art. 84 - *Prestazione e certificazione energetica degli edifici*
Art. 85 - *Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici*
Art. 86 - *Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile*
Art. 87 - *Criteri di selezione dei materiali da costruzione*
Art. 88 - *Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati*
Art. 89 - *Regolamento di attuazione*
Art. 90 - *Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali*
Art. 91 - *Vigilanza sull'attività di certificazione*
Capo III - *Libretto del fabbricato*
Art. 92 - *Finalità e oggetto*
Art. 93 - *Definizioni*
Art. 94 - *Contenuti del libretto del fabbricato*
Art. 95 - *Regolamento di attuazione*
Art. 96 - *Sanzioni*
Titolo V - *Disposizioni in materia di titoli abilitativi*
Capo I - *Disposizioni generali*
Art. 97 - *Disciplina degli interventi sul territorio*
Art. 98 - *Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico*
Art. 99 - *Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti*
Capo II - *Concessione e denuncia d'inizio di attività*
Sezione I - *Concessione edilizia*
Art. 100 - *Interventi soggetti a concessione*
Art. 101 - *Presentazione della domanda di concessione*
Art. 102 - *Rilascio della concessione*
Art. 103 - *Caratteristiche e validità della concessione*

Art. 103 bis - *Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità*
Art. 104 - *Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d'inizio di attività*
Sezione II - *Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*
Art. 105 - *Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività*
Art. 106 - *Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività*
Art. 107 - *Varianti in corso d'opera soggette a denuncia d'inizio di attività*
Capo III - *Opere pubbliche e linee elettriche*
Art. 108 - *Opere pubbliche di competenza dello Stato*
Art. 109 - *Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali*
Art. 110- *Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni*
Art. 111 - *Linee elettriche*
Capo IV - *Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche*
Art. 112 - *Esercizio dei poteri di deroga*
Art. 113 - *Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga*
Art. 113 bis - *Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali*
Art. 114 - *Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione*
Capo V - *Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi*
Art. 115 - *Contributo di concessione*
Art. 116 - *Casi di riduzione del contributo di concessione*
Art. 117 - *Esenzione dal contributo di concessione*
Art. 118 - *Edilizia convenzionata*
Art. 119 - *Destinazione dei proventi delle concessioni*
Titolo VI - *Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni*
Capo I - *Obblighi particolari*
Art. 120 - *Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio*
Art. 121 - *Interventi d'urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici*
Art. 122 - *Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti*
Capo II - *Vigilanza*
Art. 123 - *Vigilanza sull'attività edilizia*
Art. 124 - *Accesso alla proprietà privata*
Art. 125 - *Ordinanza di sospensione*
Art. 126 - *Effetti dell'ordinanza di sospensione*
Art. 127 - *Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista*
Capo III - *Costruzioni abusive e sanzioni*
Art. 128 - *Definizione delle costruzioni abusive*
Art. 129 - *Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione*
Art. 130 - *Lottizzazioni abusive*
Art. 131 - *Determinazione del valore venale delle costruzioni*
Art. 132 - *Demolizione di opere e acquisizione gratuita*
Art. 133 - *Coordinamento delle sanzioni pecuniarie*
Art. 134 - *Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività*
Art. 135 - *Concessione in sanatoria*
Art. 136 - *Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni*
Art. 137 - *Sanzioni a tutela del paesaggio*

Art. 138 - *Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati*
Capo IV - *Poteri d'intervento della Provincia*
Art. 139 - *Annullamento di provvedimenti*
Art. 140 - *Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale*
Titolo VII - *Snellimento delle procedure, disposizioni transitorie e finali*
Capo I - *Snellimento delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale e di realizzazione di opere pubbliche*
Art. 141 - *Ambito di applicazione*
Art. 142 - *Procedimento per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale*
Art. 143 - *Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia*
Art. 144 - *Conformità urbanistica*
Art. 145 - *Opere degli enti locali e d'interesse statale*
Art. 145 bis - *Indagini geologiche*
Capo II - *Disposizioni transitorie e finali*
Art. 146 - *Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*
Art. 146 bis - *Disposizioni particolari per la comunità della Vallagarina*
Art. 147 - *Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio*
Art. 148 - *Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali*
Art. 149 - *Altre disposizioni transitorie*
Art. 149 bis - *Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali*
Art. 150 - *Disposizioni attuative e abrogative*
Art. 151 - *Modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di opere pubbliche, e connesse disposizioni organizzative e transitorie*
Art. 152 - *Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità*
Art. 153 - *omissis*
Art. 154 - *Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione*
Art. 155 - *omissis*
Art. 156 - *Disposizioni finanziarie*

Tabella A - *omissis*

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Oggetto e finalità

Art. 1
Oggetto della legge

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio prevista dallo Statuto speciale e in coerenza con i principi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), detta disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale.

2. Questa legge definisce in particolare:

a) gli strumenti e le modalità per la formazione degli atti di pianificazione territoriale;
b) i contenuti e il procedimento di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale in relazione alle competenze attribuite alla Provincia, alle comunità e ai comuni, nonché gli strumenti della loro attuazione;
c) la disciplina della tutela e valorizzazione del paesaggio e le sue modalità di esercizio da parte della Provincia, nonché le funzioni delegate alle comunità in tale materia;
d) la disciplina in materia di edilizia.

Art. 2
Finalità della legge

1. Questa legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti;
b) assicurare la tutela dell'identità storica e culturale della popolazione trentina;
c) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole nel rispetto del principio di sussidiarietà responsabile;
d) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro dei processi di sviluppo nazionale ed europeo;
e) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale;
f) assicurare la partecipazione dei cittadini nei processi di elaborazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale;
g) assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale, mediante un processo d'integrazione fra i piani e l'aggiornamento permanente del sistema della pianificazione;
h) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto del principio della sussidiarietà responsabile e del decentramento delle scelte pianificatorie, nonché con il metodo della pianificazione condivisa fra la Provincia, le comunità e i comuni;
i) prevedere la valutazione strategica degli strumenti di pianificazione territoriale, con il metodo dell'autovalutazione, per assicurare la coerenza dei piani con il sistema della pianificazione provinciale;
j) valorizzare gli strumenti della perequazione e della compensazione nella redazione e attuazione degli atti di pianificazione territoriale locale, anche per favorire un'equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione.

Titolo II
La pianificazione territoriale

Capo I
Strumenti di pianificazione e flessibilità del sistema

Art. 3
Sistema della pianificazione territoriale

1. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale si articola nei seguenti strumenti di pianificazione territoriale generale:
a) il piano urbanistico provinciale;
b) il piano territoriale della comunità;
c) il piano regolatore generale;
d) i piani dei parchi naturali provinciali e del parco nazionale dello Stelvio.
2. Il sistema di pianificazione territoriale provinciale, inoltre, comprende i seguenti strumenti di pianificazione con funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale:
a) i regolamenti edilizi comunali previsti dall'articolo 36;
b) i piani attuativi previsti dal capo VIII di questo titolo.
3. I piani e i programmi di settore sono elaborati in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale di carattere generale del rispettivo livello territoriale e contribuiscono al loro aggiornamento secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 4
Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale

1. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale s'ispira al principio della sussidiarietà responsabile e si realizza mediante un processo permanente d'integrazione, di aggiornamento e di modifica degli strumenti di pianificazione secondo quanto previsto da questa legge e dal piano urbanistico provinciale.

Art. 5
Partecipazione alle scelte pianificatorie

1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le comunità e i comuni conformano la propria attività al metodo della partecipazione per la definizione delle scelte. Questo metodo si realizza mediante:
a) l'intervento dei soggetti interessati nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione;
b) l'utilizzo degli accordi-quadro di programma previsti da questa legge;
c) il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi nonché dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche nell'ambito degli accordi-quadro di programma;
d) il ricorso agli accordi tra comuni e privati nell'ambito delle procedure di approvazione del piano regolatore generale e dei piani attuativi, nonché nell'utilizzo degli strumenti della compensazione e della perequazione urbanistica.

2. Per i fini di cui al comma 1, le comunità e i comuni assicurano appropriate misure di informazione per favorire la partecipazione della cittadinanza sugli atti deliberativi di prima adozione delle varianti generali o delle revisioni dei rispettivi strumenti urbanistici.

Capo II
Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale

Art. 6
Autovalutazione dei piani

1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o da questa legge sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.
2. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono elaborati sulla base di una rendicontazione urbanistica che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con l'autovalutazione dei piani previsti dal comma 1.
3. L'autovalutazione e la rendicontazione evidenziano gli effetti finanziari dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.
4. L'autovalutazione e la rendicontazione si svolgono con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che riguardano la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
5. Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.
6. La struttura ambientale provinciale prevista dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004 è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni.

Capo III
Organi e strutture per il governo del territorio

Art. 7
Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio

1. Presso la Provincia è istituita la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.

2. In particolare spetta alla commissione:

a) su richiesta, esprimere pareri alla Giunta provinciale su temi di particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia, per garantirne la sostenibilità ambientale e la compatibilità paesaggistica;
b) esprimere pareri sulle deliberazioni della Giunta provinciale nei casi previsti da questa legge;
c) esprimere pareri alle comunità ai fini dell'adozione del piano territoriale delle comunità;
d) su richiesta della Giunta provinciale, proporre soluzioni urbanistiche per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare rilevanza urbanistica;
e) esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni ai fini paesaggistici per le opere previste dall'articolo 71, comma 1, e dall'articolo 73.

3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) l'assessore provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, che la presiede;
b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di vicepresidente;
c) un numero non inferiore a sette e non superiore a nove esperti di riconosciuta professionalità ed esperienza nel settore della pianificazione territoriale, del paesaggio, dello sviluppo socio-economico, della sostenibilità ambientale e in materia giuridica, di cui almeno tre scelti fra professionisti competenti in materia di pianificazione, paesaggio e architettura iscritti ai rispettivi albi e uno indicato dal Consiglio delle autonomie locali.

4. Per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni indicati nel comma 2, lettera e), la commissione opera mediante una sottocommissione costituita da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a quattro ed è integrata da due dipendenti della Provincia esperti in tutela del paesaggio. I componenti della sottocommissione sono individuati dalla Giunta provinciale con la delibera di nomina della commissione. Le funzioni di presidente della sottocommissione sono svolte dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio; quelle di vicepresidente dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di paesaggio che, in caso di assenza o impedimento, può delegare a rappresentarlo il dirigente del servizio competente in materia ([2]).

5. Le modalità di funzionamento della commissione e la determinazione dei compensi per i suoi componenti sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale. Ai componenti della commissione che sono dipendenti della Provincia si applicano le disposizioni provinciali in materia di compensi per la partecipazione a organi collegiali. Agli esperti esterni è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale sulla base dei compiti attribuiti.

Art. 8
Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).

2. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio:

a) esprimono pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi comunali;
b) rilasciano le autorizzazioni di loro competenza nei casi previsti dall'articolo 74 per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;
c) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimono pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi e delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia individuata dal regolamento di attuazione i pareri possono essere resi dalla commissione edilizia comunale, se lo prevede il regolamento edilizio del comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve prevedere che la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta provinciale, al quale sono

attribuite le prerogative previste dal comma 7. Le disposizioni demandate al regolamento di attuazione ai sensi di questa lettera sono approvate previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia, il regolamento può essere approvato prescindendo da essa.

3. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera c), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde dal parere della commissione edilizia.

4. Si prescinde dal parere per la qualità architettonica di cui al comma 2, lettera c), nei seguenti casi:

a) per gli interventi previsti da piani attuativi, se la CPC, in sede di rilascio del parere sui piani attuativi medesimi, ha accertato che essi contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione;
b) a decorrere dall'approvazione nell'ambito del piano territoriale della comunità dei manuali a carattere tipologico o esplicativo di cui all'articolo 21, comma 4, relativamente alle parti di territorio considerate dai manuali medesimi;
c) in assenza dei manuali tipologici di cui alla lettera b) ovvero nelle aree non considerate dagli stessi, qualora le opere siano realizzate in conformità a previsioni dei regolamenti edilizi, approvate previa acquisizione del parere favorevole della CPC, che disciplinano le modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere.

5. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l'esito dell'istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall'ufficio comunale competente.

6. La CPC è nominata dalla comunità per la durata dell'assemblea della comunità medesima, ed è composta da:

a) il presidente della comunità, o l'assessore da lui designato, che la presiede; all'assessore designato si applicano le ipotesi di incompatibilità e di decadenza stabilite ai sensi del comma 8, lettera d);
b) un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità. Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunità è nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

7. Gli organi competenti nominano o designano gli esperti indicati nel comma 6, lettera b), tenuto conto dei titoli in loro possesso. Nei casi previsti dal comma 5 la CPC è integrata da rappresentanti designati in via permanente dal comune in misura non superiore a tre. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità. Per il suo funzionamento la CPC provvede secondo proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:

a) i requisiti professionali minimi richiesti per la nomina a componente della CPC;
b) le modalità di selezione dei componenti della CPC sulla base di criteri proposti da un organismo tecnico composto da tre rappresentanti della Provincia e da tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;

c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia sui temi della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio e dell'ambiente;
d) le ipotesi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di decadenza dall'incarico ([3]).

9. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Gli oneri per i compensi corrisposti ai rappresentanti dei comuni di cui al comma 7, se previsti, sono a carico del bilancio comunale. Per i componenti delle CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti ([4]).

Art. 9
Sistema informativo ambientale e territoriale

1. La Provincia, attraverso il sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT), cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio e all'ambiente.

2. Il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e unitario a supporto dell'intero sistema della programmazione della Provincia, delle comunità, dei comuni e della funzione di autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

3. Gli elementi conoscitivi del piano urbanistico provinciale, dei piani di settore della Provincia, degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni costituiscono la struttura fondamentale del SIAT.

4. La Provincia, le comunità e i comuni forniscono al SIAT le informazioni in materia di pianificazione territoriale in loro possesso.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:
a) i contenuti del SIAT e le sue articolazioni;
b) le specificazioni tecniche che la Provincia, le comunità e i comuni devono seguire nella redazione dei piani territoriali per garantire uniformità e omogeneità nella loro elaborazione;
c) i criteri e le modalità per la trasmissione, lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni nonché per il collegamento dei sistemi informativi degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati ai processi di pianificazione territoriale, per creare una rete unificata provinciale;
d) i criteri di validazione dei dati acquisiti dal SIAT.

6. La Giunta provinciale individua le modalità di coordinamento fra i dipartimenti competenti in materia di urbanistica, di programmazione e le strutture provinciali tenute all'implementazione del sistema.

Capo IV
Piano urbanistico provinciale

Art. 10
Obiettivi del piano urbanistico provinciale

1. Il piano urbanistico provinciale (PUP) è lo strumento unitario di governo e di pianificazione del territorio provinciale con il quale si definiscono le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per le trasformazioni territoriali.

2. Il piano urbanistico provinciale persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali provinciali al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole, nel rispetto del principio di sussidiarietà responsabile;

b) definire il quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione territoriale, di carattere generale e settoriale, assicurando il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica;
c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo d'integrazione nel territorio europeo;
d) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale.

Art. 11
Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale

1. Il piano urbanistico provinciale definisce i propri contenuti per perseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 10. Costituiscono contenuti essenziali del piano urbanistico provinciale, comunque:
a) l'inquadramento strutturale e l'individuazione delle invarianti ai sensi dell'articolo 12;
b) l'analisi del sistema del paesaggio trentino mediante la carta del paesaggio prevista dall'articolo 13;
c) l'individuazione delle aree di tutela ambientale - stabilendone la specifica normativa d'uso per la valorizzazione paesaggistico-ambientale - e dei beni ambientali, da sottoporre a tutela del paesaggio nelle forme e con le modalità previste dal titolo III;
d) i criteri, gli indirizzi e i parametri per l'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni;
e) la sintesi della disciplina degli aspetti legati alla sicurezza fisica del territorio, nelle componenti idrogeologiche, valanghive, sismiche e di difesa dal pericolo d'incendi boschivi, mediante la carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14;
f) la definizione degli indirizzi per le strategie che costituiscono il quadro di riferimento nella valutazione strategica della pianificazione urbanistica e di settore.

2. Il piano urbanistico provinciale comprende tra i territori di cui al comma 1, lettera c), le aree indicate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ferma restando la definizione di bosco di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), e ha valenza di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nella delimitazione dei territori il piano può adeguare, per ragioni di andamento orografico, la profondità delle fasce contermini ai laghi e ai fiumi o torrenti, escludere in tutto o in parte i corsi d'acqua che non hanno rilevanza a fini paesaggistici, escludere le zone totalmente o parzialmente edificate.

3. I contenuti del piano urbanistico provinciale sono espressi da:
a) norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni o che richiedono il loro adeguamento;
b) norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte agli enti titolari di poteri pianificatori, che costituiscono parametro di coerenza nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione;
c) indicatori strategici e parametri, da implementare, monitorare e aggiornare attraverso il SIAT, per misurare e valutare il livello di conseguimento degli obiettivi nell'ambito del processo di valutazione degli strumenti di pianificazione.

4. Il piano urbanistico provinciale è costituito dai seguenti elementi essenziali:
a) la relazione illustrativa e i relativi allegati;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione.

Art. 12
Inquadramento strutturale e invarianti

1. L'inquadramento strutturale rappresenta la sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale e costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi, degli indirizzi e delle strategie da parte degli strumenti di pianificazione territoriale. Esso comprende gli elementi aventi valore strutturale, in quanto elementi cardine dell'articolazione morfologica e insediativa che caratterizzano il territorio provinciale. Gli strumenti di pianificazione tengono conto degli elementi dell'inquadramento strutturale nella definizione dei propri obiettivi e delle proprie strategie.

2. L'inquadramento strutturale individua le invarianti, definite a scala provinciale, quali elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela, di qualificazione e di valorizzazione per garantire lo sviluppo sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 13
Carta del paesaggio

1. Al fine del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici la carta del paesaggio e le relative linee guida, previste dal piano urbanistico provinciale, forniscono l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità e delle invarianti che gli strumenti di pianificazione territoriale utilizzano come ausilio nella definizione delle scelte di sviluppo e nella conseguente valutazione della sua sostenibilità e dell'equilibrio territoriale.

2. I piani territoriali delle comunità approfondiscono e interpretano la carta del paesaggio con riferimento al relativo territorio, anche mediante l'utilizzo di scale cartografiche più idonee, tenuto conto delle linee guida previste dal piano urbanistico provinciale.

Art. 14
Carta di sintesi della pericolosità

1. La carta di sintesi della pericolosità individua le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo sulla base della classificazione della pericolosità derivante dalla combinazione dei fattori di pericolo indicati dal comma 2. La carta è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici.

2. Ai fini della redazione della carta di sintesi della pericolosità la Giunta provinciale determina la metodologia per l'identificazione e la valutazione combinata dei fattori relativi ai pericoli idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo, nonché per la perimetrazione delle aree soggette a questi pericoli, secondo criteri che tengono conto dei livelli d'intensità e di probabilità degli eventi attesi. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per verificare la coerenza delle nuove previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, nell'ambito del loro procedimento di approvazione, con la carta di sintesi della pericolosità.

3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità si applica la disciplina di uso del suolo stabilita dal capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" e dai provvedimenti da esso richiamati.

5. La disciplina prevista dal comma 4 soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche). Le disposizioni del

piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità.

6. Con la deliberazione di approvazione della carta di sintesi della pericolosità, la Giunta provinciale stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione e valutazione delle relazioni tecniche previste dal capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" e dai provvedimenti da esso richiamati, individuando le strutture provinciali o comunali competenti e disciplinando la tenuta, da parte dei comuni, di un apposito registro delle relazioni tecniche e degli esiti della loro valutazione ([5]).

7. Il grado di pericolosità e la relativa penalità evidenziati dalla carta di sintesi della pericolosità sono riportati nei certificati di destinazione urbanistica.

8. I progetti d'interventi che interessano gli ambiti fluviali d'interesse idraulico di cui all'articolo 32 dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), sono corredati da un'apposita relazione tecnica, volta a illustrare il rispetto delle condizioni previste dal piano, e sono sottoposti ad autorizzazione della struttura provinciale competente in materia.

Art. 15
Flessibilità del piano urbanistico provinciale

1. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale provinciale il piano urbanistico provinciale è soggetto ad aggiornamenti progressivi, nei limiti previsti da questo articolo e dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, in relazione al processo di sviluppo del sistema di pianificazione.

2. La carta del paesaggio contenuta nel piano urbanistico provinciale costituisce lo strumento di analisi e interpretazione del sistema del paesaggio per la redazione del piano territoriale della comunità nei termini previsti dal piano urbanistico provinciale.

3. La carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 è modificata con deliberazione della Giunta provinciale a seguito dell'approvazione delle modificazioni dei provvedimenti in base ai quali è elaborata.

4. Le previsioni del piano urbanistico provinciale possono essere integrate, specificate e modificate dagli strumenti di pianificazione territoriale nei casi previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo. Le modifiche alle previsioni del piano urbanistico provinciale da parte degli strumenti di pianificazione e dei piani e programmi di settore sono comunque subordinate all'effettuazione di una specifica verifica di coerenza con i contenuti fondamentali del piano urbanistico provinciale e con il sistema della pianificazione, nell'ambito dell'autovalutazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione.

5. Nei casi in cui le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale consentono alla Giunta provinciale di apportare integrazioni, specificazioni e modificazioni al piano urbanistico provinciale, senza ricorrere alle procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 4, l'approvazione dei relativi provvedimenti è subordinata all'acquisizione del parere della CUP, alla preventiva adozione - resa nota con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani locali - e al successivo deposito del provvedimento, per consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, secondo modalità e termini stabiliti con regolamento. A tal fine i provvedimenti adottati sono trasmessi alle comunità, ai comuni e agli enti parco interessati.

6. Le modificazioni del piano urbanistico provinciale ai sensi di questo articolo sono disposte dalla Giunta provinciale con l'approvazione dei provvedimenti previsti da questo articolo e sono effettuate dalle strutture provinciali competenti con le procedure stabilite per l'aggiornamento del SIAT ai sensi dell'articolo 9.

Art. 16
Documento preliminare

1. Ai fini dell'adozione del piano urbanistico provinciale o di sue varianti la Giunta provinciale predispone e approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire. La relativa deliberazione è comunicata alle comunità, ai comuni ed al Consiglio delle autonomie locali, i quali, entro i successivi novanta giorni, possono far pervenire alla Giunta provinciale osservazioni sul documento e proposte per la risoluzione dei principali problemi di assetto dei loro territori.
2. La deliberazione della Giunta provinciale che approva il documento preliminare è trasmessa al Consiglio provinciale che, entro centoventi giorni dal ricevimento, può approvare indirizzi ai fini della formazione e dell'adozione del progetto di piano urbanistico provinciale.
3. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2 la Giunta provinciale può procedere all'adozione del progetto di piano.

Art. 17
Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale

1. Il progetto di piano urbanistico provinciale è adottato dalla Giunta provinciale e depositato in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione del piano ai sensi dell'articolo 6, a disposizione del pubblico, per novanta giorni consecutivi, presso la struttura provinciale competente in materia di pianificazione urbanistica.
2. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di adozione del piano. Le date di deposito del piano sono rese note anche mediante avviso da pubblicare sui quotidiani locali.
3. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.
4. Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il progetto di piano alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento. Il parere della commissione può contenere anche richieste di modifica o integrazione del progetto.
5. Il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), è richiesto in relazione al progetto di piano adottato e depositato. A tal fine il progetto, contemporaneamente al deposito, è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal ricevimento.
6. Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il progetto di piano alla CUP, che entro novanta giorni formula il proprio parere. Alla CUP sono trasmessi, per le valutazioni di competenza, i pareri espressi dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale e dal Consiglio delle autonomie locali.
7. Contemporaneamente al deposito il progetto di piano è inviato allo Stato per eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto la Giunta provinciale può prescindere dal parere.
8. Se la Giunta provinciale delibera variazioni al piano in seguito ai pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del Consiglio delle autonomie locali e della CUP, nonché di osservazioni pervenute ai sensi di questo articolo, è disposto un secondo deposito con la riduzione a metà dei termini previsti da questo articolo, prescindendo dalla richiesta di ulteriori pareri o osservazioni a eccezione di quelle previste dal comma 3, che però possono riguardare solo le parti variate.

9. Le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni relative alle parti variate non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni.

Art. 18
Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale

1. Al termine del procedimento disciplinato dall'articolo 17 la Giunta provinciale approva il disegno di legge di approvazione del piano, unitamente ai documenti concernenti l'autovalutazione, e lo trasmette al Consiglio provinciale.
2. La legge di approvazione del piano urbanistico provinciale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione limitatamente alla relazione illustrativa e alle norme di attuazione.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione del piano urbanistico provinciale. La relazione è discussa dal Consiglio provinciale con gli strumenti previsti dal suo regolamento interno, nell'ambito della programmazione dei lavori consiliari.

Art. 19
Salvaguardia del piano urbanistico provinciale

1. La Giunta provinciale, all'atto dell'adozione del piano urbanistico provinciale o di sue varianti, individua le previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale che adotta il piano urbanistico provinciale o sue varianti, e fino alla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia relative a interventi soggetti alle misure di salvaguardia. Inoltre sono sospesi gli effetti delle denunce d'inizio di attività relative a questi interventi.
3. In caso di variazioni al progetto di piano o di variante deliberate dalla Giunta provinciale la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al progetto così come variato.
4. Nei territori sottoposti a salvaguardia la Giunta provinciale può sospendere il rilascio di atti di assenso comunque denominati di competenza provinciale per lavori di modifica del suolo.
5. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del piano o della variante e comunque non oltre due anni dalla data di approvazione del disegno di legge da parte della Giunta provinciale.
6. L'entrata in vigore di nuove previsioni del piano urbanistico provinciale comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori, sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.

Art. 20
Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale

1. L'entrata in vigore di un nuovo piano urbanistico provinciale o di sue varianti sospende con effetto immediato l'applicazione delle prescrizioni contenute nei piani territoriali delle comunità, nei piani regolatori generali e nei piani e programmi provinciali di settore incompatibili con le previsioni del piano o della variante.
2. Le comunità possono apportare modificazioni ai propri piani territoriali solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al nuovo piano urbanistico provinciale o alle sue

varianti. In ogni caso le comunità provvedono all'adeguamento entro i termini eventualmente stabiliti dal piano urbanistico provinciale.

3. I comuni non possono procedere all'adozione di nuovi piani regolatori generali o di loro revisioni prima dell'adeguamento del piano territoriale della comunità al piano urbanistico provinciale o alle sue varianti. In sede di approvazione delle varianti diverse dalle revisioni la comunità e la Provincia verificano comunque la loro coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità.

4. Ad avvenuto adeguamento del piano territoriale della comunità al piano urbanistico provinciale i comuni possono apportare modificazioni ai propri piani regolatori solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al piano territoriale della comunità. Sono fatte salve le varianti per la realizzazione di opere pubbliche e il rilascio di concessioni in deroga, ai sensi di questa legge, che la CPC ha ritenuto compatibili con le previsioni del piano territoriale. In ogni caso i comuni adeguano il proprio piano regolatore entro i termini eventualmente stabiliti dal piano territoriale della comunità.

Capo V
Piano territoriale della comunità

Art. 21
Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006. Il piano territoriale della comunità è elaborato in coerenza con i criteri e gli indirizzi definiti dall'accordo-quadro di programma di cui all'articolo 22 e in raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica della comunità, se approvati.

2. Il piano territoriale della comunità definisce e articola i propri contenuti in funzione degli obiettivi indicati dal comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale.

3. Costituiscono contenuti essenziali del piano territoriale della comunità, comunque:

a) l'inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità;
b) l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio delineata dal piano urbanistico provinciale con riguardo all'ambito territoriale della comunità;
c) la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e della comunità locale comprendente gli elementi cardine dell'identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle invarianti; la carta stabilisce regole generali d'insediamento e di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi, lo sviluppo sostenibile;
d) l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sulla base dei criteri generali individuati con il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c);
e) l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti e la loro eventuale integrazione, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto delle normative di settore vigenti;
f) l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti ecologiche e ambientali;
g) la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

h) la definizione di linee d'indirizzo per la determinazione, da parte dei piani regolatori generali, del dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa, perseguendo il riequilibrio complessivo del territorio, tenuto conto della sua effettiva capacità di carico antropico, in coerenza con i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale e con le disposizioni in materia di residenza contenute nell'articolo 56;
i) il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, previo assenso del comune, in coerenza con l'impianto complessivo della pianificazione territoriale dei comuni;
j) la specificazione e l'integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del piano urbanistico provinciale, e la localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso;
k) la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale e l'eventuale localizzazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale;
l) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo alla situazione specifica del territorio della comunità, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
m) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, in osservanza delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
n) l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità;
o) ogni altra misura o indicazione demandata al piano territoriale della comunità dal piano urbanistico provinciale o dalle leggi di settore.

3 bis. Il piano territoriale della comunità può inoltre provvedere ad individuare le aree a valenza sovracomunale d'interesse per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili ([6]).

4. In relazione a quanto previsto dal comma 3, lettere b) e c), la comunità approva, nell'ambito del piano territoriale della comunità, atti d'indirizzo e manuali a carattere tipologico o esplicativo, anche per specifiche parti del suo territorio, a supporto della pianificazione territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative e concessorie in materia di urbanistica e di paesaggio.

5. Le previsioni del piano territoriale della comunità ai sensi del comma 3, lettere e), g), i), j), k), l), m), n) e o), se considerate vincolanti ai sensi del piano urbanistico provinciale o delle leggi di settore, devono essere osservate anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali in vigore o soltanto adottati. Se la comunità non definisce direttamente la disciplina d'uso delle aree interessate dalle predette previsioni i comuni definiscono tale disciplina nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, entro il termine stabilito dal piano territoriale della comunità. In caso d'inutile decorso del termine la disciplina d'uso è definita direttamente dalla comunità, acquisito il parere della CPC.

6. Il piano territoriale della comunità è costituito dai seguenti elementi essenziali:
a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione;
d) gli atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi di cui al comma 4.

7. La relazione illustrativa del piano riporta, in un apposito allegato, il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione prevista dall'articolo 6.

Art. 22
Accordo-quadro di programma

1. L'adozione del piano territoriale della comunità e delle relative revisioni è preceduta, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, dalla convocazione da parte della comunità di una conferenza per la stipulazione di un accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati.

2. Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma di cui al comma 1, la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma medesimo.

3. Se non raggiunge l'accordo con tutti i comuni, la comunità può adottare comunque il piano territoriale, purché l'accordo sia stipulato da un numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per cento della popolazione e almeno il 50 per cento dei comuni. Alla conferenza partecipa la Provincia per fornire il supporto conoscitivo necessario mediante i dati territoriali e socio-economici del SIAT e per suggerire scelte coerenti con il piano urbanistico provinciale. La stipulazione dell'accordo-quadro di programma è esteso obbligatoriamente alla Provincia nel caso d'indirizzi che richiedono delle modifiche al piano urbanistico provinciale mediante il piano territoriale della comunità, ai sensi dell'articolo 15.

4. Per la definizione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma 3 riguardanti le aree a parco è richiesta l'intesa con l'ente parco e con le altre comunità interessate, assicurando la coerenza con le previsioni dei piani dei parchi vigenti ed adottati. A tal fine è sottoscritto un documento che costituisce uno specifico allegato dell'accordo-quadro di programma; se l'intesa non viene raggiunta la decisione definitiva è assunta dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano territoriale della comunità.

5. L'accordo-quadro di programma definisce i criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, promuovendo l'azione integrata della Provincia, della comunità, dei comuni e degli altri soggetti rappresentativi d'interessi collettivi nella redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nella cornice del modello di sviluppo locale e delle sue linee strategiche e tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, e a loro integrazione.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono individuate le modalità per lo svolgimento della conferenza prevista da questo articolo ([7]).

Art. 23
Adozione del piano territoriale della comunità

1. La comunità elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base degli indirizzi approvati nell'ambito dell'accordo-quadro di programma.

2. Il progetto di piano territoriale è adottato dalla comunità ed è depositato per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione, a disposizione del pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione. Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web della comunità. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

3. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso ai comuni facenti parte della comunità e agli enti parco interessati per la formulazione di osservazioni nonché alla Provincia per la verifica della sua coerenza con il piano urbanistico provinciale, con gli strumenti di

pianificazione e con la programmazione di settore. Per la valutazione di coerenza con il piano urbanistico provinciale è richiesto il parere della CUP. I comuni, gli enti parco interessati e gli organi e strutture provinciali competenti si esprimono entro centoventi giorni dal ricevimento, decorsi inutilmente i quali i pareri s'intendono positivi salvo che, per ragioni adeguatamente motivate, la Giunta provinciale non proroghi il termine per esigenze di carattere istruttorio.

4. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni, è definitivamente adottato dalla comunità. Con l'adozione definitiva del piano è effettuata l'autovalutazione ai sensi dell'articolo 6. L'autovalutazione stabilisce le modalità e gli strumenti per assicurare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano.

5. Se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, la comunità dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti a trenta giorni, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Si prescinde dalla richiesta di ulteriori osservazioni se le modifiche accolgono le osservazioni precedenti.

5 bis. Non si fa luogo alla ripubblicazione prevista dal comma 5 nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l'osservanza di disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati, oppure se le modifiche non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica. Sono oggetto di nuova pubblicazione, in ogni caso, le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull'area interessata dalla modifica, salvo che l'amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni di questi ultimi soggetti prima dell'adozione definitiva del piano ([8]).

Art. 24
Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in merito alla coerenza delle previsioni del piano con il piano urbanistico provinciale, l'accordo-quadro di programma, il parere della CUP e le osservazioni presentate, entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Se in sede di approvazione del piano la Giunta provinciale riconosce che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di determinate zone sono interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni contenute nel piano, in queste zone, a partire dalla data di entrata in vigore del piano, non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

3. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurare la sua compatibilità con il piano urbanistico provinciale, con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia urbanistica, nonché con i loro provvedimenti di attuazione ([9]).

4. Il piano territoriale della comunità entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione che lo approva, anche per estratto.

5. Il piano territoriale della comunità è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede della comunità e dei comuni che ne fanno parte.

Art. 25
Varianti al piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario. Varianti puntuali al piano possono essere effettuate solo per ragioni di necessità e d'urgenza adeguatamente motivate.

2. Per le varianti al piano territoriale della comunità si applicano le disposizioni per la formazione del piano con le seguenti eccezioni:

a) si prescinde, di norma, dalla conferenza per la definizione dell'accordo-quadro di programma ai sensi dell'articolo 22, salvo che la comunità ritenga opportuno convocare la predetta conferenza in relazione all'importanza o alla complessità della variante;
b) i termini indicati negli articoli 23 e 24 sono ridotti a metà;
c) il parere della CUP è sostituito da quello della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, fatta salva la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro novanta giorni.

3. La comunità determina preliminarmente se il progetto di variante al piano deve essere sottoposto ad autovalutazione ai sensi dell'articolo 6, quando può avere effetti significativi sull'ambiente, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004.

Art. 25 bis
Stralci del piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 21. Parimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 per le varianti, il piano territoriale della comunità può essere aggiornato anche per stralci tematici. A tal fine l'adozione del piano è preceduta da un accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi temporali per il completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto dall'articolo 21.

2. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità, comprensivo di tutti i contenuti previsti dall'articolo 21, l'approvazione di piani stralcio è subordinata all'approvazione del documento preliminare indicato nell'articolo 22, comma 2, e l'accordo con la Provincia previsto dal comma 1 è esteso ai comuni rientranti nel territorio della comunità.

3. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il piano territoriale della comunità, comprese quelle concernenti l'autovalutazione previste nell'articolo 6.

4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunità e dai relativi piani stralcio, i comuni adeguano il piano regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale o dal relativo piano stralcio, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo.

5. Se nel territorio della comunità sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del piano territoriale, al di fuori degli ambiti tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni possono solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo quanto stabilito dall'articolo 148. In tal caso il comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche il parere della CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 6 octies, lettera c) ([10]).

Art. 26
Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità

1. Non richiedono la procedura di variante al piano territoriale della comunità la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli adeguamenti conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro.
2. Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dalla comunità e sono comunicati ai comuni interessati e alla Provincia. La comunità pubblica per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Non richiedono la procedura di variante al piano territoriale della comunità, inoltre, l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani territoriali delle comunità in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate. In tal caso le comunità adeguano d'ufficio e tempestivamente gli elementi del piano, dandone notizia nell'albo della comunità e trasmettendo copia degli elaborati alla Provincia e ai comuni interessati.

Art. 27
Salvaguardia del piano territoriale della comunità

1. La comunità, all'atto di adozione del piano, individua le previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del progetto di piano territoriale della comunità, nonché delle sue revisioni o varianti, e fino alla loro entrata in vigore, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia relative a interventi soggetti alle misure di salvaguardia. Inoltre sono sospesi gli effetti delle denunce d'inizio di attività relative a questi interventi.
2. In caso di variazioni al progetto di piano o di variante deliberate dalla comunità in considerazione di osservazioni pervenute, la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al progetto così come variato.
3. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere protratte oltre due anni dalla data di adozione del progetto di piano o di variante.
4. L'entrata in vigore di un nuovo piano territoriale della comunità o di sue revisioni o varianti sospende con effetto immediato l'applicazione delle prescrizioni contenute nei piani regolatori comunali divenute incompatibili, fino al loro adeguamento al piano territoriale della comunità. Se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 2, i vincoli e le prescrizioni in materia di tutela e valorizzazione paesaggistica previsti dal piano territoriale della comunità si osservano anche in deroga alle prescrizioni, vigenti e adottate, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali.
5. Per il periodo della salvaguardia il comune, con provvedimento da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano territoriale della comunità. Se i lavori non possono essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'entrata in vigore di nuove previsioni del piano territoriale della comunità comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori, sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.

Art. 28
Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali

1. I comuni e gli enti di gestione dei parchi naturali provinciali adeguano il piano regolatore generale e il piano del parco entro i termini stabiliti dal piano territoriale della comunità.

2. I comuni possono adottare piani regolatori generali o loro revisioni o varianti solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al piano territoriale della comunità o alle sue revisioni o varianti. Sono fatte salve le varianti per la realizzazione di opere pubbliche e il rilascio di concessioni in deroga, ai sensi di questa legge, che la CPC ha ritenuto compatibili con le previsioni del piano territoriale.

Capo VI
Piano regolatore generale

Art. 29
Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune, nell'esercizio delle funzioni di governo generale del suo territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore.

2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.

3. Nel quadro dei commi 1 e 2 il piano regolatore generale definisce i suoi contenuti, tra i quali sono essenziali:

a) l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio;
b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo;
c) la precisazione delle unità minime d'intervento, degli indici edilizi e in generale delle regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare;
d) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati dal piano territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di residenza contenute negli articoli 56 e 57;
e) la definizione delle singole categorie d'intervento ammesse per gli edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 60 e della disciplina integrativa eventualmente stabilita dal piano territoriale della comunità;
f) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, secondo gli indirizzi e criteri previsti dall'articolo 61;
g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse comunale;
h) *omissis* ([11])

i) la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali;
j) la precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree sciabili, nei limiti consentiti dal piano urbanistico provinciale;
k) l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia;
l) l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione;
m) l'eventuale individuazione di beni d'uso civico che richiedono un mutamento della destinazione d'uso, ai fini della verifica di compatibilità di tale mutamento prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici;
n) ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente.

4. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica, il piano regolatore generale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, in coerenza con gli articoli 53 e 55.

5. Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elementi essenziali:
a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione.

6. La relazione illustrativa riporta in un apposito allegato la rendicontazione urbanistica prevista dall'articolo 6.

Art. 30
Accordi tra soggetti pubblici e privati

1. I comuni possono concludere accordi con soggetti privati per recepire nel piano regolatore generale proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di previsioni del piano, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

3. Gli accordi previsti da questo articolo possono essere stipulati secondo la disciplina sugli accordi di programma di cui all'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige).

Art. 31
Adozione del piano regolatore generale

1. Il comune elabora il progetto di piano regolatore generale, tenendo conto degli eventuali accordi di cui all'articolo 30, anche avvalendosi dei dati conoscitivi del SIAT e organizzando appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti la pericolosità e la mobilità nonché l'assetto idrogeologico e forestale.

2. Il progetto di piano regolatore generale adottato è depositato per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione. Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

3. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso alla CPC per valutarne la coerenza con il piano territoriale della comunità. La CPC si esprime entro novanta giorni dal ricevimento; decorso tale termine il comune può comunque procedere. Se è previsto il mutamento di destinazione di beni d'uso civico, la relativa documentazione è trasmessa anche all'organo provinciale competente per la valutazione di compatibilità prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici; l'organo provinciale competente si esprime entro novanta giorni dal ricevimento.

4. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni, è definitivamente adottato dal comune. Con l'adozione definitiva del piano viene effettuata la rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 6. La rendicontazione urbanistica stabilisce le modalità e gli strumenti per assicurare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano.

5. Se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti a metà, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione della CPC ai sensi del comma 3 se le modifiche accolgono le osservazioni già presentate dalla CPC.

5 bis. Non si fa luogo alla ripubblicazione prevista dal comma 5 nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l'osservanza di disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati, oppure se le modifiche non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica. Sono oggetto di nuova pubblicazione, in ogni caso, le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull'area interessata dalla modifica, salvo che l'amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni di questi ultimi soggetti prima dell'adozione definitiva del piano ([12]).

Art. 32
Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale è approvato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento. Il termine per l'approvazione del piano è elevato a novanta giorni nei seguenti casi:

a) se la CPC, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, ha evidenziato elementi d'incoerenza del piano regolatore generale rispetto al piano territoriale della comunità; l'approvazione del piano è preceduta dall'acquisizione del parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in merito agli elementi evidenziati dalla CPC;

b) *omissis*

2. Se in sede di approvazione del piano la Giunta provinciale riconosce che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di determinate zone sono interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni contenute nel piano, in queste zone, a partire dalla data di entrata in vigore del piano, non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

3. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurare la sua compatibilità con il piano urbanistico provinciale, con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia urbanistica, nonché con i loro provvedimenti di attuazione, e con il piano territoriale della comunità.

4. Il piano regolatore generale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione che lo approva, anche per estratto, ed è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede del comune ([13]).

Art. 33
Varianti al piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario o opportuno.

2. Per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31, fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, salvi i casi di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento ([14]).

Art. 34
Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale

1. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli adeguamenti conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro.

2. Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dal comune e sono comunicati alla comunità e alla Provincia. Il comune pubblica per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale, inoltre, l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati del piano regolatore a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani regolatori in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate o dell'avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale; in tal caso le aree trasformate sono soggette alla disciplina delle aree agricole di pregio prevista nell'articolo 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), ferma restando la possibilità del comune di prevedere una disciplina diversa con apposita variante al piano regolatore generale compatibile con la destinazione agricola dell'area. In tal caso i comuni adeguano d'ufficio e tempestivamente gli elementi del piano, dandone notizia nell'albo comunale e trasmettendo copia degli elaborati alla Provincia e alla comunità.

3 bis. Per l'adeguamento dei piani regolatori generali alle specificazioni tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera c), la struttura competente del comune provvede al deposito degli elaborati del piano richiesti per l'adeguamento per trenta giorni consecutivi, a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni, dandone notizia nell'albo comunale. Contestualmente al deposito gli elaborati del piano sono trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica per la verifica di conformità dell'adeguamento del piano alle specificazioni tecniche approvate dalla Giunta. Decorsi sessanta giorni dalla data del deposito e acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica il comune approva l'adeguamento del piano, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e degli esiti della verifica tecnica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune pubblica nell'albo comunale la notizia sull'approvazione dell'adeguamento del piano e trasmette copia degli elaborati alla Provincia e alla comunità ([15]).

Art. 35
Salvaguardia del piano regolatore generale

1. A decorrere dall'adozione del progetto di piano regolatore generale o di sue revisioni o varianti e fino alla loro entrata in vigore i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia o sulle denunce d'inizio di attività che siano in contrasto con le nuove previsioni adottate. Il comune può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di variante ([16]).

2. In caso di variazioni al progetto di piano deliberate dal comune in considerazione di osservazioni pervenute la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al piano definitivamente adottato.

3. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere protratte per più di tre anni dalla data di adozione del piano o della variante.

4. Per il periodo della salvaguardia il comune, con provvedimento da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano. Se i lavori non possono essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'entrata in vigore di nuove previsioni del piano regolatore generale comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori, sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.

Capo VII
Regolamento edilizio comunale

Art. 36
Contenuti del regolamento edilizio comunale

1. Ogni comune ha un regolamento edilizio che determina:

a) le modalità e la documentazione per presentare al comune i progetti di opere per la richiesta di concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività e per la richiesta e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di agibilità;
b) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle recinzioni, nonché l'eventuale disciplina delle modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere; il regolamento, in particolare, può prevedere - ai fini della valorizzazione e della tutela paesaggistico-ambientale anche del territorio non assoggettato a tutela del paesaggio - norme sulla tipologia, le altezze, la cubatura, i caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico che risulti conveniente;
c) le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 58 per quanto concerne le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i parcheggi a servizio degli edifici;
d) l'eventuale fissazione di una superficie minima degli alloggi, anche superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica e agevolata;
e) le modalità di calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 115;

f) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati;
g) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi e le norme igieniche d'interesse edilizio;
h) gli interventi soggetti al parere obbligatorio della CPC, in luogo della commissione edilizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 5;
i) l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:
   1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
   2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;
   3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;
   3 bis) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dal numero 3). Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi volontari, si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale concernente "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento". I predetti comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se consiglieri o assessori comunali;
j) ogni altro elemento utile a disciplinare l'attività edilizia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. Queste disposizioni prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali in contrasto con esse.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali, approva uno schema di regolamento edilizio tipo per la redazione dei regolamenti edilizi ([17]).

Capo VIII
Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), in materia di pianificazione

Art. 37
Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione

1. I piani dei parchi naturali provinciali e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali sono disciplinati dalle disposizioni provinciali in materia in coerenza con il sistema della pianificazione provinciale.

2. Relativamente al parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dalle altre norme statali e provinciali di riferimento.

3. Per i territori ricadenti nei parchi naturali provinciali il piano del parco tiene luogo dei piani regolatori generali. Prima della sua approvazione il piano del parco è sottoposto al parere della CUP, nella fase procedurale stabilita dalle disposizioni regolamentari previste dalla legge provinciale n. 11 del 2007; la CUP verifica la coerenza del piano del parco con il piano urbanistico provinciale e con i piani territoriali delle comunità interessate.

3 bis. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

4. Fino all'approvazione della disciplina legislativa provinciale prevista dall'articolo 15 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico), il piano regolatore generale dei comuni il cui territorio ricade anche nel parco nazionale dello Stelvio ha efficacia anche nel territorio del parco. A questo fine i comuni interessati adottano il piano regolatore generale previo parere del comitato di gestione del parco, per assicurare le necessarie misure di compatibilità e la salvaguardia dell'area protetta.

5. *omissis* ([18])

Capo IX
Attuazione della pianificazione urbanistica

Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 38
Disposizioni generali

1. Il piano attuativo è lo strumento per la pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti del territorio comunale, in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

2. I piani attuativi si distinguono in piani d'iniziativa pubblica, d'iniziativa privata e d'iniziativa mista pubblico-privata.

3. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 29 e in presenza delle condizioni previste dall'articolo 42 per i piani di lottizzazione. In questi casi, fino all'approvazione del piano sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle costruzioni esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, senza aumento di volume.

4. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione, purché di ridotte dimensioni e di collocazione periferica. Nel caso dei piani di lottizzazione, inoltre, è richiesta l'espressa dichiarazione dei proprietari interessati alla modifica di non voler aderire alla lottizzazione.

5. Se il piano attuativo richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale per una più razionale programmazione degli interventi la deliberazione del consiglio comunale che lo approva, nel caso di piani attuativi d'iniziativa privata e mista pubblico-privata, o che lo adotta, nel caso di piani attuativi d'iniziativa pubblica, costituisce adozione di variante al piano regolatore generale. In questo caso si applica la procedura di approvazione delle varianti al piano regolatore generale.

Art. 39
Comparti edificatori

1. Il piano regolatore generale o i relativi piani attuativi possono prevedere la formazione di comparti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree costituenti insieme un'unità minima d'intervento.

2. La realizzazione degli interventi nell'ambito del comparto è subordinata alla costituzione di un consorzio fra i proprietari interessati per la presentazione di un unico titolo edilizio, previa stipula di apposita convenzione con il comune concernente i criteri e le modalità di esecuzione delle opere. Se la percentuale minima del valore degli immobili del comparto ovvero degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale di cui al comma 3 è rappresentata da un unico soggetto, si può prescindere dalla costituzione del consorzio; in tal caso le funzioni e i poteri riconosciuti da quest'articolo al consorzio sono attribuiti al predetto soggetto.

3. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati che rappresentino almeno il 60 per cento del valore degli immobili del comparto o degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale, anche determinati ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera b), mediante atto sottoscritto. All'atto di costituzione del consorzio è allegato un programma degli interventi da realizzare ed i criteri di riparto degli oneri e dei benefici relativi. Dell'avvenuta costituzione del consorzio è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel comparto.

4. Il programma degli interventi, accompagnato dallo schema di convenzione con il comune di cui al comma 2, è soggetto ad approvazione del consiglio comunale. In sede di approvazione possono essere apportate le modifiche necessarie e opportune a garantirne la conformità alle previsioni e ai criteri direttivi del piano regolatore generale o dei piani attuativi. La comunicazione dell'intervenuta approvazione del programma è notificata ai proprietari interessati; con la predetta comunicazione il comune fissa un termine per la stipulazione della convenzione.

5. L'approvazione del programma degli interventi costituisce dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere previsti ed il consorzio costituito ai sensi del comma 3 ha titolo per procedere all'occupazione temporanea degli immobili dei proprietari che non hanno aderito al consorzio per l'esecuzione degli interventi, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione degli immobili medesimi. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38, comma 5, anche ai comparti edificatori ([19]).

Art. 40
Limiti alle variazioni di piano

1. Se è stato approvato un piano attuativo i comuni non possono disporre nei nuovi piani regolatori, prima che scadano i termini previsti all'articolo 52, commi 2 e 3, una disciplina dei relativi terreni difforme da quella già autorizzata, a meno che non ne forniscano adeguata motivazione sulla base di circostanze o esigenze sopravvenute.

2. Se viene approvata una nuova disciplina di aree regolate dai piani o dalle lottizzazioni di cui al comma 1, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri finanziari relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

3. Decorsi i termini previsti all'articolo 52, commi 2 e 3, i comuni possono dare diversa destinazione alle aree senza particolare motivazione.

Art. 41
Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata

1. Il regolamento di attuazione determina i contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e d'iniziativa privata prevedendo, in particolare:
a) le modalità di redazione e i contenuti delle rappresentazioni grafiche;
b) l'ulteriore documentazione tecnica da allegare;
c) i contenuti degli schemi di convenzione da stipulare fra gli interessati e il comune, le garanzie da prestare e i termini, comunque non superiori a dieci anni, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, la misura del contributo di concessione da corrispondere in relazione all'entità delle opere da realizzare direttamente a cura dei proprietari, le modalità della cessione gratuita al comune delle opere di urbanizzazione realizzate.

Sezione II
Piani d'iniziativa privata

Art. 42
Oggetto dei piani

1. Sono piani attuativi d'iniziativa privata:
a) i piani di lottizzazione;
b) i piani di recupero;
c) i piani per l'edilizia abitativa agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia;
d) gli insediamenti produttivi.

2. I piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi:
a) quando si mira all'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento;
b) quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, e l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; non costituisce lottizzazione ai sensi di questa legge il frazionamento che consegue a una divisione ereditaria.

3. I piani di recupero hanno a oggetto la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e sono presentati al comune dai privati interessati, proprietari di almeno il 60 per cento della volumetria degli edifici dell'area.

4. I piani per l'edilizia abitativa agevolata sono presentati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia e individuano, entro le zone residenziali edificate e di nuovo sviluppo, le aree e gli edifici da riservare a edilizia abitativa agevolata, determinandone la disciplina.

5. I piani attuativi per gli insediamenti produttivi disciplinano aree destinate a opere e impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, a impianti e servizi turistici e a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli o ad allevamenti zootecnici. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree che essi disciplinano.

Art. 43
Piano guida

1. Quando è obbligatoria l'approvazione di un piano di lottizzazione ai sensi dell'articolo 42, il comune può approvare, previo parere della CPC nei casi previsti dal comma 1 bis, un apposito piano guida di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire all'interno di ciascuna zona l'adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni estese a tutta la zona.

1 bis. Il piano guida può inoltre essere approvato anche per i fini previsti nell'articolo 33, comma 8, dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008. In tal caso il piano guida è equiparato a un piano attuativo, anche ai sensi dell'articolo 52, e l'esecuzione degli interventi edilizi previsti dal piano guida medesimo può essere effettuata in seguito alla sua approvazione.

2. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal piano regolatore generale, stabilisce le indicazioni da osservare per la buona sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se occorre, secondaria. All'interno di ogni area soggetta a piano di lottizzazione il piano guida può determinare ambiti d'intervento distinti; in tal caso il piano di lottizzazione può riguardare anche un singolo ambito d'intervento, a condizione che rimanga sempre assicurata la contestuale realizzazione delle corrispondenti opere di urbanizzazione primaria.

3. Se il piano guida, per una più razionale programmazione degli interventi, richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la deliberazione del consiglio comunale che lo approva costituisce adozione di variante al piano regolatore generale; quindi si applica la procedura per l'approvazione delle varianti.

4. Al piano guida non si applicano le disposizioni concernenti i piani attuativi contenute nell'articolo 52 ([20]).

Art. 44
Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata

1. I piani attuativi d'iniziativa privata sono approvati dal comune, previo parere della CPC.

2. La richiesta di approvazione del piano può essere presentata dai proprietari che rappresentino almeno il 60 per cento degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale; in tal caso si applica l'articolo 50, commi 4 e 4 bis. La richiesta di approvazione del piano deve essere accompagnata dai provvedimenti elencati nell'articolo 101, se necessari ([21]).

3. Il comune approva anche lo schema di convenzione e successivamente ne promuove la stipula. Per gli immobili interessati dal piano attuativo il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione.

4. Con il provvedimento di approvazione del piano il comune può aumentare fino a un massimo del 30 per cento l'incidenza del contributo di concessione previsto dall'articolo 115, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, allo stato delle opere di urbanizzazione.

Sezione III
Piani d'iniziativa pubblica

Art. 45
Piano attuativo d'iniziativa pubblica

1. Il piano attuativo d'iniziativa pubblica riguarda:

0a) l'articolazione di dettaglio delle direttive e dei criteri stabiliti dal piano regolatore generale per la trasformazione di determinate parti del territorio comunale, mediante un piano attuativo a fini generali ([22]);

a) la lottizzazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 50;

b) il recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" di seguito definita edilizia abitativa pubblica, nonché l'edilizia agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia;

d) gli insediamenti produttivi.

2. Si può compilare un piano di recupero del patrimonio edilizio esistente d'iniziativa pubblica nei casi espressamente previsti dal piano regolatore generale e quando il ricorso a questo strumento è ritenuto necessario per un migliore utilizzo di determinate zone, in assenza d'iniziativa da parte dei proprietari interessati. In tal caso si osservano le disposizioni dell'articolo 50.

Art. 46
Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica

1. I piani attuativi d'iniziativa pubblica sono adottati dal consiglio comunale, previo parere della CPC. La proposta di piano deve essere accompagnata dai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari.

2. Il piano, adottato in tutti i suoi elementi, è depositato presso gli uffici del comune, a libera visione del pubblico, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse.

3. Successivamente il piano, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato dal consiglio comunale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura del comune, dell'avviso sull'esecutività della relativa deliberazione.

4. L'entrata in vigore del piano attuativo d'iniziativa pubblica, compreso il piano attuativo a fini generali di cui all'articolo 45, comma 1, lettera 0a), comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi in esso previsti. L'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi deve avvenire entro il periodo di efficacia del piano attuativo.

4 bis. *omissis([23])*

Art. 47
Espropriazioni a fini di edilizia abitativa

1. I comuni possono espropriare le aree comprese nei piani attuativi per l'edilizia abitativa pubblica e agevolata, nonché gli immobili che formano oggetto dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Le aree e gli immobili espropriati possono essere utilizzati dal comune per la realizzazione di opere di edilizia abitativa pubblica o cedute in proprietà, previa stipula di apposita convenzione:

a) a ITEA s.p.a., per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa;
b) alle imprese convenzionate di cui all'articolo 4, comma 5, della legge provinciale n. 15 del 2005 per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;
c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, sempre che questi e i soci delle cooperative siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata;
d) a privati, per la realizzazione delle attrezzature d'interesse pubblico previste dai piani.

3. Il comune stabilisce l'ordine di priorità di assegnazione delle aree ai soggetti indicati nel comma 2.

4. Le aree necessarie all'esecuzione di programmi di edilizia abitativa possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a., previa loro individuazione da parte del comune medesimo, nell'ambito dei piani attuativi per l'edilizia abitativa pubblica e per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Se compatibile con le esigenze dei soggetti indicati nel comma 2, e comunque tenuto conto del coordinato utilizzo delle aree, una quota non superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nei piani attuativi per l'edilizia abitativa pubblica e agevolata può essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti in cooperativa, purché in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata, con eccezione del rispetto dei limiti di reddito. A tal fine i proprietari, entro le quantità volumetriche e i termini annualmente fissati dal comune, possono presentare domanda di costruire direttamente sulle aree stesse, nel rispetto delle prescrizioni dei piani. I proprietari che si avvalgono di questa facoltà devono ultimare le costruzioni entro un triennio dal rilascio della concessione edilizia, a pena di decadenza.

6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi del comma 5 devono presentare al comune un atto unilaterale d'obbligo con il quale s'impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso degli edifici, nonché i connessi vincoli. La mancata ultimazione dei lavori nel triennio dal rilascio della concessione edilizia ed entro la scadenza di proroghe eventualmente concesse comporta l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione pecuniaria in misura pari a metà del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 129.

Art. 48
Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici

1. Qualora i proprietari delle aree e degli edifici individuati come insediamenti storici non provvedano all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel piano regolatore generale o nei piani attuativi, nel termine fissato dal rispettivo piano o stabilito con provvedimento del comune, il comune medesimo può deliberare di procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici relativi; ove necessario, la deliberazione del comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi. Se l'immobile può essere destinato a residenza, il comune ha la facoltà di demandare direttamente a ITEA s.p.a. l'espropriazione. Gli immobili espropriati entrano a far parte del patrimonio del comune o di ITEA s.p.a.

2. Ferma restando la disciplina dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e dei comparti edificatori, qualora i proprietari di almeno il 60 per cento in termini volumetrici di un edificio facente parte di un insediamento storico intendano effettuare interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione e l'esecuzione dei lavori debba, per ragioni strutturali o di convenienza economica, interessare anche le parti residue dell'edificio i cui proprietari non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori, si provvede nel seguente modo:
a) su richiesta degli interessati, il comune invita i restanti proprietari ad associarsi all'iniziativa entro un termine stabilito;
b) la mancata presentazione al comune, entro il termine fissato, della domanda di concessione edilizia per i lavori inclusi nei progetti, equivale a rifiuto di adesione all'esecuzione dei lavori;

c) ove ricorrano i presupposti di cui alla lettera b), il comune può provvedere per la parte residua in conformità a quanto previsto dal comma 1.

3. L'esproprio di immobili da parte del comune è sempre possibile quando, secondo il piano regolatore generale o secondo i relativi piani attuativi, occorra procedere a demolizione degli immobili ed i proprietari, benché intimati, non vi abbiano provveduto nel termine fissato. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma 1.

4. Ove per l'esecuzione dei lavori o di opere previste dal piano regolatore generale e dai relativi piani attuativi sia necessario poter disporre temporaneamente, anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o prossime a quelle su cui tali lavori o opere debbono eseguirsi, la Provincia, su richiesta del comune o anche dei diretti interessati, autorizza l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

Art. 49
Espropriazioni per insediamenti produttivi

1. I comuni possono espropriare le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica riguardanti insediamenti produttivi.

2. Le aree espropriate sono utilizzate mediante la cessione in proprietà o mediante la concessione del diritto di superficie, con la stipula di una convenzione che disciplina gli oneri posti a carico del concessionario e dell'acquirente e le sanzioni in caso d'inosservanza.

Art. 50
Piano di lottizzazione d'ufficio

1. Si può compilare un piano di lottizzazione anche per iniziativa comunale. A tal fine il comune invita tutti i proprietari delle aree esistenti nelle singole zone a presentare il progetto di lottizzazione entro un congruo termine. La presentazione può avvenire anche se manca l'adesione di proprietari di aree che, per la loro configurazione o minima estensione, non pregiudicano il raggiungimento degli scopi di una pianificazione organica dell'area.

2. A decorrere dalla data in cui il comune ha comunicato l'invito a presentare il progetto di lottizzazione e fino all'esecutività del provvedimento con cui il comune ha autorizzato il piano di lottizzazione, il comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione che riguardano l'area da lottizzare. La sospensione non può protrarsi per un periodo superiore a dodici mesi.

3. Decorso inutilmente il termine fissato il comune dispone la compilazione d'ufficio del piano di lottizzazione. Quindi il piano di lottizzazione è adottato, previo parere della CPC, e approvato dal comune con le procedure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 46, tenendo conto in particolare delle osservazioni eventualmente presentate dai proprietari delle aree.

4. Quando è opportuno e tecnicamente possibile, il consiglio comunale può deliberare di ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l'hanno accettata. In tal caso l'edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo di concessione previsto dall'articolo 115 in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

4 bis. Se non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, il comune può stabilire, anche su richiesta degli interessati, di fare ricorso, in sostituzione della procedura di approvazione del piano di lottizzazione, alla formazione di un comparto edificatorio ai sensi dell'articolo 39 ([24]).

Sezione IV
Piani d'iniziativa mista pubblico-privata

Art. 51
Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata

1. Costituiscono piani d'iniziativa mista pubblico-privata i programmi integrati d'intervento promossi dal comune o da altri soggetti pubblici e privati per riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale o per programmare interventi edilizi di particolare complessità e impegno finanziario. Il programma integrato d'intervento è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie d'intervento, comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

2. Se il programma è promosso da soggetti pubblici e privati, singoli o riuniti in consorzio o associati, essi devono risultare proprietari di almeno il 60 per cento della superficie interessata dal piano.

3. Il regolamento di attuazione può stabilire i criteri per la redazione dei programmi d'intervento prevedendo:

a) le modalità di redazione delle rappresentazioni grafiche e i relativi contenuti;
b) l'ulteriore documentazione tecnica da allegare, anche sulla proprietà e disponibilità delle aree;
c) la documentazione concernente il quadro generale delle risorse mobilitabili;
d) lo schema-tipo di convenzione da stipulare fra gli interessati e il comune, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie, all'ordine temporale di realizzazione delle opere o alle eventuali priorità da assegnare agli interventi, e le sanzioni applicabili.

4. La previsione del piano regolatore generale circa la necessità di utilizzare un'area previa formazione di un piano attuativo si ritiene soddisfatta con la formazione del programma d'intervento. Se la formazione del piano attuativo o del programma d'intervento è prevista come obbligatoria dal piano regolatore generale, si applica l'articolo 50, comma 4.

5. I programmi sono approvati dal comune, previo parere della CPC. La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per gli interventi previsti nel programma possono riguardare anche singoli lotti funzionali.

Capo X
Durata ed effetti degli strumenti di pianificazione territoriale

Art. 52
Durata ed effetti dei piani

1. Il piano urbanistico provinciale, il piano territoriale della comunità e il piano regolatore generale hanno valore a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.

2. Il piano regolatore generale può stabilire che determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per la realizzazione degli interventi.

3. I piani attuativi hanno efficacia per dieci anni dalla loro approvazione. Decorso questo termine il piano attuativo diventa inefficace per la parte non ancora eseguita relativa alle opere di urbanizzazione. In tal caso, entro novanta giorni dalla cessazione di efficacia deve essere predisposto un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta inattuata.

4. Le disposizioni dello strumento urbanistico che prevedono l'obbligo di predisposizione di piani attuativi conservano efficacia per dieci anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico definitivamente approvato, salvo che il piano regolatore generale non preveda un termine inferiore ai sensi del comma 2.

5. In considerazione della necessità di tutelare le limitate risorse territoriali esistenti nella provincia le indicazioni del piano territoriale della comunità e del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati e li assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, conservano efficacia per dieci anni, salvo che nel frattempo non si sia proceduto al deposito della domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo o non siano entrati in vigore i piani attuativi. Resta ferma la possibilità per il piano territoriale della comunità e per il piano regolatore generale di prevedere un'efficacia del vincolo per periodi inferiori.

6. I vincoli previsti dal comma 5 possono essere motivatamente reiterati una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, purché il comune provveda alla corresponsione al proprietario, previa sua richiesta dalla quale risulti la sussistenza del danno effettivamente prodotto, di un indennizzo, salvo rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse del quale il vincolo è stato reiterato se la richiesta di reiterazione è stata formulata da questo soggetto. L'indennizzo è determinato come segue:

a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale;
b) l'indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai parametri vigenti per la sua determinazione alla data di entrata in vigore del provvedimento di reiterazione del vincolo;
c) l'indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a decorrere dall'anno successivo a quello di reiterazione del vincolo; in caso di esproprio l'indennizzo annuale è quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del pagamento dell'indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al pagamento dell'indennità.

7. L'indennizzo non è dovuto:

a) nel caso di vincoli che incidono con carattere di generalità su intere categorie di beni;
a bis) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente ad edificazione;
b) nel caso di vincoli che subordinano la realizzazione d'interventi all'approvazione di piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata di cui alle sezioni II e IV del capo IX di questo titolo;
c) se in alternativa all'esproprio è stipulata una convenzione per la compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 55;
d) se nelle aree soggette a vincolo i piani regolatori generali ammettono, in attesa dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, la realizzazione di strutture prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'articolo 97, comma 2, e altri interventi, secondo criteri da stabilire con regolamento, per l'esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona; dopo l'attivazione della procedura espropriativa queste strutture devono essere rimosse a cura e spese degli interessati nei termini stabiliti dal comune, eventualmente prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono equiparate a opera abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio.

8. Decorsi i termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e fino all'adozione delle varianti ai piani regolatori generali recanti la nuova disciplina delle aree interessate, queste aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato, e comunque nel rispetto delle altre norme, anche più restrittive, previste dal piano regolatore generale per le aree destinate ad attività agricole.

9. In alternativa all'espropriazione i comuni possono acquisire le aree soggette ai vincoli preordinati all'espropriazione mediante il ricorso alla perequazione urbanistica e alla compensazione urbanistica disciplinate dal capo XI di questo titolo.

10. L'obbligo di predisposizione di un piano attuativo e la previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati ([25]).

Capo XI
Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale

Art. 53
Perequazione urbanistica

1. Il piano regolatore generale può essere redatto secondo tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica.
2. La perequazione urbanistica persegue un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari delle aree alle quali si riferisce.
3. Il piano regolatore generale individua:
a) gli ambiti territoriali entro i quali si applica la perequazione;
b) gli indici edificatori convenzionali riferiti alla capacità edificatoria territoriale complessivamente attribuita alle aree comprese negli ambiti, anche differenziati per parti dell'ambito e per classi in base allo stato di fatto e di diritto degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche eventualmente assegnate alle singole aree;
c) gli indici urbanistici riferiti alla capacità edificatoria delle sole aree destinate a insediamento, da rispettare in ogni caso ai fini della pianificazione urbanistica attuativa e del rilascio della concessione edilizia, anche in seguito all'eventuale riconoscimento di crediti edilizi ai sensi degli articoli 55 e 56;
d) le aree e gli immobili degradati e incongrui o ricadenti in aree con penalità elevate secondo le previsioni della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14, anche non compresi negli ambiti di cui alla lettera a), che richiedono interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione la cui esecuzione può determinare un credito edilizio ai sensi dell'articolo 55, comma 1;
e) gli eventuali obblighi di cessione al comune di aree, anche specificatamente individuate, per la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive e in genere di opere pubbliche;
f) gli ulteriori criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della perequazione.
4. L'ammontare complessivo del dimensionamento degli interventi corrispondente agli indici edificatori convenzionali previsti dal comma 3, lettera b), ai crediti edilizi di cui agli articoli 55 e 56, e agli indici edificatori previsti per le aree destinate a insediamento non comprese negli ambiti territoriali oggetto di perequazione, non deve risultare superiore al nuovo carico insediativo massimo complessivo definito per i diversi interventi e deve risultare coerente, per quanto riguarda la residenza, con i parametri per il dimensionamento residenziale stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente integrati e specificati dai piani territoriali delle comunità.
5. Il piano regolatore generale stabilisce gli indici urbanistici per la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive e in genere di opere pubbliche, o i criteri per la loro determinazione, mediante i piani attuativi previsti dal capo IX di questo titolo. Questi indici sono determinati in modo indipendente e ulteriore rispetto agli indici convenzionali riconosciuti ai proprietari delle aree ai sensi del comma 3, lettera b).
6. I diritti corrispondenti agli indici edificatori convenzionali di cui al comma 3, lettera b), e i crediti edilizi di cui agli articoli 55 e 56, ad avvenuta approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 54, comma 1, e delle convenzioni previste dagli articoli 55 e 56, sono negoziabili fra i soggetti interessati. Le negoziazioni producono effetti nei confronti del comune nei modi previsti da questa legge e dal piano.
7. Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsti dagli articoli 55 e 56. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione

urbanistica previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

8. In attesa delle varianti generali ai piani regolatori redatte per l'utilizzo di tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica, i comuni possono applicare la perequazione in forma semplificata, anche per attuare pienamente la compensazione urbanistica, sempre che siano osservati i principi generali desumibili da questo articolo e dall'articolo 54. Per l'applicazione di questa perequazione possono essere utilizzate anche le varianti speciali previste per l'attuazione degli articoli 56 e 57 e dei corrispondenti articoli 18 quinquies e 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

Art. 54
Strumenti di attuazione della perequazione

1. La perequazione si attua mediante i piani attuativi previsti dal capo IX di questo titolo. I piani attuativi possono riguardare uno o più ambiti oggetto di perequazione, anche non contigui.

2. I piani attuativi previsti dal capo IX di questo titolo individuano le aree in cui concentrare l'edificazione, nonché le eventuali aree da cedere gratuitamente al comune e da destinare alla realizzazione delle dotazioni territoriali per spazi pubblici o attività collettive o opere pubbliche, o a eventuali interventi di riqualificazione ambientale.

3. I piani attuativi devono essere accompagnati da uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti tra il comune e i proprietari delle aree comprese nei piani. Per gli immobili interessati dal piano attuativo il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione.

4. Il piano regolatore può determinare le priorità da seguire nella redazione dei piani attuativi, prevedendo i termini massimi entro i quali i proprietari delle aree devono presentare la proposta di piano; decorsi inutilmente i termini il comune può procedere d'ufficio alla redazione del piano.

Art. 55
Compensazione urbanistica

1. Se un immobile è soggetto a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera d), o di altre previsioni degli strumenti urbanistici il piano regolatore generale può riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione. L'efficacia del riconoscimento del credito edilizio è subordinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione. Salvo il caso in cui il riconoscimento del credito edilizio è effettuato nell'ambito dei piani attuativi previsti dall'articolo 54, comma 1, il riconoscimento deve essere preceduto da una convenzione che determini, in particolare, le modalità di realizzazione degli interventi e l'entità del credito edilizio ([26]).

2. In caso di aree assoggettate a vincoli espropriativi già ricadenti in zone specificatamente destinate a insediamenti dal piano regolatore generale prima dell'imposizione del vincolo il comune, in alternativa all'espropriazione e contro cessione gratuita dell'area a suo favore, può disporre il trasferimento a titolo di credito edilizio di diritti edificatori su altre aree destinate a edificazione o la permuta con altre aree di proprietà del comune. I criteri per la determinazione dei diritti edificatori a titolo di credito edilizio sono stabiliti dal piano regolatore generale, fermo restando che tali diritti non possono risultare superiori ai diritti edificatori riconosciuti dal piano prima dell'imposizione del vincolo. L'eventuale permuta di aree può essere effettuata tenendo conto non solo del valore economico dell'operazione ma anche del rapporto costi-benefici complessivi dello scambio ai fini della realizzazione dell'intervento. La stima del valore economico delle aree è effettuata mediante perizie asseverate redatte da professionisti abilitati. I rapporti tra il comune e il proprietario interessato sono regolati mediante convenzione.

3. Il comma 2 si applica anche ai vincoli espropriativi imposti su aree non specificatamente destinate a insediamenti, prima dell'imposizione del vincolo da parte del piano regolatore generale. In tal caso i diritti edificatori trasferibili non possono essere superiori a quelli convenzionali determinati ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera b).

4. Il credito edilizio riconosciuto per i fini previsti dai commi 1, 2 e 3 può essere utilizzato, in aggiunta agli indici convenzionali previsti, unicamente in ambiti omogenei oggetto di perequazione individuati dal piano regolatore generale, anche diversi da quello in cui ricade l'immobile che dà titolo alla compensazione. Se il credito edilizio è utilizzato a incremento degli indici convenzionali in ambiti oggetto di perequazione, il piano regolatore generale individua l'entità massima di credito edilizio utilizzabile per l'incremento in coerenza, per quanto riguarda gli interventi di carattere residenziale, con i parametri per il dimensionamento previsti dall'articolo 53, comma 4. Il trasferimento dei diritti edificatori non richiede il procedimento di variante al piano regolatore generale. Se il comune, su richiesta dell'interessato, ritiene opportuno consentire l'utilizzo del credito edilizio in aree non comprese negli ambiti oggetto di perequazione, le relative convenzioni sono soggette ad approvazione del consiglio comunale secondo le procedure e con gli effetti previsti dal comma 2 dell'articolo 5 (Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente) della legge provinciale n. 10 del 2004. Se l'interessato intende cedere i diritti edificatori riconosciuti a titolo di credito edilizio a un altro soggetto per la loro utilizzazione in aree non comprese negli ambiti oggetto di perequazione, la cessione dei diritti edificatori e la relativa annotazione nel registro previsto dall'articolo 53, comma 7, sono subordinate alla stipula di una convenzione fra i soggetti interessati e il comune, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale secondo le procedure e con gli effetti previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004.

5. Le opere e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, le loro modalità di realizzazione e di gestione. Resta fermo in capo ai proprietari delle aree l'obbligo di rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti, quando gli importi per la realizzazione di attrezzature e servizi superano le soglie comunitarie.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche, in alternativa all'espropriazione, alle opere pubbliche e d'interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regione e dello Stato. In tal caso le convenzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono sottoscritte, oltre che dal comune e dai proprietari delle aree, dall'amministrazione competente a eseguire l'opera e stabiliscono, in particolare, le modalità di cessione delle aree all'amministrazione medesima. La sottoscrizione delle convenzioni può essere preceduta da un accordo di programma ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 1 del 1993.

7. Se, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica, non è più esercitabile, in tutto o in parte, il diritto di edificare già riconosciuto dal piano regolatore generale prima dell'imposizione del vincolo, il titolare del diritto può chiedere al comune il trasferimento di diritti edificatori, la cui entità è stabilita con la convenzione prevista da questo comma, a titolo di credito edilizio, su altre aree destinate a edificazione, o la permuta con altre aree di proprietà del comune o dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo contro cessione a titolo gratuito, al comune o all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto. In caso di accoglimento dell'istanza, sentita l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, i rapporti tra il comune, l'interessato e l'amministrazione predetta sono regolati mediante convenzione. Per la permuta di aree si applicano i criteri del comma 2; per la determinazione e l'utilizzo dei crediti edilizi si applica il comma 4. L'accoglimento dell'istanza non costituisce titolo per richieste d'indennizzo quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non è indennizzabile. Quando, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può chiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, il riconoscimento del credito edilizio è computato ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

Art. 56
Disposizioni in materia di edilizia abitativa

1. Il piano regolatore generale può prescrivere che nelle aree destinate a residenza vengano riservate quote d'indice edificatorio per la realizzazione d'interventi di edilizia abitativa disciplinati dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dalla legge provinciale n. 15 del 2005.

2. Per i comuni dichiarati ad alta tensione abitativa con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la previsione della riserva di quote d'indice edificatorio costituisce un obbligo ([27]).

3. I comuni dichiarati ad alta tensione abitativa, d'accordo con la Provincia, quantificano la riserva di quote d'indice edificatorio mediante variante ai piani regolatori generali. La variante è adottata entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2. Se il comune non adotta la variante nei termini stabiliti la Giunta provinciale, previa diffida, può nominare un commissario per la sua adozione.

4. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 55 si applicano anche per l'acquisizione di aree da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e dalla legge provinciale n. 15 del 2005. In tal caso gli accordi di programma e le convenzioni previste da queste leggi sono integrati con i contenuti delle convenzioni previste dall'articolo 55.

5. Il piano regolatore generale può prevedere che il comune possa riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione, ai soggetti che s'impegnano a cedere alloggi a ITEA s.p.a., in proprietà o in disponibilità per la successiva locazione agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 15 del 2005. La cessione in disponibilità per la successiva locazione non può essere inferiore a quindici anni. I rapporti tra l'interessato, il comune e ITEA s.p.a., compresa la determinazione dei prezzi di cessione in proprietà o in disponibilità per la successiva locazione, sono regolati con convenzione. Il riconoscimento del credito edilizio e la sua annotazione nel registro previsto dall'articolo 53, comma 7, sono subordinati alla preventiva cessione degli alloggi a ITEA s.p.a. Per l'utilizzazione dei diritti edificatori riconosciuti si applica l'articolo 55.

6. Il piano regolatore generale può inoltre prevedere che il comune possa riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione, alle imprese convenzionate di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 15 del 2005 che realizzano alloggi o mettono a disposizione alloggi già esistenti ai sensi della medesima disposizione. La convenzione tra il comune e le imprese stabilisce, in particolare, la durata dell'obbligo di mantenere la destinazione degli alloggi alle finalità della predetta disposizione per un periodo comunque non inferiore a quindici anni, nonché l'applicazione delle penalità e le relative garanzie, anche di carattere finanziario, in caso di violazione degli obblighi assunti. Il riconoscimento del credito edilizio e la sua annotazione nel registro previsto dall'articolo 53, comma 7, sono subordinati alla preventiva stipulazione della convenzione. Per l'utilizzazione dei diritti edificatori riconosciuti si applica l'articolo 55.

Art. 57
Disciplina degli alloggi destinati a residenza

1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, questo articolo disciplina le modalità per assentire la realizzazione di alloggi destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a quelle per alloggi per tempo libero e vacanze.

2. Per i fini del comma 1 l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:

a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;
b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni la diffusione degli alloggi per tempo libero e vacanze, con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i comuni che presentano una consistenza di alloggi per tempo libero e vacanze rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, tanto da richiedere l'applicazione di questo articolo, eventualmente anche a specifiche aree del territorio comunale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare, della consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d'uso degli alloggi residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale, con particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale. La deliberazione della Giunta provinciale è coerente con i parametri per il dimensionamento della residenza stabiliti dal piano urbanistico provinciale e determina il dimensionamento relativo alle nuove edificazioni e al mutamento d'uso delle costruzioni esistenti. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica". Il cambio di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2005 per la nuova destinazione ad alloggi per tempo libero e vacanze è disciplinato dai piani regolatori generali, fermo restando che non può superare il limite massimo del 50 per cento del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione d'uso residenziale. Il piano regolatore generale può determinare eccezioni all'applicazione di questo limite, in ragione delle limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della costruzione esistente. I piani territoriali delle comunità possono modificare il limite del 50 per cento per il cambio di destinazione d'uso in determinate aree del territorio comunale ai fini di garantire la sostenibilità e la qualità dello sviluppo socio-economico nonché la salvaguardia dell'identità locale ([28]).

4. I comuni individuati dalla deliberazione prevista dal comma 3 adeguano le previsioni dei piani regolatori comunali ai contenuti della deliberazione, specificando:

a) le previsioni di sviluppo residenziale del comune nel successivo decennio, con particolare riferimento ai nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale;
b) gli effetti attesi sulle infrastrutture viarie, sull'approvvigionamento idrico, energetico, sullo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti e i costi di realizzazione e manutenzione presumibili per le nuove opere di urbanizzazione necessarie o per il potenziamento di quelle esistenti;
c) il dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze ritenuto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e con le effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione;
d) i casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato all'approvazione di un piano attuativo.

5. L'eventuale aumento del dimensionamento degli alloggi da destinare a residenza disposto da successive varianti al piano regolatore generale non produce effetti sul dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze fissato dalle previgenti disposizioni di piano ai sensi della lettera c) del comma 4, fino a quando non sia stato realizzato almeno l'80 per cento del dimensionamento degli alloggi destinati a residenza ordinaria previsto dalle previgenti disposizioni di piano.

6. La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per la realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, precisa la destinazione a

residenza ordinaria o ad alloggio per tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione nel libro fondiario, a spese dell'interessato, della destinazione a residenza ordinaria degli alloggi a ciò destinati. L'annotazione è richiesta dal comune sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle e le porzioni materiali soggette al vincolo. Il comune può, in base alla dichiarazione di fine lavori, presentare istanza tavolare per la cancellazione dell'annotazione dalle unità immobiliari non oggetto di vincolo. La cancellazione del vincolo può essere altresì richiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune che autorizza la cancellazione del vincolo sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio. Le spese di cancellazione sono a carico dell'interessato.

7. Il cambio d'uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d'uso ad alloggio per tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti stabiliti dal piano regolatore generale ai sensi del comma 3 e della lettera c) del comma 4. Il proprietario dell'alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini.

8. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità, devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore, annualmente, al 10 per cento del totale. Nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti alla Provincia dal titolo VI essa effettua accertamenti sull'esecuzione dei controlli di competenza dei comuni.

9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di alloggi per tempo libero e vacanze comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro. La violazione è accertata dal comune, al quale spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; per il pagamento delle sanzioni si applica l'articolo 136. I proventi delle sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.

10. Ciascun accertamento della violazione di cui al comma 9 da parte degli organi comunali successivo al precedente costituisce un'autonoma violazione e comporta una distinta sanzione, sempre che fra il precedente accertamento e quello successivo sia decorso un periodo non inferiore a tre mesi. Per la prima violazione la sanzione pecuniaria può essere ridotta sino a un quinto del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, della personalità e delle condizioni economiche dell'interessato.

11. Con regolamento, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi in cui il comune può autorizzare temporaneamente, in deroga a questo articolo, l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, stabilendone le condizioni e i termini, eventualmente prorogabili.

12. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati alle attività extra-alberghiere di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e f bis), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), nonché agli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 61, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi solamente in modo non permanente, ferma restando la possibilità di mutamento d'uso di tali alloggi nel rispetto dei vincoli previsti da questo articolo e dalle disposizioni speciali che li concernono.

13. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque utilizzati quali alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:

a) alloggi compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, nel limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, ceduti in locazione a turisti in forma non imprenditoriale e con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o l'usufruttuario comunicano al comune l'utilizzo di tali alloggi per tempo libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, che ne specifica la destinazione;
b) alloggi di proprietà di emigrati trentini all'estero ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti); alloggi di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito la residenza in un altro comune, o di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado; questa lettera si applica con riguardo a un unico alloggio per i soggetti interessati ([29]).

Art. 58
Standard urbanistici

1. La Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi ([30]).

1 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti indirizzi e criteri per l'eventuale fissazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale comunale di standard per la realizzazione, nell'ambito di nuove aree residenziali o di aree a destinazione pubblica, di parchi-gioco, giardini e piccoli orti nonché di parcheggi e depositi per biciclette ([31]).

2. La Giunta provinciale determina i limiti e i rapporti di cui al comma 1, previo parere della CUP. Se il parere della CUP non perviene entro sessanta giorni dalla richiesta la Giunta provinciale approva egualmente gli standard. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale continuano ad applicarsi le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 41 quinquies, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

Art. 59
Spazi per parcheggio

1. La Giunta provinciale, avuto riguardo alle varie destinazioni d'uso, alla collocazione nel contesto urbano e alla caratterizzazione economica della località, determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti.

1 bis. La dotazione di parcheggi per le infrastrutture, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale, per gli impianti di risalita e le piste da sci è disciplinata da questo comma, che tiene luogo delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dei commi 1 e 2, con l'obiettivo di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di attuare il criterio della mobilità sostenibile e quello della limitazione del consumo di suolo, di privilegiare un razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. La dotazione dei parcheggi in questione è determinata sulla base di uno specifico studio che considera la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con i parcheggi e i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi. Il rilascio del titolo edilizio è preceduto dal parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, volto a verificare la coerenza dello studio con gli obiettivi di questo comma, ed è subordinato alla stipulazione di una convenzione con il comune, con la quale sono regolate le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di

collegamento con i parcheggi, i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi.

1 ter. Per le infrastrutture, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale, nonché per gli impianti di risalita e le piste da sci esistenti alla data dell'entrata in vigore del comma 1 bis, è fatto salvo l'assetto delle disponibilità di parcheggi esistente. In presenza di atti a carattere convenzionale, non ancora completamente attuati, fra i soggetti interessati e i comuni relativi alle predette infrastrutture, strutture, opere ed impianti, i soggetti interessati possono presentare al comune lo studio previsto dal comma 1 bis, che è sottoposto al parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. I predetti atti a carattere convenzionale sono adeguati nel rispetto del parere della predetta struttura provinciale.

2. Con la deliberazione prevista dal comma 1 possono essere individuati:

a) i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio, se è accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti;
b) i casi in cui l'esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 115;
c) le modalità e il titolo per l'acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard di cui al comma 1, i casi e le condizioni in cui è ammesso l'utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse o, sulla base di una convenzione con il comune, di parcheggi pubblici, se l'utilizzo multifunzionale risulta compatibile con la funzione degli standard e dei parcheggi pubblici ([32]).

3. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard prescritti il trasgressore deve versare una sanzione pecuniaria definita dal regolamento di attuazione di questa legge, compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato ai sensi del comma 2, lettera b), equivalente allo standard mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo ([33]).

Art. 60
Tutela degli insediamenti storici

1. La tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici costituisce elemento necessario per la pianificazione urbanistica.

2. Per garantire l'omogeneità della pianificazione degli insediamenti storici la Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per l'individuazione e la disciplina da parte dei comuni degli insediamenti storici, nonché le categorie degli interventi ammissibili sugli immobili e i siti in essi compresi.

3. Il piano territoriale della comunità può precisare gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici da parte dei comuni.

4. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, su proposta dei comuni interessati e d'intesa con essi, può individuare e definire come insediamenti storici siti, beni e complessi di beni e stabilire per ciascuno di essi gli interventi ammissibili ([34]).

5. L'individuazione del bene e le modalità d'intervento stabiliti ai sensi del comma 4 comporta obbligo di adeguamento delle previsioni del piano regolatore generale.

Art. 61
Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente

1. I piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche per consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalità

da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali.

2. Il piano regolatore generale e il regolamento edilizio, per i fini del comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al comma 3, prevedono:

a) l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti o da recuperare e delle relative pertinenze che richiedono interventi di manutenzione ambientale, tenuto conto delle indicazioni in materia di interventi ambientali e paesaggistici contenuti nel piano territoriale della comunità;
b) la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici, degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne, delle modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento necessario per una corretta progettazione degli interventi;
c) le specifiche condizioni, comprese quelle di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo, anche non permanente, degli edifici.

3. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal comma 2 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i regolamenti edilizi dei comuni devono rispettare per consentire l'utilizzo a fini abitativi, anche non permanente, degli edifici ([35]).

4. Se i piani regolatori comunali o le loro varianti adottati dal comune per i fini del comma 1 soddisfano le esigenze di tutela paesaggistica, ai sensi di questa legge, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 32.

5. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere d'infrastrutturazione. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere abitabile l'edificio non costituisce titolo per chiedere la riduzione del contributo di concessione ai sensi dell'articolo 104. Il contributo di concessione è commisurato al solo costo di costruzione nel caso di edifici non utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi ([36]).

6. Nel caso di recupero degli edifici tradizionali a fini abitativi il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività sono subordinati alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti s'impegnano a effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla convenzione, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.

7. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

8. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di quelli soggetti a restauro, si applica, se ne ricorrono i presupposti, il comma 3 dell'articolo 121.

Art. 61 bis
Ricostruzione filologica degli edifici

1. La ricostruzione filologica fedele senza mutamento della destinazione d'uso del patrimonio immobiliare collocato in aree non destinate specificatamente ad edificazione e non classificabile nell'ambito della disciplina del patrimonio edilizio tradizionale prevista dall'articolo 61, è consentita, anche sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca, secondo le modalità di recupero dell'edificio previste dal piano regolatore generale, definite in riferimento a edifici o a parti di edifici esistenti, individuati catastalmente e aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato ([37]).

Art. 62
Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in un ambito comunale o di comuni limitrofi, anche non confinanti ma con non più di un comune interposto. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico possono essere utilizzate aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria, su parere conforme del comitato di cui al comma 9, formulato tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi del comma 1, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal piano regolatore generale del comune dove è realizzato l'intervento; il comune competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti.

3. Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.

4. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo. Ogni comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola.

5. In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole.

6. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi del comma 1 e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario. L'annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle edificali e le eventuali porzioni materiali soggette al vincolo. La cancellazione del vincolo può essere chiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune competente che autorizza la cancellazione sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio.

7. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", nelle aree destinate all'agricoltura la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali, concernenti le tipologie costruttive e i materiali da utilizzare, stabiliti con regolamento, tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento colturale prevalente.

7 bis. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione nonché altri ricoveri di animali in genere non destinati all'esercizio dell'attività agricola, previo parere favorevole del comitato previsto dal comma 9. Per la realizzazione dei ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione si osserva quanto stabilito dalla legge provinciale sugli animali d'affezione. Con deliberazione della

Giunta provinciale possono essere fissati eventuali ulteriori specifici criteri e condizioni per la realizzazione dei ricoveri previsti da quest'articolo.

8. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto degli interventi di recupero previsti dall'articolo 99, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori comunali. Nel caso di più edifici contigui l'aumento volumetrico corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.

9. E' istituito il comitato per gli interventi nelle aree agricole, con il compito di rilasciare l'autorizzazione richiesta dal piano urbanistico provinciale in relazione agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole. Il comitato è composto da:

a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di aziende agricole;
b) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di urbanistica;
c) un esperto designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, che potrà avvalersi del supporto del comitato territoriale di sviluppo rurale competente;
d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali.

10. Le funzioni di segretario del comitato per gli interventi nelle aree agricole sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato alla struttura provinciale competente in materia di aziende agricole. Il comitato stabilisce le sue modalità di funzionamento e le modalità di nomina del presidente.

10 bis. Per gli interventi di cui al comma 9, l'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, in deroga alle disposizioni del capo II del titolo III. L'autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 9 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale competente in materia di urbanistica; in tal caso la posizione espressa dal predetto funzionario, se è negativa o esprime prescrizioni, risulta vincolante per la decisione del comitato. In caso di diniego dell'autorizzazione o di prescrizioni, disposti in relazione alla valutazione paesaggistica espressa dal predetto funzionario, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti.

11. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", è subordinato:

a) alla redazione di un progetto unitario che preveda contestualmente l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 101, comma 1;
b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.

12. Nel caso di opere pubbliche e d'interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 11 costituiscono titolo per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione. In tal caso l'indennità di

espropriazione da corrispondere per l'acquisizione delle aree agricole di pregio è aumentata in misura pari alla maggiorazione prevista in assenza di rideterminazione dell'indennità di esproprio e di opposizione alla stima ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. In alternativa all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica di cui all'articolo 55.

13. Per favorire l'acquisizione delle aree da fornire a titolo di compensazione per la riduzione della aree agricole di pregio si osserva, in quanto applicabile, l'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) ([38]).

Art. 62 bis
Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico

1. Nelle aree destinate a verde pubblico, ai sensi delle vigenti previsioni dei piani regolatori generali, ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo di edifici esistenti è subordinato alla preventiva presentazione di un piano attuativo ed alla stipula di una convenzione con il comune, per stabilire le modalità e le condizioni per l'esecuzione degli interventi ammessi. In alternativa al piano attuativo il comune può rilasciare la concessione edilizia, previa stipula di apposita convenzione con gli interessati, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la realizzazione degli interventi.

2. Le disposizioni del comma 1 prevalgono sulla disciplina dei piani regolatori generali vigenti ed adottati alla data di entrata in vigore di quest'articolo. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali più restrittive rispetto alle disposizioni recate da quest'articolo ([39]).

Art. 62 ter
Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale è ammessa la realizzazione da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, di impianti per la produzione di biogas, anche di carattere consorziale, mediante il recupero e il trattamento di residui zootecnici e agricoli, purché questi impianti svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale di allevamento zootecnico e siano previsti dal piano regolatore generale. In assenza di specifica previsione del piano regolatore generale, la realizzazione degli impianti può essere autorizzata dal comune mediante il rilascio della concessione in deroga, previo nulla osta della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 112.

2. Gli impianti devono essere alimentati con l'utilizzo prevalente, in misura in ogni caso non inferiore al 70 per cento, di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda rispetto a quello di altre biomasse vegetali derivanti dalla sua attività o prodotte da aziende agricole localizzate nello stesso contesto territoriale e la distribuzione nel suolo del digestato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite da quest'articolo e dalle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque.

3. Ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli impianti previsti dal comma 1, deve essere prodotta un'apposita relazione tecnica, con la descrizione delle modalità di funzionamento degli impianti e della loro alimentazione, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2.

4. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo, la Giunta provinciale definisce, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Consiglio provinciale:

a) i limiti dimensionali degli impianti;
b) ulteriori criteri relativi alla localizzazione degli impianti;
c) specifiche condizioni per la realizzazione, la gestione, comprese le modalità di distribuzione del digestato, e il controllo degli impianti;

d) il contesto territoriale di provenienza delle biomasse vegetali ([40]).

Art. 63
Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene

1. Nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione e delle loro varianti devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze di tutela dall'inquinamento atmosferico, idrico, acustico e di smaltimento dei rifiuti, di stabilità e di sicurezza dei terreni, in relazione alla localizzazione degli interventi sul territorio.

2. In particolare, nello stabilire i vincoli di destinazione delle zone si deve tener conto delle disponibilità idriche e della convenienza di raggruppare utilizzazioni omogenee ai fini della più efficiente ed economica realizzazione dei servizi d'igiene ambientale.

3. Comunque devono essere fatti tutti gli accertamenti tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza idrologica, geologico-geotecnica e valanghiva, nel rispetto della disciplina della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14.

4. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano regolatore comunale, verifica la compatibilità delle eventuali previsioni del piano regolatore generale concernenti nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ([41]).

5. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, anche per specifiche tipologie edilizie, i requisiti igienico-sanitari per l'edilizia residenziale cui i regolamenti edilizi comunali devono uniformarsi.

Art. 64
Distanze di rispetto stradali e ferroviarie

1. Nell'edificazione si osservano distanze minime a protezione del nastro stradale e ferroviario, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento sono stabilite:

a) le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, ivi comprese le opere di natura precaria e i depositi, e gli interventi ammessi;
b) le modalità di misurazione della larghezza delle strade;
c) le modalità per la classificazione dei tracciati stradali, ai fini del dimensionamento e della definizione della relativa fascia di rispetto, tenuto conto dei seguenti elementi:
   1) il dimensionamento delle nuove strade va riferito alla domanda di trasporto, individuata sulla base del volume di traffico, della sua composizione e velocità;
   2) la definizione dei tracciati e delle caratteristiche tecniche considera le caratteristiche del paesaggio al fine di perseguire il migliore inserimento ambientale;
   3) le caratteristiche tecniche sono orientate alla massima integrazione della rete viabilistica e dei trasporti, favorendo l'intermodalità e il rafforzamento del transito ferroviario e la massima connettività reticolare;
   4) per la connessione degli assi viari principali con la rete stradale locale i piani regolatori generali individuano appositi snodi;
d) gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle strade, ferma restando la disciplina statale in materia di autostrade.

3. Le disposizioni del regolamento prevalgono su quelle contrastanti degli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni ([42]).

Art. 65
Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali

1. L'apertura di nuove strade nell'interno delle zone agricole o silvo-pastorali è consentita al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti. Queste strade non devono avere una larghezza superiore a tre metri utili, fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina provinciale in materia di strade forestali.

Art. 66
Fasce di rispetto cimiteriale

1. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo le fasce di rispetto cimiteriale non possono essere inferiori a cinquanta metri.

2. La Giunta provinciale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, può autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta metri nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di nuovi cimiteri quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario, purché non oltre il limite di venticinque metri dalle zone residenziali;
b) per la realizzazione di zone residenziali, mediante l'approvazione dei piani regolatori generali o di loro varianti che le prevedono e subordinatamente alla redazione di un piano attuativo, fino a una distanza di venticinque metri dai cimiteri esistenti, per motivate esigenze di natura urbanistica e se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario;
c) per l'ampliamento di cimiteri esistenti, anche prescindendo dal limite minimo di cui alle lettere a) e b), quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario.

3. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e osservando le procedure previste dagli articoli 112 e 114. Il titolo edilizio per questi interventi può essere acquisito senza ricorrere alle procedure degli articoli 112 e 114, previa acquisizione del solo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, in caso di adeguamento dei piani regolatori generali ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale o in presenza di previsioni dei piani regolatori vigenti corrispondenti a questi criteri ([43]).

4. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 99, comma 1, lettere da a) a f). Gli edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni di utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d'uso e di demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera g).

Titolo III
La tutela del paesaggio

Capo I
Disposizioni generali

Art. 67
Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio

1. La Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, esercita questa tutela in coerenza e in attuazione del piano urbanistico provinciale, quale piano avente valenza di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell'articolo 11.

2. La tutela del paesaggio si attua nelle forme e con le modalità previste da questo capo e nel rispetto della carta delle tutele paesistiche, della carta del paesaggio e delle relative linee guida del piano urbanistico provinciale, previste dall'articolo 13, approfondite e integrate dai piani territoriali delle comunità e dai piani regolatori generali con riferimento al relativo territorio, ai sensi degli articoli 21 e 29, nonché della carta di regola del territorio prevista dall'articolo 21, comma 3, lettera c).

Art. 68
Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

1. A fini di tutela del paesaggio sono soggetti alle autorizzazioni previste da questo capo:

a) in qualunque parte del territorio provinciale i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, nuove strade statali e provinciali, miniere, costruzione di dighe e relativi impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali per il trasporto di fluidi energetici e non; nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, inoltre, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di competenza statale e provinciale di potenza superiore a 30.000 volt nonché di impianti eolici;

b) qualunque lavoro non soggetto ad autorizzazioni ai sensi della lettera a) che possa alterare lo stato fisico:
   1) del territorio compreso nel parco nazionale dello Stelvio;
   2) dei parchi naturali provinciali;
   3) delle aree di tutela ambientale individuate dalla carta delle tutele paesistiche del piano urbanistico provinciale;
   4) dei beni ambientali riportati in appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e integrati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 69;

c) *omissis*

d) la posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

2. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per i seguenti interventi:

a) interventi non soggetti a titolo abilitativo edilizio in base all'articolo 97, comma 1;

b) allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;

c) opere previste in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione o sono realizzate in conformità a manuali tipologici; a tal fine l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attesta la sussistenza di questi requisiti.

2 bis. Gli allacciamenti, i sottoservizi e gli impianti a rete indicati nel comma 2, lettera b), possono essere realizzati senza necessità di una specifica previsione degli strumenti urbanistici.

3. Nelle aree a bosco sono consentite, senza l'autorizzazione paesaggistica, le attività e gli interventi come specificati all'articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2007 ([44]).

Art. 69
Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi

1. La Giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio, individua i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o rappresentano singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere, nonché quelli costituiti da opere d'infrastrutturazione del territorio e manufatti che, indipendentemente dalla loro soggezione alle norme per la tutela delle cose d'interesse storico o artistico, si distinguono, singolarmente o nell'insieme, per la loro non comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale. Tra questi beni la Giunta provinciale può individuare le aree agricole di pregio, che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico, si configurano come beni ambientali non suscettibili di riduzione ai sensi dell'articolo 62.

2. Fra i beni di cui al comma 1 possono essere individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale o di attività agricole cadute in oblio.

3. La proposta d'individuazione di beni ai sensi di questo articolo può essere avanzata da chiunque presenti a tal fine un'adeguata documentazione. La Giunta provinciale, se non dichiara manifestamente infondata la proposta, deve provvedere su di essa mediante un'idonea istruttoria tecnica, sentito il comune interessato. Se il parere del comune non perviene entro quaranta giorni dalla richiesta la Giunta provinciale provvede ugualmente.

4. La deliberazione della Giunta provinciale che individua i beni è notificata al proprietario, al possessore o al detentore ed è pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta giorni. Se la notifica risulta particolarmente difficile in ragione del numero o della non agevole reperibilità dei soggetti, la deliberazione della Giunta provinciale, invece, è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. I comuni possono contribuire alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi di questo articolo in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati ovvero alle amministrazioni separate per i beni di uso civico, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati; inoltre possono contribuire alla loro manutenzione. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il loro controllo fitosanitario.

6. Se per fatti sopravvenuti un bene immobile incluso nell'elenco ha perduto le caratteristiche ambientali e intrinseche tutelate da questa legge, il proprietario può chiederne la cancellazione mediante domanda motivata corredata dalla necessaria documentazione. Se la Giunta provinciale, sentita la CPC competente, constata la fondatezza della domanda, ordina la cancellazione del bene dall'elenco, dandone comunicazione al richiedente. La Giunta provinciale può procedere alla cancellazione anche su richiesta del comune nel cui territorio è situato il bene o d'ufficio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

7. I beni individuati ai sensi di questo articolo sono inclusi in appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e integrati con le modalità previste dal piano.

Art. 70
Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica

1. Il soggetto che vuole intraprendere i lavori o le opere previsti dall'articolo 68 deve presentare all'organo competente una domanda di autorizzazione, corredata da adeguata documentazione, e astenersi dall'iniziarli fino a quando non ha ottenuto l'autorizzazione. Nel caso d'interventi soggetti a concessione edilizia alla richiesta provvede il comune, ai sensi dell'articolo 101.
2. Dell'autorizzazione deve munirsi anche il soggetto che intende procedere alla formazione dei piani attuativi previsti da questa legge, compresi i piani guida, nell'ambito dei territori sottoposti a tutela del paesaggio.
3. I lavori e le opere devono essere iniziati entro tre anni dall'autorizzazione, o entro cinque anni se si tratta di una lottizzazione; trascorso tale periodo e comunque in caso di cessazione dell'efficacia della concessione edilizia o della denuncia d'inizio di attività, per decorrenza del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, o del piano attuativo, l'autorizzazione deve essere nuovamente richiesta.
4. Nel rilasciare l'autorizzazione l'organo competente può apporvi clausole per prescrivere l'adozione di misure particolari di tutela anche sulla base, se ritenuto opportuno, di appositi elaborati progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati, redatti a cura del richiedente ([45]).
5. L'autorizzazione è richiesta anche se i lavori o le opere previsti dall'articolo 68 devono svolgersi a cura dei comuni o di altri enti pubblici; non è dovuta per le opere destinate alla difesa nazionale.
6. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 120, comma 3, se si verifica una particolare necessità per cui ogni indugio può essere pregiudizievole, gli interessati possono provvedere direttamente ai lavori necessari a evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di un danno irreparabile, dandone contemporaneamente notizia all'organo di tutela competente.
7. Le varianti in corso d'opera disciplinate dall'articolo 107 non sono soggette all'autorizzazione prevista da questo articolo.

Capo II
Organi competenti e disposizioni procedurali

Art. 71
Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia

1. Spetta alla Giunta provinciale, sentita la CUP, il rilascio dell'autorizzazione riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione. I relativi provvedimenti sono emessi d'intesa con le amministrazioni interessate.
2. Per i lavori di competenza della Provincia, al controllo ai fini paesaggistici provvede direttamente la struttura provinciale competente in materia. La determinazione di tale struttura è resa nell'ambito di una conferenza di servizi indetta dalla struttura provinciale competente in via principale ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Sono fatte salve le eventuali procedure speciali previste dalle leggi provinciali vigenti.

Art. 72
Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale

1. Salvo quando disposto dall'articolo 71, per i lavori oggetto di valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), nei territori di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b), numero 3), spetta alla CUP esprimere il parere in materia di tutela del paesaggio nel corso del relativo procedimento e con i tempi previsti dalla legge provinciale n. 28 del 1988 ([46]).

Art. 73
Autorizzazioni di competenza della CUP

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 71 e 72, il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 68, comma 1, lettera a), spetta alla CUP.

2. Se la CUP ritiene che gli interventi previsti non siano compatibili con la tutela del paesaggio, prima di pronunciarsi negativamente comunica al richiedente i motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione. Entro il termine stabilito dalla CUP l'interessato può proporre soluzioni alternative coerenti con le osservazioni della CUP. Decorso inutilmente il termine la CUP adotta il provvedimento definitivo di diniego. Se sono fornite soluzioni alternative la CUP si pronuncia definitivamente sulle nuove soluzioni.

Art. 74
Autorizzazioni di competenza della CPC e dei comuni

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 71, 72 e 73, il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'articolo 68, comma 1, spetta alla CPC della comunità competente per territorio.

1 bis. Purché non si configurino come interventi liberi ai sensi dell'articolo 68, comma 2, spetta al sindaco il rilascio dell'autorizzazione per i seguenti lavori:

a) recinzioni;
b) muri di sostegno e di contenimento fino a 150 centimetri di altezza;
c) pavimentazioni stradali.

2. Se ritiene che gli interventi previsti non siano compatibili con la tutela del paesaggio, la CPC, prima di pronunciarsi negativamente, comunica al richiedente i motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione. Entro il termine stabilito dalla CPC l'interessato può proporre soluzioni alternative coerenti con le osservazioni della CPC. Decorso inutilmente il termine la CPC adotta il provvedimento definitivo di diniego. Se sono fornite soluzioni alternative la CPC si pronuncia definitivamente sulle nuove soluzioni ([47]).

Art. 75
Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni

1. Gli organi competenti nel pronunciarsi sulle domande di autorizzazione a fini paesaggistici non possono imporre limiti alle altezze e alle cubature diversi da quelli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale per le zone specificatamente destinate a edificazione.

Art. 76
Annullamento di autorizzazioni e ricorsi

1. La Giunta provinciale può annullare motivatamente le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal rilascio. A tal fine le CPC trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio.

2. Avverso i provvedimenti della CUP gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale. Avverso i provvedimenti delle CPC gli interessati possono proporre ricorso all'organo esecutivo della comunità. Nel caso del Comune di Rovereto, nonché del Comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, il ricorso è proposto alle rispettive giunte comunali. La Giunta provinciale e gli organi esecutivi delle comunità e dei comuni si esprimono in via definitiva, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

3. I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei relativi provvedimenti e decisi entro novanta giorni.

3 bis. La Giunta provinciale può inoltre annullare i provvedimenti di decisione dell'organo esecutivo della comunità sui ricorsi avverso i provvedimenti delle CPC; a tal fine l'organo esecutivo della comunità trasmette copia dei provvedimenti alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio ([48]).

Art. 77
Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)

1. L'autorizzazione rilasciata dal soprintendente competente ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sostituisce le determinazioni di cui agli articoli 71, comma 2, 72, 73 e 74.

Art. 78
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio

1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per la conservazione e la tutela del paesaggio e la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei, è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di:

a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, compresi eventuali interventi diretti della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati, se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili, finalizzati a:
   1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;
   2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenti i requisiti di cui al numero 1) o che sia comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di miglioramento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;
   3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2);
b) progetti e interventi, pubblici e privati, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale;

c) programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità di concessione dei finanziamenti, anche nell'ambito di accordi di programma o avvalendosi, anche parzialmente, degli enti locali. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale. Con la deliberazione della Giunta provinciale che approva i progetti preliminari o le valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, si provvede all'impegno di spesa delle somme previste per l'attuazione dei progetti e interventi. Nel caso di avvalimento degli enti locali, la deliberazione può stabilire modalità e criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte degli enti locali ai soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti e interventi in questione. Annualmente la Giunta provinciale individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di cui al comma 2, tenendo conto, ai fini degli interventi di recupero del patrimonio edilizio privato di cui al comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), della disciplina di cui all'articolo 79 e prevedendo per questi la concessione di contributi in conto capitale per le spese di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei relativi arredi e strumenti di lavoro, nonché contributi per spese connesse all'aumento del canone di locazione.

4. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi:

a) per gli enti locali, fino al limite d'intervento definito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);
b) per le imprese, fino al limite massimo previsto dalle leggi di settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti da questa stabiliti;
c) per gli altri soggetti pubblici e privati, fino al limite definito dall'articolo 55 della legge provinciale n. 21 del 1992 per i soggetti di prima fascia, maggiorato fino a 20 punti percentuali.

5. Con il fondo possono essere finanziati interventi di completamento di opere già ammesse a finanziamento sulla base della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22).

5 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, nell'ambito del fondo è istituito, con deliberazione della Giunta provinciale, un fondo di rotazione destinato all'assegnazione di somme a favore dei comuni per l'acquisizione e la riqualificazione di immobili soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e, in generale, per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1), 2) e 3).

5 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo di rotazione istituito dal comma 5 bis, e in particolare le modalità di presentazione delle domande e di rimborso delle somme erogate. La deliberazione può prevedere che la gestione del fondo sia affidata a Patrimonio del Trentino s.p.a., che può concorrere a integrare le risorse finanziarie del fondo.

5 quater. Per i fini dei commi 5 bis e 5 ter i comuni approvano specifici programmi di intervento nei quali sono indicate le opere e gli interventi da realizzare, le modalità di acquisizione degli immobili e delle aree - con contratto o mediante espropriazione, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente - nonché la destinazione e l'utilizzazione finale degli immobili, con priorità per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo. Per l'acquisizione del bene mediante espropriazione il programma di interventi è approvato con le procedure e per gli effetti previsti dall'articolo 39, commi 4 e 5, in quanto compatibili. Il comune può procedere con l'espropriazione del bene solo qualora sia acquisito il consenso dei soggetti interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della proprietà del bene.

6. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, questo articolo e le deliberazioni di cui al comma 3, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione

nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea ([49]).

Art. 78 bis
Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico

1. La Provincia può conferire riconoscimenti di carattere non economico ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato o ideato progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico.
2. Ai fini dei riconoscimenti di cui al comma 1, la Giunta provinciale nomina un'apposita commissione composta da tecnici ed esperti nelle discipline dell'urbanistica, dell'architettura, del paesaggio e dell'ambiente, disciplinandone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di compensi e rimborsi spese a qualsiasi titolo. L'attività di segreteria della commissione è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.
3. I progetti che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco istituito presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che provvede alla sua tenuta e al suo aggiornamento. L'elenco è pubblicato nel sito web della Provincia.
4. Le opere realizzate in esecuzione dei progetti di cui al comma 1 possono riportare sul prospetto principale o comunque in modo pubblicamente visibile l'indicazione del progettista, del committente e dell'esecutore nonché del riconoscimento di particolare interesse architettonico o urbanistico.
5. Il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia di inizio di attività per l'effettuazione di interventi sulle opere di cui al comma 4 è subordinato al rilascio del parere preventivo della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che si esprime in merito alla compatibilità degli interventi con il particolare interesse architettonico o urbanistico dell'opera ([50]).

Art. 79
omissis ([51])

Art. 80
Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica

1. Se non è specificatamente previsto dalle vigenti leggi provinciali di settore, la Provincia può effettuare interventi di conservazione e di sistemazione dei beni e dei territori soggetti a tutela paesaggistica con progetti di ripristino dei valori ambientali alterati.
2. Per il ripristino di un bene compreso nei territori sottoposti a tutela del paesaggio, o soggetto esso stesso a tutela, danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario, e per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria o di valorizzazione dei beni ai sensi dell'articolo 69, la Provincia è autorizzata a corrispondere appositi sussidi, anche sulla base di una specifica convenzione con gli interessati. In luogo della concessione dei sussidi può essere disposta la fornitura diretta di materiale tradizionale di copertura e di finitura degli edifici.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi di presentazione delle domande, i criteri di priorità, le spese ammissibili e i tempi e le modalità di erogazione dei sussidi previsti dal comma 2 ([52]).

3 bis. Nell'ambito di progetti di riqualificazione o valorizzazione ambientale e paesaggistica i comuni, con oneri a proprio carico, possono intervenire anche su beni di proprietà privata, previo

assenso dei proprietari, purché l'intervento sia di limitata entità rispetto all'iniziativa complessiva e purché il progetto dia atto dell'interesse pubblico perseguito ([53]).

Titolo IV
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato ([54])

Capo I
Disposizioni generali

Art. 81
Finalità

1. La Provincia, le comunità e i comuni, anche mediante gli interventi previsti da questo titolo, promuovono e incentivano l'adozione e la diffusione dell'edilizia sostenibile attraverso la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale, la valorizzazione delle caratteristiche proprie dei luoghi, la salvaguardia della salute e delle risorse naturali, il contenimento dei consumi energetici, l'uso di fonti energetiche rinnovabili, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere abitativo, favorendo inoltre lo sviluppo economico attraverso il miglioramento della competitività dei settori interessati e l'avanzamento tecnologico delle filiere produttive locali.

Art. 82
Formazione e informazione

1. Per favorire la crescita di una cultura biosostenibile e per sensibilizzare gli operatori del settore ai principi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, la Provincia, le comunità e i comuni, anche in collaborazione con l'università, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, promuovono la conoscenza delle tecniche di edilizia sostenibile attraverso seminari informativi, iniziative culturali, di formazione e aggiornamento rivolte ai soggetti interessati.
2. La Provincia e gli altri enti locali possono altresì promuovere concorsi di idee o di progettazione per la realizzazione di interventi secondo i principi dell'edilizia sostenibile.

Capo II
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile

Art. 83
Ambito di applicazione

1. Questo capo si applica:
a) agli edifici di nuova costruzione, intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati;
b) agli edifici esistenti, intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o legittimamente esistenti prima di quella data, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo 99, con esclusione della manutenzione ordinaria.
2. Per l'applicazione di questo capo agli edifici esistenti il regolamento di attuazione prevede modalità specifiche ispirate a criteri di gradualità e semplificazione.

Art. 84
Prestazione e certificazione energetica degli edifici

1. Per migliorare i consumi energetici e valorizzare gli investimenti di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili effettuati sul patrimonio edilizio sono definite le prestazioni energetiche degli edifici ed è istituita la certificazione energetica, anche in attuazione delle direttive europee relative alla prestazione energetica nell'edilizia e in coerenza con le disposizioni statali in materia.
2. Per assicurare qualità e trasparenza al mercato immobiliare il certificato energetico relativo agli interventi previsti dall'articolo 83 è redatto da esperti adeguatamente formati e accreditati, in coerenza con la disciplina comunitaria e secondo i requisiti e i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. Il certificato è trasmesso in copia al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; in caso di mancata trasmissione la dichiarazione di fine lavori è inefficace.
3. Il certificato energetico comprende le informazioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare i consumi energetici dell'edificio, anche usando indicatori sintetici. Il certificato è corredato dalle eventuali indicazioni d'interventi migliorativi delle prestazioni, con i rispettivi costi e benefici.
4. *omissis*
5. Il regolamento di attuazione di questo capo individua i requisiti di prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del certificato energetico, in coordinamento con le disposizioni sul libretto del fabbricato di cui al capo III di questo titolo ([55]).

Art. 85
Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale degli edifici.
2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l'adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione.
3. Per le finalità del comma 2, le certificazioni di sostenibilità considerano almeno i seguenti parametri:
a) impatto ambientale dell'edificio e del cantiere;
b) consumo complessivo di energia per le diverse funzioni;
c) consumo di acqua con il recupero delle acque piovane;
d) utilizzo di materiali riciclati e di prodotti naturali;
e) provenienza dei materiali edilizi;
f) utilizzo del legno certificato di provenienza regionale;
g) comfort interno in relazione alla qualità dell'aria e all'illuminazione naturale;
h) utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
i) costi di gestione e di manutenzione del complesso edificio - impianti;
j) progettazione integrata di strutture e di impianti;
k) processo certificativo secondo le norme o gli standard internazionali.
4. Relativamente agli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali si applica l'articolo 149 bis ([56]).

Art. 86
Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli indirizzi di carattere generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile.

2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da destinare alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, con particolare riferimento all'utilizzo del legno come elemento strutturale; per l'acquisizione delle aree o degli immobili ai fini della realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 47.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza;
b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.

3 bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.

3 ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo comma, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, si applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi:

a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un

massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel rispetto di predetti limiti è ammessa la deroga, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici;

b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è ammessa la deroga all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime.

4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli d'intesa e convenzioni con le categorie, associazioni e organismi interessati, promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile anche attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale.

5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.

6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di credito, favorisce l'accesso a forme agevolate di credito per interventi che soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le certificazioni energetiche e ambientali di questo capo.

7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese previste dalle leggi provinciali in materia si tiene conto della partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile. Gli strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile.

8. La concessione di contributi per l'edilizia agevolata previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e la valutazione dei progetti nell'ambito delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85.

9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a. effettuati ai sensi delle leggi provinciali n. 21 del 1992 e n. 15 del 2005 la Giunta provinciale può stabilire l'entità della quota minima d'interventi che devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale ([57]).

Art. 87
Criteri di selezione dei materiali da costruzione

1. Con il regolamento di attuazione di questo capo sono individuati i materiali da costruzione da utilizzare ai fini della certificazione di sostenibilità ambientale secondo i seguenti criteri di selezione:

a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile sulla base di una serie di requisiti, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;

b) utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni socio-culturali e delle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile, e di ridurre i costi dei trasporti, incentivando l'innovazione e la sua diffusione;

c) assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

d) assenza di radioattività riconosciuta nociva per la salute dell'uomo;
e) rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili.

2. I materiali isolanti termoacustici, oltre a rispondere ai criteri di cui al comma 1, devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti sulla base di soglie da definire con il regolamento di cui al comma 1:
a) possedere permeabilità al vapore e alta traspirabilità;
b) essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo elettrico naturale dell'aria e il campo magnetico terrestre;
c) essere inalterabili nel tempo.

Art. 88
Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione è previsto l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili attraverso la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.

2. Negli edifici di cui al comma 1 è previsto il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione-rigenerazione per soddisfare almeno il 50 per cento dei fabbisogni di acqua calda per usi igienico-sanitari e almeno il 20 per cento per il riscaldamento dell'edificio e la produzione di energia elettrica. La progettazione cura l'integrazione degli impianti con le strutture del fabbricato o del quartiere.

3. Le sistemazioni esterne agli interventi devono prevedere una copertura naturale in grado di mitigare l'effetto noto come isola di calore e conservare la naturalità e la permeabilità del sito.

4. Il regolamento di cui all'articolo 89 disciplina le modalità di attuazione di questo articolo.

Art. 89
Regolamento di attuazione

1. Per l'attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita l'agenzia provinciale per l'energia, sono disciplinati:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle relative certificazioni;
b) i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e degli standard individuati dalla Provincia;
c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione, anche avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b);
d) le modalità per l'istituzione e l'utilizzo del marchio previsto dall'articolo 86, comma 5;
e) la tipologia di edifici eventualmente esclusi dall'obbligo della certificazione energetica in ragione delle caratteristiche dimensionali, del valore culturale e paesaggistico e delle modalità d'uso;
f) la porzione minima di edificio soggetto alla certificazione energetica;
g) modalità semplificate per la certificazione energetica per gli edifici esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;
h) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni, anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;
i) la validità temporale dei certificati;

j) eventuali indirizzi e criteri per la fissazione con il regolamento edilizio di modalità di calcolo degli indici edilizi ai sensi dell'articolo 86, comma 3.

2. Per il rilascio della certificazione energetica il regolamento stabilisce inoltre:

a) i termini dai quali decorrono gli obblighi per la certificazione energetica, prevedendo un'applicazione graduale e semplificata della certificazione in relazione al tipo d'intervento, con particolare riferimento agli edifici esistenti;

b) le tipologie di edifici che richiedono l'esposizione del certificato energetico, in maniera visibile e nel luogo più frequentato ([58]).

Art. 90
Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali

1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi e, se occorre, i piani regolatori comunali alle disposizioni di questo capo e al suo regolamento di attuazione. In attesa dell'adeguamento, le disposizioni di questo capo e del regolamento di attuazione dichiarate direttamente applicabili prevalgono sulle disposizioni contrastanti dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali.

Art. 91
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di certificazione energetica degli edifici

1. L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica e di certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai soggetti abilitati, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto dei soggetti indicati dall'articolo 89, comma 1, lettera b), eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6. La vigilanza è effettuata anche mediante controlli a campione sulle certificazioni rilasciate e mediante verifiche sulle caratteristiche e sui componenti degli edifici certificati, entro cinque anni dalla data di emissione del certificato. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

2. I comuni, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e delle relative componenti, dispongono controlli a campione sulla documentazione depositata in occasione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel proprio territorio, eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 7, 8, 9 e 11. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio comunale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica con irregolarità meramente formali è tenuto a redigere, con oneri a proprio carico, il nuovo documento secondo i criteri e le metodologie previste da questa legge e dal regolamento di cui all'articolo 89, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

5. Ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, qualora lo stesso soggetto commetta altra identica violazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è soggetto alla sospensione per sei mesi dall'elenco dei soggetti abilitati, istituito secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 89.

6. Nei casi di cui al comma 4, il certificato è dichiarato inefficace. L'inefficacia viene registrata nel catasto provinciale per le certificazioni energetiche. Il certificatore è tenuto a redigere un nuovo attestato di certificazione energetica, entro trenta giorni da quando il provvedimento che

accerta la violazione precedentemente commessa è divenuto definitivo, secondo le modalità stabilite da questa legge e dai successivi provvedimenti attuativi.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il progettista che, in fase di richiesta del titolo edilizio o in fase di presentazione di successive varianti sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 6.000 euro.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, l'impresa che, in sede di presentazione della comunicazione per opere libere, ai sensi dell'articolo 97 di questa legge, sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 la sanzione è raddoppiata se la documentazione allegata alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ha consentito di realizzare interventi o di accedere ad agevolazioni altrimenti non ammissibili.

10. Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati di certificazione energetica o le relazioni allegate alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri gli attestati di certificazione energetica o le relazioni che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli edifici ricadenti nelle altre categorie. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è possibile modificare le previsioni di questo comma, anche introducendo nuovi valori e parametri oltre i quali gli attestati di certificazione energetica di cui al comma 4 e la documentazione tecnica di cui al comma 7 sono considerati non veritieri per i fini di questo articolo. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione.

11. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il tecnico abilitato o il direttore lavori, che, nel sottoscrivere la certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato e alle successive varianti o nel sottoscrivere il certificato di regolare esecuzione, attesta falsamente la conformità delle opere a quanto riportato nella documentazione tecnica depositata, riguardante la prestazione energetica dell'edificio o delle sue componenti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 300 euro e non inferiore a 3.000 euro.

12. Per le violazioni previste dai commi 4, 7, e 11 di questo articolo, l'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, nonché agli organismi di cui all'articolo 89 di questa legge cui è affidata l'abilitazione dei soggetti certificatori, per i provvedimenti disciplinari relativi ai soggetti certificatori.

13. Sono fatte salve le sanzioni di cui al capo III, titolo VI, di questa legge.

14. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo articolo si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

15. Le sanzioni previste da questo articolo si applicano agli illeciti commessi e accertati dopo la data di entrata in vigore del medesimo ([59]).

Capo III
Libretto del fabbricato

Art. 92
Finalità e oggetto

1. Per consentire un'adeguata conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio provinciale, per individuare tempestivamente situazioni a rischio e promuovere la conoscenza dell'utilizzo di tecniche di efficienza energetica e di edilizia sostenibile ai sensi del capo II di questo titolo è istituito il libretto del fabbricato.

2. Il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Il libretto concerne ogni fabbricato di nuova costruzione, sia privato che pubblico, e i fabbricati esistenti, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 94, comma 5, e dal regolamento di attuazione di questo capo.

Art. 93
Definizioni

1. Ai fini di questo capo s'intendono:

a) per fabbricati di nuova costruzione, quelli per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;
b) per fabbricati esistenti, quelli per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;
c) per soggetti interessati, i soggetti che hanno ottenuto i titoli abilitativi edilizi per la costruzione dei nuovi fabbricati o per la realizzazione degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti;
d) per proprietari, il singolo proprietario dell'intero fabbricato o, in solido, i proprietari delle singole porzioni materiali, se non è costituito il condominio, o il condominio, se costituito.

Art. 94
Contenuti del libretto del fabbricato

1. Per i fabbricati di nuova costruzione, il libretto del fabbricato è presentato dagli interessati al comune competente per territorio, anche su supporto informatico, contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Il libretto è sottoscritto dal progettista o direttore dei lavori.

2. A seguito della presentazione del libretto il comune verifica la completezza dei suoi dati e ne rilascia agli interessati una copia vidimata. I dati del libretto forniti al comune su base informatica sono utilizzati per la costituzione dell'anagrafe comunale degli immobili prevista dal comma 7.

3. Il libretto del fabbricato è depositato presso il comune. Il comune può rilasciare in ogni tempo una copia vidimata del libretto del fabbricato, su richiesta del proprietario o dei soggetti comunque aventi titolo idoneo a chiedere il rilascio della concessione edilizia o a presentare una denuncia d'inizio di attività per interventi edilizi sull'edificio.

4. Il proprietario del libretto del fabbricato deve esibirne la copia vidimata, su richiesta, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai funzionari e incaricati dei comuni, delle comunità e della Provincia.

5. Il libretto contiene, per il fabbricato e le pertinenze, le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa

previste dal regolamento ed è soggetto ad aggiornamenti periodici, comunque effettuati in occasione d'interventi edilizi interessanti il fabbricato, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di questo capo. I soggetti interessati diversi dal proprietario devono trasmettere al proprietario la documentazione necessaria per l'aggiornamento del libretto.

6. Per i fabbricati esistenti il regolamento di attuazione di questo capo determina le condizioni, i termini e le modalità per la redazione del libretto, secondo principi di gradualità e semplificazione purché sia assicurata la dotazione del libretto per tutti gli edifici entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa legge.

7. Il complesso dei dati forniti ai comuni su base informatica concernenti i libretti dei fabbricati costituisce l'anagrafe comunale degli immobili, utilizzata dagli enti locali per attuare una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale e per ottimizzare i servizi sul territorio. I comuni mettono a disposizione della Provincia e della comunità competente, nell'ambito del SIAT, i dati del libretto, ai fini dello sviluppo e aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale.

8. Al fine di favorire la redazione del libretto per gli edifici esistenti, nonché l'avvio della gestione dell'anagrafe comunale degli immobili di cui al comma 7, possono essere concessi contributi ai soggetti interessati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ([60]).

Art. 95
Regolamento di attuazione

1. Con regolamento sono stabilite:

a) le modalità con cui gli interessati devono presentare al comune il libretto per i fabbricati di nuova costruzione, anche su base informatica;
b) le modalità di rilascio delle copie vidimate del libretto agli interessati da parte del comune;
c) le forme, i termini e le modalità per l'aggiornamento del libretto in occasione d'interventi interessanti il fabbricato che richiedono un titolo abilitativo edilizio, fermo restando che il comune provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'anagrafe comunale degli immobili sulla base della documentazione di cui è o viene in possesso, ai fini del coordinamento delle banche dati previsto dalla lettera f);
d) i contenuti del libretto e i relativi schemi, che per gli edifici esistenti devono risultare semplificati; il libretto deve comunque comprendere la certificazione energetica e l'eventuale certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio;
e) per i fabbricati esistenti eventuali modalità e criteri per la realizzazione di progetti sperimentali per la stesura del libretto, termini e modalità per la sua presentazione al comune fermo restando quanto stabilito dall'articolo 94, comma 6, secondo principi di gradualità e semplificazione, prevedendo le eventuali priorità dell'obbligo di presentazione del libretto in relazione al tipo di penalità previsto dalla carta di sintesi della pericolosità per la zona in cui ricade il fabbricato e le eventuali esclusioni dall'obbligo in relazione alle modalità costruttive, al valore storico-culturale e alla destinazione d'uso del fabbricato;
f) eventuali modalità e criteri di tenuta dell'anagrafe comunale degli immobili, anche ai fini di coordinamento con i registri dei crediti edilizi di cui all'articolo 53, e della destinazione residenziale di cui all'articolo 57, commi 7 e 13, nonché con altre banche dati dei comuni riguardanti l'urbanistica e l'edilizia, con il catasto e con il SIAT.

Art. 96
Sanzioni

1. Se i soggetti interessati, ancorché diffidati dal comune, non presentano al comune il libretto del fabbricato o i suoi aggiornamenti o non integrano la documentazione mancante o incompleta, secondo le condizioni e i termini previsti da questo capo e dal suo regolamento di

attuazione, i comuni applicano una sanzione pecuniaria da 50 a 300 euro. Se a seguito di un'ulteriore diffida del comune gli interessati non provvedono nei termini prescritti, si applica la sanzione pecuniaria da 75 a 450 euro per ogni diffida inevasa; le diffide prevedono comunque un termine per provvedere non inferiore a sessanta giorni.

2. Se il proprietario del fabbricato o l'amministratore di condominio non esibiscono, su richiesta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dei funzionari e incaricati dei comuni, delle comunità e della Provincia il libretto del fabbricato, il comune applica una sanzione pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascuna violazione. Resta ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni del comma 1 in caso di mancata presentazione al comune del libretto o dei suoi aggiornamenti.

Titolo V
Disposizioni in materia di titoli abilitativi

Capo I
Disposizioni generali

Art. 97
Disciplina degli interventi sul territorio

1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito della presentazione di una denuncia d'inizio di attività in base a questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di denuncia d'inizio di attività:

a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera a);

a bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera b); resta fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio se sono utilizzati materiali o tinteggiature diversi da quelli esistenti; resta inoltre fermo l'obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali;

a ter) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;

a quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;

c bis) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;

d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento di attuazione, con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata, nonché i tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, ai sensi dell'articolo 98, comma 3;

e) l'attività mineraria di estrazione e discarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria;

f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e 111;

g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione;

h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento di attuazione;

i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle relative norme regolamentari;

j) le opere precarie di cui al comma 2.

1 bis. Per realizzare gli interventi previsti nel comma 1 resta fermo il rispetto, se richiesto, delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica specificatamente prescritti dagli strumenti di

pianificazione urbanistica. L'inizio dei lavori relativo agli interventi previsti nel comma 1, lettere a bis), c bis) e g), è subordinato alla preventiva comunicazione al comune, anche per via telematica. Per gli interventi previsti nel comma 1, lettera a bis), nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. In caso di violazione del comma 1 e di questo comma le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio. La sola omissione della comunicazione al comune, ove richiesta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 bis.

2. Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee sono soggette a preventiva comunicazione al comune secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di cui a questo comma le opere si considerano realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio. Gli adempimenti previsti da questo comma non si applicano con riferimento ai manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio.

3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza complessiva non superiore a 5 watt nonché, entro i medesimi limiti di potenza, la realizzazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazione su strutture esistenti o la modifica di impianti fissi di telecomunicazione esistenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, non sono soggette a denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1, lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici. L'installazione, la realizzazione o la modifica di tali impianti formano oggetto di segnalazione, entro sessanta giorni, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'inserimento nel catasto provinciale previsto dall'articolo 61, comma 2, lettera j), della legge provinciale n. 10 del 1998, nonché ai comuni territorialmente interessati, con le modalità e nei casi previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998.

3 bis. La sola omissione della comunicazione al comune nei casi richiesti dal comma 1 e della segnalazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni ai sensi del comma 3, purché gli interventi risultino realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro.

4. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le disposizioni provinciali in materia ([61]).

Art. 98
Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico

1. L'installazione di serre per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante è soggetta a denuncia d'inizio di attività ai sensi di questo capo e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal titolo III.

2. Le serre possono essere installate in aree in cui è consentita l'attività agricola. Le serre costituite da tunnel permanenti possono essere insediate anche in altre aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, in attesa della diversa utilizzazione delle aree secondo la destinazione di zona prevista dallo strumento di pianificazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione. Il piano regolatore generale può escludere l'installazione di serre per

determinate zone del territorio in relazione alla vicinanza ad aree già insediate o a particolari ragioni paesaggistico-ambientali.

3. I tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e conseguentemente non sono soggetti a denuncia d'inizio di attività e al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione dei tunnel temporanei sono stabilite dal regolamento di attuazione, fermo restando che deve essere garantita la tutela igienico-sanitaria degli insediamenti interessati dalla permanenza di persone ([62]).

Art. 99
Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dai piani regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
f) *omissis*
g) interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;
h) interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti ([63]).

Capo II
Concessione e denuncia d'inizio di attività

Sezione I
Concessione edilizia

Art. 100
Interventi soggetti a concessione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 97, 98 e 105, sono soggetti al rilascio della concessione edilizia i seguenti interventi:

a) la realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 105, comma 1, che sono soggetti a denuncia d'inizio di attività;
b) gli interventi che interessano più unità immobiliari di edifici soggetti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, con esclusione degli interventi autorizzati dagli organi competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio che possono formare oggetto di presentazione di denuncia di inizio attività, gli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 121, comma 3;
c) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o agli impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza superiore a sei metri;
d) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti che comportano un aumento di volume o superficie;
e) i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri;
f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e d'infrastrutturazione del territorio.

2. Il regolamento di attuazione può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie di cui al comma 1 ([64]).

Art. 101
Presentazione della domanda di concessione

1. Possono chiedere la concessione i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Nel caso d'interventi concernenti insediamenti produttivi del settore secondario la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante della singola impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona o dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.

2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati e da ogni atto di assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli di domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive al rilascio della concessione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la concessione edilizia costituisce l'atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, nonché alla presentazione delle

certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio.

4. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo III o al parere per la qualità architettonica previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c), il comune richiede direttamente tali atti all'organo competente qualora non siano stati già presentati dall'interessato; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi fino al ricevimento dell'atto da parte del comune.

4 bis. Se entro i termini previsti non sono stati comunicati all'interessato che li abbia richiesti direttamente gli atti di assenso previsti da questo articolo, il richiedente può diffidare il responsabile della struttura o l'organo rispettivamente competenti a provvedere entro trenta giorni dalla diffida. La mancata adozione del provvedimento entro tale termine costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Nel caso dei provvedimenti concernenti la tutela del paesaggio, decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.

5. Prima di rilasciare la concessione il comune deve accertare che il progetto delle opere sia stato sottoposto al parere della struttura competente in materia di servizi antincendi della Provincia, se il suo parere è prescritto dalle norme in vigore.

6. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni rilasciate ([65]).

Art. 102
Rilascio della concessione

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della concessione il comune verifica se la documentazione essenziale richiesta è completa; se entro tale termine il comune non comunica agli interessati l'inammissibilità della richiesta per carenza della documentazione essenziale, la domanda si considera procedibile. Entro i successivi sessanta giorni il comune si pronuncia sulla domanda, determinando contestualmente l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, e fissando il termine per la presentazione della ulteriore documentazione richiesta ai fini del rilascio della concessione. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il termine per la pronuncia del comune può essere motivatamente elevato a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione richiesta e dalla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di concessione il comune provvede al rilascio della concessione, dandone comunicazione agli interessati.

1 bis. Se il comune non rilascia la concessione nei termini stabiliti dal comma 1, il richiedente può diffidare l'amministrazione comunale a provvedere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune In alternativa l'interessato può chiedere alla Giunta provinciale l'attivazione dei provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige).

1 ter. Fino al 31 dicembre 2014 si prescinde dalla diffida prevista dal comma 1 bis e la domanda di concessione s'intende accolta decorsi i termini stabiliti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 bis.

2. Se non sono stati allegati alla domanda di concessione tutti gli atti di assenso di competenza comunale richiesti, il comune li acquisisce d'ufficio. Se non sono allegati alla domanda tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, il regolamento edilizio può prevedere la loro acquisizione d'ufficio da parte del comune.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'acquisizione degli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale;

a bis) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101, comma 4 bis, i casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti dall'articolo 101 si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non è stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento; questa lettera non si applica, comunque, ai provvedimenti concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;

b) *omissis*

c) le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni rilasciate;

d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione, fermo restando che può essere disposta una sola sospensione, fatti salvi i casi particolari previsti nell'articolo 104, e che i termini per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

3 bis. Se il richiedente allega alla domanda di concessione una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'articolo 106, comma 4, i termini previsti per il rilascio della concessione sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia la concessione entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il secondo periodo del comma 1 bis. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune ai sensi del titolo VI. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, la domanda di concessione per interventi da eseguire su aree dotate di un piano attuativo o di un piano di lottizzazione in vigore s'intende accolta se, entro il termine stabilito per il rilascio della concessione, non è stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.

5. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano ultimati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6 ([66]).

Art. 103
Caratteristiche e validità della concessione

1. La concessione edilizia è rilasciata in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente.

2. Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato all'esistenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune della loro attuazione nel successivo triennio, o all'impegno degli interessati di procedere alla loro attuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 104.

3. La concessione non può avere durata superiore a cinque anni dall'inizio dei lavori, che deve avvenire entro due anni dal rilascio della concessione e deve essere comunicato al comune. Per inizio dei lavori s'intende la realizzazione di opere consistenti, che non si riducano all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi, sistemazioni del terreno o singole opere di fondazione ([67]).

4. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal comune esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari

caratteristiche costruttive o della situazione climatica della zona. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

5. Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti dai commi 3 e 4 il concessionario deve chiedere una nuova concessione, fermo restando che i lavori eventualmente necessari per rendere l'opera abitabile o agibile sono soggetti a denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 105.

6. È ammessa la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'inizio o l'esecuzione dei lavori.

7. La concessione è trasferibile ai successori o agli aventi causa ed è irrevocabile. La voltura della concessione deve essere richiesta al comune.

Art. 103 bis
Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità

1. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori l'interessato presenta al comune una certificazione di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato e ad eventuali relative varianti.

2. Con la certificazione di conformità prevista nel comma 1 il tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilità dei locali e la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie, nonché alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti; la certificazione è richiesta con riguardo alle nuove costruzioni nonché in relazione ai seguenti interventi:

a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;
b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.

3. Alla certificazione prevista nel comma 1 è allegata copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, dell'attestato di certificazione energetica e della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.

4. Nel caso di nuove costruzioni, il comune rilascia il certificato di agibilità entro sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista nel comma 3. Decorso inutilmente il predetto termine l'agibilità si intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si prescinde dal rilascio del certificato da parte del comune e l'agibilità si intende riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel comma 1.

5. Nel caso di opere pubbliche l'agibilità è attestata dal soggetto competente mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione prevista nel comma 3.

6. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se viene accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da quest'articolo entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Le predette sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune.

7. Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in materia.

8. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo che risultino privi delle certificazioni previste da quest'articolo, l'agibilità si intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi ([68]).

Art. 104
Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d'inizio di attività

1. Quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee e non è prevista la loro esecuzione da parte del comune entro un triennio, la concessione può essere rilasciata e la denuncia d'inizio di attività può essere presentata solo se i richiedenti si impegnano a eseguire le opere contestualmente alle costruzioni.
2. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il contributo di concessione previsto dall'articolo 115 è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo delle opere realizzate, la cui congruità è accertata dal comune in sede di rilascio della concessione e di presentazione della denuncia d'inizio di attività.
3. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano a essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione e della presentazione della denuncia d'inizio di attività si può stipulare una convenzione con il comune per fissare le modalità necessarie a consentire questo utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto previsto il contributo per le spese di urbanizzazione a carico dell'interessato.
4. Per le opere da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia, il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.
5. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per la realizzazione d'interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario, a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 101, è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune e i richiedenti. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore, e deve essere assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. La stipula della convenzione è richiesta, inoltre, per il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore secondario aventi le caratteristiche, anche dimensionali, individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. La Giunta provinciale può emanare direttive per l'applicazione di questo comma.
6. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per realizzare, anche con il solo cambio d'uso degli edifici esistenti, unità residenziali nelle aree produttive del settore secondario è ammesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione in materia di cui all'allegato B della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale". Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della medesima legge provinciale, con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.

Sezione II
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ([69])

Art. 105
Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività

1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi che non rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a SCIA i seguenti interventi:

a) volumi tecnici;
b) sopraelevazioni e ampliamenti che non superano il 10 per cento del volume edilizio esistente e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);
c) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie;
d) interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio o, se i piani attuativi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rispetto ai quali la CPC ha espresso parere favorevole in presenza di elementi formali e architettonici;
e) interventi realizzati in conformità a manuali tipologici approvati dalle comunità o dai comuni;
f) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;
g) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
h) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter);
i) le varianti a concessioni edilizie riguardanti opere che rientrano tra gli interventi previsti da questo comma e comunque nel limite del 20 per cento delle misure di progetto ([70]).

2. Prima di presentare la denuncia d'inizio di attività l'interessato deve acquisire i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, l'autorizzazione paesaggistica prevista dal titolo III e il parere per la qualità architettonica di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), in quanto richiesti.

3. In alternativa alla presentazione della denuncia d'inizio di attività è sempre consentito agli interessati presentare la domanda per il rilascio della concessione edilizia, secondo le relative disposizioni.

Art. 106
Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività

1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite eventuali ulteriori precisazioni sulla presentazione della SCIA e sono approvati i modelli per la presentazione della denuncia d'inizio di attività e la relativa documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive alla denuncia.

2. Contestualmente alla presentazione della SCIA l'interessato può iniziare i lavori, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune. A tal fine la SCIA è corredata dalla documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli oneri. La SCIA è inefficace se presentata in assenza della documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli oneri, dei provvedimenti permissivi indicati nel comma 4 o dell'attestazione del progettista circa la formazione del silenzio assenso sui predetti atti, se previsto. In questi casi il comune ordina la sospensione dei lavori, se iniziati, e assegna all'interessato un congruo termine per regolarizzare o integrare la documentazione mancante o per corrispondere gli oneri dovuti, anche a titolo di conguaglio. In caso di mancata regolarizzazione o versamento delle somme dovute entro il termine assegnato il comune, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, provvede secondo quanto disposto dal comma 5.

3. *omissis*

4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, in quanto richiesti, e, fatti salvi i casi individuati dal regolamento edilizio concernenti opere di lieve entità, da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato. La relazione, inoltre, assevera:
a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasti con quelli adottati;

b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'articolo 101 e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi;
d) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero del patrimonio edilizio tradizionale di cui all'articolo 61, lo stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi - quali affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti verticali e parapetti particolari ed altri elementi decorativi significativi - mediante la presentazione di idonea documentazione fotografica, nonché con l'indicazione degli interventi previsti per la tutela e valorizzazione dei predetti elementi decorativi; in ordine alla presenza degli elementi decorativi e alla relativa documentazione fotografica il comune dà esplicito riscontro.

4 bis. Se la relazione di cui al comma 4 è redatta da un tecnico abilitato diverso dal progettista dell'opera, la stessa deve essere sottoscritta anche dal progettista dell'opera. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 in materia di responsabilità.

5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza disciplinati dal titolo VI il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione vieta di iniziare o di proseguire i lavori e ordina la rimessa in pristino, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti - se ciò è possibile - entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune. A tal fine il comune può individuare le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare gli interventi alle norme urbanistiche, ordinando la loro esecuzione nel termine stabilito. Se ne ricorrono i presupposti il comune provvede anche alla comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista. È fatto salvo il potere del comune di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci il comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può adottare in ogni tempo i provvedimenti previsti da questo comma.

5 bis. Per quanto non espressamente previsto dal titolo V, capo II, sezione II, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) in materia di segnalazione certificata di inizio attività.

6. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.

7. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione è allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i lavori che non richiedono la relazione del progettista.

8. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento per la concessione edilizia.

9. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 10 per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Provincia ai sensi di questa legge.

10. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle denunce d'inizio di attività in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data di presentazione, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi del comma 6 ([71]).

Art. 107
Varianti in corso d'opera soggette a denuncia d'inizio di attività

1. Sono soggette a denuncia d'inizio di attività le variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con deliberazione della

Giunta provinciale, purché siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non siano in contrasto con quelli adottati, non comportino, nel caso di edifici, variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, oppure modificazioni tali da alterare l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento, e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari e il loro numero. La variazione di superficie utile dei poggioli è calcolata in relazione alla loro superficie. Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi di questo articolo anche le variazioni al progetto riguardanti le sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere ([72]).

2. La denuncia d'inizio di attività deve essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Se la denuncia non viene presentata nei termini previsti si applica la sanzione stabilita dal comma 6 dell'articolo 134.

3. Questo articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2003 e agli immobili soggetti al vincolo del restauro.

Capo III
Opere pubbliche e linee elettriche

Art. 108
Opere pubbliche di competenza dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 la Provincia, su richiesta dell'amministrazione interessata, accerta che le opere pubbliche di competenza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi.

2. L'accertamento è compiuto sentito il comune territorialmente competente, che si esprime entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta ([73]).

3. Le varianti al progetto assentito che comportano modificazioni in aumento delle misure di progetto sono sottoposte a un nuovo procedimento di accertamento della conformità urbanistica. Le varianti che comportano modificazioni in diminuzione delle misure di progetto, o che corrispondono a quelle che possono essere eseguite previa denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 107, sono soggette a semplice comunicazione al comune territorialmente competente.

4. Per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività l'accertamento può essere sostituito da una comunicazione al comune accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. In alternativa alla comunicazione al comune è consentito il ricorso alle procedure di accertamento di conformità ai sensi di questo articolo.

5. Questo articolo non si applica alle opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 109
Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali

1. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione spetta alla Provincia. Per queste opere si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 108.

Art. 110
Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni

1. Le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni e delle loro forme associative sono deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme in vigore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, prima della deliberazione di approvazione del progetto devono essere acquisiti, se necessari, i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101.
3. Se l'opera pubblica contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale l'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'ottenimento dei provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 114 salvi i casi nei quali la legge provinciale prevede espressamente che la deliberazione di approvazione dell'opera pubblica ha il valore di variante.
4. Le varianti al progetto assentito che comportano modificazioni in aumento delle misure di progetto sono sottoposte a un nuovo procedimento di accertamento della conformità urbanistica. Le varianti che comportano modificazioni in diminuzione delle misure di progetto o che corrispondono a quelle che possono essere soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 107 sono soggette a semplice comunicazione alla struttura comunale competente in materia di edilizia.
5. *omissis* ([74])

Art. 111
Linee elettriche

1. Le opere edilizie adibite a stazioni e cabine di trasformazione sono soggette a concessione edilizia.
2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo non è subordinata a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività.
3. Per le opere concernenti linee elettriche soggette ad autorizzazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) di competenza statale spetta alla Giunta provinciale, sentito il comune interessato, accertare la compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione territoriale.
4. Per le opere concernenti linee elettriche di competenza provinciale con tensione superiore a 30.000 volt, la compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale è accertata in sede di rilascio dell'autorizzazione provvisoria o definitiva su conforme parere della struttura provinciale competente in materia di pianificazione territoriale, alla quale spetta di sentire il comune interessato.
5. Per le opere concernenti le altre linee elettriche si prescinde dalla verifica di compatibilità urbanistica.

Capo IV
Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche

Art. 112
Esercizio dei poteri di deroga

1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico.
2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.

3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC reso limitatamente alle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza di cui all'articolo 8.

4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona; in tal caso il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale. In tal caso l'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune, rimane ferma l'applicazione delle procedure di cui al comma 3.

5. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette solamente a denuncia di inizio di attività ([75]).

Art. 113
Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga

1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi può essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e i regolamenti edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi di questo articolo, senza ricorrere al procedimento disciplinato dall'articolo 112. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona resta ferma l'applicazione dell'articolo 112.

1 bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall'edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione dell'attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un'area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici.

2. Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della concessione edilizia in deroga.

3. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) ([76]).

Art. 113 bis
Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali

1. I comuni possono, nell'ambito della programmazione della mobilità e della sosta, individuare aree di proprietà comunale sulle quali permettere la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del suolo, previa costituzione del diritto di superficie ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1989, su richiesta di soggetti interessati che abbiano la proprietà di almeno un'unità immobiliare idonea ai fini del rispetto del vincolo di pertinenzialità.

2. Il diritto di superficie per la realizzazione dei parcheggi è assegnato al soggetto o ai soggetti individuati mediante una procedura di gara, eseguita in base alla disciplina prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali). A base della gara è posto uno schema di convenzione nel quale sono previsti, tra l'altro:

a) la stima del valore del diritto di superficie;
b) la durata del diritto di superficie, per un periodo non superiore a novant'anni;
c) gli obblighi posti a carico dell'assegnatario per la corretta esecuzione dell'opera;
d) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;
e) l'obbligo di far eseguire l'opera da parte di imprese in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti per l'esecuzione di opere pubbliche, fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla legge provinciale sui lavori pubblici in materia di opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del contributo di concessione;
f) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di realizzazione, e le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

3. L'aggiudicazione è effettuata di norma in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in tal caso il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, quali, a titolo esemplificativo:

a) il pregio estetico e funzionale della proposta tecnica;
b) il prezzo offerto per il diritto di superficie in termini di rialzo sul prezzo di stima posto a base di gara;
c) il numero di soggetti interessati coinvolti nel progetto presentato.

4. I parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989.

5. In alternativa a questo articolo, resta ferma la possibilità per i comuni di realizzare i parcheggi pertinenziali mediante i sistemi di esecuzione previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici, ivi compresa la concessione di lavori pubblici, e di assegnarli poi ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, individuati mediante una procedura di gara eseguita in base alla disciplina prevista dall'articolo 35 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali ([77]).

Art. 114
Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione

1. Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale, la deroga alle relative norme può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 108 e 109, sentito il consiglio comunale. Il parere del consiglio comunale deve essere espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione a derogare è accordata dall'organo competente

all'adozione dello strumento di pianificazione interessato, salvo che per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, per i quali l'autorizzazione dell'organo competente deve essere seguita dal nulla osta della Giunta provinciale.

3. L'autorizzazione della Giunta provinciale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della Provincia della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni autorizzate dal consiglio comunale si applica il comma 3 dell'articolo 112.

4. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1 e 2, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, le quali sono preventivamente comunicate al comune.

5. Per opere pubbliche di competenza della Provincia, delle comunità e dei comuni, ai fini di questo articolo e degli articoli 109 e 110, s'intendono:

a) le opere da realizzare da questi enti o da soggetti da essi delegati o da loro enti strumentali di diritto pubblico o da fondazioni costituite dalla Provincia;
b) le opere da realizzare da società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, direttamente affidatarie o concessionarie di lavori e servizi da parte degli enti in questione, purché i lavori e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato ([78]).

Capo V
Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi

Art. 115
Contributo di concessione

1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è subordinato alla presenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o all'impegno formale del richiedente a realizzarle, e alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti da questa legge.

2. L'incidenza del contributo di concessione non può essere complessivamente inferiore al 5 per cento né superiore al 20 per cento del costo medio della costruzione determinato ai sensi del comma 4.

3. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione è pari, ciascuna, a un terzo del complessivo contributo di concessione.

4. Con regolamento sono individuati:

a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il pagamento del contributo di concessione;
b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in relazione al titolo edilizio richiesto;
c) le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi, distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la residenza ordinaria da quella per tempo libero e vacanze di cui all'articolo 57;
d) i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT ([79]).

5. Ciascun comune stabilisce e aggiorna le misure percentuali e le modalità di determinazione del contributo richiesto a norma di questo articolo, tenuto conto dei limiti minimi e massimi del

comma 2, del regolamento previsto dal comma 4 e dei costi medi di costruzione stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, lettera d).

Art. 116
Casi di riduzione del contributo di concessione

1. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, come fissate dall'articolo 115, comma 3, per i seguenti interventi:
a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e delle altre disposizioni in materia;
c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o destinati al commercio all'ingrosso;
d) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica;
e) impianti di risalita.

2. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione, per i seguenti interventi:
a) costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali;
b) costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i pubblici esercizi e con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso;
c) costruzioni e impianti destinati ad attività dirette alla prestazione di servizi;
d) *omissis* ([80])

3. Per la realizzazione o per la modifica di complessi ricettivi turistici all'aperto il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria come fissata dall'articolo 115, comma 3, eccetto le strutture edilizie ricettive permanenti, per le quali il contributo è commisurato anche al costo di costruzione.

Art. 117
Esenzione dal contributo di concessione

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 116, il contributo di concessione non è dovuto:
a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
   1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo, nonché per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;
   2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;
   3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di quattrocento metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi delle leggi provinciali vigenti;
b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi seicento metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente;
c) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;
c bis) per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali a edifici con destinazione residenziale;
d) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
e) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 141;

f) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o sulla base di convenzioni con il comune previste da questa legge;
g) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
h) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
i) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a);
j) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 115.

2. Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi quattrocento metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Questa esenzione parziale può essere riconosciuta anche alle cooperative edilizie aventi come oggetto sociale la realizzazione della prima casa, se ciascun socio è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e stipula la convenzione prevista dal comma 4. Con la convenzione ciascun socio si assume gli obblighi da essa previsti impegnandosi, in caso di violazione, a pagare direttamente le somme dovute ai sensi del comma 4, relativamente alla propria unità immobiliare.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione i soggetti interessati devono risultare in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ferma restando l'osservanza del criterio previsto dall'articolo 111, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 22 del 1991. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Fino alla data di pubblicazione della deliberazione l'esenzione parziale o totale per la prima abitazione spetta se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 111, comma 3, della legge provinciale 22 del 1991.

4. L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

5. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque ha titolo al godimento del bene in base a un provvedimento degli organi competenti, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ([81]).

Art. 118
Edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se il richiedente si impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, a cedere o locare gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 117, comma 3, il contributo di concessione può essere ridotto come segue:
a) nella misura di un terzo, corrispondente all'incidenza del costo di costruzione, nel caso di nuovi edifici;
b) nella misura di due terzi, corrispondenti all'incidenza del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di edifici esistenti.

2. Se la convenzione prevede la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione primaria e se sono stabilite le modalità per la loro realizzazione, nonché idonee

garanzie finanziarie per la corretta esecuzione, la quota di contributo di concessione può essere ulteriormente ridotta sino alla concorrenza delle spese sostenute.

3. La convenzione prevede, in particolare:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) l'obbligo di cessione o di locazione degli alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti entro diciotto mesi dalla conclusione dei lavori, termine eventualmente prorogabile dal comune su richiesta motivata dell'interessato; la cessione dell'alloggio deve essere preceduta dall'assunzione da parte dell'acquirente degli obblighi previsti dal comma 4 dell'articolo 117, mediante la stipula fra l'acquirente e il comune della convenzione prevista dal medesimo comma;
c) in caso di disdetta dei contratti di locazione, l'obbligo di sostituire entro sei mesi dalla cessazione della locazione precedente, salvo eventuale proroga del comune su richiesta motivata del richiedente, i precedenti locatari con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
d) la durata degli effetti della convenzione, che non può essere inferiore a dieci anni;
e) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali, anche mediante la presentazione di atti di fidejussione.

4. La convenzione prevede che l'interessato s'impegni a garantire il rispetto degli obblighi da essa previsti anche da parte di eventuali aventi causa, fatto salvo il caso di assunzione diretta degli obblighi da parte di questi ultimi.

5. In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali il comune chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della quota di contributo non corrisposta ai sensi del comma 1, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento. Per la riscossione di queste somme il comune può avvalersi anche delle garanzie fidejussorie previste dal comma 3, lettera e).

Art. 119
Destinazione dei proventi delle concessioni

1. I proventi delle concessioni edilizie introitati dai comuni ai sensi di questa legge sono iscritti nei loro bilanci e sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione di aree e d'immobili per l'edilizia abitativa, al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

2. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 2 dell'articolo 59 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici ([82]).

Titolo VI
Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni

Capo I
Obblighi particolari

Art. 120
Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili devono provvedere al regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e devono osservare il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio.
2. In caso d'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 1 il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine al completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al comma 1. Inoltre il comune può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei termini stabiliti il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune può provvedere la Provincia.
3. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale o contenuti nell'elenco previsto dall'articolo 69, il proprietario o il soggetto che ha il godimento del bene devono darne notizia alla struttura provinciale competente; questa impartisce gli ordini e i divieti che reputa opportuni per la protezione del paesaggio. Gli ordini e i divieti sono di competenza del comune se il bene tutelato ricade in zone per le quali il piano regolatore generale ha soddisfatto le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 32, comma 2. In caso d'inerzia del comune provvede la Provincia.

Art. 121
Interventi d'urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici

1. Se occorre intervenire in via d'urgenza su edifici o strutture soggetti alla tutela del paesaggio e degli insediamenti storici per impedire il verificarsi di compromissioni o danni difficilmente riparabili e se i proprietari non hanno provveduto nel termine fissato, il comune può chiedere alla Provincia di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, avvalendosi eventualmente, se si tratta di edifici a prevalente destinazione residenziale, di ITEA s.p.a. La Provincia può procedere, se occorre, all'espropriazione del bene e contestualmente all'esecuzione delle opere. L'immobile espropriato, se ha prevalente destinazione residenziale, è conferito o trasferito a ITEA s.p.a. per essere utilizzato a fini di locazione abitativa.
2. Le opere previste dal comma 1 possono essere eseguite anche senza espropriazione del bene, se il proprietario rimborsa alla Provincia le spese da essa sostenute; con convenzione sono disciplinati i tempi e le modalità di rimborso delle spese e la destinazione d'uso dell'immobile.
3. Nel caso d'interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione, se l'interessato dimostra al comune mediante la presentazione di una perizia che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia d'intervento, il consiglio

comunale può autorizzare il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il consiglio comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia previo parere conforme della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. In deroga al titolo III il parere della struttura provinciale competente costituisce autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, se richiesta.

4. Il comma 3 non si applica in caso di crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti ([83]).

5. *omissis ([84])*

Art. 122
Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti

1. Gli interventi per la ricostruzione di edifici esistenti danneggiati o distrutti in seguito a eventi calamitosi o sinistri o in seguito a crolli spontanei non avvenuti in concomitanza d'interventi svolti sull'edificio sono ammessi, anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, vigenti o adottati, delle comunità e dei comuni, purché i fabbricati siano ricostruiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali. Il comune può autorizzare la ricostruzione anche su sedime diverso se ciò risulta funzionale a un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale o a ridurre il grado di esposizione a eventuali pericoli o alla realizzazione di opere di difesa, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Per il rilascio dell'autorizzazione del comune si applica l'articolo 112, comma 3 ([85]).

2. Nelle aree soggette alla disciplina della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo se conformi a questa disciplina.

Capo II
Vigilanza

Art. 123
Vigilanza sull'attività edilizia

1. Il comune esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari, agli strumenti di pianificazione territoriale e ai provvedimenti di concessione o alle denunce d'inizio di attività. A tal fine si avvale di funzionari comunali o d'incaricati.

2. I funzionari o gli incaricati dei controlli possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi muniti di mandato, ai sensi dell'articolo 124.

3. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, se nei luoghi in cui sono realizzate le opere non è esibito il titolo edilizio o non è stato apposto il prescritto cartello o in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno comunicazione al comune, che verifica la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, e all'autorità giudiziaria. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività degli enti locali previsti negli articoli 139 e 140, la Provincia può effettuare controlli a campione sui provvedimenti adottati dai comuni ([86]).

4. Il comune redige e pubblica mensilmente nell'albo comunale l'elenco dei rapporti di cui al comma 3 e delle relative ordinanze di sospensione, e lo trasmette all'autorità giudiziaria e alla Provincia.

5. Per le opere di cui agli articoli 108 e 109, se risultano violate le disposizioni o gli strumenti citati nel comma 1, il comune informa immediatamente la Provincia, alla quale compete l'adozione dei provvedimenti previsti da questa legge.

Art. 124
Accesso alla proprietà privata

1. Allo scopo di acquisire ogni elemento di conoscenza opportuno ai fini degli atti e dei provvedimenti previsti da questa legge i componenti della CUP, delle CPC e delle commissioni edilizie, nonché le persone incaricate dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni, hanno facoltà di accedere alle proprietà private e di compiervi le operazioni inerenti al loro incarico, purché siano munite di autorizzazione nominativa.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia se l'accesso deve essere effettuato da componenti di commissioni provinciali o da persone incaricate dalla Provincia; spetta alla comunità o al comune se l'accesso deve essere effettuato da componenti di commissioni o da persone da essi incaricate.
3. Almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni il provvedimento è notificato al proprietario e all'attuale possessore, con la specificazione del giorno dell'accesso.
4. Alle persone autorizzate all'accesso è consentito disporre le riprese fotografiche e i rilievi necessari ai fini del comma 1.

Art. 125
Ordinanza di sospensione

1. Quando constata l'esecuzione di opere in contrasto con leggi, regolamenti, prescrizioni urbanistiche, atti di concessione o di denuncia d'inizio di attività, il comune emette un'ordinanza d'immediata sospensione di ogni attività contrastante con queste norme e prescrizioni.
2. Con l'ordinanza o con atto successivo il comune può ordinare o consentire l'esecuzione di opere provvisionali strettamente necessarie a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica o privata, per la stabilità dei manufatti e per la tutela dell'ambiente.
3. L'ordinanza è notificata a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale o comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della concessione o al soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio di attività o al proprietario, al direttore dei lavori e al loro esecutore.

Art. 126
Effetti dell'ordinanza di sospensione

1. Spetta al comune il controllo sull'osservanza dell'ordine di sospensione; a tal fine il comune può ordinare l'apposizione di sigilli e la nomina di un custode. Le spese per le misure cautelari e di custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 127 e sono riscosse, anche coattivamente, ai sensi della normativa vigente.
2. L'ordinanza di sospensione dell'attività edilizia eseguita in difformità dalla concessione o dalla denuncia d'inizio di attività perde efficacia, fermi restando gli effetti già maturati, se entro sessanta giorni dalla sua notificazione il comune non ha adottato e notificato i provvedimenti definitivi previsti da questo titolo.
3. L'ordinanza di sospensione ha vigore a tempo indeterminato quando riguarda opere eseguite in assenza di concessione o senza che sia stata previamente presentata denuncia d'inizio di attività, od opere eseguite in totale difformità dalla concessione o dalla denuncia.

Art. 127
Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista

1. Il titolare della concessione o della denuncia d'inizio di attività, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista sono responsabili secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Capo III
Costruzioni abusive e sanzioni

Art. 128
Definizione delle costruzioni abusive

1. Per i fini di questa legge sono costruzioni abusive quelle realizzate:
a) in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o in difformità da esse;
b) in base a un titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività annullato o scaduto;
c) prima che sia decorso il termine per poter iniziare i lavori in base alla denuncia d'inizio di attività;
d) in base a denuncia d'inizio di attività presentata dopo l'inizio dei lavori o scaduta.

2. Le opere realizzate in base a concessione o a denuncia d'inizio di attività scadute sono equiparate a quelle eseguite in loro assenza.

3. Si considerano costruzioni eseguite in totale difformità quelle che comportano:
a) la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e planivolumetriche rispetto a quello assentito;
b) l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso autonomamente utilizzabile;
c) la realizzazione di opere eccedenti i limiti massimi stabiliti per le variazioni essenziali dal comma 4;
d) il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, con o senza opere, incompatibile con la destinazione di zona, in seguito a dichiarazione del consiglio comunale previo parere della CPC.

4. Si considerano costruzioni eseguite con variazioni essenziali:
a) la violazione delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge provinciale n. 1 del 1991;
b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);
c) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione di cui all'articolo 99;
d) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non riguarda questioni procedurali;
e) ogni intervento difforme da quanto concesso o autorizzato su immobili ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali provinciali;
f) il mutamento della destinazione d'uso, con o senza opere, delle unità immobiliari, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera d).

5. Si considerano costruzioni eseguite in difformità parziale:
a) quelle che non importano essenziali variazioni al progetto come definite nel comma 4;

b) le variazioni non essenziali apportate alle opere legittimamente preesistenti, anche in difetto di concessione edilizia.

5 bis. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, non si ha difformità parziale del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali ([87]).

6. Le costruzioni abusive realizzate in vigenza delle norme urbanistiche anteriori al 30 gennaio 1977 in difetto o in difformità di licenza edilizia o in base a licenza edilizia annullata o scaduta restano soggette alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 1150 del 1942. Tuttavia il parere della sezione urbanistica compartimentale previsto dall'articolo 32 della legge n. 1150 del 1942 s'intende sostituito dal parere della commissione edilizia comunale.

7. Le costruzioni abusive eseguite a decorrere dal 30 gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), restano soggette alle sanzioni amministrative previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

8. Se i competenti organi comunali ritengono che le opere abusive di cui ai commi 6 e 7 non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai commi 6 e 7 possono essere applicate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 135, maggiorate del 20 per cento e comunque in misura non inferiore a 4.000 euro. Se le opere abusive di cui ai commi 6 e 7 risultano realizzate anche in assenza o difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 133.

9. I commi 6, 7 e 8 si applicano limitatamente alle costruzioni abusive che non abbiano conseguito la sanatoria di cui al capo IV della legge n. 47 del 1985.

Art. 129
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione

1. In caso di opere abusive eseguite in assenza di concessione o in difformità da essa il comune emette ingiunzione di rimessa in pristino entro il termine perentorio di novanta giorni, eventualmente prorogabile solo per provate ragioni tecniche.

2. L'ingiunzione è notificata al proprietario e agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127. Se questi non provvedono nei termini si applicano le sanzioni previste da questo articolo.

3. Le opere eseguite in assenza di concessione sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del comune con l'area di sedime e con quella necessaria ad assicurare l'accesso e le distanze dai confini e, se necessario, ad assicurare il rispetto degli standard per parcheggi. Tali opere devono essere demolite con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione del consiglio comunale non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici. Per l'acquisizione si applicano le condizioni e procedure previste dall'articolo 132. In caso di opere insistenti su aree in comproprietà con altri soggetti l'acquisizione è disposta per la quota che attiene l'opera abusiva. Su richiesta dell'interessato il comune può limitare l'acquisizione alla sola opera abusiva, ai fini della sua successiva demolizione, non provvedendo all'acquisizione dell'area di sedime, purché l'interessato provveda al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore venale dell'area.

4. Le opere eseguite in totale difformità sono acquisite al patrimonio del comune alle condizioni previste dal comma 3, se il comune riconosce che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici. Negli altri casi, e per le opere eseguite in assenza di concessione consistenti in ampliamenti o sopraelevazioni di fabbricati esistenti o comunque prive di una specifica autonomia funzionale e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 128, comma 5, lettera b), il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.

5. Per le opere eseguite con variazioni essenziali il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in

conformità, il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive. Se l'abuso consiste nella mancata esecuzione di opere o modalità costruttive prescritte o nell'utilizzo di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al 150 per cento del valore delle opere non realizzate. Se l'abuso consiste nel mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, la sanzione è pari al valore venale delle unità immobiliari interessate. In caso di violazione delle norme riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina l'esecuzione delle opere in conformità al progetto che ha ottenuto la concessione, a spese dei responsabili.

6. Per le opere eseguite in difformità parziale il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore delle parti eseguite in difformità. Se l'abuso consiste nella mancata esecuzione di opere o modalità costruttive prescritte o nell'utilizzo di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al valore delle opere non realizzate.

7. In ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 6 non possono essere inferiori a 1.500 euro.

8. Assieme alle sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 6 il comune ordina il pagamento del contributo di concessione, se dovuto.

9. La rimessa in pristino e la demolizione delle opere abusive a spese dei responsabili previste dai commi 5 e 6, se risultano possibili, sono comunque disposte se l'opera abusiva contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali e se gli interessati, ancorché diffidati, non hanno provveduto nei termini stabiliti dal comune, eventualmente prorogati su richiesta motivata, al pagamento delle sanzioni e dei contributi, fermo restando quanto disposto dal comma 13.

10. Nel caso di opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici il comune, se non si è ottemperato all'ingiunzione di cui al comma 1, ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso dandone comunicazione al proprietario del suolo, salvo che l'ente competente dichiari che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici e purché il comune accerti che non contrasta con rilevanti interessi urbanistici o paesaggistico-ambientali ai sensi dell'articolo 132, comma 3.

11. Se il comune, in seguito all'accertamento che è impossibile rimuovere i vizi delle procedure amministrative e rimettere in pristino, annulla la concessione, applica una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o delle parti abusivamente eseguite e comunque non inferiore a 1.500 euro.

12. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria e il pagamento del contributo di concessione producono gli effetti della concessione. Successivamente l'interessato presenta la denuncia d'inizio di attività per l'esecuzione degli eventuali lavori di completamento strettamente necessari all'utilizzo dell'opera previa acquisizione, se necessario, dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101.

13. Se il responsabile dell'abuso provvede alla rimessa in pristino o al pagamento delle sanzioni e dei contributi dopo la scadenza dei termini fissati ai sensi di questo articolo ma prima dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 132, si prescinde dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 o dal proseguimento delle procedure di riscossione coattiva purché l'interessato, entro il termine perentorio stabilito dal comune, provveda al pagamento di una sanzione pari a 1.500 euro e delle spese procedurali eventualmente sostenute dal comune.

14. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 121.

Art. 130
Lottizzazioni abusive

1. Se il comune accerta una lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza dell'autorizzazione comunale, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree e agli altri

soggetti indicati nell'articolo 127 ne dispone la sospensione. La sospensione comporta gli effetti previsti dall'articolo 30, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. Entro centoventi giorni dall'ordinanza gli interessati possono presentare richiesta di autorizzazione alla lottizzazione in sanatoria. Quando per l'autorizzazione sono necessari i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, il comune, su richiesta, può prorogare il termine per consentire il completamento della documentazione.

3. Se non viene presentata richiesta di autorizzazione o se la richiesta è respinta il comune, previa ingiunzione effettuata ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2, ordina la rimessa in pristino del terreno a spese dei responsabili dell'abuso.

4. L'ordinanza prevista dal comma 1 cessa i suoi effetti con il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione o con l'accertata avvenuta rimessa in pristino del terreno.

4 bis. Il deposito dei tipi di frazionamento presso il comune previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è sostituito da un sistema informativo telematico mediante il quale gli uffici del catasto rendono disponibili per ogni comune i tipi di frazionamento presentati relativi al suo territorio ([88]).

Art. 131
Determinazione del valore venale delle costruzioni

1. Il valore delle opere al quale sono commisurate le sanzioni pecuniarie di competenza comunale è riferito alla data della richiesta di stima al soggetto incaricato dal comune ed è quello risultante dalla valutazione dell'opera considerata come finita e agibile, tenendo conto dell'incremento di valore del terreno per effetto dell'eseguita costruzione abusiva. Le spese sostenute dal comune per la valutazione sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

2. Per la valutazione delle opere alle quali va commisurata la sanzione pecuniaria il comune può avvalersi dell'agenzia del territorio competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La stima dell'agenzia e le spese per la valutazione sono comunicate ai destinatari della sanzione in allegato al provvedimento d'irrogazione della sanzione; per il pagamento delle spese si applica il comma 1 ([89]).

3. Se è stipulata una specifica convenzione con la comunità interessata, la valutazione del valore venale delle opere può essere richiesta dai comuni alla comunità sulla base di tariffe definite nell'intesa. Per la comunicazione della stima ai responsabili dell'abuso e per il pagamento delle spese si applica il comma 2.

Art. 132
Demolizione di opere e acquisizione gratuita

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per la demolizione il comune invita il proprietario a provvedere allo sgombero dell'immobile. In caso d'inottemperanza nessun obbligo di custodia di cose o animali incombe sull'amministrazione comunale.

2. L'acquisizione dell'opera abusiva e del terreno di pertinenza è disposta con ordinanza motivata del comune corredata, se del caso, dal tipo di frazionamento. L'ordinanza ha gli effetti previsti dall'articolo 31, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. Se si procede all'acquisizione gratuita e le opere sono state realizzate in assenza o in difformità delle autorizzazioni paesaggistiche, il comune ne dà notizia alla Giunta provinciale segnalando le caratteristiche dell'opera abusiva. La Giunta provinciale comunica al comune, entro sessanta giorni, se l'opera contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali. In tal caso il comune ordina la demolizione.

Art. 133
Coordinamento delle sanzioni pecuniarie

1. Quando si deve applicare la sanzione pecuniaria per opere abusive realizzate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche il comune trasmette all'organo di tutela del paesaggio competente gli atti relativi al procedimento.

2. L'organo competente accerta se l'opera:

a) è ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale;
b) non reca grave pregiudizio all'assetto paesaggistico-ambientale;
c) contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali.

3. Gli accertamenti previsti dal comma 2 comportano i seguenti effetti:

a) nell'ipotesi della lettera a), l'irrogazione da parte del comune della sanzione pecuniaria;
b) nell'ipotesi della lettera b), l'aumento della sanzione pecuniaria nella misura del 40 per cento; in alternativa, se il coordinamento delle sanzioni pecuniarie è richiesto per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria di cui agli articoli 134 e 135, l'organo competente in materia di tutela del paesaggio può subordinare il rilascio della sanatoria paesaggistica all'esecuzione, entro un congruo termine, d'interventi finalizzati a rendere l'opera abusiva compatibile con la tutela paesaggistico-ambientale; se accerta che gli interventi prescritti non sono eseguibili, in quanto privi della conformità urbanistica, il comune provvede d'ufficio ad applicare l'aumento della sanzione pecuniaria, dandone comunicazione all'organo competente in materia di tutela del paesaggio;
c) nell'ipotesi della lettera c), l'esclusione dell'irrogazione da parte del comune della sanzione pecuniaria e l'ordine da parte della Provincia, per le opere di competenza di organi di tutela del paesaggio provinciali, o della comunità competente, negli altri casi, di demolire l'opera entro novanta giorni, prorogabili per provate ragioni tecniche; in caso d'inosservanza dell'ordine di demolizione l'ente competente, previa diffida, provvede d'ufficio a spese degli inadempienti seguendo le procedure dell'articolo 137.

4. Ai provvedimenti previsti dal comma 2 si applicano le disposizioni in materia di annullamento di autorizzazioni e ricorsi di cui all'articolo 76.

Art. 134
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività

1. Nel caso d'interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati prima dei termini stabiliti dai commi 2 e 3 dell'articolo 106, il comune emette un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2.

2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 129, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:

a) nel caso degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 99, comma 1, lettera e), di sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze e d'interventi previsti da piani attuativi ai sensi dell'articolo 105, comma 1, lettere b) e c), nonché di mutamenti di destinazione d'uso senza opere, le sanzioni previste dall'articolo 129 ([90])
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a), fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 129, comma 6, e dal comma 3 di questo articolo, una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non inferiore a 1.500 euro; se le opere risultano in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso.

3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del restauro o risanamento conservativo e sono diverse da quelle di cui all'articolo 129, comma 6, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 129, comma 1, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui

al comma 2, lettera b), di questo articolo, il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese del contravventore, irrogando inoltre una sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina l'esecuzione delle opere, a spese dei responsabili, in conformità al progetto autorizzato.

5. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 129, comma 1, il responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo, fermo restando l'obbligo di munirsi preventivamente dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, in quanto richiesti, possono chiedere al comune il rilascio del provvedimento di sanatoria:

a) nel caso degli interventi di cui al comma 2, lettera a), alle condizioni previste dall'articolo 135;
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a), se le opere realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d'inizio di attività risultano conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati, e se risultano conformi, inoltre, al regolamento edilizio vigente; in tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.500 euro, oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento; per la procedura di rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 135.

6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le opere sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il termine dopo il quale possono essere iniziati i lavori, il comune applica la sanzione pecuniaria di 1.500 euro.

7. Le sanzioni previste da questo articolo non si applicano se le opere sono eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.

8. Si osserva l'articolo 129, commi da 8 a 14, in quanto applicabile.

Art. 135
Concessione in sanatoria

1. Fino alla scadenza dei termini per l'esecuzione dell'ingiunzione prevista dall'articolo 129, comma 1, il responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo possono chiedere la concessione in sanatoria se l'opera è conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Quando per la sanatoria sono necessari i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, il comune, su richiesta, può prorogare i termini fissati nell'ingiunzione per consentire l'acquisizione e la presentazione della relativa documentazione.

3. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi i quali la richiesta s'intende respinta.

4. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di concessione e di una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo. Nei casi di esenzione o di riduzione del contributo la sanzione pecuniaria è pari al contributo dovuto negli altri casi. Nei casi di difformità il contributo e la relativa sanzione sono calcolati con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.500 euro.

5. Se non sono applicabili i criteri per il calcolo del contributo di concessione, la misura della sanzione è determinata dal comune entro il limite minimo di 1.500 e massimo di 6.000 euro.

6. Se le opere abusive, inoltre, sono state realizzate in assenza o difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, il comune invia all'organo di tutela del paesaggio competente in materia una copia degli atti ai fini del coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 133. L'invio sospende il termine per il rilascio della concessione in sanatoria di cui al comma 3.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, resta salvo il potere, ai soli fini amministrativi, di rilasciare la concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con

quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente. In tal caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono aumentate del 20 per cento.

Art. 136
Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni

1. Se il pagamento delle sanzioni, dei contributi e delle spese, comunque previsti da questa legge e a eccezione dell'articolo 137, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129, comma 10, non avviene nei termini previsti nel relativo provvedimento, la riscossione coattiva è effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Le somme dovute sono maggiorate degli interessi legali calcolati per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, a far data dal termine fissato nel provvedimento e fino all'effettivo pagamento.
3. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste da questo titolo, se effettuato entro i termini iniziali indicati dal relativo provvedimento, importa una riduzione pari al 25 per cento della sanzione irrogata.

Art. 137
Sanzioni a tutela del paesaggio

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 138, se sono stati iniziati lavori senza le preventive autorizzazioni paesaggistiche o la loro esecuzione avviene in modo difforme da quanto previsto nelle autorizzazioni paesaggistiche, la Provincia o la comunità, secondo la rispettiva competenza, ordinano la sospensione immediata dei lavori, se non vi ha già provveduto il comune ai sensi dell'articolo 129, comma 1, dandone notizia alla Provincia o alla comunità. Entro i novanta giorni successivi all'ordinanza la Provincia o la comunità ordinano la rimessa in pristino o l'esecuzione delle opere ritenute indispensabili per tutelare il paesaggio.
2. In caso d'inosservanza degli ordini previsti dal comma 1, la Provincia o la comunità, previa diffida, possono procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento dell'ente competente ed è riscossa secondo le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali.
3. La Provincia o la comunità, qualora ritengano motivatamente di non adottare i provvedimenti di cui al comma 2, applicano alternativamente una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite o pari al valore del bene distrutto o danneggiato. Il valore venale delle opere è determinato conformemente ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 131.
4. Se le violazioni di cui al comma 1 consistono nel taglio di piante ad alto fusto di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro; qualora le violazioni consistano nella manomissione, nel danneggiamento o nella deturpazione di un albero monumentale individuato ai sensi dell'articolo 69 si applica una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro. L'ammontare della sanzione è determinato dalla comunità.
5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo articolo si osserva, se non diversamente stabilito, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 di competenza della Provincia spetta al dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.
6. L'integrale pagamento delle sanzioni pecuniarie previste da questo articolo o dall'articolo 133, limitatamente alla parte irrogata per opere abusivamente eseguite agli effetti paesaggistici, produce i medesimi effetti delle autorizzazioni paesaggistiche.
7. Le sanzioni pecuniarie previste da questo articolo non si applicano nel caso di acquisizione di opere abusive al patrimonio del comune.

8. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio della Provincia o nel bilancio della comunità, secondo la rispettiva competenza.

Art. 138
Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari apposti anche su mezzi mobili, limitatamente ai casi di sosta nel medesimo luogo per un periodo superiore a ventiquattro ore, in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, devono essere rimossi a cura e spese dei responsabili dell'abuso, in solido con il soggetto beneficiario della pubblicità, entro un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, fissato con ordinanza della comunità competente.
2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell'ordinanza la rimozione viene effettuata dalla comunità a spese, in solido, del proprietario del cartello o del mezzo pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del proprietario del suolo.
3. La nota delle spese è resa esecutiva con provvedimento della comunità ed è riscossa secondo le disposizioni in materia per la riscossione delle entrate patrimoniali della comunità.
4. L'assenza dell'autorizzazione paesaggistica o la difformità da essa comporta in ogni caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro a carico, in solido, del proprietario del cartello o mezzo pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del proprietario del suolo. Se il cartello non viene rimosso entro due giorni dalla notificazione dell'ordinanza prevista dal comma 1, si applica l'ulteriore sanzione di 100 euro per ciascun giorno di ritardo nella rimozione.
5. Le somme recuperate ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio della comunità.

Capo IV
Poteri d'intervento della Provincia

Art. 139
Annullamento di provvedimenti

1. Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunità non conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti di pianificazione territoriale, o che li violano, possono essere annullati dalla Giunta provinciale, entro dieci anni dalla loro adozione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse all'amministrazione comunale o alla comunità nonché, se necessario, al titolare della concessione, al proprietario dell'opera e al progettista, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato.
3. Quando vengono eseguite opere in contrasto con le leggi urbanistiche, i regolamenti e gli strumenti di pianificazione territoriale, la Giunta provinciale, in pendenza della procedura di annullamento, può disporre la sospensione dei lavori da notificare ai soggetti di cui al comma 2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non è stato emesso il provvedimento di annullamento.

Art. 140
Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale

1. Se i competenti organi del comune o della comunità non provvedono agli adempimenti cui sono obbligati da questa legge, la Giunta provinciale può assegnare un breve termine per adempiervi.
2. Scaduto il termine la Giunta provinciale può sostituirsi e adottare, tramite commissario, le deliberazioni di loro competenza.
3. In tal caso le spese sono iscritte d'ufficio nel bilancio dell'ente inadempiente.

Titolo VII
Snellimento delle procedure, disposizioni transitorie e finali

Capo I
Snellimento delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale e di realizzazione di opere pubbliche

Art. 141
Ambito di applicazione

1. Questo capo detta disposizioni per assicurare lo snellimento delle procedure amministrative relative a:

a) opere e interventi privati soggetti a valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988, su espressa richiesta del proponente formulata all'atto della presentazione della domanda di compatibilità ambientale;
b) interventi e opere pubbliche eseguiti dalla Provincia o da eventuali soggetti delegati dalla Provincia, nei casi individuati con apposita deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione; interventi e opere, individuati dalla stessa deliberazione, realizzati da enti strumentali di diritto pubblico della Provincia e da società a partecipazione provinciale, diretta o indiretta, direttamente affidatarie di lavori e servizi da parte della Provincia, purché gli interventi e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato;
c) opere degli enti locali individuati dalla deliberazione prevista dalla lettera b), sentito il Consiglio delle autonomie locali; interventi e opere, individuati dalla stessa deliberazione, realizzati da loro enti strumentali di diritto pubblico o da società partecipate direttamente o indirettamente da tali enti e direttamente affidatarie di lavori e servizi da parte degli stessi enti, purché gli interventi e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato; opere delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), diverse da quelle già citate da questa lettera e dalla lettera b) ([91]);
d) determinazioni di competenza della Provincia relativamente ai progetti di opere d'interesse statale, nei casi individuati dalla deliberazione prevista dalla lettera b).

2. Con apposito regolamento sono stabilite le disposizioni procedurali volte ad assicurare, anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni legislative in vigore, appropriate forme di coordinamento e di integrazione della disciplina prevista da questo capo con le leggi provinciali in materia di piste da sci e impianti a fune, di derivazioni di acque e di cave. Nelle more di emanazione delle predette disposizioni regolamentari, questo capo non si applica agli interventi indicati da questo comma.

Art. 142
Procedimento per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale

1. Se il progetto di un'opera o di un intervento previsto dall'articolo 141, comma 1, lettera a), è soggetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, il conseguente procedimento si svolge osservando le disposizioni della legge provinciale n. 28 del 1988 e del suo regolamento di esecuzione concernenti i progetti di massima o preliminari, fatto salvo quanto diversamente stabilito da questo capo.

2. Il comitato provinciale per l'ambiente formula il parere di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988 entro novanta giorni dall'inizio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale. Entro quindici giorni dalla sua adozione il parere, a cura del dipartimento provinciale

competente, è comunicato al proponente, alle strutture provinciali, alle amministrazioni e agli enti coinvolti nella fase istruttoria.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento del parere del comitato il proponente chiede al dipartimento provinciale competente l'indizione della conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto, per l'acquisizione delle intese, dei pareri e di ogni altro provvedimento concessorio o autorizzativo necessario, allegando alla domanda il progetto definitivo dell'opera e l'elenco degli atti da acquisire per la realizzazione del progetto in base alle disposizioni riguardanti gli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici o di altra natura. Alla domanda d'indizione della conferenza è allegata una copia del parere di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988. Se il proponente non effettua la richiesta entro novanta giorni il procedimento è estinto.

4. I titoli abilitativi edilizi e gli atti che autorizzano il mero esercizio di opere o impianti, anche sotto il profilo commerciale, sono acquisiti in conformità alle norme vigenti, dopo la conclusione del procedimento previsto da questo articolo.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta prevista dal comma 3 il dipartimento competente trasmette il progetto definitivo alle strutture e alle amministrazioni interessate, in via telematica o informatica.

6. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta prevista dal comma 3 il dirigente del dipartimento provinciale competente indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati le strutture provinciali, le agenzie e le altre amministrazioni pubbliche competenti all'emanazione degli atti indicati nel comma 3. Alla conferenza di servizi possono essere invitate altre amministrazioni o enti interessati.

7. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali rese in sede di conferenza sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia.

8. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Se necessario la conferenza può chiedere chiarimenti e documenti direttamente ai progettisti o ai proponenti; in tal caso il termine procedimentale è sospeso fino al ricevimento delle relative informazioni.

9. Le determinazioni rese in sede di conferenza di servizi devono essere formulate tenuto conto dei pareri istruttori già espressi nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale o di verifica, con riferimento ai corrispondenti progetti di massima o preliminari, e in conformità agli esiti e alle prescrizioni risultanti dal parere previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988.

10. Se alla conferenza di servizi il rappresentante di una struttura provinciale o di un'amministrazione invitata è assente o non è dotato di adeguati poteri di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta entro quindici giorni dall'ultima convocazione e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle strutture e amministrazioni invitate e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza degli intervenuti.

11. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena d'inammissibilità, le indicazioni sulle modifiche progettuali necessarie all'assenso.

12. Sulla base del verbale della conferenza di servizi e del parere del comitato provinciale per l'ambiente la Giunta provinciale, entro i trenta giorni successivi alla conferenza, si esprime in via definitiva, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla valutazione dell'impatto ambientale del progetto e assorbe nella deliberazione gli atti indicati nel comma 3, pronunciandosi in via definitiva anche con riguardo ai casi considerati nei commi 10 e 11.

13. Ai fini di questo capo non si applicano l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7 della legge provinciale n. 28 del 1988. Con riguardo ai progetti individuati ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettere b), c) e d), non si applicano, inoltre, l'articolo 6, comma 4, lettera b), e l'articolo 9 della legge provinciale n. 28 del 1988.

14. Contro il parere del comitato provinciale per l'ambiente, le determinazioni della conferenza di servizi e la deliberazione della Giunta provinciale disciplinati da questo articolo non sono ammessi i ricorsi amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.

15. Per quanto non diversamente disposto da questo capo, ai fini dello svolgimento della conferenza di servizi si applica la legge provinciale n. 23 del 1992, in quanto compatibile ([92]).

Art. 143
Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia

1. Per gli interventi e le opere previste dall'articolo 141, comma 1, lettera b), realizzati dalla Provincia o dai soggetti da essa delegati, si applica l'articolo 142, in quanto compatibile, fermo restando che nel caso d'interventi e opere non soggette a valutazione d'impatto ambientale:

a) non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 142;
b) in mancanza di dissensi manifestati in sede di conferenza di servizi non si applica il comma 12 dell'articolo 142 e il verbale della conferenza assorbe gli atti indicati nel comma 3 del medesimo articolo.

2. Per i soggetti previsti dall'articolo 141, comma 1, lettera b), diversi dalla Provincia e dai soggetti da essa delegati, il ricorso alle procedure di cui all'articolo 142 e a questo articolo è facoltativo.

3. Prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 142 il dirigente del dipartimento provinciale competente verifica l'avvenuto deposito del progetto e l'effettuazione delle relative comunicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 bis, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici d'interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti). La conferenza di servizi si esprime sul progetto dopo aver acquisito le osservazioni formulate nella procedura prevista dall'articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale n. 26 del 1993 ([93]).

4. Il progetto definitivo delle opere realizzate dalla Provincia è approvato dal dirigente della struttura competente, salvo che nel caso previsto dall'articolo 144, comma 6.

5. Il parere tecnico-amministrativo ed economico che le leggi provinciali vigenti attribuiscono alla competenza del comitato tecnico-amministrativo istituito dall'articolo 56 della legge provinciale n. 26 del 1993 è reso in conferenza di servizi dal suo presidente, previa deliberazione del comitato approvata in tempo utile per la riunione della conferenza di servizi.

Art. 144
Conformità urbanistica

1. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo gli interventi e le opere indicati nell'articolo 141, comma 1, devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale. Resta ferma l'applicazione del regime di deroga alle norme urbanistiche disciplinato dal capo IV del titolo V.

2. Se nella fase procedimentale disciplinata dall'articolo 142, comma 2, o nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 142, viene accertato che i progetti di opere e d'interventi indicati nell'articolo 141, comma 1, lettere b), c) e d), non sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale o ai piani settoriali con effetto conformativo, il procedimento avviato ai sensi di questo capo è sospeso fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione.

3. Se nella fase procedimentale disciplinata dall'articolo 142, comma 2, o nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 142, viene accertato che gli interventi o le opere indicati nell'articolo 141, comma 1, lettera b), sono contemplati dal sistema complessivo della pianificazione urbanistica o che la loro localizzazione di massima è stata effettuata dalla Provincia ma che essi non sono stati localizzati in via definitiva dal pertinente strumento di pianificazione territoriale o da un piano settoriale avente efficacia equivalente, il dirigente della struttura competente, oltre alla comunicazione a fini espropriativi e occupativi prevista dall'articolo 18,

commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale n. 26 del 1993, cura la pubblicazione di un avviso che illustra l'opera sotto il profilo urbanistico. L'avviso è pubblicato su un quotidiano locale e affisso per almeno dieci giorni all'albo della Provincia e a quello dei comuni nel cui territorio deve essere realizzata l'opera. L'avviso contiene l'invito a presentare osservazioni alla struttura competente per la realizzazione dell'opera entro trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo della Provincia.

4. Per i fini del comma 3, se le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o specifiche norme di settore non dispongono diversamente, spetta alla Giunta provinciale, sentiti il comune e la comunità competenti, la localizzazione di massima delle opere o degli interventi indicati nell'articolo 141, comma 1, lettera b).

5. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 3 è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 142. Alla conferenza partecipa un rappresentante dell'amministrazione competente a localizzare definitivamente l'opera con il pertinente strumento di pianificazione territoriale o settoriale, secondo quanto previsto da questa legge e dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. Se la localizzazione definitiva è riservata a piani provinciali, alla conferenza partecipa direttamente il dirigente del dipartimento provinciale competente per materia. Se la localizzazione definitiva è demandata agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità o dei comuni o degli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, alla conferenza partecipa il rappresentante dell'amministrazione competente, dotato dei necessari poteri di decisione. Se il rappresentante dell'amministrazione non è stato autorizzato a decidere sul progetto del quale è stato accertata la non conformità urbanistica, la conferenza di servizi è riconvocata non prima del ventesimo giorno successivo per consentire al consiglio comunale o all'organo competente della comunità o dell'ente parco di conferire i necessari poteri al rappresentante. L'avviso di convocazione della conferenza contiene l'avvertenza che, se il rappresentante dell'amministrazione non partecipa alla riunione o non è munito dei necessari poteri, la conferenza può comunque pronunciarsi a maggioranza, con gli effetti previsti dal comma 6.

6. Se il rappresentante dell'amministrazione, nella conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 5, esprime il suo dissenso sul progetto definitivo, la Giunta provinciale decide ai sensi degli articoli 142, comma 12, tenuto conto dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera, provvedendo anche all'approvazione del progetto definitivo.

7. L'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta provinciale ai sensi del comma 6 ha efficacia conformativa e costituisce, se occorre, integrazione o variante allo strumento di pianificazione territoriale o settoriale cui è riservata la localizzazione definitiva dell'opera. Il dirigente responsabile del progetto trasmette al SIAT e all'amministrazione eventualmente interessata copia degli atti e della documentazione necessaria per l'adeguamento d'ufficio delle rappresentazioni grafiche e degli elaborati degli strumenti di pianificazione.

8. Ai soli fini di questo capo questo articolo sostituisce la disciplina generale in materia di conformità urbanistica delle opere pubbliche stabilita da questa legge.

9. Sono fatte salve le modalità di localizzazione degli impianti e delle opere disciplinate dalla normativa provinciale in materia di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue urbane.

10. Per la valutazione di conformità urbanistica delle opere d'interesse statale di cui all'articolo 145 si provvede secondo quanto previsto dal medesimo articolo, nel rispetto delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale e delle disposizioni di specificazione previste da questa legge.

11. La disciplina sulla conformità urbanistica delle opere indicate nell'articolo 141, comma 1, lettera c), è stabilita dalle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 145, comma 1, che si attengono ai seguenti criteri:

a) all'accertamento di conformità urbanistica dell'opera provvede l'ente locale competente alla sua localizzazione;
b) in caso di accertamento negativo, se l'organo competente dell'ente locale non si pronuncia favorevolmente sull'effetto di variante dello strumento di pianificazione territoriale, la procedura si estingue.

Art. 145
Opere degli enti locali e d'interesse statale

1. Ferma restando l'applicazione delle leggi provinciali di settore, il regolamento di attuazione detta le disposizioni a carattere procedurale per l'applicazione di questo capo alle opere indicate nell'articolo 141, comma 1, lettera c), prevedendo i casi e le modalità di sostituzione degli organi e delle strutture provinciali considerati da questo capo con quelli dei comuni o delle comunità. L'ente locale può affidare alla Provincia o ad altri enti locali, mediante convenzione, l'indizione della conferenza di servizi e l'esecuzione degli altri adempimenti procedurali di sua competenza previsti dal regolamento.

2. Nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalle amministrazioni statali relativamente ai progetti di opere d'interesse statale individuate ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera d), le determinazioni della Provincia previste dai commi 3 e 4 sono rese dal dirigente del dipartimento provinciale competente o da un suo delegato, previa deliberazione della Giunta provinciale ([94]).

3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2 costituisce la fase conclusiva interna all'amministrazione provinciale, funzionale all'acquisizione delle intese, dei pareri e di ogni altro provvedimento concessorio o autorizzativo di competenza della Provincia, necessari ai fini dell'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse statale. A tal fine si applicano le disposizioni procedurali di questo capo. Alla conferenza di servizi possono essere invitati anche gli enti locali o altre amministrazioni o enti interessati.

4. Con la deliberazione prevista dal comma 2 la Giunta provinciale si pronuncia ai fini della formazione delle intese previste dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione, nonché dalla disciplina sulla valutazione d'impatto ambientale di competenza statale.

5. Se le amministrazioni statali, nei casi previsti dal comma 2, non danno corso al procedimento della conferenza di servizi, la deliberazione della Giunta provinciale adottata in conformità ai commi 3 e 4 tiene luogo di tutte le determinazioni di competenza della Provincia necessarie per la realizzazione dei progetti di opere d'interesse statale.

Art. 145 bis
Indagini geologiche

1. Con riferimento al proprio territorio la Provincia svolge i compiti spettanti al servizio geologico nazionale ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale). Le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge n. 464 del 1984 sono inviate alla struttura provinciale competente in materia geologica e alla struttura medesima spettano i poteri che la legge citata attribuisce al servizio geologico nazionale.

2. La struttura provinciale competente fornisce periodicamente, anche su richiesta, alla competente struttura statale i dati raccolti e le informazioni in proprio possesso relativi ai risultati geologici e geofisici acquisiti in seguito anche alle comunicazioni di cui al comma 1.

3. L'obbligo di comunicazione previsto dalla legge n. 464 del 1984 si intende assolto se il dato richiesto è, a qualunque titolo, nella disponibilità della Provincia o dell'ente competente al rilascio di un titolo autorizzatorio o di un contributo. In tal caso l'ente competente provvede alla trasmissione del dato alla struttura provinciale competente in materia geologica ([95]).

Capo II
Disposizioni transitorie e finali

Art. 146
Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

1. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo disciplina le modalità di svolgimento della conferenza e delle fasi di confronto e di consultazione prodromiche alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma previsto nell'articolo 22 di questa legge. La convenzione individua inoltre i temi e gli argomenti fondamentali che sono da considerare nell'accordo-quadro di programma in ragione delle interazioni e degli aspetti di reciproco interesse tra i medesimi comuni.
2. In esito alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma, il Comune di Trento forma e adotta il PTC con efficacia limitata al proprio territorio e successivamente adegua il proprio piano regolatore generale. Gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 attuano i contenuti dell'accordo-quadro di programma direttamente mediante adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali.
3. La commissione edilizia del Comune di Trento assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, fermo restando che nella stessa commissione è nominato un soggetto designato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo.
4. La convenzione prevista nel comma 1 può attribuire alla commissione edilizia del Comune di Trento, nella composizione indicata al comma 3 e integrata da un rappresentante del comune interessato, le funzioni della CPC anche per tutti o per parte degli altri comuni previsti nel comma 1. In caso contrario le funzioni della CPC sono svolte, con riguardo ai comuni che non hanno inteso avvalersi della commissione edilizia del Comune di Trento, dalla CUP e dalla sottocommissione prevista nell'articolo 7, comma 4 ([96]).

Art. 146 bis
Disposizioni particolari per la comunità della Vallagarina

1. Nel territorio della comunità della Vallagarina, in deroga a quanto disposto dall'articolo 21, i contenuti previsti dal comma 3, lettere i), j) e k), del medesimo articolo sono disciplinati dal piano regolatore generale del comune di Rovereto, con riguardo al proprio territorio, sulla base di specifici indirizzi e criteri contenuti nell'accordo-quadro di programma. L'accordo-quadro di programma, previo assenso della Giunta provinciale, può prevedere che siano demandati al piano regolatore generale del comune di Rovereto ulteriori contenuti del PTC previsti dall'articolo 21.
2. La CPC, con il parere previsto dall'articolo 31, comma 3, reso con riguardo al piano regolatore generale del comune di Rovereto, si pronuncia anche sulla coerenza tra il piano medesimo e gli specifici indirizzi e criteri previsti dall'accordo-quadro di programma ai sensi del comma 1.
3. La commissione edilizia del Comune di Rovereto assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, limitatamente alle competenze ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c). A tal fine nella stessa commissione è nominato un soggetto designato dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo ([97]).

Art. 147
Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio

1. La Provincia realizza programmi di formazione e aggiornamento permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio avvalendosi della società per la formazione permanente del personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, con gli indirizzi e le direttive impartite alla società per la formazione permanente del personale, chiede la costituzione di un apposito comitato scientifico al quale affidare i compiti d'indirizzo e coordinamento per la programmazione e realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, in cui sono rappresentati:

a) almeno due componenti designati dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di urbanistica;
b) due esperti scelti fra due terne proposte dall'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dall'ordine degli ingegneri;
c) un rappresentante del consorzio dei comuni trentini.

3. I programmi di formazione sono effettuati in coordinamento con le iniziative formative del consorzio dei comuni trentini e si propongono in particolare di:

a) fornire a neolaureati, professionisti e dipendenti pubblici che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, dell'architettura e dell'edilizia sostenibile una specifica formazione o l'approfondimento e l'aggiornamento in tali materie;
b) organizzare in via prioritaria corsi di aggiornamento per i componenti delle CPC e per i dipendenti delle strutture della Provincia che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'edilizia.

4. I programmi di formazione possono prevedere altresì seminari, programmi formativi e di aggiornamento per operatori economici che svolgono l'attività nei settori dell'edilizia sostenibile e del risparmio energetico.

4 bis. Nella prima applicazione di questo articolo e della legge provinciale n. 3 del 2006, sono realizzati programmi di formazione di personale dipendente della Provincia, dei propri enti strumentali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 della predetta legge provinciale e degli enti locali, a cui affidare compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale delle comunità e di promozione della riforma istituzionale. Il predetto personale che abbia superato con profitto il corso di formazione opera presso la Provincia ed è messo a disposizione da parte degli enti da cui dipende secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

4 ter. Con la deliberazione prevista dal comma 4 bis sono inoltre definiti i criteri e le modalità di riconoscimento al predetto personale di un trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva e correlato a quello corrisposto al personale con qualifica di direttore di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per il periodo di svolgimento di tali compiti. L'intero onere per il suddetto personale è posto a carico del bilancio provinciale ([98]).

Art. 148
Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge ciascuna comunità, per il territorio di propria competenza, convoca una conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma volto a stabilire i criteri e gli indirizzi ai sensi dell'articolo 22. Se la comunità non è stata ancora costituita o non provvede entro il termine, alla definizione dei criteri e indirizzi provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i

sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato.

2. Entro duecentosettanta giorni dalla definizione degli indirizzi e dei criteri ai sensi del comma 1 la comunità o, se questa non è stata costituita o non vi provvede, la Provincia elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base di questi indirizzi e criteri e lo adotta ai sensi dell'articolo 23. Nei termini previsti dall'articolo 23 la comunità adotta definitivamente il piano. Se la comunità non provvede o non è costituita, all'adozione definitiva provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato.

3. I comuni adottano i propri piani regolatori generali adeguando le previsioni dei piani regolatori vigenti alle disposizioni di questa legge sui piani regolatori generali mediante la procedura di approvazione prevista dall'articolo 32. L'adeguamento è effettuato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del piano territoriale della comunità. Questo comma si applica anche per l'adeguamento dei piani dei parchi naturali provinciali.

4. Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, fatte salve le varianti per opere pubbliche e di motivata urgenza nonché quelle previste dall'articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione. In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità eventualmente adottato.

5. Per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali ai sensi del comma 4, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, si applicano le seguenti disposizioni:

0a) le date di deposito del piano sono rese note, oltre che con la pubblicazione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione, anche mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini;

a) il parere della CUP, previsto dall'articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro quarantacinque giorni, fatta salva la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro sessanta giorni;

b) il termine per l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale di cui all'articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991 è ridotto a sessanta giorni;

c) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e si prescinde dal parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio previsto dall'articolo 41, comma 1, della medesima legge;

d) se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 31, comma 5 bis; in tal caso i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di

urbanistica e tutela del paesaggio o della CUP se le modifiche accolgono le osservazioni già espresse dal servizio medesimo o dalla CUP; negli altri casi la valutazione tecnica della CUP, ove richiesta, è sostituita dalla valutazione del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

6. Fino alla nomina della CUP ai sensi dell'articolo 7, le competenze a essa attribuite sono svolte dalla commissione urbanistica provinciale e dalla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 secondo la composizione derivante dalla nomina delle commissioni medesime per la tredicesima legislatura. In seguito alla costituzione della nuova CUP i pareri devoluti ai sensi del comma 5 alla commissione urbanistica provinciale sono rilasciati dalla nuova CUP.

6 bis. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC le competenze in materia di tutela del paesaggio previste da questa legge sono svolte dagli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991, in base a quest'ultima legge e alle seguenti ulteriori disposizioni:

a) in caso di nomina della CUP le funzioni attribuite dalla legge provinciale n. 22 del 1991 alla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale sono svolte dalla CUP mediante la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 4;
b) *omissis*
c) per i fini di questo comma, le commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale nominate per la tredicesima legislatura sono prorogate di diritto fino al termine massimo di un anno dalla data prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)".

6 ter. Nel periodo di proroga previsto dai commi 6 e 6 bis, resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di sostituire i componenti della commissione urbanistica provinciale, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale nominati per la tredicesima legislatura in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento nonché in seguito ad atti di riorganizzazione delle strutture provinciali e comprensoriali.

6 quater. Nei casi in cui alla scadenza del termine di proroga delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale di cui alla lettera c) del comma 6 bis non si sia provveduto alla nomina della CPC, la commissione comprensoriale è prorogata di diritto per ulteriori sessanta giorni entro i quali la Giunta provinciale provvede a nominare, per lo svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale per la tutela del paesaggio nella seguente composizione:

a) il presidente della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita, con funzioni di presidente;
b) un funzionario tecnico della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita;
c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e architettura iscritti ai relativi albi, di cui uno in rappresentanza della Provincia.

6 quinquies. Per i fini di cui al comma 6 quater, con il provvedimento di nomina delle commissioni territoriali per la tutela del paesaggio, la Giunta provinciale può nominare membri supplenti per i componenti delle commissioni; non si applica in tal caso il divieto di riconferma di cui all'articolo 11, comma 5, della legge provinciale n. 22 del 1991. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. Per il suo funzionamento la commissione provvede con proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell'esperto nominato in rappresentanza della Provincia le autorizzazioni paesaggistiche possono essere rilasciate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

6 sexies. Fino all'attuazione del capo IV del titolo V, l'esercizio dei poteri di deroga ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge provinciale n. 22 del 1991 per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in contrasto con la destinazione di zona è subordinato al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

a) l'autorizzazione del consiglio comunale, di cui all'articolo 104, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito;
b) l'autorizzazione della Giunta provinciale, di cui all'articolo 105, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della Provincia della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni;
c) nel caso di impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale.

6 septies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, contro i provvedimenti degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale secondo le procedure previste nell'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione dei provvedimenti previsti nell'articolo 99 della legge provinciale n. 22 del 1991.

6 octies. In caso di nomina della CPC prima dell'approvazione del PTC, per l'esercizio delle competenze attribuite alla CPC si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il comma 7;
b) i pareri obbligatori previsti nell'articolo 8, comma 2, lettera c), concernenti le tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, sono rilasciati relativamente agli interventi individuati con deliberazione della Giunta provinciale, eventualmente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento d'attuazione;
c) in seguito alla redazione del documento concernente gli esiti del tavolo di confronto e consultazione previsto nell'articolo 22, comma 2, le varianti ai PRG sono soggette al parere della CPC che si esprime in merito alla coerenza delle varianti con il documento medesimo. In seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma previsto nell'articolo 22, la valutazione di coerenza è effettuata rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC. Il parere è richiesto dal comune contestualmente alla richiesta di valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel comma 5, lettera a), di quest'articolo, ed è rilasciato nel termine di trenta giorni; copia del parere è trasmessa alla Provincia;
c bis) le richieste di autorizzazioni e i pareri assegnati alla competenza delle CPC, presentate prima della loro nomina, sono evase dagli organi competenti ai sensi della disciplina in vigore antecedentemente alla nomina delle CPC; resta ferma la competenza delle CPC sulle richieste di autorizzazioni e pareri presentate prima della loro nomina spettanti ai sensi del previgente ordinamento alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale.

6 nonies. Fino all'individuazione con deliberazione della Giunta provinciale delle tipologie di intervento edilizio di particolare rilevanza ai sensi del comma 6 octies, lettera b), l'autorizzazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 112, commi 3 e 4, ai fini del rilascio della concessione in deroga, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri:
a) se gli immobili interessati non sono soggetti alla tutela del paesaggio, del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, per gli interventi in contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e con la destinazione di zona nonché per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da destinare ad esercizi alberghieri;
b) del parere della commissione edilizia comunale, per gli interventi diversi da quelli indicati dalla lettera a).

6 decies. Fino all'attuazione del titolo V, capo IV, il comma 6 nonies, lettera a), si applica anche ai procedimenti di rilascio delle deroghe urbanistiche disciplinati dall'articolo 104 della legge provinciale n. 22 del 1991.

6 undecies. Se la comunità ha nominato la CPC prima della data prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2009, essa è prorogata di diritto per la durata dell'assemblea della comunità eletta ai sensi del medesimo articolo 10, salvo che gli organi competenti non provvedano al suo rinnovo secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

6 duodecies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC il rilascio dei pareri della commissione previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c), dall'articolo 43, comma 1, dall'articolo 110, comma 2, e dall'articolo 128, comma 3, lettera d), spetta alla commissione edilizia del comune competente per territorio oppure, se il comune non ha costituito la commissione edilizia, alla struttura del comune competente in materia di edilizia.

7. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità l'esercizio della funzione di tutela del paesaggio da parte degli organi competenti è effettuato in conformità con la carta del paesaggio e con le relative linee guida, nonché, in quanto compatibili, con i criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

7 bis. Fino all'entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al piano urbanistico provinciale e a questa legge, gli interventi di recupero e i piani attuativi di cui al comma 8 dell'articolo 62, riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, sono soggetti all'autorizzazione preventiva del comitato di cui al comma 9 del medesimo articolo 62, con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici. In tal caso si applicano le disposizioni del comma 10 bis dell'articolo 62.

8. Nella prima applicazione dell'articolo 22, comma 4, qualora non siano costituite tutte le comunità il cui territorio è interessato da aree destinate a parchi naturali provinciali, alla sottoscrizione dell'intesa prevista dal medesimo comma 4 provvedono i comuni territorialmente interessati.

8 bis. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6, concernenti la possibilità di reiterare i vincoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni si applicano solo a seguito della scadenza di tali vincoli, fermo restando l'obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52.

8 ter. Fino all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61, sono sospese le disposizioni dei predetti piani che consentono la ricostruzione di ruderi, come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61 ([99]).

Art. 149
Altre disposizioni transitorie

1. Per l'approvazione del progetto di piano urbanistico provinciale adottato alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991, a eccezione delle modalità di pubblicazione del piano, per le quali si applica l'articolo 18, comma 2, di questa legge.

2. In sede di trattazione del progetto di piano urbanistico provinciale adottato alla data di entrata in vigore di questa legge il Consiglio provinciale, oltre agli ordini del giorno, può approvare specifici atti d'indirizzo. Questi atti d'indirizzo sono trattati con le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e impegnano la Giunta provinciale nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale.

3. Gli atti d'indirizzo previsti dal comma 2 impegnano la Giunta provinciale anche oltre la scadenza della legislatura in corso, in quanto costituiscono indirizzi a carattere generale o specifico,

che stabiliscono anche priorità, tempi di realizzazione e indicazioni metodologiche. Se la Giunta provinciale, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, intende discostarsi, per chiare ragioni oggettive, da questi atti d'indirizzo, presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene le specifiche modificazioni degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale e la relativa motivazione. Entro trenta giorni il Consiglio provinciale, con gli strumenti previsti dal suo regolamento interno, discute la relazione e si pronuncia in merito. Decorso il termine la Giunta provinciale può comunque provvedere.

4. La disciplina in materia di autovalutazione e rendicontazione urbanistica prevista dall'articolo 6 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni integrative della disciplina regolamentare emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004. Queste disposizioni integrative sono approvate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e contengono anche la necessaria disciplina transitoria.

4 bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione di incentivi ai comuni assunti prima dell'entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 161 della legge provinciale n. 22 del 1991, nella misura prevista dai predetti provvedimenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 148, comma 4. In ogni caso i comuni interessati provvedono all'adozione delle varianti ai piani regolatori generali nel rispetto delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 9, comma 5. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere prorogati i termini per l'avvio, il completamento e la rendicontazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti in materia.

4 ter. I comuni costituiscono le commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 36, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)", in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all'entrata in vigore del medesimo articolo 16, anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi al medesimo articolo 16 e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2011.

4 ter 1. Il comma 3 dell'articolo 103 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute riguardano anche le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), se, alla stessa data, i lavori sono già iniziati entro il termine previsto dalla legge urbanistica provinciale vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge provinciale n. 10 del 2012 e non sono ancora decorsi tre anni dal rilascio della concessione, o se, alla stessa data, i lavori non hanno avuto inizio e non è ancora decorso il termine di un anno dal rilascio della concessione.

4 quater. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14, le condizioni previste per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità di cui all'articolo 2, comma 5, dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale), si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche) ([100]).

Art. 149 bis
Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali

1. In attesa di una disciplina organica in materia di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, la Provincia può adottare il sistema di certificazione LEED (leadership in energy and environmental design), per assicurare una diminuzione dell'impatto sull'ambiente degli edifici propri e degli enti pubblici strumentali. A tal fine la Giunta provinciale:
a) definisce le tipologie di opere e gli interventi edilizi a seguito dei quali è obbligatoria l'acquisizione della certificazione di sostenibilità ambientale;
b) definisce le tipologie di edifici esclusi dall'obbligo di certificazione, per le limitate dimensioni o per la non autonoma funzionalità.

2. *omissis*

3. Nel caso di nuova realizzazione di edifici di particolare rilievo funzionale della Provincia la Giunta provinciale, su proposta della stazione appaltante, può disporre la revoca della procedura per l'affidamento dei lavori non ancora aggiudicati alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se dall'esame dei relativi progetti esecutivi già approvati risulta l'impossibilità di ottenere la certificazione LEED a seguito della realizzazione dell'opera.

4. In caso di revoca della procedura di gara ai sensi del comma 3, è riconosciuto l'indennizzo eventualmente dovuto ai sensi della normativa statale ([101]).

Art. 150
Disposizioni attuative e abrogative

1. Uno o più regolamenti adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabiliscono le disposizioni per la sua attuazione. I regolamenti possono prevedere norme transitorie per la prima applicazione della legge.

2. A decorrere dalla data stabilita dai regolamenti o dalle deliberazioni di attuazione sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 18 (Diffusione degli elementi costituenti il piano urbanistico provinciale) della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;
b) legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), tranne gli articoli 91 ter, 155 e 156 bis;
c) articolo 11 bis e titolo III della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1;
d) articolo 63 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
e) articolo 38 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36;
f) articolo 24 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7;
g) lettere gg), hh) e ii) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
h) articolo 54 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
i) articoli 23 e 24 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
j) articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
k) articoli 64, 65, 66 e commi 3 bis e 4 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
l) articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
m) articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
n) articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
o) articolo 39 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;
p) articolo 11 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
q) articoli 3 e 4 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
r) legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della

perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica", tranne gli articoli 11 e 12;

s) articoli 52 e 54 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

t) lettera u) del comma 2 dell'articolo 115 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari o deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge.

4. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano a regolamenti o deliberazioni si applicano a decorrere dalla data stabilita da questi regolamenti o da queste deliberazioni. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4 bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 86, comma 3, i regolamenti e le deliberazioni di attuazione di cui al comma 4 possono stabilire, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, che determinati standard e limiti minimi previsti dai medesimi provvedimenti di attuazione trovano immediata applicazione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati delle comunità e dei comuni, in attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni attuative recate dai predetti provvedimenti di attuazione ([102]).

Art. 151

Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Per lo svolgimento delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica può essere costituito un apposito servizio presso il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, anche mediante razionalizzazione di altre strutture provinciali; in tal caso l'atto organizzativo previsto dall'articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede il trasferimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in materia di valutazione di impatto ambientale, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 689 del 1981 in relazione agli accertamenti non ancora effettuati alla data di costituzione del predetto servizio, unitamente alla relativa unità organizzativa.

2. Il capo I di questo titolo si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale. A decorrere dalla medesima data, agli adempimenti previsti dal medesimo capo con riguardo alla conferenza di servizi provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture fino a diversa disciplina stabilita con atto organizzativo. A decorrere da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 2, 2 bis, 4, 5, 6, 7, 8 bis e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di opere pubbliche;

b) articolo 49 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

c) articolo 31 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

d) articolo 75 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, ad eccezione del comma 4;

e) articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;

f) articolo 24 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

3. Le disposizioni abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi ai procedimenti avviati e non ancora conclusi alla data di abrogazione.

4. *omissis ([103])*

5. Fino alla costituzione delle comunità, se la localizzazione definitiva di un'opera è demandata alle comunità, nella procedura prevista dall'articolo 144, comma 5, interviene, al posto della comunità, il comune territorialmente interessato ([104]).

Art. 152
Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità

1. *omissis* ([105])
1 bis. *omissis* ([106])

Art. 153
omissis ([107])

Art. 154
Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione

omissis ([108])

3. Le modificazioni della legge provinciale n. 6 del 1993 previste da questo articolo sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 14 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 di questo articolo. Fino a tale data sono efficaci le disposizioni della legge provinciale n. 6 del 1993 attualmente vigenti. Le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti da questo articolo si applicano, ove più favorevoli:

a) ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, siano esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria;
b) ai procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, per i quali, alla medesima data, siano pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni o i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria ([109]).

Art. 155
omissis ([110])

Art. 156
Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli richiamati nella tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini delle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio provinciale 2008-2010 indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Tabella A
omissis ([111])

NOTE

(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge urbanistica provinciale", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi anche, in materia, l'art. 15 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(2) Comma così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(3) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 400 (b.u. 9 marzo 2010, n. 9, suppl. n. 2), modificata dalla deliberazione 4 giugno 2010, n. 1309 (b.u. 15 giugno 2010, n. 24). Vedi anche la deliberazione 8 settembre 2011, n. 1919 (b.u. 20 settembre 2011, n. 38).

(4) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 16 luglio 2010, n. 15, dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(5) Comma così modificato dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(6) Comma aggiunto dall'art. 28 della legge provinciale sull'energia.

(7) Per l'attuazione del comma 6 vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 novembre 2009, n. 2715 (b.u. 1 dicembre 2009, n. 49).

(8) Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 e dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(9) Comma così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4 e così modificato dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(11) Lettera abrogata dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(12) Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 20 della l.p. 7 dicembre 2012, n. 24 (per delle disposizioni transitorie connesse a quest'ultima modificazione vedi l'art. 26 della stessa l.p. n. 24 del 2012).

(13) Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 21 della l.p. 7 dicembre 2012, n. 24 (per delle disposizioni transitorie connesse a quest'ultima modificazione vedi l'art. 26 della stessa l.p. n. 24 del 2012).

(14) Comma così modificato dall'art. 3 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(15) Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4 e dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(16) Comma così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(17) Articolo così modificato dall'art. 16 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 2 della l.p. 16 luglio 2010, n. 15 e dall'art. 80 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9. Per la deliberazione prevista dal comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28), 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36), 8 giugno 2012, n. 1206 (b.u. 19 giugno 2012, n. 25), 30 novembre 2012, n. 2595 (b.u. 11 dicembre 2012, n. 50) e 27 dicembre 2012, n. 2918 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2).

(18) Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 22 della l.p. 7 dicembre 2012, n. 24 (per delle disposizioni transitorie connesse a quest'ultima modificazione vedi l'art. 26 della stessa l.p. n. 24 del 2012).

(19) Articolo così sostituito dall'art. 18 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(20) Articolo così modificato dall'art. 5 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(21) Comma così modificato dall'art. 19 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(22) Lettera aggiunta dall'art. 20 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(23) Articolo così modificato dall'art. 21 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4 e dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(24) Articolo così modificato dall'art. 22 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(25) Articolo così modificato dall'art. 38 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.

(26) Comma così modificato dall'art. 6 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(27) Vedi tuttora la deliberazione della giunta provinciale 30 dicembre 2005, n. 3016 (b.u. 10 gennaio 2006, n. 2), ai sensi della deliberazione 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.).

(28) Vedi tuttora le deliberazioni della giunta provinciale 30 dicembre 2005, n. 3015 (b.u. 10 gennaio 2006, n. 2) e 26 ottobre 2007, n. 2336 (b.u. 13 novembre 2007, n. 46), ai sensi della deliberazione 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), e la deliberazione 22 luglio 2011, n. 1591 (b.u. 2 agosto 2011, n. 31).

(29) Articolo così modificato dall'art. 38 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16. Per una disposizione transitoria sulla sua applicazione vedi però l'art. 6 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10.

(30) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28), 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36), 8 giugno 2012, n. 1206 (b.u. 19 giugno 2012, n. 25), 30 novembre 2012, n. 2595 (b.u. 11 dicembre 2012, n. 50) e 27 dicembre 2012, n. 2918 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2).

(31) Comma aggiunto dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, e così sostituito dall'art. 23 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(32) Vedi le deliberazioni della giunta provinciale 22 agosto 2008, n. 2100 (b.u. 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 1) e 23 luglio 2010, n. 1732 (b.u. 17 agosto 2010, n. 33), che hanno modificato le precedenti deliberazioni della giunta provinciale attuative dell'art. 73 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22, e la deliberazione 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28), 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36), 8 giugno 2012, n. 1206 (b.u. 19 giugno 2012, n. 25), 30 novembre 2012, n. 2595 (b.u. 11 dicembre 2012, n. 50) e 27 dicembre 2012, n. 2918 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2).

(33) Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(34) Vedi tuttora la deliberazione della giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 20116 (b.u. 19 gennaio 1993, n. 3, suppl. ord. n. 2), ai sensi della deliberazione 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.).

(35) Vedi tuttora la deliberazione della giunta provinciale 22 marzo 2002, n. 611 (b.u. 30 aprile 2002, n. 18), ai sensi della deliberazione 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.).

(36) Comma così modificato dall'art. 36 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(37) Articolo aggiunto dall'art. 70, comma 6 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; per una disposizione transitoria connessa vedi lo stesso art. 70, comma 26.

(38) Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 32 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 21 della legge provinciale sugli animali d'affezione. Per la sua attuazione vedi le deliberazioni della giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 395 e 396 (b.u. 9 marzo 2010, n. 9, suppl. n. 2). Per il regolamento previsto dai commi 3 e 7 vedi il d.p.p. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg.

(39) Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(40) Articolo aggiunto dall'art. 54, comma 1 della l.p. 2 maggio 2012, n. 8; per una disposizione transitoria connessa al nuovo articolo vedi lo stesso art. 54, comma 2.

(41) Comma così sostituito dall'art. 7 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(42) Vedi però l'art. 4, comma 7 della legge provinciale sulle piste ciclabili.

(43) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28), 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36), 8 giugno 2012, n. 1206 (b.u. 19 giugno 2012, n. 25), 30 novembre 2012, n. 2595 (b.u. 11 dicembre 2012, n. 50) e 27 dicembre 2012, n. 2918 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2).

(44) Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(45) Comma così modificato dall'art. 24 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(46) Comma così modificato dall'art. 25 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(47) Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(48) Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(49) Articolo così modificato dall'art. 38 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27. Per i criteri di gestione del fondo, previsti dal comma 3, vedi la deliberazione della giunta provinciale 26 settembre 2008, n. 2415 (b.u. 14 ottobre 2008, n. 42).

(50) Articolo aggiunto dall'art. 26 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(51) Articolo abrogato dall'art. 71 della legge provinciale sul commercio 2010.

(52) Vedi tuttora la deliberazione della giunta provinciale 19 luglio 2002, n. 1718 (b.u. 30 luglio 2002, n. 32) - rettificata dalla deliberazione 8 novembre 2002, n. 2737 (non pubblicata) -, ai sensi della deliberazione 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.).

(53) Comma aggiunto dall'art. 27 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(54) Vedi però l'allegato A, numero 5 della l.p. 17 giugno 2010, n. 13.

(55) Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 e dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(56) Articolo così sostituito dall'art. 29 della legge provinciale sull'energia.

(57) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4. Per la deliberazione prevista dal comma 3 vedi le deliberazioni della giunta provinciale 25 giugno 2010, n. 1531 (b.u. 6 luglio 2010, n. 27) - modificata dalla deliberazione 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36) - e 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28).

(58) Per il regolamento vedi il d.p.p. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

(59) Articolo così sostituito dall'art. 31 della legge provinciale sull'energia, e modificato dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(60) Vedi anche l'art. 11 della legge provinciale sull'energia.

(61) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 30 della legge provinciale sull'energia e dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per il regolamento previsto dal comma 1, lettera d) vedi il d.p.p. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg.

(62) Per il regolamento previsto da quest'articolo vedi il d.p.p. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg.

(63) Articolo così modificato dall'art. 70, comma 9 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Vedi anche l'art. 4 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e l'art. 70, comma 24 della l.p. n. 25 del 2012.

(64) Articolo così modificato dall'art. 28 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4 e dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(65) Articolo così modificato dall'art. 9 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 5 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per la deliberazione prevista dal comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2019 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle

deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28) e 5 ottobre 2012, n. 2113 (b.u. 16 ottobre 2012, n. 41).

(66) Articolo così modificato dall'art. 10 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4 e dall'art. 5 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10. Per la deliberazione prevista dal comma 3 vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2019 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28) e 5 ottobre 2012, n. 2113 (b.u. 16 ottobre 2012, n. 41), e la stessa deliberazione n. 2113 del 2012.

(67) Comma così sostituito dall'art. 5 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10.

(68) Articolo aggiunto dall'art. 11 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4. Per la deliberazione prevista dal comma 8 vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2019 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28) e 5 ottobre 2012, n. 2113 (b.u. 16 ottobre 2012, n. 41).

(69) Rubrica così sostituita dall'art. 70, comma 12 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; vedi anche lo stesso art. 70, comma 23.

(70) Comma già modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 12 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 5 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e così sostituito dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(71) Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 (apportando queste modificazioni s'è corretta un'imprecisione di questa legge sull'individuazione delle parti da modificare), dall'art. 13 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per la deliberazione prevista dal comma 1 vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2019 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28) e 5 ottobre 2012, n. 2113 (b.u. 16 ottobre 2012, n. 41).

(72) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28), 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36), 8 giugno 2012, n. 1206 (b.u. 19 giugno 2012, n. 25), 30 novembre 2012, n. 2595 (b.u. 11 dicembre 2012, n. 50) e 27 dicembre 2012, n. 2918 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2).

(73) Comma così modificato dall'art. 64, comma 20 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 64, comma 31.

(74) Articolo così modificato dall'art. 64, comma 21 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 64, comma 31.

(75) Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 e dall'art. 64, commi 22 e 23 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 64, comma 32).

(76) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 17 dicembre 2009, n. 17 e dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(77) Articolo aggiunto dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(78) Articolo così modificato dall'art. 38 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(79) Lettera così modificata dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27. Vedi però l'art. 70, comma 22 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per il costo medio di costruzione vedi la deliberazione della giunta provinciale 27 maggio 2011, n. 1132 (b.u. 7 giugno 2011, n. 23).

(80) Lettera abrogata dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(81) Articolo così modificato dall'art. 32 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(82) Vedi però l'art. 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10.

(83) Vedi però l'art. 70, comma 25 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(84) Articolo così modificato dall'art. 38 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 12, comma 9 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 12, comma 16).

(85) Comma così modificato dall'art. 29 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(86) Comma così sostituito dall'art. 30 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(87) Comma aggiunto dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(88) Comma aggiunto dall'art. 70, comma 19 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; per una disposizione transitoria connessa vedi lo stesso art. 70, comma 27.

(89) Comma così modificato dall'art. 31 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(90) Lettera così sostituita dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(91) Lettera così modificata dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.

(92) Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.

(93) Comma così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.

(94) Comma così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.

(95) Articolo aggiunto dall'art. 113 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(96) Articolo così sostituito dall'art. 32 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(97) Articolo aggiunto dall'art. 33 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

(98) Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.

(99) Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 32 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 3, comma 2 (per una disposizione transitoria sull'applicabilità di quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 3, comma 3) e dall'art. 34 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 3 della l.p. 16 luglio 2010, n. 15, dall'art. 65 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 64, comma 27 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 64, comma 32), dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 397 (b.u. 9 marzo 2010, n. 9, suppl. n. 2).

(100) Articolo così modificato dall'art. 32 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 16 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 5 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(101) Articolo aggiunto dall'art. 32 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 36 della legge provinciale sull'energia.

(102) Articolo così modificato dall'art. 38 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 14 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4. Per i regolamenti previsti dal comma 1 vedi quelli relativi all'attuazione dei singoli articoli della presente legge e, inoltre, il d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

(103) Comma modificativo dell'art. 45 della legge provinciale sui lavori pubblici; l'efficacia delle modificazioni è fatta decorrere dalla data stabilita ai sensi del comma 2.

(104) Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.

(105) Comma sostitutivo dell'art. 52 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3; il testo della disposizione sostitutiva, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

(106) Comma aggiunto dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 e abrogato dall'art. 33 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

(107) Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 27 della l.p. 7 dicembre 2012, n. 24; gli altri commi modificano gli articoli 35 e 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge).

(108) Commi sostitutivi dell'art. 14 e modificativi dell'art. 20 della legge provinciale sugli espropri.

(109) Comma così modificato dall'art. 13 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.

(110) Articolo modificativo dell'art. 13 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

(111) Disposizioni finanziarie.

LEGGE PROVINCIALE 27 maggio 2008, n. 5

Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale

(b.u. 10 giugno 2008, n. 24, suppl. n. 2)

Art. 1
Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale

1. E' approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, costituito dai seguenti elementi, che ne formano parte integrante e sostanziale:
a) la relazione illustrativa, di cui all'allegato A;
b) le norme di attuazione, di cui all'allegato B;
c) la cartografia, di cui all'allegato C;
d) gli elenchi di invarianti, di cui all'allegato D;
e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani, di cui all'allegato E;
f) i materiali di supporto per la pianificazione territoriale, di cui all'allegato F.
2. Ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), gli elementi costitutivi del piano sono depositati presso gli uffici del Consiglio provinciale; una copia è depositata presso gli uffici della Giunta provinciale in libera visione.

Art. 2
Salvaguardia del piano urbanistico provinciale e adeguamento degli strumenti di pianificazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge si applicano le misure di salvaguardia del piano urbanistico provinciale previste dalle norme di attuazione di cui all'allegato B e dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).
2. Per l'adeguamento al nuovo piano urbanistico provinciale dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali si applicano le disposizioni in materia delle norme di attuazione di cui all'allegato B e della legge provinciale n. 1 del 2008.

Art. 3
Norma transitoria

1. I soggetti iscritti, alla data di prima adozione del progetto di nuovo piano urbanistico provinciale, nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi delle norme provinciali in materia, sono sottoposti esclusivamente alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 5, lettera b), delle norme di attuazione di cui all'allegato B, purché i relativi progetti di intervento siano adeguati, ove occorra, alle precitate disposizioni nonché alle eventuali ulteriori condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Nuovo Piano urbanistico provinciale

Allegato B - Norme di attuazione

Indice

Capo I - *Obiettivi, flessibilità ed elementi del piano urbanistico provinciale*
Art. 1 - *Obiettivi del piano urbanistico provinciale*
Art. 2 - *Flessibilità del piano urbanistico provinciale*
Art. 3 - *Elementi del piano urbanistico provinciale*
Art. 4 - *Relazione illustrativa*
Art. 5 - *Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani*
Art. 6 - *Materiali di supporto per la pianificazione territoriale*
Capo II - *Inquadramento strutturale, invarianti e carta del paesaggio*
Art. 7 - *Inquadramento strutturale*
Art. 8 - *Invarianti*
Art. 9 - *Carta del paesaggio*
Capo III - *Carta delle tutele paesistiche*
Art. 10 - *Contenuti della carta delle tutele paesistiche*
Art. 11 - *Aree di tutela ambientale*
Art. 12 - *Beni ambientali*
Art. 13 - *Beni culturali*
Capo IV - *Carta di sintesi della pericolosità*
Art. 14 - *Contenuti della carta di sintesi della pericolosità*
Art. 15 - *Aree con penalità elevate*
Art. 16 - *Aree con penalità medie*
Art. 17 - *Aree con penalità basse*
Art. 18 - *Aree con altri tipi di penalità*
Capo V - *Reti ecologiche e ambientali*
Art. 19 - *Contenuti delle reti ecologiche e ambientali*
Sezione I - *Risorse idriche*
Art. 20 - *Tutela delle risorse idriche*
Art. 21 - *Protezione di pozzi e di sorgenti selezionati*
Art. 22 - *Aree di protezione dei laghi*
Art. 23 - *Aree di protezione fluviale*
Sezione II - *Aree a elevata naturalità e a elevata integrità*
Art. 24 - *Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità*
Art. 25 - *Siti e zone della rete ecologica europea "Natura 2000"*
Art. 26 - *Aree a parco naturale*
Art. 27 - *Riserve*
Art. 28 - *Aree a elevata integrità*
Capo VI - *Sistema insediativo e reti infrastrutturali*
Art. 29 - *Sistema insediativo e reti infrastrutturali*
Sezione I - *Sistema insediativo*
Art. 30 - *Dimensionamento residenziale*
Art. 31 - *Attrezzature di livello provinciale*
Art. 32 - *Programmazione urbanistica del settore commerciale*
Art. 33 - *Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale*
Art. 34 - *Aree di riqualificazione urbana e territoriale*
Art. 35 - *Aree sciabili e sistemi piste - impianti*

Art. 36 - *Aree estrattive*
Art. 37 - *Aree agricole*
Art. 38 - *Aree agricole di pregio*
Art. 39 - *Aree a pascolo*
Art. 40 - *Aree a bosco*
Sezione II - *Reti infrastrutturali*
Art. 41 - *Reti per la mobilità*
Art. 42 - *Tracciati e corridoi energetici e telematici*
Art. 43 - *Aree interportuali, aeroportuali e portuali*
Capo VII - *Disposizioni finali e transitorie*
Art. 44 - *Provvedimenti di attuazione del piano urbanistico provinciale*
Art. 45 - *Aree soggette a vincolo idrogeologico*
Art. 46 - *Opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive*
Art. 47 - *Aree per infrastrutture militari*
Art. 48 - *Disposizioni transitorie e finali*

Capo I
Obiettivi, flessibilità ed elementi del piano urbanistico provinciale

Art. 1
Obiettivi del piano urbanistico provinciale

1. Il piano urbanistico provinciale, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire la valorizzazione e la riproducibilità del sistema delle risorse territoriali provinciali, nel rispetto dell'ambiente e al fine di perseguire la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole in coerenza con il principio di sussidiarietà responsabile;
b) definire il quadro di riferimento per l'approvazione dei piani territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali dei comuni e degli altri strumenti di pianificazione territoriale di carattere settoriale, nonché la cornice territoriale e ambientale per la programmazione socio-economica;
c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo d'integrazione europea;
d) accrescere la competitività del sistema provinciale, mantenendo il valore della sua identità territoriale e culturale.

2. In questo allegato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a) il piano urbanistico provinciale è denominato anche "PUP";
b) il piano territoriale della comunità è denominato anche "PTC";
c) il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), è denominato anche "PGUAP";
d) la legge provinciale n. 1 del 2008 è denominata "legge urbanistica";
e) la valutazione degli effetti ambientali e socio-economici del piano territoriale della comunità e la rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, svolte secondo quanto previsto dalla legge urbanistica, sono denominate anche "autovalutazione";
f) il sistema informativo ambientale e territoriale, previsto dalla legge urbanistica, è denominato anche "SIAT".

Art. 2
Flessibilità del piano urbanistico provinciale

1. In sintonia con il principio della flessibilità al quale il piano urbanistico provinciale si ispira, il PUP è soggetto ad aggiornamenti progressivi, nei limiti previsti dalla legge urbanistica e da questo allegato.

Art. 3
Elementi del piano urbanistico provinciale

1. Ai sensi delle disposizioni in materia contenute nella legge urbanistica, il piano urbanistico provinciale è costituito da:
a) la relazione illustrativa;
b) le norme di attuazione;
c) la cartografia;
d) gli elenchi di invarianti;
e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani;
f) i materiali di supporto per la pianificazione territoriale.

2. La cartografia si articola in:
a) inquadramento strutturale;
b) carta del paesaggio;
c) carta delle tutele paesistiche;
d) carta di sintesi della pericolosità;
e) reti ecologiche e ambientali;
f) sistema insediativo e reti infrastrutturali.

3. La cartografia è redatta:
a) in scala 1:50.000 per l'inquadramento strutturale, la carta delle tutele paesistiche e le reti ecologiche ambientali;
b) in scala 1:25.000 per la carta del paesaggio e il sistema insediativo e reti infrastrutturali;
c) in scala 1:10.000 per gli stralci planimetrici della tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali concernenti le aree agricole e le aree agricole di pregio;
d) nel formato ritenuto più idoneo, stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione, per la carta di sintesi della pericolosità e relativi aggiornamenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14.

4. La Provincia, mediante il SIAT, può provvedere a fornire ai soggetti interessati estratti delle cartografie del piano urbanistico provinciale, anche in scala più ridotta di quella di cui al comma 3, al fine di agevolare l'attività connessa alla pianificazione territoriale.

5. I perimetri delle aree indicate nella cartografia del piano urbanistico provinciale sono precisati ed interpretati, secondo le rispettive competenze, dagli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge urbanistica nonché in sede di espressione di pareri e di rilascio di provvedimenti permissivi e concessori richiesti per la realizzazione degli interventi, tenuto conto dei criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 11 o della configurazione e morfologia degli elementi territoriali interessati.

Art. 4
Relazione illustrativa

1. La relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale sviluppa gli obiettivi di cui all'articolo 1, specifica i contenuti di questo allegato e fornisce indirizzi e criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 5
Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani

1. Il piano urbanistico provinciale, in coerenza con il programma di sviluppo provinciale, propone indirizzi per orientare il governo del territorio in funzione della definizione del modello di sviluppo delle comunità e delle relative linee strategiche.
2. Nel quadro degli indirizzi previsti dal comma 1 nonché del modello di sviluppo locale, il piano territoriale della comunità specifica e integra le strategie locali di sviluppo, comprendendo previsioni e opere attuabili da soggetti pubblici e privati, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.
3. L'autovalutazione inerente gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi della legge urbanistica comprende anche la valutazione di coerenza di tali strumenti con gli indirizzi di cui al comma 1.
4. Gli indirizzi per le strategie possono essere aggiornati dalla Giunta provinciale sulla base del monitoraggio degli effetti prodotti dagli strumenti di pianificazione territoriale previsto dalla procedura di autovalutazione connessa agli strumenti medesimi.

Art. 6
Materiali di supporto per la pianificazione territoriale

1. I materiali di supporto per la pianificazione territoriale si articolano in:
a) temi e documenti;
b) sistema informativo ambientale e territoriale: strumenti e tematismi per la pianificazione;
c) assetto territoriale e dinamiche insediative in Trentino;
d) linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio.
2. A complemento dei materiali di supporto per la pianificazione territoriale la Giunta provinciale predispone un documento metodologico costituente le linee guida per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in coerenza con i contenuti e le indicazioni del piano urbanistico provinciale.
3. Le linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio definiscono criteri e modalità per la verifica di coerenza con la carta del paesaggio degli strumenti di pianificazione e dei piani e programmi di settore.
4. I materiali di supporto per la pianificazione territoriale forniscono ulteriori elementi conoscitivi e di approfondimento dei contenuti della relazione illustrativa, nonché indicazioni e modalità operative per orientare la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale. I contenuti dei materiali di supporto, comprese le linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio, possono essere aggiornati e integrati con deliberazione della Giunta provinciale.

Capo II
Inquadramento strutturale, invarianti e carta del paesaggio

Art. 7
Inquadramento strutturale

1. L'inquadramento strutturale, ai sensi della legge urbanistica, costituisce la sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale nonché il riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte degli strumenti di pianificazione territoriale. Inoltre esso individua le invarianti, ai sensi dell'articolo 8.

2. La tavola dell'inquadramento strutturale si compone dei seguenti elementi costitutivi:

a) quadro primario, relativo agli elementi di strutturazione fisica del territorio; esso comprende gli elementi geologici e geomorfologici, la rete idrografica, le aree boscate e a pascolo, le aree agricole riconosciute di pregio, le aree a elevata naturalità e i beni del patrimonio dolomitico;
b) quadro secondario, relativo alla stratificazione dei processi d'insediamento; esso comprende gli insediamenti storici, i sistemi di beni storici e artistici, i siti archeologici, la viabilità storica, le cave di pietra e le miniere storiche, i centri urbani di livello provinciale e di livello sovralocale, i centri turistici principali, le reti di connessioni viabilistiche e ferroviarie principali e locali;
c) quadro terziario, relativo al riconoscimento degli elementi e dei paesaggi rappresentativi, riferito agli aspetti identitari dei luoghi, che comprende i beni ambientali, archeologici, architettonici e storico-artistici rappresentativi.

3. L'inquadramento strutturale può essere integrato e modificato nei limiti previsti dalla legge urbanistica e da questo allegato.

4. Nella valutazione delle strategie, gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i vantaggi e i rischi conseguenti agli effetti di trasformazione ipotizzati rispetto alle risorse individuate, mediante l'inquadramento strutturale con riferimento a:

a) il riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;
b) il miglioramento dell'efficacia in termini di funzionalità del sistema strutturale e di stabilità fisica del territorio;
c) la riduzione degli effetti dei processi di sottoutilizzo che conducono a una diminuzione di funzionalità;
d) il recupero di situazioni di degrado.

Art. 8
Invarianti

1. Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

2. Costituiscono invarianti i seguenti elementi:

a) i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa;
b) i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D;
c) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D;
d) le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D, cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;
e) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;
f) i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può integrare e aggiornare le invarianti sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i provvedimenti adottati ai sensi delle norme di settore.

4. I piani territoriali delle comunità possono implementare la disciplina d'uso delle invarianti, ferme restando le disposizioni della vigente normativa di settore e di questo allegato, al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi ammessi avvenga secondo modalità compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

5. La disciplina dei beni dolomitici di cui alla lettera b) del comma 2 è oggetto dell'accordo di programma interprovinciale che è alla base della candidatura delle Dolomiti al patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO, al fine di garantirne l'uniformità di gestione e la complessiva conservazione e valorizzazione.

Art. 9
Carta del paesaggio

1. La carta del paesaggio del PUP fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono come riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione e della conseguente valutazione della sostenibilità dello sviluppo, nonché del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici.

2. Per i fini del comma 1 la carta del paesaggio individua:

a) gli ambiti elementari, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da unitarietà funzionale, quali insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, aree agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi, torrenti, laghi, fasce di rispetto dei laghi e ghiacciai;
b) i sistemi complessi, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da una compresenza di beni, tra cui alcuni emergono per importanza identitaria, quali gli ambiti di edificazione tradizionale e i centri storici, gli ambiti d'interesse rurale, forestale, alpino e fluviale;
c) le unità di paesaggio percettivo, intese come elementi del paesaggio percepiti in quanto ambienti unitari nel loro complesso e classificati con il nome del carattere paesaggistico prevalente, quali insiemi urbanizzati, rurali, forestali, lacustri e alpini.

3. La carta del paesaggio fornisce elementi per l'individuazione da parte dei piani territoriali della comunità di indicazioni strategiche riferite a:

a) elementi lineari come limiti di espansione urbana;
b) elementi lineari come fronti di pregio;
c) elementi puntuali d'interesse culturale e naturalistico.

4. I piani territoriali delle comunità approfondiscono e interpretano la carta del paesaggio con riferimento al relativo territorio, sulla base della natura e delle relazioni tra gli elementi di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle scale cartografiche più idonee, in conformità alle linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6. I piani territoriali delle comunità, inoltre, individuano le situazioni problematiche o critiche e le soluzioni di riqualificazione più adeguate.

5. Sulla base delle indicazioni del piano urbanistico provinciale e degli approfondimenti dei piani territoriali delle comunità, i piani regolatori generali possono specificare ulteriormente i caratteri, i perimetri e le relazioni degli elementi di cui ai commi 2 e 3.

Capo III
Carta delle tutele paesistiche

Art. 10
Contenuti della carta delle tutele paesistiche

1. La carta delle tutele paesistiche individua:
a) le aree di tutela ambientale;
b) i beni ambientali;
c) i beni culturali.

Art. 11
Aree di tutela ambientale

1. Sono aree di tutela ambientale i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Tali aree comprendono anche quelle indicate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. La funzione di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge urbanistica è esercitata in conformità con la carta del paesaggio, come eventualmente approfondita e interpretata dai piani territoriali delle comunità, con le linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 48.

3. I piani territoriali delle comunità, in conformità con la carta del paesaggio, hanno la facoltà di escludere dalle aree di tutela ambientale le zone destinate a insediamenti omogenei, nell'ambito dei centri abitati, che risultano totalmente o prevalentemente edificate.

4. I piani regolatori generali possono precisare i perimetri delle aree di tutela ambientale attenendosi ai seguenti criteri di delimitazione:
a) uso di limiti fisici evidenti, come viabilità, corsi d'acqua, orografia, cambi di coltura, limite delle aree boscate, e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
b) in mancanza di limiti fisici evidenti, definizione di limiti prefissati, come fasce di grandezza uniforme o curve di livello;
c) in mancanza dei limiti di cui alle lettere a) e b), uso di limiti amministrativi o catastali.

Art. 12
Beni ambientali

1. I manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuati ai sensi della legge urbanistica sono compresi negli elenchi contenuti nell'allegato D e schematicamente indicati nella carta delle tutele paesistiche. Per l'esatta individuazione catastale si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione adottati dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può aggiornare e integrare i beni ambientali sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica.

Art. 13
Beni culturali

1. Fatte salve le disposizioni provinciali e statali in materia di beni culturali, una selezione di manufatti e siti di rilevanza culturale vincolati ai sensi delle predette disposizioni, individuati sulla base dell'alta rilevanza, valenza territoriale e del valore rappresentativo dell'identità culturale, sono indicati a titolo ricognitivo, con apposita simbologia, nella cartografia dell'inquadramento strutturale e sono riportati nell'elenco contenuto nell'allegato D.
2. Per l'esatta individuazione catastale dei beni culturali di cui al comma 1 si fa riferimento ai provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.
3. Altri siti e aree ritenute di potenziale interesse archeologico sono riportate nell'elenco contenuto nell'allegato D; l'elenco può essere aggiornato dalla Giunta provinciale, con propria deliberazione, sulla base di studi e approfondimenti ulteriori.
4. Con riferimento ai beni culturali di cui al comma 1 i piani regolatori comunali recepiscono le prescrizioni di tutela indiretta relative a distanze, misure e altre norme dirette a evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
5. I piani regolatori generali possono introdurre ulteriori vincoli e limitazioni di carattere urbanistico, da osservare per la conservazione e la valorizzazione dei manufatti e dei siti di cui all'allegato D e degli ulteriori manufatti e siti accertati e dichiarati d'interesse culturale ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali, nonché per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale.

Capo IV
Carta di sintesi della pericolosità

Art. 14
Contenuti della carta di sintesi della pericolosità

1. La carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dalla legge urbanistica, è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici. Essa individua in particolare:
a) le aree con penalità elevate;
b) le aree con penalità medie;
c) le aree con penalità basse;
d) le aree con altri tipi di penalità.
2. Al fine di assicurare un quadro organico nella rappresentazione e nella disciplina della pericolosità, la carta di sintesi riporta gli ambiti fluviali d'interesse idraulico previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.
3. La Giunta provinciale, con apposito provvedimento, può fornire indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse.

Art. 15
Aree con penalità elevate

1. Sono aree con penalità elevate quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi altamente gravosi per combinazione d'intensità e frequenza.

2. Nelle aree con penalità elevate è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.

3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia:

a) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultano delocalizzabili e non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo;
b) le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni quando queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli;
c) nelle sole aree con penalità elevate per eventi valanghivi, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti, nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale;
d) nelle sole aree con penalità elevate per incendi boschivi, gli interventi conformi agli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultano esposti ai pericoli presenti in superficie e che non possono influire negativamente su di essi.

4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale che ricadono in aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione ai sensi della legge urbanistica, senza aumento di volume, se sono adottati accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici sulla base di una specifica relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni, fatto salvo quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, se la relazione tecnica dimostra che l'intervento consente di ridurne significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di difesa e prevenzione, previa autorizzazione della Provincia.

Art. 16
Aree con penalità medie

1. Sono aree con penalità medie quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi mediamente gravosi per combinazione d'intensità e frequenza.

2. Nelle aree con penalità medie è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.

3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati:

a) gli interventi ammessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 15;
b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia;
c) gli interventi ammessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 15, con possibilità di ampliamento, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, non superiore al 10 per cento del volume esistente;
d) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e già previsti dai vigenti piani regolatori generali alla data di entrata in vigore di questo

piano urbanistico provinciale, purché siano realizzate apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili; queste opere o misure devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori; se ciò non risulta tecnicamente possibile è ammessa la loro realizzazione prima della fine dei lavori o del collaudo, sulla base di un programma temporale e finanziario da riportare nello studio di compatibilità.

4. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti da nuovi strumenti di pianificazione o loro varianti in aree con penalità media sono ammessi solo se questi strumenti di pianificazione prevedono la realizzazione di apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o l'adozione di misure di sicurezza adeguate in relazione ai fenomeni attesi. A tal fine gli strumenti di pianificazione e le loro varianti devono essere supportati dallo studio di compatibilità previsto dal comma 3. Le strutture provinciali competenti, in sede di esame delle previsioni degli strumenti di pianificazione secondo le procedure previste dalla legge urbanistica, si esprimono al riguardo con parere vincolante.

Art. 17
Aree con penalità basse

1. Sono aree con penalità basse quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi moderatamente gravosi per combinazione d'intensità e frequenza.

2. Nelle aree con penalità basse sono ammessi, oltre agli interventi consentiti ai sensi degli articoli 15 e 16, le sole attività di trasformazione urbanistica ed edilizia aventi caratteristiche costruttive e di utilizzazione compatibili con le locali condizioni di pericolo, secondo quanto previsto dai piani regolatori generali, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 e delle disposizioni della legge urbanistica. I relativi progetti sono corredati da un'apposita relazione tecnica che attesta la compatibilità e assicura l'adozione degli accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi.

Art. 18
Aree con altri tipi di penalità

1. Nella carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 sono opportunamente rappresentate anche le aree con altri tipi di penalità, tra cui in particolare quelle associate alla presenza di pericolosità residua, potenziale e trascurabile.

2. La Giunta provinciale, nell'ambito della carta di sintesi della pericolosità, individua le aree con altri tipi di penalità e stabilisce la relativa disciplina d'uso.

Capo V
Reti ecologiche e ambientali

Sezione I
Contenuti delle reti ecologiche e ambientali

Art. 19
Contenuti delle reti ecologiche e ambientali

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree interessate dalle reti idonee a interconnettere gli spazi e le risorse naturali sia all'interno del territorio provinciale che nei rapporti

con i territori circostanti, in modo da assicurare la funzionalità ecosistemica e in particolare i movimenti di migrazione e dispersione necessari alla conservazione della biodiversità e degli habitat.

2. Le reti ecologiche e ambientali sono costituite da:

a) le risorse idriche;
b) le aree di protezione delle risorse idriche;
c) le aree a elevata naturalità;
d) le aree a elevata integrità, intese come aree a bassa o assente antropizzazione.

3. Per l'esatta perimetrazione e la disciplina specifica concernente la tutela e l'utilizzazione delle aree predette si applicano le disposizioni provinciali in materia.

4. Nel rispetto della legislazione provinciale vigente, i piani territoriali delle comunità approfondiscono le indicazioni del PUP per le reti ecologiche e ambientali. In conformità alle disposizioni provinciali in materia di aree protette, sulla base di accordi di programma, può essere attivata la rete di riserve per la valorizzazione e la riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché per lo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione.

Sezione II
Risorse idriche

Art. 20
Tutela delle risorse idriche

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto da questa sezione, per la tutela delle risorse idriche si applicano il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e il piano provinciale di tutela delle acque, nonché le altre norme di settore.

Art. 21
Protezione di pozzi e di sorgenti selezionati

1. I pozzi e le sorgenti selezionati, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportati a titolo ricognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali.

2. Nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali, inoltre, sono rappresentate le risorse idriche comprese nell'elenco previsto dalla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

3. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Giunta provinciale approva con deliberazione una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche considerati dai commi 1 e 2 e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:

a) zone di tutela assoluta;
b) zone di rispetto idrogeologico;
c) zone di protezione.

4. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 è aggiornata periodicamente.

Art. 22
Aree di protezione dei laghi

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.

2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. I piani regolatori generali possono ammettere ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Inoltre i piani regolatori generali, sulla base di specifici piani attuativi, possono ammettere interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva.

3. Nell'applicazione del comma 2 la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del volume complessivo esistente.

4. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali.

5. Nei limiti previsti dai piani regolatori generali i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti nelle aree di protezione dei laghi possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive ([2]).

6. Nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale ricadenti nelle aree di protezione dei laghi, in attesa dell'approvazione del piano attuativo previsto dal comma 4 dell'articolo 34, è ammesso l'esercizio delle attività esistenti, purché esse garantiscano un miglioramento ambientale e paesaggistico dell'assetto esistente.

Art. 23
Aree di protezione fluviale

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione fluviale poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali d'interesse ecologico del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.

2. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree di protezione fluviale, tenuto conto delle complessive esigenze di assetto territoriale, e ne dettano la disciplina d'uso secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale, tenuto conto dei criteri previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

3. I piani regolatori generali possono specificare ulteriormente le prescrizioni da osservare per la conservazione e valorizzazione ambientale delle aree poste lungo i principali corsi d'acqua.

Sezione III
Aree a elevata naturalità e a elevata integrità

Art. 24
Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità

1. Le aree a elevata naturalità sono costituite dai siti e dalle zone della rete "Natura 2000", dai parchi naturali, dalle riserve naturali provinciali e dalle riserve locali individuati in conformità alle norme in materia di aree protette.
2. Le aree a elevata integrità sono costituite dai ghiacciai, dalle rocce e dalle rupi boscate.
3. Fatto salvo quanto previsto da questa sezione, per la tutela delle aree a elevata naturalità e a elevata integrità si applica la normativa di settore.

Art. 25
Siti e zone della rete "Natura 2000"

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali rappresenta, a titolo ricognitivo, i siti e le zone della rete "Natura 2000", individuati secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali è aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa provinciale e comunitaria in materia, in conseguenza delle eventuali modifiche ai perimetri dei siti e delle zone della rete "Natura 2000", apportate anche a seguito delle procedure di monitoraggio.

Art. 26
Aree a parco naturale

1. Sono aree a parco naturale provinciale i territori costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti.
2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua i perimetri dei parchi naturali provinciali. Con deliberazione della Giunta provinciale è disposto l'aggiornamento della cartografia del piano urbanistico provinciale a seguito dell'ampliamento dei perimetri dei parchi naturali provinciali esistenti o dell'istituzione di nuovi parchi naturali, ulteriori rispetto a quelli previsti e individuati dal PUP, da parte di leggi provinciali che ne determinino contestualmente il perimetro, subordinatamente alla sottoscrizione di specifici patti territoriali, in conformità alle norme provinciali in materia.
3. I piani dei parchi naturali provinciali possono precisare il loro perimetro, quando ciò è opportuno, in relazione a limiti fisici evidenti o a limiti amministrativi o catastali, e possono ampliarlo su richiesta dei comuni territorialmente interessati, purché i territori rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni provinciali in materia di aree protette. Con deliberazione della Giunta provinciale sono conseguentemente aggiornate le previsioni della tavola delle reti ecologiche e ambientali.

4. La disciplina urbanistica dei parchi naturali provinciali viene definita dai rispettivi piani in conformità alle norme provinciali in materia di aree protette e alle disposizioni della legge urbanistica.

5. Relativamente al Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dalle altre norme statali e provinciali di riferimento.

Art. 27
Riserve

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le riserve naturali provinciali e riporta a titolo ricognitivo le riserve locali in conformità alle norme provinciali in materia di aree protette.

2. Per l'esatta delimitazione catastale delle riserve naturali provinciali e delle riserve locali si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione e istituzione adottati dagli organi competenti ai sensi delle norme provinciali in materia di aree protette.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono apportati gli aggiornamenti all'inquadramento strutturale, alle invarianti e alla tavola delle reti ecologiche e ambientali in conseguenza dell'individuazione di nuove riserve naturali provinciali e locali ai sensi delle norme provinciali in materia di aree protette.

Art. 28
Aree a elevata integrità

1. Sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili.

2. I piani territoriali delle comunità precisano i perimetri delle aree a elevata integrità indicate nella tavola delle reti ecologiche e ambientali, e ne specificano la disciplina, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia e in armonia con le finalità di tutela ambientale di questo articolo e con quelle di tutela delle invarianti.

3. Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini.

4. Nell'ambito dei ghiacciai sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

a) la realizzazione di manufatti speciali aventi l'esclusiva funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio;
b) la manutenzione e la razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti, legati alla pratica dello sci, nei limiti anche temporali e alle condizioni definite dal programma previsto dal comma 5;
c) interventi di valorizzazione ambientale e culturale, anche a fini turistici.

5. La Giunta provinciale approva, per i ghiacciai interessati, un programma volto a definire gli interventi ammissibili ai fini delle lettere b) e c) del comma 4, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) deve essere garantita l'integrità strutturale del ghiacciaio, anche con riguardo alla pratica dello sci;
b) le misure di razionalizzazione e gli interventi di valorizzazione devono garantire un miglioramento ambientale e paesaggistico.

Capo VI
Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Sezione I
Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Art. 29
Sistema insediativo e reti infrastrutturali

1. Il sistema insediativo del piano urbanistico provinciale disciplina il dimensionamento residenziale, i servizi e le attrezzature di livello sovracomunale e i criteri generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale; stabilisce, inoltre, la disciplina delle seguenti aree individuate dalla tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali:
a) aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale;
b) aree di riqualificazione urbana e territoriale;
c) aree sciabili e sistemi piste - impianti;
d) aree estrattive;
e) aree agricole e aree agricole di pregio.

2. Costituiscono elementi del sistema insediativo, inoltre, le aree a pascolo e a bosco, rappresentate nella tavola dell'inquadramento strutturale. La relativa disciplina di cui agli articoli 39 e 40 è formulata in coerenza con quella delle invarianti e con le norme provinciali in materia di foreste e territorio montano.

3. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le reti per la mobilità nonché i tracciati e corridoi energetici e telematici.

Sezione II
Sistema insediativo

Art. 30
Dimensionamento residenziale

1. La determinazione del dimensionamento residenziale da parte dei piani regolatori generali è effettuata tenuto conto dei criteri generali definiti con deliberazione della Giunta provinciale e nel rispetto delle linee d'indirizzo stabilite dai piani territoriali delle comunità in merito al dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata ai fini dell'attuazione della politica della casa, in coerenza con le disposizioni in materia di residenza della legge urbanistica.

2. Per la determinazione dei criteri e parametri previsti dal comma 1 i piani territoriali delle comunità tengono conto dei seguenti elementi:
a) riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;
b) contenimento del consumo di territorio, privilegiando il riuso e la riconversione dell'esistente;
c) soddisfazione delle esigenze di prima abitazione;
d) sostenibilità dello sviluppo, incentivando, per il settore turistico, le opportunità ricettive e alberghiere rispetto a quelle puramente residenziali, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.

3. I comuni adeguano le previsioni dei piani regolatori generali concernenti il dimensionamento residenziale e le conseguenti prescrizioni di zona entro un anno dall'approvazione dei piani territoriali delle comunità recanti i criteri e i parametri di cui al comma 1. In attesa della determinazione dei criteri e parametri da parte dei piani territoriali delle comunità i comuni, se non

hanno già provveduto, adeguano i piani regolatori generali ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica in materia.

Art. 31
Attrezzature di livello provinciale

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo i servizi e le attrezzature di livello provinciale, così come definiti nella relazione illustrativa, quali scuole medie superiori e di formazione professionale, strutture universitarie, strutture ospedaliere, carcere provinciale.
2. La previsione di nuovi servizi e attrezzature di livello provinciale è subordinata alla loro preventiva localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale, sentita la comunità e il comune o i comuni interessati. La localizzazione definitiva dei servizi e attrezzature di livello provinciale è effettuata dai piani territoriali delle comunità.
3. Ai fini della localizzazione degli impianti e delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, si applicano le disposizioni provinciali di settore.
4. I piani territoriali delle comunità definiscono il dimensionamento e provvedono alla localizzazione definitiva delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovracomunale in funzione dei seguenti elementi:

a) consistenza demografica dei residenti stabilmente insediati;
b) ruolo territoriale dei comuni costituenti la comunità rispetto all'attuale distribuzione dei servizi all'interno del territorio di riferimento;
c) entità del bacino di utenza utilizzabile per ogni attrezzatura o servizio;
d) presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario;
e) entità del movimento turistico.

Art. 32
Programmazione urbanistica del settore commerciale

1. I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono definiti, secondo quanto previsto dalla norme provinciali in materia, con deliberazione della Giunta provinciale. La previsione di eventuali nuove grandi strutture di vendita al dettaglio con superficie superiore a 10.000 metri quadri è subordinata alla loro preventiva localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale, sentiti la comunità e il comune o i comuni interessati.
2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 prevale sugli strumenti di pianificazione territoriale relativamente alle seguenti previsioni, qualora non sia riservato all'ente locale alcun margine di discrezionalità in sede di adeguamento dei piani:

a) compatibilità urbanistica delle attività ammesse nelle diverse aree in relazione alle tipologie distributive, ai settori merceologici e alle ulteriori funzioni ritenute ammissibili;
b) dotazioni minime di parcheggi pertinenziali e connesse disposizioni.

3. I piani territoriali delle comunità specificano e integrano i criteri di programmazione commerciale di cui al comma 1 e provvedono:

a) alla localizzazione delle grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso, anche in relazione alle infrastrutture di collegamento e ai servizi complementari richiesti;
b) alla promozione di misure di carattere urbanistico atte a migliorare la competitività della distribuzione commerciale negli insediamenti storici;
c) a favorire modalità di connessione fra attività commerciali e offerta turistica.

Art. 33
Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale

1. Sono aree produttive di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:
a) produzione industriale e artigianale di beni;
b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.

3. Le aree produttive di livello provinciale sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali e sono distinte in:
a) aree esistenti, quando risultano prevalentemente già utilizzate o già dotate di idonee opere di urbanizzazione;
b) aree di progetto, quando si tratta di aree da urbanizzare e attrezzare o prevalentemente non utilizzate;
c) aree di riserva, quando si tratta di aree di nuovo impianto la cui utilizzazione deve essere graduata nel tempo.

4. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree indicate dal PUP, sulla base delle esigenze di migliore e coordinato assetto territoriale e di funzionalità degli insediamenti. I piani territoriali delle comunità, per migliorare l'attrattività del territorio, possono ampliare le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e individuarne di nuove sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza ed entità delle attività produttive insediate;
b) prioritario recupero delle aree insediate interessate da attività dismesse;
c) possibilità di razionale utilizzo dell'area;
d) collegamento dell'area alle principali infrastrutture;
e) ruolo territoriale dei comuni costituenti la comunità rispetto all'attuale distribuzione degli insediamenti produttivi;
f) entità del bacino di utenza utilizzabile per il nuovo comparto produttivo.

5. Il dimensionamento delle nuove aree individuate ai sensi del comma 4 deve essere supportato da specifiche indagini che, nell'ambito dell'autovalutazione del piano territoriale della comunità, giustifichino le esigenze di sviluppo produttivo e assicurino la sostenibilità ambientale e socio-economica delle previsioni, tenuto conto delle condizioni e dei criteri di cui al comma 4.

6. La disciplina urbanistica delle aree è definita dai piani regolatori generali, in coerenza con i PTC, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel comma 1;
b) nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
c) nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio

di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questo ultima attività;

d) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo;

e) all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ([3]).

7. La legge urbanistica disciplina i vincoli di destinazione degli impianti produttivi e degli immobili strumentali alle attività produttive di cui al comma 6.

8. L'utilizzo delle aree di livello provinciale di progetto è subordinato all'approvazione da parte dei comuni di un apposito piano attuativo, finalizzato al razionale utilizzo delle aree e alla loro qualificazione insediativa. Il piano attuativo determina la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l'ubicazione dei servizi e delle attrezzature generali, i caratteri fondamentali delle maglie dei lotti funzionali, delle tipologie edilizie e delle sistemazioni esterne. La Provincia può provvedere alla redazione e approvazione del piano attuativo su richiesta del comune interessato, previa intesa.

9. L'utilizzo delle aree di riserva è autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale quando le possibilità di insediamento nelle altre aree sono ridotte; alle aree autorizzate si applicano le disposizioni concernenti le aree di progetto. Fino al rilascio dell'autorizzazione per il loro utilizzo, nelle aree di riserva sono consentite, oltre alla coltivazione dei fondi, solamente attività che richiedono la realizzazione di manufatti precari facilmente rimovibili.

10. I piani regolatori generali possono individuare aree produttive di livello locale, con carattere anche multifunzionale, attenendosi ai criteri e principi stabiliti da questo articolo.

11. Nell'ambito delle aree produttive di livello locale possono essere riservate specifiche zone per le seguenti attività:

a) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;

b) allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale;

c) impianti e depositi per l'autotrasporto;

d) commercio all'ingrosso.

12. Gli interventi di riqualificazione e di ampliamento del complesso produttivo delle acciaierie di Borgo Valsugana sono subordinati all'approvazione di un apposito accordo di programma fra la Provincia, il Comune di Borgo Valsugana e l'impresa interessata. In base alle indicazioni dell'accordo è predisposto uno specifico piano attuativo per la riqualificazione insediativa e paesaggistica delle strutture esistenti e per l'utilizzazione dell'area, che assicuri un miglioramento ambientale e la qualificazione del prodotto. Gli interventi e le misure di adeguamento ai contenuti e alle previsioni dell'autorizzazione integrata ambientale prevista dalle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento sono attuati nel rispetto di quanto previsto dall'accordo di programma; in attesa dell'accordo di programma o in caso di mancata adesione ad esso, gli interventi e le misure di adeguamento e ogni altro intervento urgente, purché non finalizzato al potenziamento meramente quantitativo dell'attività produttiva, possono essere effettuati previo nulla osta della Giunta provinciale, sentito il servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

Art. 34
Aree di riqualificazione urbana e territoriale

1. Le aree di riqualificazione urbana e territoriale sono costituite da periferie urbane o da altre aree oggetto di fenomeni di degrado insediativo, o da insediamenti produttivi per i quali si rende necessaria una riprogettazione complessiva, in relazione a esigenze di riconversione produttiva o di riqualificazione ambientale e paesaggistica.
2. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua schematicamente alcuni insediamenti produttivi rientranti nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale.
3. I piani regolatori generali possono individuare ulteriori aree, in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del comma 1, e provvedono a formulare le proposte d'intervento, comprese le nuove destinazioni funzionali, tenuto conto degli elementi e dei valori del quadro insediativo, delle originarie caratteristiche e funzioni storiche, delle attività produttive in essere.
4. L'intervento su tali aree è subordinato all'approvazione di un piano attuativo, integrato da un documento contenente il quadro generale delle risorse mobilitate per l'attuazione del piano, il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i soggetti promotori del piano e il comune.
5. In attesa dell'applicazione del comma 4 le aree libere sono inedificabili, fatti salvi gli interventi di conformazione degli insediamenti produttivi alle prescrizioni normative o amministrative in materia di ambiente.

Art. 35
Aree sciabili e sistemi piste - impianti

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali indica le aree sciabili per determinare le condizioni di equilibrio dei sistemi piste - impianti di risalita, tenendo conto della situazione esistente, delle esigenze che essa determina, di un programmato sviluppo nel contesto fisico-ambientale e dell'equilibrio idrogeologico proprio di ciascuna zona.
2. Nelle aree sciabili sono consentite le forme di insediamento e di intervento sul suolo che riguardano il movimento degli sciatori, l'attività degli addetti agli impianti e ai servizi di assistenza e sicurezza. Le attrezzature di servizio e le infrastrutture sono ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, purché siano compatibili con lo svolgimento degli sport invernali o il loro esercizio possa svolgersi al di fuori della stagione invernale, tenuto conto delle esigenze di tutela paesaggistico-ambientale e della capacità di carico antropico del territorio ([4]).
4. I piani territoriali delle comunità, previa favorevole conclusione dell'autovalutazione da svolgere, in particolare, sotto il profilo della compatibilità ambientale e della sostenibilità socio-economica, possono modificare, anche in maniera sostanziale, i perimetri delle aree sciabili previsti dal PUP, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) devono essere assicurate, con riferimento al sistema piste - impianti, le funzioni e le finalità individuate nel PUP;
b) le modificazioni devono essere correlate a indicazioni o approfondimenti previsti dalla relazione al PUP e devono presentare valenza strategica su scala del territorio della comunità;
c) fuori dalle ipotesi della lettera b), le modificazioni sono eccezionalmente consentite in funzione di particolari obiettivi di sviluppo economico-sociale, coerenti con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale;
d) se le modificazioni riguardano aree sciabili ricadenti in aree destinate a parco naturale, deve essere acquisita preventivamente l'intesa con l'ente parco.

5. Previa autovalutazione, i piani regolatori generali e i piani dei parchi possono modificare i perimetri delle aree sciabili, in funzione del completamento e dell'ottimizzazione del sistema piste - impianti a livello locale, anche sulla base di eventuali accordi con le amministrazioni interessate. Inoltre possono prevedere gli impianti, le piste e le infrastrutture di cui al comma 9.

6. Nelle modifiche dei perimetri e nelle individuazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 9 gli strumenti di pianificazione territoriale tengono conto di:

a) limiti fisici esistenti, come viabilità, corsi d'acqua, limite delle aree boscate;
b) esigenze di miglior adattamento alla morfologia territoriale;
c) esiti di analisi sulla stabilità idrogeologica dei versanti.

7. La precisazione dei collegamenti fra aree diverse previsti dal PUP che interessano aree a parco naturale è effettuata dai piani territoriali delle comunità, previa favorevole conclusione dell'autovalutazione.

8. Nel quadro della definizione delle aree sciabili secondo la rispettiva competenza, i piani territoriali delle comunità, i piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali stabiliscono la posizione di massima degli impianti di risalita.

9. Al di fuori delle aree sciabili di cui a questo articolo sono consentiti impianti di risalita e relative piste d'interesse esclusivamente locale, collegamenti sciistici di larghezza e pendenza limitate e iniziative di razionalizzazione degli impianti esistenti, purché non comportino aumento del carico urbanistico e la realizzazione di apprezzabili opere di infrastrutturazione. Inoltre sono consentiti i centri per la pratica dello sci da fondo e i relativi servizi. La realizzazione di slittovie attrezzate è ammessa esclusivamente per il solo esercizio nella stagione invernale, a condizione della rimozione di attrezzatura e strutture a fine stagione.

10. La definizione delle aree sciabili e la localizzazione degli impianti di risalita sono comunque subordinate a:

a) il conseguimento del rapporto equilibrato fra utenti e dotazione locale di strutture residenziali e ricettive, di servizi e infrastrutture nelle rispettive stazioni turistico-invernali;
b) la previsione di adeguate superfici di parcheggio alla base dei sistemi di impianti, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale secondo le specifiche capacità ed esigenze dei singoli sistemi.

Art. 36
Aree estrattive

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo le aree estrattive. Con il provvedimento della Giunta provinciale che approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali è disposto il conseguente aggiornamento del piano urbanistico provinciale.

2. Ferma restando la disciplina provinciale in materia di cave, il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali assicura la coerenza con i principi e le norme del piano urbanistico provinciale, rispondendo ai seguenti criteri:

a) limitare l'interferenza delle nuove aree per attività estrattive con le reti ecologiche e ambientali e con gli elementi paesistici rilevanti, evidenziati nella carta del paesaggio, privilegiando, se possibile, tecniche di coltivazione in sottosuolo;
b) razionalizzare l'organizzazione complessiva delle attività, considerando congiuntamente gli impianti estrattivi, le aree di stoccaggio, gli accessi e i trasporti del materiale;
c) coordinare organicamente le operazioni di estrazione con quelle di ripristino ambientale, assicurando il recupero dei siti minerari esauriti attraverso la rimozione degli impianti, la bonifica e la ricomposizione morfologica dei suoli;
d) consentire il riuso per attività produttive dei siti minerari esauriti sulla base della verifica di coerenza con la carta del paesaggio e con le relative linee guida.

Art. 37
Aree agricole

1. Le aree agricole sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali.

2. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio e delle relative linee guida.

3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.

4. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 3 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:

a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
   1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
   2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3;
   3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
   4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4;
b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

6. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

7. I piani territoriali delle comunità possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione, effettuata nell'ambito dell'autovalutazione con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per:

a) la localizzazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
b) l'ampliamento di aree produttive di livello provinciale esistenti o l'individuazione di nuove aree produttive di livello provinciale, purché rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani.

8. I piani regolatori generali possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione da effettuare nell'ambito dell'autovalutazione, con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per:

a) l'individuazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di livello locale per l'adeguamento agli standard previsti dalla legge urbanistica;
b) l'ampliamento di attività produttive già insediate o di aree produttive esistenti d'interesse locale, o l'individuazione di nuove aree produttive d'interesse locale, se rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani;
c) l'individuazione di nuove aree a destinazione residenziale o ricettiva, compatibilmente con i parametri di cui all'articolo 30 e nel rispetto delle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.

9. I piani regolatori generali fissano i parametri dell'urbanizzazione e dell'edificazione nelle aree agricole e definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica. I piani regolatori generali, inoltre, possono:

a) precisare i perimetri delle aree agricole attenendosi ai criteri indicati nel comma 4 dell'articolo 11 e individuare ulteriori aree agricole, stabilendone la normativa d'uso;
b) indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel potenziamento dell'attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione ambientale.

10. Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 31 o delle norme speciali della legge urbanistica o richiamate da essa, previa verifica, anche nell'ambito dell'autovalutazione dei piani settoriali o della valutazione d'impatto ambientale dei progetti, degli effetti derivanti dalla riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del paesaggio ([5]).

Art. 38
Aree agricole di pregio

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di pregio.

2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della

normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

3. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio.

4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.

5. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 4 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.

6. La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell'articolo 37 e del comma 7 di questo articolo, nei seguenti modi:

a) con previsione del PTC per la realizzazione dei seguenti interventi:
   1) opere, attrezzature e servizi pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
   2) ampliamento di aree produttive di livello provinciale;
b) con previsione dei piani regolatori generali per la realizzazione dei seguenti interventi:
   1) opere, attrezzature e servizi pubblici di livello locale;
   2) ampliamento di aree produttive d'interesse locale;
   3) individuazione di nuove aree a destinazione residenziale pubblica o agevolata;
c) opere e interventi di cui al comma 10 dell'articolo 37.

7. La riduzione delle aree agricole di pregio ai sensi del comma 6 è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le verifiche effettuate con l'autovalutazione del PTC e del piano regolatore generale sono condotte tenendo conto in particolare:
   1) delle caratterizzazioni di cui al comma 2;
   2) della necessità di verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare aree con destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento;
   3) del grado di effettivo utilizzo delle aree già destinate a insediamento;
   4) del rapporto esistente nel territorio dei comuni interessati fra aree destinate all'agricoltura e aree destinate a insediamento;
b) deve essere prevista la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superficie non inferiore all'80 per cento dell'area agricola destinata a insediamento, comprese aree a bosco che possono formare oggetto di cambio colturale, ai sensi degli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste, con esclusione delle aree boscate di pregio costituenti invarianti ai sensi dell'articolo 8.

8. La disciplina del comma 7 si applica anche alla localizzazione di opere e interventi indicati dal comma 10 dell'articolo 37, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 per gli interventi che si configurano come opere d'infrastrutturazione del territorio.

9. In osservanza della disciplina stabilita dalla legge urbanistica la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali da tutelare ai sensi dell'articolo 12, non suscettibili di riduzione in base a questo articolo.

10. La legge urbanistica disciplina i criteri generali per l'effettuazione della compensazione prevista dalla lettera b) del comma 7.

11. Alle aree agricole di pregio si applicano i commi 6 e 9 dell'articolo 37.

Art. 39
Aree a pascolo

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Le aree a pascolo sono riportate nelle tavole dell'inquadramento strutturale e del sistema insediativo e reti infrastrutturali. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione degli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nel caso in cui essi integrino o modifichino le aree a pascolo, dispone l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP.
3. I piani territoriali delle comunità possono stabilire criteri per l'individuazione da parte dei piani regolatori generali di ulteriori aree a pascolo, in relazione alla valenza ambientale, paesaggistica e colturale di tali aree e in coerenza con gli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano.
4. I piani regolatori generali possono individuare ulteriori aree a pascolo sulla base dei criteri stabiliti dai piani territoriali delle comunità, aggiornare i perimetri delle aree a pascolo esistenti modificandone i limiti, in relazione all'accertata alterazione dello stato di fatto, purché le modificazioni non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione forestale e montana, in osservanza dei criteri e delle definizioni contenute nella normativa di settore.
5. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio.
6. I piani regolatori generali definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dalla legge urbanistica.

Art. 40
Aree a bosco

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Le aree a bosco sono riportate nella tavola dell'inquadramento strutturale sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione, e individuano i boschi di pregio che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8.
3. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione dei piani forestali e montani, se essi integrano o modificano l'inquadramento strutturale e le invarianti, dispone l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP.
4. I piani regolatori generali possono aggiornare i perimetri delle aree a bosco in relazione all'accertata alterazione dello stato di fatto, purché le modificazioni non pregiudichino i contenuti sostanziali dei piani forestali e montani, in osservanza dei criteri e delle definizioni contenute nella normativa di settore.

5. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8.

6. I piani regolatori generali definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

Sezione III
Reti infrastrutturali

Art. 41
Reti per la mobilità

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua, sulla base delle dotazioni esistenti e delle strategie finalizzate ad assicurare la connessione del Trentino alle reti europee, le reti infrastrutturali atte ad assicurare la funzionalità e la competitività del territorio, l'accessibilità e il collegamento delle sue risorse e delle sue parti. Le reti per la mobilità si articolano in corridoi infrastrutturali di accesso, corridoi infrastrutturali interni, collegamenti funzionali, tracciati stradali, linee ferroviarie e altre infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità alternativa che configurano e contribuiscono a prefigurare, anche per il prossimo futuro, il modello provinciale di mobilità orientato all'integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici e al contenimento dell'inquinamento atmosferico.

2. La relazione illustrativa del PUP descrive i corridoi infrastrutturali di accesso, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità stradale e ferroviaria finalizzati all'interconnessione del Trentino con i territori limitrofi. Per i nuovi collegamenti, da realizzare nell'ambito dei corridoi infrastrutturali di accesso, che richiedono l'intesa tra la Provincia, lo Stato e altri enti territoriali ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale e della legislazione in materia, l'assenso della Provincia è prestato previa valutazione strategica sull'ipotesi progettuale di massima, da condurre in coerenza con i contenuti fondamentali del PUP e in osservanza delle procedure previste dall'articolo 44. L'intesa è ratificata con legge provinciale che ha effetto di variante alle previsioni del PUP.

3. La relazione illustrativa descrive i corridoi infrastrutturali interni, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità alternativa finalizzati all'interconnessione delle valli del Trentino in coerenza con il modello provinciale di mobilità orientato all'integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici e al contenimento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi del comma 1. La definizione delle scelte e degli interventi da realizzare, sia sotto il profilo della previsione urbanistica che dell'adozione di un diverso sistema di mobilità, è effettuata con il piano provinciale della mobilità, previa autovalutazione del piano medesimo, anche per ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto territoriale. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati e sentito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica. Il piano ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi da esso espressamente definiti a livello cartografico. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione del piano provinciale della mobilità, dispone l'aggiornamento delle previsioni del PUP.

4. I collegamenti funzionali evidenziano l'esigenza di approfondire le relazioni infrastrutturali tra alcune parti del territorio provinciale. La definizione delle scelte in seguito ai predetti approfondimenti, sia sotto il profilo della previsione urbanistica che dell'adozione di un diverso

sistema di mobilità, è effettuata con il piano provinciale della mobilità, previa autovalutazione del piano medesimo, anche per ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto territoriale, purché siano assicurate le funzioni di collegamento previste dal piano urbanistico provinciale. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica; inoltre si applicano il quarto e il quinto periodo del comma 3.

5. I tracciati stradali individuati dal PUP si articolano in viabilità principale e viabilità locale, secondo le indicazioni della relazione. I tracciati delle strade di progetto e da potenziare individuati dal PUP sono aggiornati con il piano provinciale della mobilità, in base al comma 4.

6. All'infuori degli interventi demandati alla Provincia ai sensi di questo articolo, i piani territoriali delle comunità individuano la viabilità di valenza sovracomunale e i piani regolatori generali individuano la viabilità di valenza locale.

7. Con regolamento sono individuate le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, comprese le opere di natura precaria e i depositi di materiale, gli interventi ammessi e le modalità di misurazione della larghezza delle strade. Il regolamento definisce le modalità per la classificazione dei tracciati stradali ai fini del dimensionamento e della definizione della loro fascia di rispetto, secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.

8. In relazione alla morfologia del territorio provinciale, tutti i tipi di strade sono considerate di montagna, ai sensi delle disposizioni statali concernenti le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; il regolamento previsto dal comma 7 disciplina conseguentemente gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle strade con riferimento alle loro diverse categorie. Rimane ferma la disciplina statale in materia di autostrade.

9. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali riporta le linee ferroviarie esistenti e di progetto, comprese quelle locali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano provinciale della mobilità può apportare variazioni ai tracciati di progetto in attuazione di intese o accordi di programma con lo Stato e altri enti territoriali, ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale e della legislazione in materia, o a seguito di studi e progettazioni relativi alle nuove infrastrutture, nonché in conseguenza di rilevazioni di maggiore dettaglio dei caratteri topografici e catastali delle aree interessate. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica; inoltre si applicano il quarto e il quinto periodo del comma 3. Le fasce di rispetto dei tracciati ferroviari sono individuate secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7.

10. Nel rispetto delle indicazioni del comma 1, il piano provinciale della mobilità e i piani territoriali delle comunità individuano, secondo la valenza provinciale o sovracomunale, gli interventi da attuare per la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità alternativa, in particolare al servizio delle principali località turistiche.

Art. 42
Tracciati e corridoi energetici e telematici

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo i principali tracciati delle reti energetiche e telematiche.

2. I tracciati delle reti energetiche possono essere integrati e modificati dal piano energetico-ambientale provinciale nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia.

3. Le indicazioni cartografiche dei tracciati individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere integrate e modificate nei piani territoriali delle comunità, per rispondere a esigenze derivanti da valutazioni d'impatto ambientale e da ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto urbanistico, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) minimizzare gli impatti ambientali, compreso quello dell'inquinamento elettromagnetico, di antenne e altri impianti;
b) evitare rilevanti interferenze di opere e manufatti con aree e risorse di specifico interesse paesaggistico;

c) subordinare la realizzazione di nuovi tracciati a programmi di smantellamento degli impianti dismessi.

4. La relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale descrive il corridoio energetico Fortezza - Verona, previsto lungo l'asse del Brennero, la cui definizione è subordinata a un accordo quadro di programma tra la Provincia, lo Stato, la Provincia autonoma di Bolzano e le regioni interessate.

5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può definire ulteriori corridoi energetici ai sensi delle norme vigenti, sulla base di specifici accordi di programma e in coerenza con il piano energetico-ambientale provinciale.

6. La localizzazione definitiva, anche agli effetti urbanistici, delle infrastrutture previste da questo articolo è effettuata in base alla legge urbanistica o alle norme di settore da essa richiamate.

Art. 43
Aree interportuali, aeroportuali e portuali

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree interportuali, aeroportuali e portuali.

2. L'area interportuale è riservata all'insediamento di infrastrutture destinate a facilitare l'interscambio fra i diversi sistemi di mobilità.

3. Le aree aeroportuali sono destinate alle infrastrutture e agli impianti per il traffico aereo.

4. Le aree portuali sono destinate a strutture e infrastrutture di servizio al traffico lacustre.

5. I piani territoriali delle comunità possono individuare ulteriori aree interportuali, aeroportuali e portuali di carattere strategico in conformità ad appositi atti d'indirizzo della Giunta provinciale e previa specifica verifica di coerenza da parte della Giunta provinciale in sede di approvazione dei PTC.

6. I piani regolatori generali possono precisare i perimetri delle aree interportuali, aeroportuali e portuali a seguito di rilevazioni di maggiore dettaglio e definiscono la relativa disciplina d'uso.

CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 44
Provvedimenti di attuazione del piano urbanistico provinciale

1. L'approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale di integrazione, aggiornamento e specificazione del piano urbanistico provinciale previste dal comma 3 dell'articolo 8, esclusi i provvedimenti adottati ai sensi della normativa di settore, dal comma 2 dell'articolo 31, dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32, dal comma 2 dell'articolo 41 e dal comma 5 dell'articolo 42, è soggetta alle speciali procedure di adozione, deposito e partecipazione previste dalla legge urbanistica.

Art. 45
Aree soggette a vincolo idrogeologico

1. L'individuazione dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico e la relativa tutela sono disciplinate dalle norme provinciali vigenti in materia.

2. I perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico sono riportati, in quanto parte del SIAT, negli specifici riquadri dell'inquadramento strutturale.

Art. 46
Opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive

1. Le disposizioni di questo allegato sulle singole aree non escludono la realizzazione dei seguenti interventi, purché compatibili con la disciplina delle invarianti di cui all'articolo 8 e ferme restando le disposizioni speciali degli articoli 15, 16, 17, e 18:
a) opere di infrastrutturazione;
b) bonifiche agrarie;
c) realizzazione di attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico previste dai piani territoriali delle comunità in conformità ad appositi atti d'indirizzo della Giunta provinciale e previa specifica verifica da parte della Giunta provinciale, in sede di approvazione dei PTC, della loro compatibilità con l'eventuale destinazione agricola delle aree, sentito l'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37.

2. Le opere e gli interventi indicati nel comma 1 non sono soggetti alla disciplina della compensazione di cui al comma 7 dell'articolo 38 ([6]).

Art. 47
Aree per infrastrutture militari

1. Nelle aree per infrastrutture militari, in consegna per uso governativo all'amministrazione militare, fino a che esse non siano dismesse, sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle forze armate nell'ambito delle materie che le leggi vigenti riservano alle competenze dello Stato. Nelle aree per infrastrutture militari e in tutte le aree dove risultano imposizioni di servitù militari devono essere osservate, inoltre, le prescrizioni e i divieti imposti a sensi delle leggi in vigore.

Art. 48
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14, che può avvenire anche per stralci territoriali, continuano ad applicarsi l'articolo 2, le lettere a), b), c), d) ed f) del comma 3 dell'articolo 3 e gli articoli 30 e 32 dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale). A decorrere dall'entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale l'esame preventivo del servizio geologico della Provincia previsto dal comma 2 dell'articolo 32 dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003 è effettuato con riferimento alle sole perizie relative agli interventi ricadenti nelle aree di cui all'articolo 2 dello stesso allegato B. Fino all'approvazione della carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche di cui al comma 3 dell'articolo 21 di questo allegato continuano ad applicarsi la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 e l'articolo 5 dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo e fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali, approvati in adeguamento a questo piano urbanistico provinciale e alla legge urbanistica, l'articolo 8, i commi 4 e 5 dell'articolo 28, il comma 2 dell'articolo 31, i commi 1 e 2 dell'articolo 32 e gli articoli 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 46 e 47 prevalgono, se più restrittivi, sulle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore o soltanto adottati non compatibili con essi; in attesa che tali strumenti di pianificazione territoriale siano adeguati al PUP le predette previsioni non compatibili sono sospese. Tuttavia resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei piani regolatori generali vigenti concernenti gli interventi ammessi nelle aree agricole sugli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 e fatta salva la disciplina prevista dalle leggi di settore e dai relativi strumenti di pianificazione, le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali o degli altri strumenti di pianificazione territoriale, anche a carattere settoriale, prevalgono rispetto alla cartografia di questo piano urbanistico provinciale, nei limiti e alle condizioni di seguito stabiliti:

a) fino alla data prevista dal comma 2 rimane ferma la prevalenza delle previsioni degli stralci planimetrici in scala 1:10.000 della tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali di questo piano urbanistico provinciale concernenti le aree agricole e le aree agricole di pregio, disciplinate dagli articoli 37 e 38, se coincidenti con aree non specificatamente destinate a insediamento o a infrastrutture o comunque a urbanizzazione dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale;
b) per le aree agricole previste dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale diverse da quelle disciplinate dagli articoli 37 e 38 continuano ad applicarsi le disposizioni dei piani regolatori, in coerenza con quanto stabilito dalla lettera a) del comma 9 dell'articolo 37;
c) restano ferme le previsioni dei piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale concernenti le aree per l'esercizio di attività sportive all'aperto, anche se interessano le aree agricole disciplinate dagli articoli 37 e 38;
d) rispetto alle previsioni dei piani regolatori generali rimane ferma la prevalenza delle previsioni cartografiche della tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali di questo piano urbanistico provinciale concernenti:
   1) i tracciati delle strade di progetto e da potenziare;
   2) le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e le aree sciabili che hanno formato oggetto di modificazioni a opera di questo piano urbanistico provinciale rispetto alle previsioni vigenti prima della sua entrata in vigore.

4. Fino alla data prevista dal comma 2 il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato al parere favorevole dell'organo provinciale previsto dalla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37, anche in assenza dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 37, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) le strutture di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 37;
b) la realizzazione di nuovi edifici da destinare a esercizi agrituristici di cui al comma 5 dell'articolo 37;
c) la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 nelle aree agricole di pregio.

5. Fino alla costituzione dell'organo provinciale previsto dalla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37, il parere previsto dal comma 4 è rilasciato da una conferenza di servizi alla quale partecipano le strutture provinciali competenti in materia di agricoltura e urbanistica.

6. Fino alla data prevista dal comma 2 le disposizioni di questo piano urbanistico provinciale diverse da quelle indicate nel comma 2 si applicano ai fini della formazione o variazione dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali. Fino alla medesima data continua ad applicarsi il piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, e modificato con la variante approvata con legge provinciale n. 7 del 2003, purché compatibile con questo nuovo piano urbanistico provinciale.

7. Fino alla data prevista dal comma 2 l'esercizio della funzione di tutela del paesaggio da parte degli organi competenti ai sensi della legge urbanistica è effettuato in conformità alla carta del paesaggio, alle linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 e, in quanto compatibili, ai criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 26 del 1987.

8. Nella prima applicazione del PUP e in attesa dell'approvazione dei piani territoriali delle comunità interessate, i piani regolatori generali e i piani dei parchi, secondo la rispettiva competenza territoriale, provvedono direttamente alla precisazione dei collegamenti previsti dal comma 7 dell'articolo 35, in osservanza dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 30

dicembre 2005, n. 23-53/Leg concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 156 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)". Sono fatti salvi, inoltre, gli eventuali ampliamenti del sistema piste - impianti che conseguono alle procedure di valutazione d'impatto ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale avviate, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 23-53/Leg del 2005, prima della data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale.

9. La legge urbanistica regola il coordinamento tra la disciplina d'uso del suolo in relazione al diverso grado di pericolo, ai sensi del capo IV, e la corrispondente disciplina stabilita per le aree a rischio idrogeologico e per gli ambiti fluviali d'interesse idraulico dal PGUAP e dalla normativa provinciale in materia di protezione civile e servizi antincendi, anche adeguando, se necessario, la disciplina stabilita dal capo IV.

10. Gli ambiti fluviali d'interesse ecologico previsti dal PGUAP costituiscono quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale ai fini della disciplina delle aree di cui all'articolo 23. Fino all'adeguamento dei predetti strumenti di pianificazione gli ambiti fluviali d'interesse ecologico non comportano vincoli immediati e diretti all'utilizzazione del territorio.

11. La possibilità di ampliamento prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 non si applica per gli interventi su edifici che ne hanno già usufruito in base a quanto previsto dal piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 26 del 1987 e modificato con la variante approvata con legge provinciale n. 7 del 2003.

12. I piani territoriali delle comunità possono riclassificare le aree produttive di livello provinciale o le parti di esse individuate da questo piano urbanistico provinciale in aree produttive di livello locale, se è accertato all'atto di approvazione dei PTC che esse non presentano più i requisiti e le caratteristiche delle aree produttive di livello provinciale.

13. Sono fatti salvi i piani attuativi approvati entro il 31 agosto 2007 concernenti le aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 22 e le loro successive varianti non sostanziali.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale e fino alla data di approvazione dei piani territoriali delle comunità, i piani regolatori generali vigenti possono essere variati nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge urbanistica.

15. Per quanto non diversamente disposto da questo allegato, i richiami ai piani regolatori generali si intendono riferiti anche ai piani dei parchi naturali provinciali, ai sensi della legge urbanistica.

16. La legge urbanistica disciplina le deroghe all'ammissibilità di unità abitative accessorie alle attività che si svolgono nelle aree produttive del settore secondario e nelle aree agricole di cui agli articoli 33, 37 e 38, in relazione all'esigenza di assicurare la continuità nelle attività imprenditoriali, anche in presenza di ricambi generazionali.

NOTE

(2) Vedi anche l'art. 9, comma 4 della legge provinciale sui campeggi 2012.

(3) Per l'attuazione delle lettere b) ed e) vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28), 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36), 8 giugno 2012, n. 1206 (b.u. 19 giugno 2012, n. 25), 30 novembre 2012, n. 2595 (b.u. 11 dicembre 2012, n. 50) e 27 dicembre 2012, n. 2918 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2).

(4) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28), 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36), 8 giugno 2012, n. 1206 (b.u. 19 giugno 2012, n. 25), 30 novembre 2012, n. 2595 (b.u. 11 dicembre 2012, n. 50) e 27 dicembre 2012, n. 2918 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2).

(5) Per la deliberazione prevista dai commi 4 e 5 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 395 (b.u. 9 marzo 2010, n. 10, suppl. n. 2).

(6) Vedi anche l'art. 22, comma 7 della legge provinciale sull'energia.

LEGGE PROVINCIALE 3 marzo 2010, n. 4

Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

(b.u. 4 marzo 2010, n. 9, straord.)

Capo III
Riqualificazione architettonica di edifici esistenti

Art. 15
Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti

1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, contribuendo al rilancio dell'economia e rispondendo anche al bisogno abitativo, la Provincia promuove, in cooperazione con i comuni, misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture, secondo quanto previsto da quest'articolo.
2. Nel rispetto della disciplina stabilita da quest'articolo, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale, compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione - sempre che il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio - degli edifici esistenti previsti nei commi 4 e 6 di quest'articolo, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di volume assentita e determinata ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale.
3. Il contributo di concessione è computato in rapporto agli incrementi volumetrici previsti nel comma 2.
4. Se, sulla base di apposita convenzione con il comune ed eventualmente anche con ITEA s.p.a., è prevista la realizzazione di alloggi previsti nell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", da mettere a disposizione dei soggetti interessati mediante locazione, è riconosciuto un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per cento. Nei medesimi casi si applica l'esonero totale dell'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.
5. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 2 e 4, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.
6. Quest'articolo si applica con riguardo agli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) siano esistenti da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore di quest'articolo e siano legittimamente realizzati;

b) abbiano prevalente destinazione a carattere residenziale; gli incrementi volumetrici previsti nel comma 2 sono riconosciuti a condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia computato;
c) non siano assoggettati alla disciplina del restauro, del risanamento conservativo, dei beni ambientali, culturali e del patrimonio edilizio tradizionale;
d) gli interventi siano compatibili con le disposizioni normative in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale;
e) presentino condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, la cui sussistenza è accertata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al comma 9.

7. Quest'articolo ha ad oggetto la riqualificazione di edifici a carattere residenziale, anche costituenti organismi edilizi complessi.

8. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, i soggetti interessati aventi titolo presentano alla Provincia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, apposita domanda di riqualificazione insediativa accompagnatoria del progetto definitivo sotto il profilo architettonico, corredata da duplice copia dello stesso su supporto informatico. In particolare, la domanda è depositata presso le sedi periferiche della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, che trasmettono copia del progetto su supporto informatico ai comuni territorialmente interessati ed alla predetta struttura provinciale.

9. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio cura l'istruttoria per l'esame paesaggistico-architettonico dei progetti e si pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando l'adeguatezza della proposta progettuale di riqualificazione insediativa, entro trenta giorni dal ricevimento del parere previsto nel comma 10. Se il comune non si esprime nei termini prescritti da quest'articolo, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si pronuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma 11.

10. Acquisita copia del progetto su supporto informatico, ciascun comune territorialmente interessato pubblica al rispettivo albo apposito avviso per la durata di trenta giorni. Chiunque, nel periodo di affissione dell'avviso, può presentare osservazioni al comune. L'organo competente del comune esprime, entro i successivi trenta giorni, parere vincolante in merito ai contenuti della proposta progettuale con riguardo agli aspetti urbanistici, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute e dei limiti previsti per il dimensionamento residenziale. Il parere è trasmesso entro cinque giorni alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e al soggetto interessato.

11. Se il comune non provvede entro i termini previsti dal comma 10, il soggetto interessato può diffidare l'amministrazione comunale al rilascio del parere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere.

12. In esito alle determinazioni ed ai pareri resi ai sensi dei commi 9, 10 e 11 la Giunta provinciale approva con una o più deliberazioni gli elenchi dei progetti che possono beneficiare del regime, degli incrementi volumetrici e delle agevolazioni previsti da quest'articolo, indicando anche eventuali prescrizioni per la loro esecuzione.

13. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste nel comma 12 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai progetti assentiti.

14. Per l'esecuzione dei progetti approvati con le deliberazioni previste nel comma 12 il termine per la pronuncia da parte del comune sulla domanda di concessione edilizia previsto nell'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale è ridotto a trenta giorni.

15. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l'applicazione di quest'articolo e, se necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti ([6]).

NOTE

(6) Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per la sua attuazione vedi le deliberazioni della giunta provinciale 25 giugno 2010, n. 1531 (b.u. 6 luglio 2010, n. 27) - modificata dalla deliberazione 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36) -, 1 luglio 2011, n. 1427 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28) e 27 dicembre 2012, n. 2917 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2); per l'attuazione del comma 4 vedi la deliberazione della giunta provinciale 19 ottobre 2012, n. 2239 (b.u. 6 novembre 2012, n. 45).

DECRETO DEL PRESIDENTE PROVINCIA 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

(b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e, in particolare, l'articolo 150;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1530 di data 25 giugno 2010, concernente: "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

e m a n a

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Capo I - *Definizioni*
Art. 1 - *Definizioni*
Capo II - *Pareri obbligatori sulla qualità architettonica e disposizioni di coordinamento delle autorizzazioni paesaggistiche con i pareri delle commissioni edilizie*
Art. 2 - *Criteri generali per l'individuazione degli interventi edilizi rilevanti*
Art. 3 - *Rilascio del parere sulla qualità architettonica da parte della commissione edilizia comunale*
Art. 4 - *Disposizioni di coordinamento in materia di autorizzazioni paesaggistiche e pareri delle commissioni edilizie*
Capo III - *Disposizioni diverse in materia di pianificazione territoriale*
Art. 5 - *Procedura semplificata per la modificazione del piano urbanistico provinciale*
Art. 6 - *Disposizioni in materia di varianti ai piani regolatori generali*
Art. 6 bis - *Disposizioni transitorie in materia di procedimento di approvazione dei piani regolatori generali*
Art. 7 - *Disposizioni concernenti i comuni ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio*
Capo IV - *Disposizioni in materia di piani attuativi*
Art. 8 - *Piani attuativi*
Art. 9 - *Obblighi, facoltà ed effetti dei piani attuativi*
Art. 10 - *Elementi dei piani attuativi*
Art. 11 - *Contenuti dello schema di convenzione*
Art. 12 - *Varianti ai piani attuativi*
Art. 13 - *Effetti del piano attuativo scaduto*
Art. 14 - *Termini per l'approvazione dei piani attuativi*
Art. 15 - *Decadenza della previsione dell'obbligo di piano attuativo*

Art. 16 - *Limiti ai piani attuativi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16*
Art. 17 - *Disposizioni in materia di comparti edificatori*
Capo V - *Disposizioni in materia di interventi e attività ammessi nelle aree soggette a vincoli di natura espropriativa e di inedificabilità*
Art. 18 - *Disposizioni generali*
Art. 19 - *Interventi e destinazioni d'uso ammessi*
Art. 20 - *Modalità di realizzazione dei manufatti precari*
Capo VI - *Interventi non soggetti a titolo abilitativo*
Art. 21 - *Disposizioni generali*
Art. 22 - *Attrezzature ed arredi*
Art. 23 - *Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto*
Art. 24 - *Contenitori e distributori mobili per stoccaggio carburanti e olii esausti per le imprese agricole*
Art. 25 - *Opere precarie*
Capo VII - *Autorizzazione per l'uso temporaneo di alloggi destinati a residenza ordinaria come alloggi per il tempo libero e vacanze*
Art. 26 - *Campo di applicazione*
Art. 27 - *Casi autorizzabili*
Art. 28 - *Rilascio dell'autorizzazione*
Art. 29 - *Usi compatibili con la destinazione a residenza ordinaria*
Capo VIII - *Disposizioni in materia di pannelli solari o fotovoltaici*
Art. 30 - *Principi generali*
Art. 31 - *Modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela*
Art. 32 - *Installazione dei pannelli su edifici soggetti a tutela*
Art. 33 - *Installazione di pannelli per la produzione di energia da cedere in rete*
Capo IX - *Opere di urbanizzazione, opere di infrastrutturazione e interventi nei campeggi*
Art. 34 - *Disposizioni generali*
Art. 35 - *Opere di urbanizzazione primaria e secondaria*
Art. 36 - *Opere di infrastrutturazione del territorio*
Art. 36 bis - *Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria*
Art. 37 - *Interventi da realizzare nei campeggi*
Capo X - *Disposizioni particolari in materia di aree produttive*
Art. 38 - *Casi e condizioni per l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa*
Capo XI - *Esercizio dei poteri di deroga*
Art. 39 - *Principi generali*
Art. 40 - *Termini del procedimento*
Art. 41 - *Individuazione delle opere di interesse pubblico*
Art. 42 - *Vigilanza della Provincia*
Art. 43 - *Vincolo di destinazione delle opere autorizzate in deroga*
Art. 44 - *Criteri per la realizzazione in deroga di camere del personale e di un alloggio del gestore*
Art. 45 - *Criteri per la realizzazione in deroga di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche*
Art. 46 - *Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale*
Capo XII - *Contributo di concessione*
Art. 47 - *Aumento del carico urbanistico*
Art. 48 - *Criteri per la determinazione e modalità di pagamento del contributo di concessione*
Art. 49 - *Categorie tipologico - funzionali*
Art. 50 - *Categoria A - edilizia residenziale*

Art. 51 - *Categoria B - Complessi ricettivi turistici all'aperto*
Art. 52 - *Categoria C - Edilizia per attività produttive e per il settore terziario*
Art. 53 - *Criteri per la determinazione del costo di costruzione*
Art. 54 - *Aumento delle unità immobiliari*
Art. 55 - *Cambio di destinazione d'uso*
Art. 56 - *Riduzione del contributo di concessione*
Art. 57 - *Esenzione totale dal contributo di concessione*
Art. 58 - *Esenzione dal contributo di concessione per la prima abitazione*
Art. 59 - *Rimborso delle somme pagate*
Capo XIII - *Disposizioni particolari in materia di edifici soggetti a risanamento conservativo o ristrutturazione*
Art. 60 - *Campo di applicazione*
Capo XIV - *Disposizioni finali e transitorie*
Art. 61 - *Disposizioni transitorie*
Art. 62 - *Disposizioni abrogative*

Capo I
Definizioni

Art. 1
Definizioni

1. In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a) la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è indicata come "legge urbanistica provinciale";
b) l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come "norme di attuazione";
c) il piano urbanistico provinciale è indicato anche come "PUP";
d) le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità sono indicate anche come "CPC";
e) i piani territoriali delle comunità sono indicati anche come "PTC".

Capo II
Pareri obbligatori sulla qualità architettonica e disposizioni di coordinamento delle autorizzazioni paesaggistiche con i pareri delle commissioni edilizie

Art. 2
Criteri generali per l'individuazione degli interventi edilizi rilevanti

1. I piani territoriali delle comunità individuano gli interventi edilizi di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, non ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, da sottoporre al parere obbligatorio sulla qualità architettonica delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, in base ai seguenti criteri generali:

a) le nuove costruzioni e opere di infrastrutturazione del territorio, con esclusione di quelle meno rilevanti sotto il profilo paesaggistico e architettonico. Sono comunque esclusi gli interventi previsti da piani attuativi o da manuali tipologici;
b) interventi che interessano edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, con esclusione dei progetti soggetti ad autorizzazione della competente soprintendenza ai sensi della legge provinciale sui beni culturali;

c) interventi che interessano edifici soggetti a ristrutturazione che comportano rilevanti modifiche dei prospetti o di elementi decorativi o strutturali;
d) opere e interventi pubblici di interesse locale, anche a carattere infrastrutturale, e sistemazioni territoriali che presentino una significativa incidenza sull'assetto paesaggistico o sotto il profilo architettonico, nonché progetti pubblici di riqualificazione di spazi urbani dei centri storici di particolare valenza architettonica.

2. La rilevanza o significatività degli interventi può essere verificata, secondo modalità stabilite dalla comunità d'intesa con i comuni, anche sulla base di verifiche congiunte fra le relative strutture tecniche.

Art. 3

Rilascio del parere sulla qualità architettonica da parte della commissione edilizia comunale

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale, i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti possono attribuire, mediante specifica previsione del regolamento edilizio comunale, la competenza al rilascio dei pareri obbligatori sulla qualità architettonica alla commissione edilizia comunale.

Art. 4

Disposizioni di coordinamento in materia di autorizzazioni paesaggistiche e pareri delle commissioni edilizie

1. Le commissioni edilizie comunali, in sede di rilascio dei pareri di competenza, non possono prevedere prescrizioni in contrasto con le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli organi competenti, di cui al capo II del titolo III della legge urbanistica provinciale, ovvero esprimersi in modo difforme dai contenuti delle predette autorizzazioni.

Capo III

Disposizioni diverse in materia di pianificazione territoriale

Art. 5

Procedura semplificata per la modificazione del piano urbanistico provinciale

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge urbanistica provinciale, nei casi in cui le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale consentono alla Giunta provinciale di apportare integrazioni, specificazioni e modificazioni al piano urbanistico provinciale, senza ricorrere alle procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previste dal comma 4 del medesimo articolo, l'approvazione dei relativi provvedimenti avviene nel rispetto della seguente procedura:
a) la proposta di integrazione, specificazione o modificazione del PUP adottata dalla Giunta provinciale è depositata a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi, presso la struttura provinciale competente in materia di pianificazione urbanistica;
b) il periodo di deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione. La data di deposito è resa nota anche mediante avviso da pubblicare su almeno un quotidiano locale e sul sito web della Provincia;
c) chiunque può prendere visione del progetto durante il periodo di deposito e presentare osservazioni nel pubblico interesse entro trenta giorni dalla scadenza dello stesso;

d) per i fini di cui alla lettera c) la proposta di provvedimento adottata è trasmessa alle comunità, ai comuni e agli enti parco interessati che possono presentare osservazioni nei termini stabiliti dalla lettera c) medesima;
e) contemporaneamente al deposito, la Giunta provinciale trasmette la proposta di integrazione, specificazione o modificazione del PUP adottata alla commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio ed al Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
f) la Giunta provinciale approva nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera d) la proposta di integrazione, specificazione o modificazione del piano urbanistico provinciale, tenendo conto dei pareri e delle osservazioni eventualmente pervenute;
g) le deliberazioni di approvazione delle proposte di integrazione, specificazione o modificazione del PUP entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e sono rese note mediante avviso su almeno un quotidiano locale e sul sito web della Provincia.

Art. 6
Disposizioni in materia di varianti ai piani regolatori generali

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge urbanistica provinciale, questo articolo individua le varianti urgenti, le varianti non sostanziali e le varianti di adeguamento ad obblighi derivanti dal vigente ordinamento non computabili ai fini del rispetto del numero massimo di tre varianti in un biennio e adottabili nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale.

2. Si considerano urgenti le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di provvedimenti aventi ad oggetto specifiche previsioni urbanistiche nonché le varianti richieste per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed indifferibile, adeguatamente motivate, per la tutela di rilevanti interessi pubblici.

3. Si considerano varianti non sostanziali quelle conseguenti all'approvazione dei piani attuativi che, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge urbanistica provinciale, richiedono delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale per una più razionale programmazione degli interventi.

4. Si considerano varianti di adeguamento ad obblighi derivanti dal vigente ordinamento:
a) le varianti recanti la nuova disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 8 della legge urbanistica provinciale, delle aree interessate dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 52 della legge urbanistica provinciale, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;
b) le varianti in materia di residenza ordinaria e alloggi per il tempo libero e vacanze, previste dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale;
c) le varianti richieste per l'attuazione dei patti territoriali, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;
d) le altre varianti di adeguamento obbligatorio previste da disposizioni di legge, di regolamento o da provvedimenti amministrativi generali della Giunta provinciale.

5. Nella deliberazione di adozione delle varianti ai piani regolatori generali sono espressamente indicate le varianti già adottate e le motivazioni circa l'esistenza di una delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che escludono il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge urbanistica provinciale.

Art. 6 bis
Disposizioni transitorie in materia di procedimento di approvazione dei piani regolatori generali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5 bis, della legge urbanistica provinciale si applicano anche con riferimento alle corrispondenti disposizioni transitorie di approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 148, comma 5, lettera d), della legge urbanistica provinciale ([1]).

Art. 7
Disposizioni concernenti i comuni ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio

1. Per i fini previsti dall'articolo 37, comma 4, della legge urbanistica provinciale, i comuni il cui territorio ricade anche nel parco nazionale dello Stelvio trasmettono al parco, contemporaneamente al deposito previsto dall'articolo 31, comma 2, della medesima legge, il progetto di piano regolatore generale adottato, per l'acquisizione del parere del comitato di gestione, che si esprime entro novanta giorni dal ricevimento; decorso inutilmente tale termine il comune può procedere all'adozione definitiva del piano regolatore generale.

Capo IV
Disposizioni in materia di piani attuativi

Art. 8
Piani attuativi

1. Questo capo reca le disposizioni regolamentari in materia di piani attuativi di iniziativa privata, di iniziativa pubblica e di iniziativa mista pubblico-privata disciplinati dal capo IX del titolo II della legge urbanistica provinciale.

Art. 9
Obblighi, facoltà ed effetti dei piani attuativi

1. Nei casi in cui il piano regolatore generale preveda l'obbligo di approvazione di un piano attuativo senza specificarne la tipologia, spetta all'amministrazione comunale la scelta del tipo di piano ritenuto più idoneo rispetto alle previsioni edificatorie dell'area.
2. La formazione di un piano attuativo, ove ritenuta opportuna per una migliore programmazione degli interventi, può comunque essere promossa dal comune o da soggetti privati, anche se non prevista come obbligatoria dal piano regolatore generale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, lettera d) della legge urbanistica provinciale, fino all'approvazione del piano attuativo obbligatorio sono consentite, oltre agli interventi previsti dall'articolo 38, comma 3, della medesima legge, l'attività di coltivazione dei fondi e le sistemazioni agrarie nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 97, comma 1, lettera d) della medesima legge e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. Con riferimento all'obbligatorietà dei piani di lottizzazione prevista dall'articolo 42, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale, si definisce:
a) pluralità di edifici: l'insieme di edifici che richieda una progettazione unitaria dei loro caratteri tipologici e architettonici o dello spazio pubblico che concorre a formare;
b) rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo: l'insieme di unità immobiliari, anche appartenenti ad un unico edificio, la cui dimensione complessiva sia incompatibile con le opere di urbanizzazione primaria esistenti e comporti quindi la formazione di un piano attuativo per il loro adeguamento.
5. L'estensione superiore ai 5.000 metri quadrati, di cui all'articolo 42, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale, si intende riferita alla superficie fondiaria.
5 bis. Per i piani attuativi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano già adeguatamente disciplinato le modalità di realizzazione degli interventi nelle aree interessate, il comune può prescindere dalla formazione di comparti edificatori, ancorché previsti dal piano regolatore generale o dal piano attuativo. In tal caso il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla sola stipula di una convenzione con il comune per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 104 della legge urbanistica provinciale ([2]).

Art. 10
Elementi dei piani attuativi

1. I piani attuativi, siano essi di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o di iniziativa mista pubblico-privata, sono costituiti dalle seguenti rappresentazioni grafiche:

a) stralcio delle previsioni degli strumenti di pianificazione locale in scala adeguata relativo alla zona oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le relazioni morfologiche, insediative e funzionali con le altre parti del territorio comunale;
b) planimetria generale descrittiva dello stato di fatto della zona interessata dall'intervento, con relativi dati catastali, comprendente le proprietà soggette al piano attuativo in scala adeguata alle dimensioni dell'area interessata al piano;
c) rilievo planialtimetrico quotato dell'area interessata in scala adeguata. Qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione plani-altimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti;
d) una o più planimetrie del progetto di piano in scala adeguata, con l'eventuale suddivisione in lotti e che rappresenti, nel rispetto delle prescrizioni del PRG e delle norme vigenti in materia, la larghezza delle vie e delle piazze ad uso sia pubblico che privato, gli spazi riservati al parcheggio, sia pubblico che privato, gli elementi di riferimento per la sistemazione degli spazi aperti, le distanze delle costruzioni dai cigli stradali, dai confini e tra i fabbricati, le altezze degli edifici e numero dei piani fuori terra;
e) rappresentazioni grafiche atte a definire l'articolazione spaziale delle costruzioni, gli elementi costruttivi di riferimento, le forme e la distribuzione dei fori, la pendenza delle falde, la tipologia del tetto, i materiali e i colori;
f) rappresentazione grafica degli edifici destinati a demolizione, a ricostruzione, a restauro, a risanamento o a ristrutturazione, le nuove costruzioni nonché le aree libere;
g) rappresentazione grafica degli orientamenti e allineamenti degli edifici previsti;
h) planivolumetria generale dell'intervento, ove ritenuta opportuna;
i) progetto delle opere di urbanizzazione;
j) le norme di attuazione;
k) eventuali comparti edificatori.

2. I piani attuativi precisano la destinazione d'uso delle singole aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e dei relativi parametri; qualora il piano riguardi il recupero del patrimonio edilizio esistente, esso individua anche le destinazioni d'uso dei singoli piani degli edifici nonché l'entità percentuale delle aree da riservare alle diverse destinazioni d'uso.

3. I piani attuativi possono stabilire, all'interno del perimetro dell'area considerata, distanze tra gli edifici inferiori a quelle indicate nella deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche.

4. I piani attuativi sono accompagnati da:

a) la relazione tecnico descrittiva riportante:
   1) i dati tecnico-urbanistici degli interventi in riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e la descrizione dei criteri seguiti per rendere coerente il progetto di insediamento con il contesto territoriale interessato;
   2) uno stralcio delle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione locale vigenti ed adottati relative alla zona oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti, in modo da evidenziare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;
   3) l'analisi del rispetto degli standard urbanistici;
   4) uno studio sull'orientamento degli edifici più opportuno ai fini del risparmio energetico e sulle misure adottate per il miglior inserimento degli interventi edilizi nel contesto sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;

b) le norme di attuazione, comprensive dell'eventuale individuazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, delle previsioni del piano che possono essere oggetto di modifiche non sostanziali in fase di esecuzione, senza richiedere una variante formale al piano medesimo;
c) la perizia geologica dell'area.

5. I piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblico-privata sono accompagnati da uno schema di convenzione che regoli i rapporti tra gli interessati e il comune. Per i piani attuativi che richiedono l'esecuzione di opere di urbanizzazione si fa riferimento allo schema di convenzione previsto all'articolo 11.

6. Ai fini dell'approvazione, i piani attuativi sono accompagnati altresì:
a) da nulla osta, autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dall'articolo 101 della legge urbanistica provinciale;
b) da documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo idoneo ad intervenire sulle aree interessate dal progetto. La presente lettera non si applica alle opere pubbliche.

7. I regolamenti edilizi comunali precisano ed integrano le disposizioni di questo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli elementi dei piani attuativi. La Giunta provinciale può approvare specifiche linee guida per la formazione dei piani attuativi.

7 bis. Qualora il piano attuativo preveda la cessione di aree al comune, la convenzione, per il contenuto di contratto preliminare, è resa pubblica mediante annotazione nel libro fondiario, ai sensi degli articoli 1351 e 2645 bis del codice civile ([3]).

Art. 11
Contenuti dello schema di convenzione

1. Lo schema di convenzione relativo ai piani attuativi che richiedono l'esecuzione di opere di urbanizzazione indica:
a) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria, nonché, ove richiesta dal comune, la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie, che sono individuate in una apposita planimetria. Tutte le opere di urbanizzazione devono essere iniziate prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse;
b) i termini, non superiori a dieci anni, dalla data di approvazione definitiva del piano, entro i quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria;
c) l'assunzione a carico del proprietario del contributo di concessione, ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria che gli interessati si impegnano a realizzare ovvero del minor costo di realizzazione delle opere stesse realizzate. Qualora le opere di urbanizzazione primaria possano essere utilizzate in tutto o in parte per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi o qualora le stesse assumano particolare rilevanza economica, è possibile determinare in misura anche maggiore la riduzione del contributo. Le spese per l'esecuzione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi sono totalmente a carico dei soggetti interessati, senza alcun diritto alla riduzione del contributo di concessione. Qualora le opere di urbanizzazione siano eseguite dal comune, il contributo di concessione è dovuto per intero e l'amministrazione comunale, in sede di approvazione del piano, può stabilire di aumentarne l'importo fino ad un massimo del 30 per cento in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona ed allo stato delle opere di urbanizzazione;
d) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di importo pari al 100 per cento del costo delle opere di urbanizzazione, così come quantificato nel computo metrico-estimativo allegato al progetto; tale importo può essere maggiorato in base all'aumento dei costi prevedibile fino al termine fissato per la loro realizzazione. In caso di trasferimento delle aree oggetto della convenzione, le garanzie già prestate non si estinguono e il fideiussore non può essere liberato, neanche parzialmente, se non dopo che l'avente causa, a qualsiasi titolo, abbia

prestato a sua volta idonee garanzie, a sostituzione o integrazione delle prime. La garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta degli interessati, quando una parte funzionale ed autonoma delle opere sia stata realizzata e, previo collaudo anche parziale, il comune ne abbia accertato la regolare esecuzione;

e) i termini per l'effettuazione del collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati a cura del comune e a spese degli interessati. Nel caso di un'opera o di un insieme di opere che risultino autonomamente funzionali, può essere motivatamente disposto il collaudo parziale, su richiesta motivata degli interessati o del comune;

f) le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi.

Art. 12
Varianti ai piani attuativi

1. Nel periodo di efficacia decennale del piano attuativo i proprietari delle aree interessate hanno la facoltà di chiedere varianti al piano qualora, per motivi derivanti da necessità di natura tecnico-costruttiva o per mutate esigenze funzionali, si renda necessario eseguire le opere in modo diverso da quanto previsto. Tali varianti sono approvate con la stessa procedura relativa al piano attuativo e devono risultare conformi agli strumenti urbanistici e alle leggi e regolamenti in vigore al momento della richiesta, nonché essere sottoscritte da tutti i proprietari. Qualora le varianti incidano sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione si procede anche alla modifica della convenzione.

2. Il piano attuativo può stabilire che determinate modifiche non sostanziali, individuate dal piano medesimo, possono essere effettuate in fase di esecuzione del piano senza richiedere una variante, sempreché le stesse non alterino in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di uso pubblico.

Art. 13
Effetti del piano attuativo scaduto

1. L'avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione nel termine di efficacia del piano attuativo consente la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal piano medesimo anche dopo la scadenza del termine.

Art. 14
Termini per l'approvazione dei piani attuativi

1. Nei casi in cui il piano regolatore generale prevede l'obbligo di formazione di un piano attuativo di iniziativa privata, il comune si esprime sulla richiesta di approvazione del piano da parte dei soggetti interessati entro il termine di sei mesi.

2. Se il comune non provvede nei termini previsti dal comma 1, gli interessati possono richiedere l'intervento sostitutivo della Provincia ai sensi dell'articolo 140 della legge urbanistica provinciale.

Art. 15
Decadenza della previsione dell'obbligo di piano attuativo

1. Decorso il termine per la presentazione del piano attuativo stabilito dall'articolo 52, comma 2, della legge urbanistica provinciale, l'area assoggettata all'obbligo di piano attuativo viene equiparata ad una zona priva di specifica destinazione urbanistica ed il comune deve ridisciplinare con

variante al piano regolatore generale l'utilizzo urbanistico-edilizio dell'area mediante la reiterazione dell'obbligo di piano attuativo ovvero attraverso nuove previsioni urbanistiche. Nel frattempo le aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato e comunque nel rispetto delle altre norme, anche più restrittive, previste dal piano regolatore generale per le aree destinate ad attività agricole.

Art. 16

Limiti ai piani attuativi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16

1. I piani attuativi finalizzati alla realizzazione di nuove unità abitative residenziali presentati al comune entro il 26 agosto 2005 non sono soggetti alla disciplina introdotta con la legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze e alle corrispondenti disposizioni recate dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale. La predetta esclusione non si applica ai piani guida.
2. L'esclusione di cui al comma 1 non opera per le varianti che apportano modifiche sostanziali al piano attuativo approvato.
3. Alle concessioni edilizie rilasciate, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale n. 16 del 2005, dopo la scadenza del piano attuativo non si applica la disciplina prevista dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale se il piano attuativo è stato presentato entro la data indicata al comma 1 e non sono intervenute modifiche sostanziali.

Art. 17

Disposizioni in materia di comparti edificatori

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale, il comune ha la facoltà di fare ricorso alla formazione di un comparto edificatorio, in sostituzione della procedura di approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata o di un piano di lottizzazione d'ufficio, previo accertamento, adeguatamente documentato, dell'effettivo mancato interesse dei proprietari che non hanno accettato il piano attuativo. A tal fine il comune può promuovere un tavolo di confronto con i proprietari delle aree per favorire la partecipazione di quelli che non hanno accettato la proposta di piano attuativo.
2. Effettuate le verifiche di cui al comma 1, se il comune accerta l'effettiva mancanza di interesse dei proprietari che non hanno accettato la proposta di piano, può dichiarare di fare ricorso alla formazione del comparto edificatorio, sulla base di una adeguata motivazione intesa ad evidenziare la sussistenza di un rilevante interesse pubblico all'attuazione delle previsioni del piano regolatore generale. In tal caso il comparto edificatorio tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'obbligo di formazione del piano attuativo previsto dal piano regolatore generale; a tal fine il progetto di piano attuativo costituisce il programma degli interventi e per la formazione dello schema di convenzione del comparto possono essere ripresi i contenuti dello schema di convenzione del piano attuativo.
3. Il consorzio fra i proprietari previsto dall'articolo 39 della legge urbanistica provinciale può procedere all'occupazione temporanea oppure all'espropriazione degli immobili dei proprietari che non hanno aderito al consorzio, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 39, solo in seguito all'approvazione da parte del comune del programma degli interventi nonché alla stipula della convenzione con il comune medesimo. A tal fine si applicano le disposizioni in materia della legge provinciale sugli espropri.
4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 della legge urbanistica provinciale, i titoli edilizi per la realizzazione degli interventi previsti dal programma degli interventi nonché per eventuali varianti successive possono essere presentati unicamente dal consorzio.

Capo V
Disposizioni in materia di interventi e attività ammessi nelle aree soggette a vincoli di natura espropriativa e di inedificabilità

Art. 18
Disposizioni generali

1. Questo capo disciplina:

a) le attività ammesse nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità e ricadenti in zone specificamente destinate ad edificazione, in attesa dell'espropriazione o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica;
b) i criteri e le modalità per la realizzazione delle strutture prefabbricate di carattere precario e di altri interventi per l'esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona, la cui realizzazione, se consentita dal piano regolatore generale, risulta alternativa alla corresponsione dell'indennizzo, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, lettera d), della legge urbanistica provinciale.

Art. 19
Interventi e destinazioni d'uso ammessi

1. Fino all'espropriazione o all'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, nelle aree soggette a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità sono ammesse le attività in essere prima dell'imposizione del vincolo.

2. I manufatti esistenti nelle aree di cui al comma 1 possono formare oggetto di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, finalizzate alla conservazione del bene, ed eventuali altre opere specificamente ammesse dal piano regolatore generale finalizzate al miglioramento dei servizi. Sono inoltre consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione dei manufatti esistenti.

3. Nel caso di attività esistenti nelle aree di cui all'articolo 1 è consentita l'installazione di strutture di carattere precario di limitate dimensioni, nel rispetto delle tipologie previste dai piani regolatori generali, con funzione accessoria e pertinenziale, quali legnaie, depositi, gazebi, ricoveri di animali da cortile, chioschi, edicole, tettoie, pensiline, ripari.

4. Per i fini di cui all'articolo 52, comma 7, lettera d), della legge urbanistica provinciale, il piano regolatore generale può altresì consentire la realizzazione di strutture prefabbricate di carattere precario di limitate dimensioni per lo svolgimento di nuove attività, anche limitatamente ad alcune zone, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sono ammesse pensiline, gazebi, chioschi, edicole ed altre strutture prefabbricate per esercitare attività commerciali di vicinato, piccole attività artigianali, la somministrazione di pasti e bevande e la vendita di giornali, quotidiani e periodici;
b) le strutture prefabbricate devono essere mantenute nel rispetto rigoroso del decoro urbanistico e paesaggistico;
c) la realizzazione delle strutture di questo comma nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario è subordinata al parere favorevole dell'ente gestore; negli altri casi la realizzazione è subordinata al parere favorevole del soggetto competente alla realizzazione dell'opera o nell'interesse del quale è stato apposto il vincolo.

Art. 20
Modalità di realizzazione dei manufatti precari

1. Per la realizzazione delle strutture di carattere precario di cui all'articolo 19 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2, della legge urbanistica provinciale e dell'articolo 25 di questo regolamento, nonché le ulteriori condizioni previste da questo articolo.
2. Il termine per la comunicazione preventiva di cui all'articolo 25, comma 3, è elevato a 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.
3. Le strutture precarie di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni in materia di distanze previste dalla deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.

Capo VI
Interventi non soggetti a titolo abilitativo

Art. 21
Disposizioni generali

1. Questo capo reca disposizioni concernenti alcune tipologie di opere e interventi non soggetti al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale. Resta fermo il rispetto dei diritti di terzi.

Art. 22
Attrezzature ed arredi

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge urbanistica provinciale, non sono soggette all'acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi, le seguenti attrezzature:
a) le mangiatoie per la fauna selvatica, purché realizzate interamente in legno ed in coerenza con le indicazioni fornite in materia dal piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
b) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere meramente temporaneo;
c) i pannelli solari o fotovoltaici di pertinenza di edifici e i relativi impianti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31;
d) i seguenti interventi riguardanti sentieri alpini e vie ferrate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8:
   1) la realizzazione di palestre di roccia e di vie attrezzate, mediante la semplice apposizione di chiodi in parete, di prese artificiali, di brevi tratti di scale metalliche e cavi, senza alcuna modifica fisica del territorio, quali scavi e movimenti di terra e rocce in genere, nonché i conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
   2) per i sentieri esistenti, il ripristino dei tracciati originari senza allargamenti, il decespugliamento e spietramento, il rinnovo della segnaletica, le moderate rettifiche di tracciati per ovviare a situazioni di pericolo sopravvenute (franamenti, smottamenti, caduta massi, ecc.), purché le rettifiche non superino il 25 per cento dell'intero tracciato.

2. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera a quater), della legge urbanistica provinciale, si considerano opere di finitura degli spazi esterni e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, le seguenti attrezzature ed arredi:
a) le casette da gioco e piccoli depositi per attrezzi da giardino di pertinenza di unità immobiliari con destinazione residenziale, con esclusione degli edifici utilizzati a fini abitativi non

permanenti di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) superficie in pianta non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,20 metri al colmo del tetto, che deve essere a due falde;
2) assenza di collegamenti per le forniture di servizi (elettricità , acqua, gas, fognature);
3) presenza di una sola struttura per lotto;
4) assenza di collegamenti funzionali con altre costruzioni;
5) la struttura deve essere realizzata in legno.

b) i barbecue, sia fissi che mobili, purché di dimensioni limitate secondo gli standard in uso;
c) i gazebo, sia fissi che mobili, realizzati nell'area di pertinenza di edifici residenziali, purché completamente aperti su tutti i lati e con dimensioni massime pari a 3 metri di altezza e a 20 metri quadrati di superficie coperta;
d) i pergolati, quali struttura di pertinenza di un edificio composta da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o altro materiale, tali da costituire una composizione a rete, per il sostegno di piante rampicanti;
e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo di dimensioni ridotte, nel rispetto di eventuali criteri stabiliti dal comune per la loro installazione. E' richiesta, tuttavia, la denuncia di inizio di attività per l'istallazione di tende da sole su edifici soggetti alla disciplina in materia di beni culturali ovvero ricadenti negli insediamenti storici o in aree soggette a tutela del paesaggio;
f) gli accatastamenti di legna realizzati in adiacenza agli edifici residenziali non eccedenti le esigenze ordinarie delle singole unità immobiliari;
g) altri elementi di arredo e sistemazione di giardini in genere di limitata entità.

2 bis. I muri di sostegno e contenimento di altezza inferiore a tre metri e le recinzioni sono soggetti a denuncia di inizio di attività e all'autorizzazione paesaggistica, in quanto richiesta, e sono realizzati nel rispetto della disciplina dei regolamenti edilizi in merito alle modalità della loro realizzazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge urbanistica provinciale. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg in materia di opere di bonifica e sistemazione del terreno ([4]).

Art. 23
Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto

1. L'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi non è soggetta a titolo abilitativo edilizio, purché sia osservata una distanza dai confini non inferiore a 2 metri. Rimane fermo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

Art. 24
Contenitori e distributori mobili per stoccaggio carburanti e olii esausti per le imprese agricole

1. I contenitori e distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi si considerano attrezzature connesse con il normale esercizio dell'attività agricola e come tali non sono soggetti all'acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio.

Art. 25
Opere precarie

1. Si considerano precarie, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, della legge urbanistica provinciale, le opere facilmente rimovibili destinate, sotto il profilo funzionale, a soddisfare un

bisogno temporaneo, cronologicamente individuabile, e comunque non superiore a due anni. Un termine superiore può essere stabilito in caso di strutture prefabbricate di cui all'articolo 19. Non sono precarie le opere che, pur essendo destinate ad uso esclusivamente stagionale, sono reinstallate periodicamente.

2. Si considerano altresì opere precarie i depositi provvisori di terre e rocce da scavo. Rimangono ferme le specifiche disposizioni alle quali i predetti depositi sono soggetti ai sensi delle norme provinciali in materia e non si applicano i commi 3, 4 e 5.

3. La comunicazione prevista dall'articolo 97, comma 2 della legge urbanistica provinciale è presentata, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, ed è accompagnata da una planimetria dei luoghi e da una relazione descrittiva delle opere, della loro funzione temporanea e improrogabile, dei tempi previsti di utilizzazione e le modalità di rimozione.

4. Il regolamento edilizio comunale può stabilire ulteriori criteri e condizioni per la realizzazione delle opere precarie in relazione all'entità e alla durata degli interventi.

5. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione il comune può chiedere, in relazione all'entità degli interventi previsti e comunque entro la scadenza del termine stabilito per l'inizio dei lavori, che la realizzazione delle opere sia subordinata alla stipula di una convenzione. Il comune trasmette all'interessato entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione uno schema di convenzione che disciplini:

a) la tipologia dell'opera ammessa;
b) le eventuali modalità di esecuzione e di mantenimento del decoro dei luoghi;
c) le condizioni e modalità della rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;
d) l'ammontare della fideiussione a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato.

6. In caso di violazione delle disposizioni di questo articolo, nonché in caso di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio.

Capo VII
Autorizzazione per l'uso temporaneo di alloggi destinati a residenza ordinaria come alloggi per il tempo libero e vacanze

Art. 26
Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 57, comma 11, della legge urbanistica provinciale, il presente capo stabilisce i casi in cui il comune può autorizzare temporaneamente l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado.

Art. 27
Casi autorizzabili

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 può essere rilasciata al proprietario dell'alloggio oggetto del vincolo di destinazione a residenza ordinaria nei seguenti casi:

a) in caso di acquisto, a titolo oneroso o gratuito, qualora il proprietario si impegni ad utilizzarlo come residenza ordinaria entro il termine massimo di tre anni;
b) in caso di trasferimento del domicilio del proprietario per motivi di lavoro o di studio, provati in maniera adeguata, per un periodo massimo di tre anni;
c) in caso di acquisto per successione mortis causa, per un periodo massimo di tre anni;

d) in caso di mancato utilizzo da parte del proprietario per motivi di salute, debitamente certificati, per il periodo di cura o ricovero presso istituti di cura e assistenza.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati una sola volta dal comune, per un periodo massimo di tre anni, in presenza di situazioni particolari adeguatamente motivate.

Art. 28
Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione del comune stabilisce le condizioni dell'utilizzo dell'alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze, nonché i termini, eventualmente prorogabili, dello stesso.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Provincia, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa spettanti previsti dall'articolo 139 della legge urbanistica provinciale.

Art. 29
Usi compatibili con la destinazione a residenza ordinaria

1. L'utilizzo per motivi di lavoro, debitamente documentati, di un alloggio destinato a residenza ordinaria é compatibile con la destinazione predetta e non è soggetto alla disciplina di questo capo.

2. Resta fermo l'obbligo di provare adeguatamente l'esistenza del motivo di lavoro di cui al comma 1 in caso di verifiche da parte del comune ai sensi dell'articolo 57, comma 8, della legge urbanistica provinciale ([5]).

Capo VIII
Disposizioni in materia di pannelli solari o fotovoltaici

Art. 30
Principi generali

1. L'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, è effettuata nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) la configurazione deve essere equilibrata mediante l'inserimento in modo coerente dei pannelli nell'architettura delle superfici dei tetti o delle facciate;
b) l'impianto deve presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall'accostamento dei diversi pannelli;
c) occorre evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, con dimensioni diverse e orientamenti non omogenei;
d) si deve privilegiare l'utilizzo di materiali non riflettenti.

2. Ai fini del rispetto dei principi generali di cui al comma 1, questo capo disciplina le condizioni ed i criteri per la collocazione e l'installazione dei pannelli.

Art. 31
Modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela

1. Questo articolo disciplina le modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici in aree urbanizzate o destinate a nuova edificazione o comunque non soggette a vincoli particolari di tutela. Per gli edifici ricadenti in aree tutelate, si applica l'articolo 32.

2. Nel caso di edifici esistenti, i pannelli devono essere appoggiati in aderenza o incassati nel manto di copertura, con inclinazione identica a quella del manto stesso, disposti in modo ordinato e

compatto, scegliendo, ove possibile, le falde meno esposte alla vista. Nel caso di tetti piani o di coperture con pendenze fino a 5 gradi, in presenza di una balaustra perimetrale, la quota massima dei pannelli non deve superare l'altezza della balaustra; in assenza di balaustra, l'altezza massima del pannello non deve superare i 30 centimetri. In caso di coperture diverse da quelle a falde o piane, i pannelli devono essere installati in modo più possibile complanare alla tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi. I pannelli devono essere posizionati, ove possibile, ad una distanza minima di 50 centimetri dalle linee di colmo, impluvio, displuvio e gronda.

3. Nel caso di nuovi edifici e di interventi su edifici esistenti che determinano la complessiva ridefinizione dei loro caratteri formali, i pannelli devono essere inseriti nell'architettura dell'edificio fin dal suo progetto iniziale, con pareti inclinate o superfici continue.

4. La collocazione di pannelli fissi o semoventi al suolo su supporti idonei in adiacenza all'edificio può riguardare solo edifici con spazi di pertinenza adeguati. Gli impianti potranno essere collocati esclusivamente entro un raggio massimo di 25 metri dall'edificio servito, di cui costituiscono pertinenza. La distanza dai confini dei pannelli non può essere inferiore a 1,50 metri, salvo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, mantenendo sempre una distanza non inferiore a 3 metri dagli edifici.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, nel caso di edifici esistenti il serbatoio e gli altri eventuali elementi tecnologici, presenti in aggiunta alla superficie captante, in presenza di dimostrata impraticabilità tecnica di altre soluzioni, possono essere posizionati sopra il manto di copertura su un unico supporto, purché il serbatoio e gli altri elementi tecnologici vengano verniciati con tinte opache e dello stesso colore del manto di copertura.

6. L'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti in aree produttive o commerciali non è soggetta al rispetto dei criteri di questo articolo. Per l'installazione nelle aree agricole di pannelli solari o fotovoltaici finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per le strutture ed impianti delle imprese agricole non si applicano i criteri di questo articolo e trova applicazione quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, secondo periodo, e comma 5.

7. L'installazione di pannelli solari o fotovoltaici disciplinata da questo articolo è soggetta a comunicazione preventiva al comune, da inviare almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. La comunicazione è accompagnata, ove richiesta, dalla documentazione prevista dalle norme vigenti in materia di progettazione degli impianti. Con la comunicazione l'interessato attesta il rispetto dei principi e dei criteri previsti dall'articolo 30 e da questo articolo ([6]).

Art. 32
Installazione dei pannelli su edifici soggetti a tutela

1. Nel caso di edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale, ovvero soggetti alla tutela del paesaggio, l'installazione di pannelli è ammessa solo in seguito all'approvazione da parte del consiglio comunale, di ulteriori specifici criteri rispetto a quelli previsti da questo capo.

2. Con la deliberazione consiliare di cui al comma 1 sono in particolare individuate cartograficamente le zone del nucleo storico nelle quali non è consentita l'installazione dei pannelli, nell'obiettivo di evitare la collocazione degli impianti nelle zone di maggior pregio ed esposte alle visuali, quali le piazze principali, gli slarghi ed in genere le zone del centro storico che consentono una visione d'insieme dei tetti.

3. La deliberazione consiliare di cui al comma 1 è approvata sentito il parere della CPC. Fino alla costituzione della CPC il parere sul provvedimento comunale è richiesto al servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

4. In attesa dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, l'installazione dei pannelli sugli edifici di cui al presente articolo ovvero nelle relative pertinenze è ammessa solo previo parere della CPC, anche nelle zone non soggette a tutela del paesaggio. Fino alla costituzione della CPC il parere è rilasciato dalla competente commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale.

5. Nel caso di edifici soggetti a restauro la collocazione di pannelli solari termici e fotovoltaici è comunque subordinata a:
a) autorizzazione della competente soprintendenza provinciale, se gli edifici sono soggetti anche alla tutela dei beni culturali;
b) parere del servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio negli altri casi, se l'intervento non richiede l'autorizzazione paesaggistica.

6. L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici disciplinata da questo articolo è soggetta a denuncia di inizio di attività.

Art. 33
Installazione di pannelli per la produzione di energia da cedere in rete

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 31 e 32, gli impianti fotovoltaici finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per la cessione in rete o comunque a soggetti terzi, privi totalmente o parzialmente di un legame funzionale e pertinenziale con l'edificio esistente e con la sua destinazione, si distinguono in:
a) impianti da installare sulle coperture dei fabbricati;
b) impianti diversi da quelli previsti dalla lettera a).

2. Gli impianti da installare sulle coperture dei fabbricati di cui al comma 1, lettera a), sono considerati impianti tecnologici e come tali sono ammessi nelle diverse destinazioni di zona, fatte salve eventuali esclusioni previste dagli strumenti urbanistici o da altre disposizioni comunali. Per gli edifici ricadenti nelle aree agricole previste dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, l'installazione degli impianti è comunque soggetta all'autorizzazione del comitato per gli interventi nelle aree agricole, istituito dall'articolo 62 della legge urbanistica provinciale.

3. Gli impianti diversi da quelli da installare sulle coperture dei fabbricati di cui al comma 1, lettera b), ivi comprese le relative strutture di sostegno e supporto, sono collocabili solamente nelle aree in cui è ammesso lo svolgimento delle attività produttive purché siano espressamente previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ovvero mediante il ricorso ai poteri di deroga, secondo le procedure di cui all'articolo 112, comma 4, della legge urbanistica provinciale, e sia dimostrata adeguatamente la compatibilità della loro installazione con la prioritaria destinazione delle aree ad insediamenti produttivi. Ai fini del rispetto delle distanze fra costruzioni e dai confini, a questi impianti si applicano le disposizioni concernenti gli edifici.

4. La realizzazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 3 da parte di soggetti che svolgono istituzionalmente l'attività di produzione e distribuzione di energia è qualificabile come opera di infrastrutturazione del territorio, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), in quanto connessa e strettamente funzionale alla rete di distribuzione di fonti energetiche.

5. La realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 2 è soggetta a denuncia di inizio di attività mentre la realizzazione degli impianti di cui ai commi 3 e 4 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ([7]).

Capo IX
Opere di urbanizzazione, opere di infrastrutturazione e interventi nei campeggi

Art. 34
Disposizioni generali

1. Questo capo reca disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale in materia di:
a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) opere di infrastrutturazione del territorio;
c) interventi da realizzare nei campeggi.

Art. 35
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di garantire la presenza di infrastrutture ritenute essenziali ed imprescindibili per la realizzazione di ogni singola struttura edilizia, con particolare riferimento al profilo igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché ai collegamenti di rete con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di urbanizzazione i semplici allacciamenti con le reti esistenti, aventi la funzione di servire il singolo lotto collegando singole utenze con le reti principali.

2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono preordinate a migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture complementari alla residenza proprie di una moderna società civile, poste a servizio della zona in cui sono site.

3. Si considerano comunque:

a) opere di urbanizzazione primaria:
   1) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
   2) le piste ciclabili;
   3) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
   4) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;
   5) le piazzole per la raccolta rifiuti;
   6) la pubblica illuminazione;
   7) gli spazi di verde attrezzato;

b) opere di urbanizzazione secondaria:
   1) gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;
   2) i mercati;
   3) le sedi comunali;
   4) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
   5) gli impianti sportivi;
   6) i centri sociali;
   7) le attrezzature culturali e sanitarie;
   8) i parchi pubblici.

Art. 36
Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Ai fini dell'articolo 100, comma 1, lettera f), della legge urbanistica provinciale, si considerano opere d'infrastrutturazione del territorio gli impianti e le costruzioni necessari od utili allo svolgimento delle funzioni elementari delle attività economiche e delle relazioni territoriali. Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali.

2. Si considerano comunque opere di infrastrutturazione del territorio:

a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 35, comma 3, lettera a) ([8]);
b) le aree per elisoccorso;
c) gli impianti di produzione energetica e relativa rete di distribuzione;
d) i manufatti speciali per la ricerca scientifica e di presidio civile per la sicurezza del territorio;
e) gli spazi di verde attrezzato;
f) gli spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili;
g) gli impianti di distribuzione di carburante;
h) i cimiteri;
i) gli impianti di depurazione ed in genere di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
j) gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione.

3. Rimangono ferme le disposizioni normative che definiscono espressamente l'intervento come opera d'infrastrutturazione, anche se non compreso nell'elenco di cui al comma 2.

Art. 36 bis
Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard minimi di parcheggio, al trasgressore è applicata una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard dei parcheggi coperti richiesti, determinato applicando il costo di costruzione stabilito a termini dell'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale. In ogni caso la sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 non può essere inferiore al 150 per cento della somma corrispondente ad un posto macchina, pari ad una superficie di mq 12 ([9]).

Art. 37
Interventi da realizzare nei campeggi

1. Il presente articolo precisa, ai fini degli articoli 97, 100 e 105 della legge urbanistica provinciale, il regime edilizio al quale sono soggetti gli interventi da realizzare all'interno delle aree destinate a campeggio, fermo restando il rispetto delle disposizioni della legge provinciale sui campeggi e del relativo regolamento di attuazione.

2. Sono soggetti a concessione edilizia i seguenti interventi:
a) l'allestimento di nuovi campeggi;
b) la realizzazione di strutture edilizie permanenti quali quelle per i servizi, l'alloggio del gestore, gli allestimenti stabili.

3. Sono soggetti a denuncia di inizio di attività i seguenti interventi:
a) la realizzazione delle strutture fisse di appoggio;
b) le recinzioni;
c) gli interventi comportanti un aumento della ricettività anche in assenza della realizzazione di nuove strutture permanenti.

4. Non richiedono titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge urbanistica provinciale, i seguenti interventi:
a) la redistribuzione delle piazzole, senza aumento della ricettività;
b) la sistemazione della viabilità interna, gli elementi di arredo, le attrezzature da gioco, la sistemazione di aiuole e giardini;
c) le strutture accessorie da accostare al mezzo mobile;
d) gli allestimenti mobili.

5. Per i fini di questo articolo, la ricettività del campeggio corrisponde alla ricettività massima prevista dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui campeggi in rapporto al numero di piazzole.

6. Rimane fermo l'obbligo di acquisizione preventiva del visto di corrispondenza previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sui campeggi ai fini della presentazione della domanda di concessione edilizia o della denuncia di inizio di attività. Per gli interventi di cui al comma 4 copia del visto di corrispondenza, ove richiesto ai sensi delle disposizioni provinciali in materia, è trasmessa dalla struttura provinciale competente al comune interessato.

Capo X
Disposizioni particolari in materia di aree produttive

Art. 38
Casi e condizioni per l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa

1. L'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa, oltre alla prima, nelle aree produttive del settore secondario al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, ai sensi dell'articolo 104, comma 6, della legge urbanistica provinciale, può essere ammessa dal piano regolatore generale nel limite di ulteriori 400 metri cubi massimi, sempre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il soggetto che richiede la seconda abitazione nell'ambito dell'insediamento produttivo deve essere parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado del titolare dell'impresa nonché cointestatario della stessa e deve svolgere al suo interno la propria attività principale da almeno tre anni;
b) al momento della richiesta della concessione edilizia il soggetto richiedente o il coniuge non devono essere titolari, esclusivi o in comunione, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi.

2. La realizzazione dell'ulteriore alloggio deve in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

a) l'intervento deve assicurare il mantenimento della prevalenza del volume destinato all'attività produttiva rispetto a quello complessivamente destinato a residenza;
b) l'intervento non deve pregiudicare la funzionalità dell'azienda produttiva;
c) la parte produttiva e quella residenziale si devono configurare, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun insediamento.

3. La destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere variata se non per funzioni produttive o di servizio alla produzione.

3 bis. Le disposizioni di questo articolo sono direttamene applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni qualora la realizzazione della ulteriore unità abitativa sia prevista all'interno di strutture edilizie esistenti, anche mediante la realizzazione di limitati ampliamenti delle stesse, salvo che il comune non intenda mantenere una disciplina più restrittiva rispetto a quella recata da questo articolo già prevista dal piano regolatore generale; in tal caso, con deliberazione del consiglio comunale, adotta un provvedimento confermativo espresso e motivato entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di questo comma, decorsi inutilmente i quali si applicano le disposizioni di questo allegato ([10]).

Capo XI
Esercizio dei poteri di deroga

Art. 39
Principi generali

1. La deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica sia in vigore che adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

2. La possibilità di ricorrere alla deroga e i limiti della sua ammissibilità devono essere espressamente previsti dalle norme d'attuazione dello strumento urbanistico locale o dal regolamento edilizio comunale. La deroga può riguardare solo norme del piano regolatore generale e non norme contenute in leggi, regolamenti ovvero deliberazioni della Giunta provinciale di carattere generale, attuative di disposizioni di legge, ancorché richiamate dal piano.

3. I provvedimenti comunali e provinciali previsti ai fini del rilascio della concessione edilizia in deroga devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.

Art. 40
Termini del procedimento

1. Il parere della CPC previsto dall'articolo 112, comma 3, della legge urbanistica provinciale è rilasciato nel termine di sessanta giorni.
2. Il consiglio comunale si esprime sulla richiesta di autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga, ai sensi dell'articolo 112, comma 3, della legge urbanistica provinciale, entro il termine di sessanta giorni.
3. La Giunta provinciale rilascia il nulla osta previsto dall'articolo 112, comma 4, della legge urbanistica provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune ([11]).
4. Per il rilascio della concessione edilizia in deroga ai sensi dell'articolo 113 della legge urbanistica provinciale si osservano i termini previsti dall'articolo 102 della medesima legge.
5. L'autorizzazione della Giunta provinciale per la realizzazione in deroga delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali, prevista dall'articolo 114 della legge urbanistica provinciale, è rilasciata nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

Art. 41
Individuazione delle opere di interesse pubblico

1. Le opere d'interesse pubblico che possono beneficiare dell'istituto della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa, senza possibilità di applicazione analogica o estensiva, nell'elenco di cui all'allegato A di questo regolamento.

Art. 42
Vigilanza della Provincia

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza della Giunta provinciale in materia di urbanistica, previsti dagli articoli 139 e 140 della legge urbanistica provinciale, i comuni trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica copia delle deliberazioni di autorizzazione delle deroghe urbanistiche di competenza esclusivamente comunale.

Art. 43
Vincolo di destinazione delle opere autorizzate in deroga

1. Le opere realizzate in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata.
2. Per le varianti successive al progetto autorizzato in deroga si applicano l'articolo 112, comma 5 e l'articolo 114, comma 4 della legge urbanistica provinciale. Si prescinde da un nuovo procedimento di deroga qualora l'intervento autorizzato in deroga sia successivamente divenuto conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione.
2 bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 113 e 113 bis della legge provinciale n. 1 del 2008 in materia di parcheggi, il mutamento della destinazione d'uso degli immobili che hanno formato

oggetto di deroga agli strumenti di pianificazione territoriale può essere autorizzato, su richiesta motivata dei soggetti interessati, mediante il medesimo procedimento previsto per il rilascio della deroga urbanistica. Il mutamento della destinazione d'uso in violazione dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui al titolo VI della legge urbanistica ([12]).

Art. 44

Criteri per la realizzazione in deroga di camere del personale e di un alloggio del gestore

1. Per le deroghe urbanistiche riguardanti gli esercizi alberghieri, la realizzazione di camere del personale e dell'alloggio del gestore può essere autorizzata solamente nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero. A tal fine le richieste di deroga che prevedono, oltre al miglioramento dei servizi, anche la realizzazione di nuove stanze per il personale o l'ampliamento ovvero la realizzazione ex novo dell'appartamento del gestore, indicano nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali quanto segue:

a) il numero di dipendenti e/o collaboratori ad altro titolo necessari per una adeguata gestione dell'esercizio in relazione alle caratteristiche dimensionali e qualitative dell'albergo
b) le stanze riservate al personale.

2. Per quanto riguarda l'alloggio del gestore, fatte salve eventuali specifiche disposizioni recate in materia dagli strumenti urbanistici comunali, è autorizzabile solamente un alloggio per impresa e nel limite volumetrico complessivo di 400 metri cubi.

3. Fermo restando il limite massimo di 400 metri cubi da destinare ad alloggio del gestore, la parte della struttura alberghiera da destinare a stanze per il personale nonché ad alloggio del gestore non potrà in nessun caso superare complessivamente il 10 per cento del volume dell'albergo, calcolato al netto dei parcheggi. Qualora il 10 per cento del volume complessivo dell'albergo risulti inferiore a 400 metri cubi, il limite massimo della parte della struttura da destinare a camere per il personale nonché ad alloggio del gestore è di 400 metri cubi.

3 bis. Al fine di garantire la continuità gestionale dell'attività alberghiera in presenza di ricambi generazionali, può essere autorizzata, sulla base di una specifica relazione tecnica, una ulteriore unità abitativa, oltre alla prima. In tal caso si applicano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 38. Il limite massimo della parte da destinare ad alloggi dei gestori è elevato a 800 metri cubi, purché la parte da destinare ai predetti alloggi e a stanze per il personale non superi complessivamente il 30 per cento del volume dell'albergo, al netto dei parcheggi. Se il 30 per cento del volume complessivo dell'albergo risulta inferiore a 800 metri cubi, il limite massimo della parte di struttura da destinare a camere per il personale ed ad alloggi dei gestori è di 800 metri cubi, sempre che il volume della parte destinata alle stanze per gli ospiti risulti prevalente ([13]).

Art. 45

Criteri per la realizzazione in deroga di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche da realizzare in deroga agli strumenti urbanistici negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) devono osservare le specifiche normative tecniche in materia e curare gli aspetti d'inserimento degli interventi sotto il profilo architettonico qualora siano realizzati su edifici ricadenti nei centri storici.

2. Nel caso di realizzazione di pavimentazioni che rivestono particolare importanza estetica nell'arredo urbano, è preferibile utilizzare materiali in linea con la tradizione locale quali il porfido, ovvero, qualora si operi in contesti già caratterizzati da specifici elementi di arredo, è opportuno intervenire con tecniche e materiali coerenti ed omogenei all'intorno.

3. Nel caso di realizzazione di rampe che, per dimensioni, lunghezza ed altezza dei parapetti possono comportare l'alterazione delle prospettive di edifici di pregio, devono essere ricercate

collocazioni in posizione defilata con mascheramento delle stesse. Eventuali soluzioni diverse, per l'impraticabilità delle condizioni previste da questo comma, possono essere ammesse previo parere della CPC.

4. Nel caso di realizzazione di ascensori in edifici compresi nella categoria di intervento del restauro dovrà essere privilegiato il loro inserimento nelle murature esistenti ovvero nelle corti interne, salvi i casi di impraticabilità di tale soluzione e purché gli interventi alternativi siano coerenti con le esigenze di tutela degli edifici.

Art. 46
Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale

1. Il rilascio della concessione edilizia in deroga per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno degli edifici con destinazione residenziale, commerciale od a servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli edifici con destinazione residenziale e a servizi devono essere esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso originaria, alla data del 7 aprile 1989, corrispondente all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
b) gli edifici con destinazione commerciale devono essere esistenti alla data del 16 febbraio 2001, e cioè alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2001 di attuazione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), ovvero essere stati realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata prima di tale data;
c) i parcheggi devono essere destinati alla soddisfazione degli standard fissati con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale, nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima;
d) i parcheggi devono costituire pertinenze delle singole unità immobiliari con destinazione residenziale, commerciale od a servizi, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, della legge urbanistica provinciale;
e) il rilascio della concessione in deroga è escluso nel caso in cui gli interventi riguardano aree soggette a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero soggette ad un piano attuativo;
f) il rilascio della concessione in deroga è escluso nel caso di edifici rurali tradizionali costituenti il patrimonio edilizio montano di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale.

2. Nel caso di edifici ricadenti negli insediamenti storici, per la realizzazione dei parcheggi interrati od al piano terreno degli edifici devono essere osservate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato B del presente regolamento.

Capo XII
Contributo di concessione

Art. 47
Aumento del carico urbanistico

1. Ai fini dell'articolo 115, comma 4, lettera a) della legge urbanistica provinciale, comportano aumento del carico urbanistico i seguenti interventi edilizi:

a) costruzione di nuovi edifici e relative pertinenze;
b) aumenti di volume e di superficie utile di edifici esistenti;

c) interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione, che prevedono un aumento delle unità immobiliari, ferma restando la distinzione per categorie tipologiche - funzionali, anche in assenza di incremento di volume o di superficie utile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d);
d) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, con o senza opere, che comporti il passaggio da una categoria funzionale ad un'altra con maggior carico urbanistico.

Art. 48
Criteri per la determinazione e modalità di pagamento del contributo di concessione

1. Il contributo di concessione è corrisposto prima del rilascio della concessione edilizia nonché, nei casi in cui sia dovuto, a seguito della presentazione della denuncia d'inizio attività in base a quanto previsto dall'articolo 106, comma 5, della legge urbanistica provinciale.
2. Il contributo di concessione è determinato dal comune tenuto conto dei seguenti criteri :
a) le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi sono quelle previste dall'articolo 49;
b) il costo di costruzione è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui all'articolo 49.

Art. 49
Categorie tipologico-funzionali

1. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, gli interventi edilizi si distinguono nelle seguenti categorie tipologico-funzionali:
a) categoria A: edilizia residenziale;
b) categoria B: complessi ricettivi turistici all'aperto;
c) categoria C: edilizia per attività produttive e per il settore terziario.
2. E' facoltà dei comuni prevedere, specificandone i requisiti, delle sub-categorie all'interno delle categorie sopra individuate, al fine di attribuire loro percentuali diverse del costo medio di costruzione nel rispetto dei limiti fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b).

Art. 50
Categoria A - edilizia residenziale

1. Rientrano nella categoria A - edilizia residenziale tutte le costruzioni destinate alla residenza, sia stabile che stagionale e non continuativa, suddivise nelle seguenti categorie tipologico-funzionali:
a) A1 - edilizia residenziale ordinaria: comprende le seguenti costruzioni, purché non qualificate di lusso (categoria A3):
   1) quelle adibite a residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2;
   2) gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale;
b) A2 - edilizia residenziale da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze: comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale;
c) A3 - edilizia residenziale di lusso: comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;

d) A4 - edilizia alberghiera: comprende tutti i pubblici esercizi disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, quali gli alberghi o hotel, gli alberghi-garnì, le residenze turistico alberghiere ed i villaggi alberghieri, nonché gli esercizi extra-alberghieri di cui alla medesima legge provinciale n. 7 del 2002 e i rifugi alpini ed escursionistici di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Art. 51
Categoria B - complessi ricettivi turistici all'aperto

1. Rientrano nella categoria B - complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo, oppure che offrono una quota della ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili.

Art. 52
Categoria C - edilizia per attività produttive e per il settore terziario

1. Rientrano nella categoria C - edilizia per attività produttive e per il settore terziario tutti gli impianti destinati ad attività agricole, industriali, ivi compresi gli impianti di risalita, artigianali e di trasporto, nonché tutte le costruzioni od impianti destinati ad attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, e ad attività dirette alla prestazione di servizi, suddivisi nelle seguenti categorie tipologico-funzionali:

a) C1 - costruzioni per attività agricole (destinati alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo), industriali, artigianali, di trasporto, impianti di risalita e commercio all'ingrosso;
b) C2 - costruzioni commerciali (pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, ecc.), direzionali e destinati alla prestazione di servizi (uffici, studi professionali, banche, magazzini ed altre attività di servizio assimilabili). In via esemplificativa rientrano in tale categoria anche i maneggi, le strutture sportive, le scuole o i parcheggi non di pertinenza.

Art. 53
Criteri per la determinazione del costo di costruzione

1. Ai sensi dell'articolo 115, comma 4, lettera d) della legge urbanistica provinciale, i costi medi di costruzione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale, soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) categoria A - edilizia residenziale: il costo medio di costruzione è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, in base alla categoria tipologico-funzionale di appartenenza, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare entro e fuori terra misurato dal piano di calpestio più basso all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile;
b) categoria B - complessi ricettivi turistici all'aperto: il costo medio è riferito a metro quadrato di area occupata comprese le strutture accessorie al campeggio (docce, servizi igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), ad eccezione dell'area occupata dalle strutture edilizie ricettive permanenti presenti all'interno dei complessi ricettivi turistici all'aperto, per le quali il costo medio di costruzione è invece riferito a metro cubo vuoto per pieno e corrisponde a quello previsto per la categoria A4 - edilizia alberghiera;

c) categoria C - edilizia per attività produttive e per il settore terziario: il costo medio è riferito a metro quadrato di superficie utile di calpestio eventualmente distinto per le relative categorie tipologiche-funzionali ([14]).

2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione non sono computati:

a) i volumi relativi ad interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche nei limiti previsti dall'articolo 86 della legge urbanistica provinciale;

b) i volumi tecnici, intesi come i volumi destinati a contenere impianti aventi rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile e non ubicabili all'interno della parte abitabile o agibile/usufruibile. I comuni possono specificare ulteriormente nei propri strumenti urbanistici le caratteristiche dei volumi tecnici.

3. Nel caso di interventi di recupero di edifici esistenti con aumento delle unità immobiliari, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), si applica l'articolo 54.

Art. 54
Aumento delle unità immobiliari

1. Nel caso di interventi su edifici esistenti che prevedono un aumento del numero delle unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c), il contributo è calcolato sulla base del volume o della superficie media delle unità immobiliari finali - suddivisi, in caso di presenza di diverse categorie tipologico-funzionali, nelle rispettive categorie - determinati suddividendo il volume o la superficie complessivi per il numero totale delle unità immobiliari. Il volume o la superficie media così ottenuti sono moltiplicati per il numero delle unità immobiliari aggiuntive rispetto a quelle preesistenti alle quali si applica un costo medio di costruzione pari al cinquanta per cento di quello stabilito per i nuovi interventi edilizi, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 53.

2. Nel caso di interventi su edifici esistenti che prevedono un aumento delle unità immobiliari con contestuale aumento di volume o di superficie utile, il contributo di concessione è determinato come segue:

a) per la quota corrispondente all'aumento di volume o di superficie utile il contributo di concessione è corrisposto per intero;

b) per la quota corrispondente all'aumento delle unità immobiliari il contributo di concessione è calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1, determinando uno scomputo correttivo riferibile alle unità immobiliari ottenibili mediante l'aumento di volume o di superficie utile, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione prevista dal comma 3.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono formulate direttive e modalità di determinazione del contributo di concessione ai sensi di questo articolo ([15]).

Art. 55
Cambio di destinazione d'uso

1. Il cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo edilizio abilitativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale.

2. Il contributo è sempre dovuto per intero in caso di modifica della destinazione d'uso di volumi che in precedenza non avevano rilevanza ai fini del calcolo del contributo di concessione, quali ad esempio soffitte, garages, volumi accessori od altri interventi esenti.

3. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo per l'uso precedente.

4. Se l'intervento richiesto prevede la modifica della destinazione d'uso con contestuale aumento delle unità immobiliari, ai fini del calcolo del contributo di concessione si considera solamente il cambio di destinazione d'uso ai sensi del comma 1 ([16]).

Art. 56
Riduzione del contributo di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 1, lettere d) ed e), della legge urbanistica provinciale, si intendono:

a) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica: tutte le strutture private che svolgono servizio ospedaliero o assistenziale per conto dell'amministrazione sulla base di convenzioni che abilitano i predetti soggetti a svolgere un servizio pubblico;
b) impianti di risalita: il complesso delle strutture dell'impianto comprese le pertinenze funzionali all'impianto medesimo, quali i volumi tecnici, magazzini, stazioni di partenza e arrivo. Non rientrano fra le strutture soggette a riduzione del contributo gli altri servizi legati all'impianto di risalita quali i bar, ristoranti, noleggio sci, scuola di sci e simili, che rimangono soggetti al pagamento del contributo di concessione in base alla categoria di appartenenza.

Art. 57
Esenzione totale dal contributo di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera a), della legge urbanistica provinciale, si considerano interventi riguardanti le imprese agricole, e quindi esenti dal pagamento del contributo di concessione, le opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo da soggetti che svolgono professionalmente l'attività produttiva agricola, indipendentemente dalla destinazione di zona, purché l'impresa agricola risulti iscritta all'archivio delle imprese agricole previsto dalle leggi provinciali in materia ovvero alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

2. Sono esenti dal pagamento del contributo di concessione gli interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica indipendentemente dalla destinazione di zona, ivi compreso il cambio di destinazione d'uso di edifici sia dismessi sia con destinazione d'uso originariamente differente. La realizzazione di nuovi edifici destinati ad attività agrituristica è soggetta invece al pagamento del contributo di concessione riferito alla categoria C1 in misura piena.

3. L'esenzione dal contributo di concessione si applica, oltre che alla prima abitazione di cui all'articolo 117, comma 1, lettera a), numero 3), della legge urbanistica provinciale, anche all'ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola nonché agli interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a foresterie, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della legge medesima.

4. Non rientrano fra gli interventi esenti e sono quindi soggetti al pagamento del contributo di concessione riferito alla categoria C1 le seguenti opere:

1) i manufatti di limitate dimensioni di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b), delle norme di attuazione del PUP;
2) i manufatti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli esercitata, anche solo parzialmente, per conto terzi. Tali manufatti sono soggetti alla riduzione del contributo, ai sensi dell'articolo 116, comma 1, lettera a), della legge urbanistica provinciale.

5. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera c), della legge urbanistica provinciale, i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari devono essere collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza e sono esenti indipendentemente dalla loro dimensione. E' fatta salva la facoltà dei comuni di inserire nel regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione un limite alla dimensione esentabile, purché non risulti inferiore agli standard minimi stabiliti dalla Giunta provinciale. Sono esenti anche gli spazi di manovra effettivamente funzionali all'utilizzabilità degli spazi di parcheggi.

6. Per impianti ed attrezzature tecnologiche di cui all'articolo 117, comma 1, lettera d), della legge urbanistica provinciale si intendono tutte le strutture, gli impianti e le attrezzature a carattere non industriale o produttivo e dotate di autonomia funzionale.

7. Per opere di interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro, di cui all'articolo 117, comma 1, lettera e), della legge urbanistica

provinciale si intendono quelle di interesse generale che siano idonee a soddisfare bisogni della collettività. Rientrano nell'ipotesi di esenzione in parola anche le opere di culto, indipendentemente dal tipo di confessione religiosa, compresi gli oratori, le canoniche, le colonie estive, purché l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. Non sono esenti gli interventi realizzati da persone giuridiche aventi scopo di lucro.

8. Rientrano fra gli impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili ed al risparmio energetico, di cui all'articolo 117, comma 1, lettera i) della legge urbanistica provinciale tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico quali gli impianti di energia eolica, le pompe di calore, le centraline idroelettriche.

9. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera j), della legge urbanistica provinciale, il rinnovo di concessioni per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, è soggetto solamente all'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione. Rientra in tale ipotesi anche la richiesta di rinnovo della concessione edilizia per l'ultimazione di un'opera realizzata al grezzo, senza tramezze interne, suddivisione in unità immobiliari o destinazione d'uso individuata in base al progetto autorizzato. Questa disposizione non si applica in caso di presentazione della DIA per il completamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, della legge urbanistica provinciale.

Art. 58
Esenzione dal contributo di concessione per la prima abitazione

1. I requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 117, comma 3, della legge urbanistica provinciale ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale dal contributo di concessione per la prima abitazione devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo edilizio ovvero, al più tardi, entro il termine stabilito dal comune per la presentazione della documentazione ulteriore, ai sensi dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale.

2. Il termine decennale, previsto dall'articolo 117, comma 4, della legge urbanistica provinciale, relativo all'obbligo di non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo decorre dalla data di presentazione della certificazione di fine lavori di cui all'articolo 103 bis della medesima legge.

3. Per il riconoscimento dell'esenzione di cui al comma 1, la franchigia del volume, corrispondente ai primi seicento metri cubi nel caso di esenzione totale e ai primi quattrocento metri cubi nel caso di esenzione parziale, si intende riferita alla singola unità abitativa con esclusione dei locali accessori, quali garages, volumi tecnici, soffitte, vani scale.

Art. 59
Rimborso delle somme pagate

1. Qualora non siano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:

a) qualora le opere siano realizzate solo parzialmente, il rimborso è disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione edilizia o denuncia di inizio attività;
b) qualora le opere non siano realizzate, il rimborso è disposto trascorso un anno dalla scadenza dell'efficacia della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività, salvo che l'interessato rinunci prima del decorso del predetto termine annuale.

2. Il contributo è altresì restituito nei seguenti casi:

a) decadenza della concessione o della denuncia d'inizio attività per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
b) annullamento della concessione o della DIA per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la rimessa in pristino;

c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.

3. Nei casi previsti dal comma 2 il comune provvede al rimborso delle relative somme, con esclusione degli interessi salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 2 medesimo.

4. Il rimborso è disposto entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Restano salve le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione dei diritti.

Capo XIII
Disposizioni particolari in materia di edifici soggetti a risanamento conservativo o ristrutturazione

Art. 60
Campo di applicazione

1. Il procedimento previsto dall'articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale per gli interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o ristrutturazione, che presentano condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia d'intervento, si applica agli edifici vincolati ai sensi della disciplina degli insediamenti storici ovvero della conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale, ovvero ai sensi di altre previsioni dei piani regolatori generali, diverse da quelle di cui ai predetti articoli, che consentono per gli edifici interessati esclusivamente interventi di risanamento conservativo o ristrutturazione, non ammettendo la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione.

2. La domanda di concessione in deroga deve essere presentata, unitamente alla perizia statica, prima di qualsiasi intervento sulle parti strutturali dell'edificio.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati su edifici soggetti a risanamento conservativo o ristrutturazione, secondo le previsioni degli strumenti di pianificazione, e non autorizzati ai sensi dei commi 1 e 2, costituiscono variazioni essenziali, ai sensi dell'articolo 128, comma 4, lettera c) della legge urbanistica provinciale.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua la documentazione da allegare alla domanda di concessione in deroga.

5. Il progetto di demolizione e ricostruzione deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche ed in genere con la disciplina degli interventi ammessi dal piano regolatore generale per la categoria di intervento a cui è soggetto l'edificio. Eventuali interventi difformi da quelli ammessi dal PRG sono autorizzati solo se ritenuti migliorativi rispetto alla situazione preesistente dell'edificio e del contesto in cui è inserito.

6. Eventuali varianti al progetto, successive al rilascio del parere del servizio provinciale competente, con esclusione delle opere interne, richiedono una nuova autorizzazione secondo le procedure previste dall'articolo 121 della legge urbanistica provinciale.

6 bis. In caso di realizzazione di opere difformi dal progetto autorizzato spetta al servizio provinciale competente la valutazione in merito al non contrasto con rilevanti interessi urbanistici prevista dall'articolo 129, comma 5, della legge urbanistica provinciale. In ogni caso, qualora non si possa procedere al ripristino nel rispetto del progetto autorizzato, si applica la sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 129 ([17]).

Capo XIV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 61
Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale, le disposizioni di questo regolamento sono immediatamente applicabili e direttamente prevalenti sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei piani regolatori generali, le quali pertanto cessano di essere applicabili.

2. Per le domande di concessione , le domande di provvedimento e concessione in sanatoria di cui agli articoli 134, comma 5, e 135 della legge urbanistica provinciale e le dichiarazioni di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunali vigenti ([18]).

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ancorché abrogate, per:

a) i piani attuativi a fini generali e a fini speciali, nonché i piani di recupero che sono stati adottati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento;
b) i piani di lottizzazione d'ufficio che sono stati approvati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento;
c) i piani di lottizzazione d'iniziativa privata la cui richiesta di autorizzazione è stata presentata prima della data di entrata in vigore di questo regolamento;
d) i comparti edificatori il cui programma esecutivo è stato presentato prima della data di entrata in vigore di questo regolamento;
e) i programmi integrati di intervento presentati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.

4. Per le domande di concessione in deroga presentate prima della data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 6 decies, della legge urbanistica provinciale.

Art. 62
Disposizioni abrogative

1. Ai sensi dell'articolo 150 della legge urbanistica provinciale, sono o rimangono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento:

a) legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), tranne gli articoli 91 ter, 155 e 156 bis;
b) articolo 11 bis e titolo III della provinciale 15 gennaio 1993, n. 1;
c) articolo 63 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
d) articolo 38 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36;
e) articolo 24 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7;
f) lettere gg), hh) e ii) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
g) articolo 54 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
h) articoli 23 e 24 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
i) articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
j) articoli 64, 65, 66 e commi 3 bis e 4 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

k) articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
l) articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
m) articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
n) articolo 39 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;
o) articolo 11 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
p) articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
q) legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica", tranne gli articoli 11 e 12;
r) articoli 52 e 54 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
s) lettera u) del comma 2 dell'articolo 115 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione con riguardo alla disciplina transitoria prevista dal capo II del titolo VII della legge urbanistica provinciale.

Allegato A

Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica (articolo 41 del regolamento) ([19])

A - Opere destinate ad attività turistico sportive:

1) opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti ovvero al ripristino di esercizi alberghieri dismessi che abbiano già ottenuto il visto di corrispondenza, di cui all'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni, il quale dovrà essere allegato alla richiesta di deroga, che soddisfino le seguenti condizioni:
   a) nel caso di alberghi, alberghi garnì e villaggi alberghieri gestiti come alberghi, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, gli interventi di riqualificazione possono riguardare tutti gli interventi ammessi dalla l.p. n. 7 del 2002 e dal relativo regolamento di attuazione;
   b) nel caso di residenze turistico alberghiere di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, di esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto, nonché di villaggi alberghi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 gestiti in forma di residenze turistiche alberghiere, la deroga può essere concessa solamente per gli interventi riguardanti le parti ad uso comune, a termini dell'articolo 48 della l.p. n. 7 del 2002, ovvero per gli interventi intesi a trasformare l'esercizio in un albergo, albergo garnì o villaggio albergo di cui alla lettera a) del presente numero 1);
2) opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia di edifici o complessi di edifici esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad attività ricettiva alberghiera di elevata qualità, ai fini di valorizzazione turistica del patrimonio edilizio esistente, anche con cambio di destinazione d'uso purché compatibile con i fini di riqualificazione degli edifici o complesso di edifici interessati. Gli esercizi alberghieri devono avere una classifica non inferiore a 4 stelle superior, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale sulla ricettività turistica 15 maggio 2002, n. 7. La deroga non è ammessa per gli interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina di tutela del patrimonio edilizio montano nonché in caso di demolizioni e crolli di edifici già avvenuti;
3) opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti;
4) opere di riqualificazione e adeguamento tecnologico di impianti di risalita esistenti, ivi compresa la realizzazione e adeguamento dei relativi servizi, di piste da sci, di bacini di accumulo di acqua destinata all'innevamento programmato nonché di altre opere che si rendano indispensabili per garantire una fruizione degli impianti più razionale e sicura; la realizzazione di bar o ristoranti a servizio degli impianti di risalita può essere ammessa solamente nel caso in cui tali strutture vengano realizzate all'interno e/o in ampliamento della stazione di partenza o di arrivo degli impianti da parte della società impiantistica e previo parere del competente servizio provinciale;
5) realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso pubblico;
6) opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, anche con limitati aumenti di ricettività, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 4, dell'allegato B (Norme di attuazione) del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5. Le aree destinate alla sosta degli autocaravan ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 possono usufruire della procedura di deroga urbanistica nel caso in cui queste risultino inserite nell'ambito di una riqualificazione della struttura ricettiva esistente e che vengano realizzate nelle immediate adiacenze di un campeggio;
7) **opere di riqualificazione di strutture ricettive esistenti, diverse da quelle di cui ai numeri precedenti, ricadenti in aree a parco naturale provinciale.**

B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale:

1) complessi industriali;
2) complessi artigianali; strutture per deposito, magazzinaggio, vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; rivendite di autoveicoli, purché venga esercitata anche l'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli. Le imprese devono essere dotate di un consistente numero di dipendenti ovvero risultare rilevanti per la realtà economica locale;
3) opere riguardanti istituti di credito ordinario e i consorzi fidi;
4) opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali;
5) edifici da destinare a sede di associazioni di categoria rappresentative delle imprese industriali, artigianali ed agricole nonché ad attività di servizio a favore delle imprese associate effettuate dalle associazioni medesime o da società partecipate dalle stesse purché tali attività si svolgano nel medesimo edificio destinato a sede dell'associazione;
6) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 e successive modificazioni, purché soddisfino i requisiti dimensionali minimi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 4), delle norme di attuazione del PUP, qualora previsti in relazione all'orientamento produttivo dell'azienda. La deroga per interventi riguardanti la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo può essere rilasciata purché siano rispettate le condizioni stabilite con la predetta deliberazione della Giunta provinciale;
7) opere per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso aventi rilevanza nella realtà economica locale, con esclusione degli interventi che possono interessare aree produttive del settore secondario di interesse provinciale. I predetti interventi possono prevedere anche l'esercizio complementare del commercio al dettaglio, subordinatamente al rispetto della disciplina prevista per tale attività, sempreché siano rispettati i limiti delle medie strutture di vendita, sia trattata esclusivamente la vendita dei prodotti indicati nell'articolo 10, comma 7, della legge provinciale sul commercio e permanga la prevalenza dell'attività di commercio all'ingrosso ([20]);
8) opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all'apertura di esercizi commerciali che svolgono attività di "multiservizi", ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 24 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, nonché di esercizi che svolgono attività di vendita mista, sia di generi alimentari che di generi non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località di comuni, carenti di esercizi commerciali, sempreché la superficie commerciale complessiva finale non risulti superiore a 200 mq nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 300 mq negli altri comuni. Ai fini del rilascio della deroga il comune attesta la sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali predetti. La deroga è limitata ai soli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale ed è quindi esclusa nel caso di contrasto con la destinazione di zona. Non sono in ogni caso derogabili le disposizioni attuative di cui alla legge provinciale n. 4 del 2000 in materia di disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento.

C - Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose

D - Opere nei settori del trasporto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene

E - Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione

1) Per opere d'infrastrutturazione s'intendono quelle di cui all'articolo 36 di questo regolamento.
2) Nel caso di impianti di distribuzione di carburante, sono ammessi solamente gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione di impianti esistenti.
   La deroga può riguardare anche la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 1989 (7 aprile 1989) di pertinenza di unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, al fine di soddisfare gli standard fissati con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 59

della legge, nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima. Per il rilascio della deroga si osservano le condizioni dettate in materia dall'articolo 4 del regolamento e dell'allegato 2.

F - Interventi di adeguamento degli edifici esistenti e relative pertinenze alle esigenze abitative delle persone in situazione di grave handicap

Interventi di adeguamento di edifici esistenti e relative pertinenze finalizzati alla dotazione di spazi e strutture necessari per garantire una migliore qualità della vita alle persone in situazione di handicap grave, tenuto conto anche delle finalità perseguite dalla Provincia con la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli eventuali ampliamenti volumetrici laterali o in sopraelevazione non potranno superare i 100 metri cubi;
b) la realizzazione di parcheggi coperti nelle aree di pertinenza dell'edifico principale non potrà superare gli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale;
c) la richiesta deve essere accompagnata dalla certificazione di situazione di handicap grave rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della l.p. n. 8 del 2003;
d) la relazione tecnica allegata al progetto deve indicare l'impossibilità ovvero l'eccessiva onerosità di soluzioni alternative, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, rispetto a quelle proposte.

G - Opere destinate allo svolgimento di attività fieristiche

H - Opere da realizzare da parte di soggetti che svolgono funzioni di interesse pubblico sulla base di convenzioni con la Provincia previste da norme provinciali

Allegato B

Criteri per la realizzazione in deroga di parcheggi interrati o al piano terreno di edifici esistenti negli insediamenti storici (articolo 46 del regolamento)

A - Realizzazione di parcheggi situati al piano terreno di edifici esistenti

La creazione degli accessi dei parcheggi situati al piano terreno degli edifici, compatibilmente con la categoria di intervento ammessa dagli strumenti pianificatori, dovrà essere effettuata sfruttando preferibilmente la preesistenza di fori, ovvero tramite l'allargamento di una porta o di un portone esistenti oppure mediante la trasformazione di una finestra in portone o, in alternativa, attraverso l'apertura di un nuovo foro per l'accesso veicolare.

Ognuna di queste soluzioni richiede peraltro modalità esecutive che rimangano, per quanto possibile, coerenti con i caratteri dell'edificio, tenendo quindi come riferimento generale la disciplina delle singole categorie d'intervento del PRG (restauro, risanamento, ristrutturazione).

Per quanto concerne la trasformazione o l'apertura di nuovi fori devono essere osservati in ogni caso i seguenti criteri:

a) COLLOCAZIONE: il nuovo foro dovrà essere posizionato rispettando, ove possibile, sia eventuali assi di simmetria di facciata, sia gli allineamenti orizzontali più significativi determinati dalle altre aperture al piano terra (porte, portoni, vetrine);
b) FORMA: dovrà essere equilibrata e proporzionata rispetto anche alle altre aperture esistenti al piano terra di modo che siano compatibili con le dimensioni e la tipologia degli altri fori presenti nell'edificio;
c) MATERIALI: sono ammessi portoni o basculanti solo in legno naturale o dipinto in sintonia con eventuali portoni o scuri già presenti, avendo cura che le rifiniture (contorni) della nuova apertura riprendano i caratteri dei fori adiacenti.

B - Realizzazione di parcheggi interrati al servizio di edifici esistenti

Nel caso della realizzazione di parcheggi interrati, qualora siano localizzati negli spazi liberi del centro storico, in quanto altre soluzioni non siano percorribili, si ritiene che, coerentemente agli orientamenti seguiti nella redazione dei piani dei centri storici, debbano comunque essere salvaguardate le caratteristiche degli stessi. Per tale motivo è ammessa la costruzione di una sola rampa comune d'accesso, posto che essa comporta necessariamente la riduzione della superficie libera. I muri delle rampe vengano realizzati in modo da poter essere rivestiti in pietra locale o ricoperti da rampicanti sempreverdi. Le superfici del piazzale, della corte, dell'orto o del giardino, siano sistemate con materiali e modalità tradizionali, come ciottoli, cubetti, lastre in calcare, porfido, granito, etc. evitando le pavimentazioni in formelle di cemento. Nel caso in cui siano poste in opera delle coperture a verde, si dovrà avere cura che la stessa abbia uno spessore tale da permettere la crescita di cespugli, arbusti e piccole piante.

La realizzazione di uno o più garage interrati dovrebbe divenire quindi anche occasione di riqualificazione degli spazi liberi come corti, cortili e orti, i quali spesso sono lasciati in stato di degrado o di abbandono, seguendo criteri rispettosi dei caratteri originari e del rapporto pieno/vuoto.

Infine, qualora l'intervento interessi terreni in pendenza o terrazzati, si dovrà porre attenzione a non alterare il profilo del terreno ed il suo andamento naturale. Anche in questo caso, per quanto attiene alle specifiche modalità costruttive, il portone o basculante dovrà essere in legno e inserito in una struttura rifinita con modalità tradizionali (rivestimento in pietra, architrave in legno, ferro o pietra).

NOTE

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.p.p. 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(3) Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg e dall'art. 2 del d.p.p. 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg.

(4) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg. Per l'attuazione del comma 1, lettera a) vedi la deliberazione della giunta provinciale 7 settembre 2012, n. 1867 (b.u. 25 settembre 2012, n. 39).

(5) Articolo così modificato dall'art. 4 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(6) Articolo così modificato dall'art. 5 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(7) Articolo così modificato dall'art. 6 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 7 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(9) Articolo aggiunto dall'art. 8 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(10) Articolo così modificato dall'art. 9 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(11) Comma così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg.

(12) Comma aggiunto dall'art. 4 del d.p.p. 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg.

(13) Comma aggiunto dall'art. 10 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(14) Comma così modificato dall'art. 11 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(15) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 24 settembre 2010, n. 2191 (b.u. 14 dicembre 2010, n. 50).

(16) Comma così sostituito dall'art. 12 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(17) Comma aggiunto dall'art. 13 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(18) Comma così modificato dall'art. 14 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(19) Allegato così modificato dall'art. 15 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg, dall'art. 5 del d.p.p. 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg e dall'art. 1 del d.p.p. 15 novembre 2012, n. 23-98/Leg.

(20) Per la legge provinciale sul commercio vedi, a essere precisi, la legge provinciale sul commercio 2010.

DECRETO DEL PRESIDENTE PROVINCIA 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

(b.u. 25 agosto 2009, n. 35)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- visto l'art. 89 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 di data 12 giugno 2009, concernente: "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).",

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità

1. Questo regolamento detta le disposizioni per assicurare l'attuazione della disciplina in materia di edilizia sostenibile stabilita dal titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), regolando la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale e di favorire la diffusione degli stessi.

2. Al fine di favorire l'edilizia sostenibile, il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, questo regolamento disciplina in particolare:

a) la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;
b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
c) il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;
d) i criteri e le modalità per il rilascio delle certificazioni;
e) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono ai processi di certificazione;
f) la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica;
g) le modalità di istituzione e di utilizzo di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, nonché le definizioni adottate dalle norme provinciali in materia di urbanistica ([1])

2. La definizione delle categorie di intervento per gli edifici esistenti è quella riportata all'articolo 99 della legge provinciale n. 1 del 2008.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, le disposizioni del medesimo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
b) i beni ambientali di cui all'articolo 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
d) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;
f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti;
f bis) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini) ([2]).

Art. 4
Requisiti di prestazione energetica

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 nonché dal comma 2 di questo articolo, i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3 e 4, nonché la relativa metodologia di calcolo, sono previsti nell'allegato A di questo regolamento.

2. L'allegato A può essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione può prevedere le necessarie norme transitorie nonché le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento.

3. Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica di cui all'allegato A è espresso attraverso l'indice di energia primaria globale EPgl nei seguenti casi:

a) edifici di nuova costruzione;
b) sostituzione edilizia;
c) demolizione e ricostruzione;
d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume dell'edificio esistente, limitatamente al volume nuovo;
e) ristrutturazione dell'intero edificio.

4. Le prescrizioni più semplificate di cui all'allegato A si applicano nei seguenti casi:
a) ristrutturazioni non ricomprese nel comma 3, lettera e), manutenzione straordinaria, ampliamenti dei volumi inferiori al 20 per cento del volume dell'edificio esistente limitatamente al volume nuovo;
b) restauro e risanamento conservativo, salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici e artistici o tipologici.

5. Sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste dalla normativa statale in materia di rendimento energetico nell'edilizia che soddisfino requisiti di efficienza energetica e non siano in contraddizione con la normativa vigente, purché esse assicurino la verifica del rispetto dei requisiti previsti da questo regolamento. Alle predette condizioni sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste da sistemi di valutazione e certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici riconosciute nell'ambito delle convenzioni o degli accordi previsti dall'articolo 7, comma 8.

6. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ai sensi dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale. Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell'ambito degli elaborati devono essere evidenziati i dati individuati con la deliberazione prevista dall'articolo 6, comma 1, con le modalità previste dalla medesima deliberazione ([3]).

Art. 5
Interventi soggetti a certificazione energetica

1. La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:
a) edifici di nuova costruzione;
b) sostituzione edilizia;
c) demolizione e ricostruzione;
d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
e) ristrutturazione dell'intero edificio

1 bis. Nei casi previsti dalla normativa statale relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso e alle locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, per i quali è prevista la redazione dell'attestato di certificazione energetica, il medesimo deve essere redatto secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa provinciale.

1 ter. Nei casi indicati al comma 1 bis, per gli edifici con superficie utile inferiore a 500 metri quadrati, il calcolo della prestazione energetica può essere effettuato utilizzando le metodologie semplificate riportate nell'allegato A.

2. Al di fuori dei casi in cui la certificazione è obbligatoria, la medesima può in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ([4]).

Art. 6
Attestato di certificazione energetica

01. Il titolare del titolo edilizio, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile affida a un soggetto certificatore la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica e ne conserva l'originale.

1. L'attestato di certificazione energetica è compilato e asseverato dal soggetto certificatore di cui all'articolo 8, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'attestato sono in ogni caso riportati il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario, la stima delle emissioni di co_2 e la classe energetica di appartenenza.

2. L'attestato è trasmesso in copia al comune dal soggetto certificatore - anche con procedure telematiche - contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008. Copia dell'attestato è inoltre trasmessa dal soggetto certificatore, anche con procedure telematiche, all'Agenzia provinciale per l'energia, ai fini della costituzione del catasto provinciale per le certificazioni energetiche previsto dall'articolo 12 bis.

3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio e dell'impianto.

4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico deve essere affissa la targa prevista dall'articolo 11, in luogo facilmente visibile al pubblico.

5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, la certificazione di sostenibilità è valida anche ai fini dell'attestazione di certificazione energetica ([5]).

Art. 7
Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche

1. Il rilascio delle certificazioni energetiche è svolto da soggetti specificamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Il riconoscimento degli organismi che possono rilasciare l'abilitazione di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare l'imparzialità nell'esercizio della funzione. Il riconoscimento è subordinato all'impegno da parte dell'organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.

3. Al fine di favorire la diffusione del sistema di certificazione energetica, la Provincia, nell'ambito degli strumenti offerti dalla vigente normativa, può promuovere e partecipare alla costituzione di un organismo di abilitazione ai sensi del comma 2, anche in forma di consorzio di imprese e con eventuale collegamento con il consorzio distretto tecnologico trentino.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento.

5. I rapporti tra l'organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità previsti con la deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione determina altresì l'entità delle tariffe per l'accreditamento, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati.

6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attività:

a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche;
b) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
c) gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall'articolo 8;
d) promozione di attività formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati;

e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi;
f) l'eventuale utilizzazione del marchio di cui all'articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto da questo regolamento.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione previsti dalla lettera d) del comma 6, ivi compresa la eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell'ambito delle commissioni di verifica.

8. La Provincia può promuovere apposite convenzioni o accordi di programma tra gli organismi previsti da questo articolo e altri enti, organismi o associazioni altamente qualificati, per diffondere l'utilizzo delle certificazioni di sostenibilità ambientale di cui di cui all'articolo 85 della legge provinciale n. 1 del 2008, anche al fine di favorire l'integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici; tali iniziative possono essere svolte anche nell'ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all'articolo 86, comma 5, della medesima legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco ai fini del rilascio delle certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale.

Art. 8
Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 gestisce l'elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformità alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e da questo articolo. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica.

2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) uno dei seguenti titoli di studio:
   1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
   2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
   3) diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale;
   3 bis) diploma di laurea e laurea specialistica in scienze agrarie e scienze forestali, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
   3 ter) altre figure professionali individuate con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con la legislazione statale in materia;
b) un'adeguata competenza comprovata, alternativamente, da:
   1) esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività:
      1.1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
      1.2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
      1.3) gestione energetica di edifici ed impianti;
      1.4) certificazioni e diagnosi energetiche;
   2) frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell'articolo 7.

3. Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano; in tal caso si considera utile ai sensi del comma 2, lettera b), n. 2), anche il riconoscimento disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio.

4. Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori:

a) gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici in possesso di requisiti di cui al comma 2;
b) i soggetti che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), purché in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 o dal comma 3;
c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione", sempre che svolgano l'attività con un tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 o dal comma 3.

5. Gli organismi di cui all'articolo 7 verificano il soddisfacimento dei requisiti previsti da questo articolo, provvedono ad accreditare il soggetto certificatore e ad iscriverlo nell'elenco.

6. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attività:

a) progettazione o direzione lavori dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell'edificio;
d) fornitura di energia per l'edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.

7. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio degli esperti, degli organismi e delle società di cui al comma 4, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

8. Per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di cui comma 4, il requisito di cui al comma 7 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

9. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento ai dati forniti ai sensi dell'articolo 4, comma 6, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso dell'esecuzione degli interventi ([6]).

Art. 9
Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 8, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può riconoscere - per i fini di questo regolamento - anche il sistema di certificazione energetica per gli edifici adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di apposito accordo con la Provincia medesima. Il predetto accordo può prevedere anche forme di integrazione tra la certificazione energetica e le certificazioni di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 7, comma 8.

Art. 10
Vigilanza

1. L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica, anche avvalendosi del supporto di soggetti certificatori abilitati, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attività di vigilanza può essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7.
2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, gli esiti degli accertamenti sono comunicati dall'agenzia ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato, nonché all'organismo interessato di cui all'articolo 7 per le eventuali misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.

Art. 11
Targa energetica

1. Per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa.
2. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica.
3. La targa energetica è rilasciata dall'organismo di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'agenzia per l'energia.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa può essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed è riferita all'intero edificio. I relativi oneri sono a carico del richiedente.

Art. 12
Marchio

1. Ai sensi dell'articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, la Giunta provinciale definisce, con deliberazione, i requisiti del marchio provinciale volto a valorizzare gli edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale. La medesima deliberazione contiene la descrizione del marchio e la definizione del relativo logo e delle sue dimensioni, determinando anche eventuali modalità di utilizzazione congiunta del marchio con gli attestati di certificazione o con la targa.
2. Il marchio è riconosciuto dall'Agenzia provinciale per l'energia - direttamente o tramite gli organismi di cui all'articolo 7 -, su richiesta del soggetto interessato secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1.
3. L'agenzia opera osservando criteri di attribuzione e di controllo trasparenti e imparziali. Il marchio può essere revocato dall'agenzia ove sia accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.

Art. 12 bis
Catasto provinciale per le certificazioni energetiche

1. Gli attestati di certificazione energetica degli edifici concorrono alla formazione di un sistema informativo denominato catasto provinciale per le certificazioni energetiche, tenuto presso l'Agenzia provinciale per l'energia.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di funzionamento del sistema informativo ([7]).

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'articolo 4, comma 1, trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal 1° novembre 2009.

2. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'articolo 4, comma 4, trovano applicazione per le domande del titolo edilizio o le comunicazioni per opere libere ai sensi dell'art. 97 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 presentate al comune a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente decreto ([8]).

3. L'obbligo di certificazione energetica previsto dall'articolo 5 trova applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La predetta data deve essere comunque non antecedente al riconoscimento del primo organismo di abilitazione da parte della Provincia ([9]).

4. Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni derivanti dai commi 1, 2 e 3, tutti gli edifici pubblici devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2013. La Provincia promuove, anche mediante accordi di programma, la redazione della certificazione energetica delle tipologie di edificio di interesse pubblico o ad uso pubblico individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'attestato di qualificazione energetica redatto ai sensi delle norme nazionali e provinciali vigenti vale anche come attestato di certificazione energetica ai sensi di questo regolamento, purché sia integrato dal certificatore abilitato con l'indicazione della classe di certificazione energetica.

6. Nelle more della stipulazione dell'accordo con la Provincia autonoma di Bolzano previsto dall'articolo 9, l'allegato B riporta una comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo quanto previsto da questo regolamento con quella fissata dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto anche delle prestazioni afferenti il riscaldamento, la produzione di acqua calda e del rendimento dell'impianto. Il medesimo allegato B è considerato dai comuni ai fini della determinazione delle forme di incentivazione e diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile ai sensi dell'articolo 86 delle legge provinciale n. 1 del 2008. L'allegato B può essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale.

Allegato A

Requisiti minimi prestazioni energetiche, classificazione edifici e relativa metodologia di calcolo in provincia di Trento ([10])

1. La situazione normativa e i criteri generali da adottare

Secondo le indicazioni della direttiva 2002/91/CE "Rendimento energetico nell'edilizia" e dallo stesso art. 17 (clausola di cedevolezza) del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 di recepimento della direttiva, la prestazione energetica degli edifici e la relativa classificazione possono essere differenziate su base regionale. Per rispettare le indicazioni della suddetta direttiva, la metodologia di calcolo adottata deve seguire una impostazione comune, in modo da contribuire alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurre un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario. Di fatto, quindi, deve essere coerente con la normativa europea applicabile (ovvero, in Italia, le norme UNI-EN e UNI EN ISO), facendo esplicito riferimento alla norma.

2. Prestazione energetica degli edifici

La prestazione energetica complessiva degli edifici è espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale (EP_{gl}) che indica il fabbisogno di energia globale dell'edificio.

Fino all'emanazione di apposite metodologie di calcolo e di valutazioni circa le prestazioni sui consumi per illuminazione, ventilazione e climatizzazione estiva degli edifici, l'indice EP_{gl}, è calcolato come somma del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (EP_i) e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari (EP_{acs}):

$$\mathbf{EP_{gl} = EP_i + EP_{acs}}$$

Per la climatizzazione estiva, è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio ($EP_{e,invol}$), riportata in una apposita sezione degli attestati di certificazione energetica.

3. Requisiti minimi obbligatori

3.1. Requisiti minimi obbligatori relativi al fabbisogno energetico globale per gli edifici di cui all'art. 4, comma 3 del regolamento

I requisiti minimi obbligatori relativi al fabbisogno globale degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi valgono per gli edifici di cui all'art. 4, comma 3 del regolamento ossia:

a) edifici di nuova costruzione;
b) sostituzione edilizia;
c) demolizione e ricostruzione;
d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume dell'edificio esistente, limitatamente al volume nuovo;
e) ristrutturazione dell'intero edificio.

Il progettista verifica che il valore di energia primaria globale dell'edificio progettato sia inferiore o uguale ad un unico valore massimo di energia primaria globale ($EP_{gl\ lim}$),

$$\mathbf{EP_{gl} \leq EP_{gl\ lim}}$$

In cui $EP_{gl\ lim}$ è pari a:

- **60 kWh/m^{2}a** - relativamente alla categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili, ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412)
- **17 kWh/ m^{3}a** - per tutte le altre categorie.

I valori di EP_{gl} vanno calcolati con riferimento al clima del comune di Trento; nella relazione di calcolo e nell'attestato di certificazione energetico va comunque riportata l'indicazione sul consumo riferito al comune di effettiva localizzazione.

3.2. Requisiti minimi relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 4 del regolamento.
Le prescrizioni più semplificate relative agli interventi di cui all'art. 4, comma 4 del regolamento, ossia nei casi di:

a) ristrutturazioni non ricomprese nel comma 3, lettera e), manutenzione straordinaria, ampliamenti dei volumi inferiori al 20 per cento del volume dell'edificio esistente limitatamente al volume nuovo;
b) restauro e risanamento conservativo, salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici e artistici o tipologici;

sono individuate dalle vigenti disposizioni nazionali che prevedono il rispetto dei valori delle trasmittanze (U limite in W/m^2K) dei singoli componenti edilizi ed il rispetto delle caratteristiche prestazionali e dei valori minimi di rendimento degli impianti.

4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica
Il metodo di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici è differenziato in relazione al tipo di valutazione da eseguire.

4.1. Metodo di calcolo analitico di progetto, per gli edifici di cui all'art. 4, comma 3 del regolamento
Per il calcolo dell'indice di prestazione energetica globale degli edifici di cui all'art. 4, comma 3 del regolamento, come riportati al precedente paragrafo 3.1, comprensivo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EP_i) e di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria (EP_{acs}), si fa riferimento alla norma tecnica UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2.

4.2. Metodo di calcolo semplificato per gli edifici di cui all'art. 5, comma 1 ter del regolamento
Nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 ter del regolamento, qualora non si possa effettuare una determinazione rigorosa delle prestazioni dei componenti edilizi ed impiantistici, gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria possono essere calcolati utilizzando la metodologia di calcolo semplificata riportata nelle norma tecnica UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 o tramite l'utilizzo di apposito software applicativo messo a disposizione dal CNR e dall'ENEA.

5. Classificazione della prestazione energetica
Il sistema di classificazione della prestazione energetica globale (EP_{gl}) ai fini della certificazione energetica degli edifici è riferito alle categorie individuate nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, distinguendo gli edifici della categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili) dagli edifici appartenenti a tutte le altre categorie.

5.1. Classi energetiche per edifici di categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili)

	Fabbisogno di energia primaria EP_{gl} (kWh/m^2 a)
CLASSE A+	≤ 30
CLASSE A	≤ 40
CLASSE B+	≤ 50
CLASSE B	≤ 60
CLASSE C+	≤ 80
CLASSE C	≤ 120
CLASSE D	≤ 180
CLASSE E	≤ 225
CLASSE F	≤ 270
CLASSE G	> 270

5.2. Classi energetiche per tutti gli altri edifici

Fabbisogno di energia primaria EP_{gl} (kWh/m^3 a)	
CLASSE A+	**≤ 9**
CLASSE A	**≤ 11**
CLASSE B+	**≤ 14**
CLASSE B	**≤ 17**
CLASSE C+	**≤ 23**
CLASSE C	**≤ 34**
CLASSE D	**≤ 51**
CLASSE E	**≤ 64**
CLASSE F	**≤ 77**
CLASSE G	**> 77**

6. Impianto di ventilazione e tenuta all'aria

Per gli edifici di cui all'art. 4, comma 3 del regolamento, il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica A+, ai fini della certificazione, è obbligo misurare la permeabilità all'aria dell'involucro edilizio.

La verifica di tenuta all'aria tramite il blower door test, metodo che permette di valutare il flusso di ricambio dell'aria dell'involucro edilizio, deve essere effettuato secondo UNI EN 13829 metodo A (prova di edificio in uso).

Il valore massimo da rispettare è pari a:

a. $n_{50,lim}$ = 1,5 $h^{(-1)}$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2013;

b. $n_{50,lim}$ = 1 $h^{(-1)}$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015;

c, $n_{50,lim}$ = 0,6 $h^{(-1)}$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01 gennaio 2016.

7. Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria

Ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria sono adottati i fattori di conversione dei vettori energetici riportati nella tabella A.

I fattori utilizzati intendono riconoscere in termini premiali l'uso di fonti rinnovabili utilizzate dall'edificio e prodotte in situ.

Tabella A

Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria

Fattori di conversione in energia primaria	
Combustibili fossili (metano, gasolio, carbone, GPL)	1,0
Fonti rinnovabili: - legna, biomasse - eolico, fotovoltaico - solare termico	 0,8 0,5 0,0
Teleriscaldamento: - combustibili fossili - a biomassa/legna - misto - recupero di calore da processi produttivi o da cogenerazione industriale	 1,0 0,8 0,9 0,9

Per la conversione dell'energia elettrica in energia primaria, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico e dei suoi successivi aggiornamenti, viene adottato il valore periodicamente definito con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas.

8. Rimando alla normativa statale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si applicano le vigenti norme nazionali.

Allegato B

	COMPARAZIONE OMOGENEA TRA LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL PRESENTE REGOLAMENTO E QUELLA PREVISTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO			
tipologia edificio	PREMIALITÀ URBANISTICA	kWh/mq	Provincia autonoma di Trento	Casa Clima
edifici nuovi	**max**	≤ 30	**A+**	**Gold**
	med	≤ 40	**A**	**A_{40}**
	min	≤ 50	**B+**	**A_{50}**
	obbligatorio	≤ 60	**B**	**B_{60}**
edifici esistenti	**event. X salti di classe**	≤ 80	**C+**	**B_{80}**
		≤ 120	**C**	**C-D**
		≤ 180	**D**	**E**
		≤ 225	**E**	**F**
		≤ 270	**F**	**G**
		> 270	**G**	

NOTE

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

(2) Comma così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

(3) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

(4) Articolo così modificato dall'art. 4 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

(5) Articolo così modificato dall'art. 5 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

(6) Articolo così modificato dall'art. 6 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 7 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

(8) Comma così sostituito dall'art. 8 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.

(9) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 17 giugno 2010, n. 1429 (b.u. 29 giugno 2010, n. 26).

(10) Allegato già modificato dall'allegato I della deliberazione della giunta provinciale 22 dicembre 2009, n. 3110 (non pubblicata), così sostituito dall'art. 9 e allegato del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg e modificato dall'allegato I della deliberazione della giunta provinciale 20 luglio 2012, n. 1539 (b.u. 28 agosto 2012, n. 35).

DECRETO DEL PRESIDENTE PROVINCIA 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg

(Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2010, registro 1, foglio 8)

Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari.

(b.u. 4 maggio 2010, n. 18)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”;
- visti gli articoli 62, 97 e 98 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e l’articolo 9 della legge provinciale 1 marzo 2008, n. 2;
- vista la deliberazione della giunta provinciale n. 398 del 26 febbraio 2010 recante “Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari”.

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), questo regolamento definisce:

a) i casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nelle aree agricole, secondo quanto previsto dall'articolo 62, commi 3 e 6, della legge urbanistica provinciale;
b) la disciplina per la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni nelle aree agricole, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7, della legge provinciale n. 1 del 2008;
c) l'individuazione delle opere di bonifica agraria e di sistemazione del terreno non soggette a titolo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale n. 1 del 2008;
d) le condizioni ed i criteri per l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico, secondo quanto previsto dall'articolo 98 della legge provinciale n. 1 del 2008;
e) la disciplina per la realizzazione degli apiari, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 2008.

2. In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a) il piano urbanistico provinciale è indicato anche come "PUP";
b) l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come "norme di attuazione del PUP".

Art. 2
Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, lettera a), delle norme di attuazione del PUP e dalle relative disposizioni attuative, la realizzazione di una ulteriore unità abitativa nelle aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP è consentita per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, nei seguenti casi:

a) subentro per cessazione dell'attività del precedente conduttore, se si verificano tutte le seguenti condizioni:
   1) l'imprenditore agricolo che subentra nella gestione non abbia età superiore a 40 anni al momento della richiesta della concessione edilizia;
   2) l'imprenditore che cessa l'attività abbia età superiore a 50 anni;
   3) la prima unità abitativa in area agricola sia stata realizzata da non meno di 10 anni;
   4) il soggetto subentrante nella gestione sia parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado di quello che cessa l'attività;
   5) l'azienda che forma oggetto di subentro nella gestione non sia stata costituita in seguito alla divisione di un'azienda preesistente avvenuta nel triennio antecedente al momento della richiesta di concessione edilizia, oppure, se è stata costituita in seguito alla divisione di un'azienda preesistente avvenuta nel triennio antecedente al momento della richiesta di concessione edilizia, richieda una capacità di lavoro superiore a 2.500 ore all'anno;
   6) l'imprenditore subentrante rilevi l'azienda senza riduzione delle dotazioni aziendali e del capitale fondiario. Per la valutazione del capitale fondiario si fa riferimento al fascicolo aziendale;
b) imprese agricole che richiedono la presenza di non meno di due operatori a titolo principale, qualora l'impresa risulti iscritta alla sezione prima dell'archivio delle imprese agricole e richieda una capacità di lavoro pari ad almeno 5.000 ore all'anno.

2. Gli edifici esistenti nelle aree agricole con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo possono formare oggetto di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) i volumi recuperati siano destinati esclusivamente all'alloggio temporaneo dei lavoratori assunti dall'impresa agricola;
b) la destinazione a foresteria quale pertinenza dell'impresa agricola sia indicata nel titolo edilizio e riportata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica;
c) i locali delle foresterie non possono costituire residenza o domicilio di persone;
d) la dimensione massima dei locali da destinare agli usi previsti da questo comma non può superare i 25 metri quadrati utili per ogni lavoratore stagionale impiegato.

Art. 3
Manufatti di limitate dimensioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dal comma 7, nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente. Le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale;
b) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di

ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: (SA/1000 + SB/5000) > 1, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;

c) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevata. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA.

2. La realizzazione dei manufatti di cui a questo articolo non è ammessa nelle aree a pascolo.

3. Il rispetto delle condizioni previste dal comma 1 è dichiarato dall'interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale tra l'edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari.

4. La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.

5. I manufatti sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici. Le condizioni ed i limiti stabiliti da questo articolo sono direttamene applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni, salvo che il comune non intenda mantenere una disciplina più restrittiva rispetto a quella recata da questo articolo già prevista dal piano regolatore generale; in tal caso, con deliberazione del consiglio comunale, adotta un provvedimento confermativo espresso e motivato, entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di questo periodo, decorsi inutilmente i quali si applicano le disposizioni di questo articolo ([1]).

6. La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata. La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l'indicazione delle particelle fondiarie dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste dal comma l, lettere b) ed c).

7. Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo articolo. La realizzazione di tali costruzioni è disciplinata dai piani regolatori generali e dai regolamenti edilizi. In assenza del requisito di pertinenzialità, si applicano le disposizioni di questo articolo.

Art. 4
Opere di bonifica e sistemazione del terreno

1. Si considerano opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola non soggette a titolo edilizio, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera d) della legge urbanistica provinciale quelle finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni, che comportano modeste modifiche dello stato dei luoghi e che, in genere, prevedono il livellamento del terreno mediante compensazione interna all'area considerata fra materiale asportato e riportato. È escluso l'asporto e l'apporto di diverso o nuovo materiale rispetto all'area interessata.

2. Non necessitano di titolo edilizio ai sensi del comma 1 i seguenti interventi:

a) i drenaggi e gli impianti irrigui;

b) i livellamenti di terreno per la messa a coltura, purché non siano superiori ad un metro;

c) le sistemazioni del terreno aventi la funzione di colmare avvallamenti creati per la realizzazione di impianti irrigui a scorrimento dismessi;

d) gli scavi e riporti sullo stesso appezzamento che si compensano in termini di volume, se gli scavi e i riporti non risultano superiori ad un metro;
e) la realizzazione sullo stesso appezzamento di piste inerbite, con eventuale substrato ghiaioso per consolidare il fondo, di larghezza non superiore a metri 2,50;
f) la sostituzione di muri di sostegno e contenimento degradati con lunghezza massima nell'ordine di qualche decina di metri e con altezza non superiore a due metri, purché sia realizzata con paramento a vista in pietra locale ad opus incertum e fuga profonda;
g) altre opere di modesta entità finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni nell'area soggetta a bonifica, comprese le terre armate per la messa in sicurezza di capezzagne, rampe o viabilità interna all'appezzamento con riporti non superiori ad un metro.

3. Gli interventi che non rispettano i limiti dimensionali e le modalità di realizzazione previsti dal comma 2 sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 105, comma 1, primo periodo, della legge urbanistica provinciale.

Art. 5
Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considera:
a) "serra propriamente detta": la costruzione o l'impianto, che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, destinato esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali sono necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente. La serra è realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce ed è stabilmente infissa al suolo, di tipo prefabbricato o eseguita in opera;
b) "tunnel permanente": la serra realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura è costituito da film plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente. Il tunnel permanente può essere dotato di impianto di riscaldamento. L'utilizzo dei tunnel permanenti non è stagionale, ma assimilabile a quello della serra propriamente detta;
c) "tunnel temporaneo": la struttura realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastici leggeri o con reti ombreggianti, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile. In essa il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura.

2. Le serre ed i tunnel permanenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio di attività e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 98, comma 1, della legge urbanistica.

3. I tunnel permanenti e temporanei possono essere realizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 98, comma 2, della legge urbanistica provinciale, anche in aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) non ostano prevalenti ragioni igienico-sanitarie;
b) non sussistono limitazioni espressamente stabilite da norme o atti amministrativi settoriali;
c) sono rispettate le distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal regolamento edilizio. In assenza di specifiche disposizioni in merito nel regolamento edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della commissione edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze;
d) l'interessato si impegna a rimuovere tempestivamente le strutture, su richiesta del comune, se è necessario rendere libera l'area ai fini dell'utilizzazione prevista dal piano regolatore generale.

4. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le serre propriamente dette ed i tunnel permanenti e temporanei devono essere completamente rimossi.

5. Se il comune accerta il mancato rispetto dell'obbligo di rimozione dei tunnel nei casi previsti dal comma 3, lettera d), e dal comma 4, ordina, previa diffida, la rimozione delle strutture entro un

congruo termine, decorso inutilmente il quale il comune può provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti.

Art. 6
Manufatti per apicoltura

1. Gli apiari non necessitano di norma di specifici manufatti atti a contenere gli alveari. Eventuali eccezioni sono autorizzate dal comitato per gli interventi nelle aree agricole in casi particolari ed adeguatamente motivati.
2. Per i limiti dimensionali e la collocazione territoriale e paesaggistica degli apiari si applicano i criteri dimensionali e tipologici generali di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, di questo regolamento. Il comitato per gli interventi nelle aree agricole autorizza eventuali deroghe ai limiti dimensionali, tenuto conto delle attrezzature a disposizione dell'azienda.
3. La localizzazione degli apiari sugli appositi sostegni, in assenza di strutture edilizie di protezione, non richiede specifica previsione urbanistica.

Art. 6 bis
Disposizioni in materia di impianti di biogas

1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, gli impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas possono essere realizzati a condizione che svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale di allevamento zootecnico. A tal fine, con apposita relazione tecnica, sono descritte le modalità di funzionamento e alimentazione degli impianti assicurando che essa avvenga mediante l’utilizzo prevalente di reflui zootecnici delle aziende interessate rispetto ad altre biomasse di scarto provenienti dalle aziende medesime. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate ulteriori specifiche condizioni e criteri per la realizzazione degli impianti, ivi compresa la quota massima di biomasse derivanti da colture dedicate che possono essere utilizzate per il loro funzionamento ([2]).

NOTE

(1) Comma così modificato dall'art. 16 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 17 del d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg.

Reg.delib.n. **1531** di data **25 Giugno 2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Determinazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, nonché approvazione del modello di domanda, della documentazione da presentare e altre disposizioni attuative ai fini del riconoscimento delle agevolazioni urbanistiche previste dall'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 medesima.

(Testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 con le modifiche apportate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011 e n. 2917 di data 27 dicembre 2012)

Il Relatore comunica:

con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, con il quale è stato modificato l'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, sono state previste misure specifiche per favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, introducendo standard minimi di scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nonché premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione del Capo I del Titolo IV della predetta legge provinciale n. 1 del 2008, approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

Le disposizioni sopra richiamate hanno la funzione di consentire l'immediata applicazione di misure di incentivazione per la diffusione dell'edilizia sostenibile, in attesa dell'approvazione da parte dei comuni di eventuali misure più favorevol. In particolare, il comma 3 dell'articolo 86 prevede che con deliberazione della Giunta Provinciale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire

a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza;
b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di

concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.

Il comma 3 bis dell'articolo 86 dispone altresì che le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.

Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori.

Il comma 3 ter dell'articolo 86 ha previsto altresì dei criteri di scomputo degli indici edilizi immediatamente applicabili in attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3. Ne consegue che in seguito all'approvazione del presente provvedimento cessano di applicarsi le disposizioni del predetto comma 3 ter che si intendono sostituite dalle corrispondenti disposizioni di questa deliberazione.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, sono riportati i criteri di scomputo dagli indici edilizi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 86. I predetti criteri sostituiscono, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, le disposizioni transitorie di cui al comma 3 ter dell'articolo 86.

Con l'Allegato 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, sono determinati gli incrementi volumetrici ovvero, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni utilizzino in luogo del volume l'indice della superficie, le superfici equivalenti, differenziati in rapporto alla qualità del livello di prestazione energetica, per gli edifici che presentano prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria di cui alla tabella riportata nell'Allegato B del citato decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze e la non applicazione della misura agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo. I predetti incentivi si applicano in aggiunta agli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile più favorevoli.

Si precisa che la tabella dell'Allegato 2 prevede misure differenziate delle agevolazioni volumetriche in relazione a tre distinte tipologie di intervento:

a) nuovi edifici e riqualificazioni energetiche complessive;
b) sostituzioni edilizie e demolizioni con ricostruzione;
c) sostituzioni edilizie e demolizioni con ricostruzione nell'ambito delle misure di riqualificazione degli edifici esistenti di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, di seguito specificate.

Per riqualificazione energetica complessiva si intende l'esecuzione di una serie di interventi in grado di elevare la prestazione energetica dell'edificio ovvero di corpi di fabbrica funzionalmente autonomi dello stesso edificio alle classi di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, fermo restando che gli incrementi volumetrici si applicano solo ai progetti che prevedano la riqualificazione dell'intero edificio ovvero dell'intero corpo di fabbrica

funzionalmente autonomo dello stesso edificio, indipendentemente dalla qualificazione dell'intervento sotto il profilo edilizio ai sensi dell'articolo 99 della legge urbanistica provinciale, essendo conseguentemente esclusi gli interventi riguardanti solo alcune unità immobiliari.

Si precisa che per i fini di cui alla presente deliberazione si fa riferimento alla classe energetica dell'intero edificio ovvero dell'intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, determinata come media della classe energetica delle singole unità immobiliari. A tal fine negli elaborati tecnici richiesti per il calcolo della prestazione energetica da allegate alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia d'inizio di attività, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento sulla certificazione energetica (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.), la somma dei prodotti della prestazione per la superfice delle singole unità immobiliari sarà divisa dalla somma delle superfici utili riscaldate, come risulta dallo schema esemplificativo riportato nell'Allegato 2 alla presente deliberazione. Ai predetti fini, per superficie utile riscaldata si intende la superficie utile netta di un edificio relativa agli ambienti riscaldati. Il valore derivante da questa operazione costituisce la classe energetica media dell'intero edificio. La classe media sarà attestata a conclusione dei lavori, anche per le verifiche comunali concernenti la presenza dei requisiti prescritti, dal certificatore abilitato a rilasciare l'attestazione energetica delle singole unità immobiliari, ai sensi del richiamato regolamento sulla certificazione energetica.

Se gli interventi finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria sono effettuati nel rispetto degli indici edilizi massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in luogo dell'incremento volumetrico si applica la riduzione del contributo di concessione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 86.

L'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 prevede altresì una misura straordinaria di agevolazione per la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti. Gli interventi di riqualificazione devono riguardare edifici residenziali di almeno 15 anni, che non ricadono negli insediamenti storici o fra i beni ambientali e/o culturali. L'intervento deve interessare l'intero edificio e prevedere la sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale, **ivi compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione – sempre ché le demolizioni interessino una parte prevalente dell'edificio ed il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio –** da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari, anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento. L' aumento si somma all'incremento volumetrico ottenibile con gli interventi in materia di risparmio energetico sopra citati.

Un ulteriore beneficio volumetrico del 10 per cento viene attribuito qualora l'intervento di riqualificazione architettonica assicuri l'assegnazione di alloggi in affitto a canone moderato.

L'articolo 15, comma 8, della l.p. 4/2010 prevede che i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di intervento entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge agli uffici territoriali del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia. Tali uffici trasmetteranno copia del progetto al Comune per l'espressione del relativo parere previsto dalle norme richiamate.

Il comma 15 dell'articolo 15 citato prevede che con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l'applicazione dell'articolo medesimo e, se necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti.

Considerato che le indicazioni per la presentazione delle domande vengono fornite con la presente deliberazione a distanza di alcuni mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale n. 4 del 2010, si ritiene opportuno prorogare con il presente provvedimento in termine per la presentazione delle domande, dal 5 marzo 2011, coincidente con quello inizialmente previsto dall'articolo 15 della l.p. 4/2010, al **31 dicembre 2013**.

Ai fini di agevolare la presentazione delle domande e di assicurare una adeguata omogeneità sulle modalità della loro presentazione ed in merito alla documentazione da allegare alle domande medesime, nell'Allegato 3 al presente provvedimento è riportato il modello di domanda da utilizzare ed è indicata la documentazione da presentare alle strutture periferiche del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo, si precisa che l'incremento volumetrico previsto dal comma 2 (pari al 15 per cento, elevabile al 25 per cento in caso della stipula con il comune della convenzione per la realizzazioni di alloggi a canone moderato) può essere applicato solo con riferimento alla "volumetria esistente" dell'edificio o complesso di edifici interessati dal progetto di riqualificazione, con la conseguenza che l'incremento volumetrico previsto dalla nuova disposizione provinciale è alternativo e non è cumulabile con eventuali incrementi volumetrici già previsti dai piani regolatori generali. Ne consegue che, ove i piani regolatori generali prevedano già possibili incrementi volumetrici, si applicherà la misura più favorevole. Resta invece ferma la possibilità di avvalersi della misura provinciale ai fini dell'approvazione di progetti di demolizione e ricostruzione di edifici, anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, in deroga alle norme dei PRG che non ammettono la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Per la determinazione del volume residenziale di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 15, si fa riferimento al volume degli alloggi comprensivi degli accessori (W.C., ripostigli, disimpegni, ecc.), dei vani scala, delle cantine, dei depositi, delle autorimesse ed in generale di tutti gli accessori pertinenziali alla parte residenziale. La ricostruzione su lotto diverso da quello originario previsto dal comma 2 dell'articolo 15, fermo restando il vincolo della medesima destinazione di zona, deve riguardare, di norma, lotti contigui. In via eccezionale lo spostamento su lotti non contigui può formare oggetto di parere favorevole da parte del comune qualora assuma valore compensativo ai fini del perseguimento di rilevanti interessi di riqualificazione dell'area ove è localizzato l'edificio esistente.

Si ribadisce altresì, come già precisato in merito alla tabella di cui all'Allegato 2 concernente gli incrementi volumetrici previsti dal comma 3 dell'articolo 86, che nel caso di progetti di riqualificazione presentati ai sensi del citato articolo 15 che presentino anche i requisiti per beneficiare dei predetti incrementi volumetrici di cui all'articolo 86, l'incremento volumetrico riconosciuto ai sensi del medesimo articolo 15 si somma a quello previsto per tale misura dalla tabella dell'Allegato 2.

I progetti possono essere approvati anche in deroga alle norme dei piani regolatori generali, purché ottengano il parere favorevole del comune competente, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalle disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale. Il progetto di riqualificazione può riguardare anche solo la deroga alle norme dei piani regolatori generali che non ammettono la sostituzione edilizia o la demolizione con ricostruzione, non costituendo condizione necessaria la richiesta di aumento di volume.

Nel caso di varianti ai progetti approvati ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, la relativa approvazione è soggetta all'intero procedimento di approvazione prevista dal

citato articolo, fatte salve le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 107 della legge provinciale n. 1 del 2008.

Sui contenuti della presente deliberazione, con nota del Presidente della Provincia di data 11 maggio 2010, prot. n. 110130/A030-1.1 è stato chiesto il parere del Consiglio delle autonomie locali, che si è espresso favorevolmente con nota di data 22 giugno 2010.

Ciò premesso, il relatore propone l'approvazione della presente deliberazione.

La Giunta provinciale

- vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;
- visto l'articolo 86 della legge provinciale n. 1 del 2008, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2010;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di stabilire, a termini dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, secondo quanto precisato in premessa:
    a) i criteri di scomputo dagli indici edilizi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 86 medesimo, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante. I predetti criteri sostituiscono, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, le disposizioni transitorie di cui al comma 3 ter dell'articolo 86;
    b) gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti, differenziati in rapporto alla qualità del livello di prestazione energetica, applicabili agli edifici che presentano prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria di cui alla tabella riportata nell'Allegato 2 del citato decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze e la non applicazione della misura agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, secondo quanto precisato nell'Allegato 2 alla presente deliberazione e nella relativa Tabella. I predetti incentivi si applicano ad incremento degli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile più favorevoli;
    c) la riduzione del contributo di concessione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 86, in luogo degli incrementi di cui alla lettera b), se gli interventi sugli edifici finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria sono effettuati nel rispetto degli indici edilizi massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;

2) di approvare altresì, a termini dell'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 e secondo quanto precisato in premessa, il modello di domanda da utilizzare ed la documentazione da presentare alle strutture periferiche del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per l'approvazione dei progetti di riqualificazione architettonica e ambientale nonché le indicazioni applicative dell'articolo richiamato, riportati nell'Allegato 3 alla presente deliberazione;

3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;

4) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1), di questo dispositivo, concernenti l'articolo 86 della legge provinciale n. 1 del 2008, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2010, si applicano:
   a) alle domande di concessione edilizia e DIA presentare dopo la data della pubblicazione di questo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione; nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, classificati o classificabili nella categoria energetica obbligatoria prevista dalla tabella riportata nell'Allegato B del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, o superiore, purché il progetto preveda il passaggio ad una categoria energetica comunque superiore, il premio volumetrico è pari alla differenza fra la percentuale prevista per la categoria iniziale e quella prevista dal progetto calcolata sul volume riscaldato esistente;
   b) a varianti a concessioni edilizie e denunce di inizio di attività, presentate dopo la data di cui alla lettera a). In caso di incrementi volumetrici, la variante deve prevedere il passaggio ad una categoria energetica superiore a quella obbligatoria prevista dalla tabella riportata nell'Allegato B del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.. Se il progetto originariamente autorizzato prevede già una classe energetica superiore a quella obbligatoria, il premio volumetrico è riconosciuto nella misura pari alla differenza fra la percentuale prevista per la categoria energetica obbligatoria e quella raggiunta con la variante;
   c) per le varianti di cui alla precedente lettera b) possono essere riconosciuti solamente gli incrementi volumetrici di cui all'articolo 86, comma 3, lettera b), della legge urbanistica provinciale; resta esclusa, pertanto, la possibilità di richiedere retroattivamente la riduzione del contributo di concessione già pagato mediante la sua restituzione, parziale o totale, da parte del comune, ai sensi del comma 3, lettera c), del medesimo articolo 86;

5) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 2) di questo dispositivo, concernenti l'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, si applicano alle domande di concessione edilizia e DIA presentare dopo la data di pubblicazione di questo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;

6) di rideterminare il termine per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni di cui al punto 2), fissandolo al **31 dicembre 2013**, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge provinciale n. 4 del 2010.

PGM

ALLEGATO 1

CRITERI DI SCOMPUTO DAGLI INDICI EDILIZI DI CUI ALLA LETTERA A) DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 86 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 MARZO 2008, N. 1

(testo coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011)

I presenti criteri si applicano ai nuovi edifici, alle sostituzioni edilizie, alle demolizioni con ricostruzione e agli interventi su edifici esistenti, con esclusione degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, e sostituiscono le disposizioni transitorie di cui all'articolo 86, comma 3 ter, della l.p. 4/2010. Rimangono ferme le disposizioni specifiche in materia di distanze previste per gli edifici esistenti.

Murature perimetrali : non sono computate le parti eccedenti i 30 cm di spessore convenzionale **ovvero la parte eccedente il muro perimetrale nel caso di edifici esistenti** per motivi di prestazione energetica fino ad un massimo di 20 cm (in caso di utilizzo di materiali analoghi a quelli delle stesse murature o materiali isolanti sintetici o di origine petrolchimica tipo EPS, XPS o similari), elevabili a 25 cm in caso di utilizzo di materiali isolanti naturali e riciclabili esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza.

Solai : non è computata la parte eccedente i 30 cm convenzionali fino ad un massimo di 20 cm (all'intradosso o all'estradosso) per la realizzazione di impianti di riscaldamento radianti a bassa temperatura a pavimento e/o a soffitto e/o per la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata dei locali con recupero di calore. Per il primo e l'ultimo solaio (verso sottotetti non riscaldati), in aggiunta a quanto sopra, non sarà considerata la parte eccedente i 30 cm convenzionali, fino ad un massimo di 20 cm, per motivi di isolamento termico.

Coperture: non è computata fino ad un massimo di 25 cm la parte oltre l'estradosso della struttura secondaria della copertura (arcareccio). Nel caso di tetti verdi non si computa l'intero spessore del terreno vegetale.

Nel caso di interventi in legno realizzati mediante l'utilizzo di materiale certificato secondo schemi riconosciuti di gestione forestale sostenibile C.o.C. – Chain of Custody - FSC o PEFC, lo scomputo è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- **per le pareti perimetrali lo scomputo è riconosciuto, a prescindere dallo spessore delle pareti, in misura pari a 20 cm convenzionali, elevabili a 25 cm convenzionali nel caso di utilizzo esclusivo di materiali isolanti naturali e riciclabili esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza. Le pareti perimetrali devono essere realizzate secondo la tecnica tradizionale (ad esempio costruzione a pannello, blockbau o telaio). Lo scomputo si applica all'intero edificio e solo a condizione che sia realizzato in legno almeno i 2/3 dello sviluppo superficiale di facciata del**

medesimo, indipendentemente dal materiale utilizzato per la restante parte di edificio. I serramenti inseriti nelle facciate concorrono vuoto per pieno al raggiungimento della quota anzidetta solo qualora realizzati in legno certificato.

- **per i solai si applica la medesima previsione stabilita nel caso di edifici in muratura;**
- **per le coperture viene riconosciuto uno scomputo fisso di 10 cm convenzionali a prescindere dall'effettivo spessore della struttura secondaria (sezione) della copertura (arcareccio). Tale scomputo si applica qualora vengano realizzati in legno l'intera orditura (struttura) primaria - comprese eventuali capriate - la struttura secondaria, il perlinato e, se realizzato, il tavolato. Inoltre non è computata fino ad un massimo di 30 cm la parte oltre l'estradosso della struttura secondaria della copertura per motivi di isolamento termico.**

Gli scomputi di cui sopra sono riconosciuti per ciascuno dei punti descritti (pareti perimetrali, solai o coperture) ancorché realizzati singolarmente; le opere che riguardano i volumi realizzati in conseguenza all'applicazione degli scomputi relativa ai solai e le coperture devono garantire unitarietà architettonica degli interventi.
Le pareti perimetrali, i solai o le coperture sono riconosciuti come realizzati in legno certificato FSC o PEFC qualora almeno l'80% del legname utilizzato per la loro realizzazione risulti certificato secondo le disposizioni riferite alle catene di custodia (C.o.C – Chain of Custody) PEFC o FSC.
L'impegno ad utilizzare materiale certificato deve essere dichiarato contestualmente alla domanda di concessione o alla presentazione di denuncia di inizio di attività relativa all'intervento e deve essere confermato, a fine lavori, con la produzione all'Amministrazione di specifica attestazione redatta da un tecnico abilitato comprovante il rispetto dei requisiti innanzi citati.

Lo scomputo di cui sopra si applica altresì anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, salvo che le stesse non siano più favorevoli, ai fini della determinazione:
- dell'altezza massima ed i volumi;
- della superficie coperta;
- del dimensionamento degli spazi di parcheggio;
- del contributo di concessione;
- delle distanze dagli edifici e dai confini, nel caso di interventi previsti da piani attuativi.

Se lo scomputo comporta il superamento dell'altezza massima prevista dal piano regolatore per l'area interessata, ai fini della determinazione delle distanze si considera l'altezza reale dell'edificio al lordo degli scomputi.

Per gli interventi riguardanti edifici esistenti **alla data di adozione del presente provvedimento,** ivi compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione nel rispetto del sedime per la parte strutturale, la deroga riguarda anche le norme in materia di:
- distanze dalle strade;
- distanze dai confini e dagli edifici, salvo il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile (3 metri fra costruzioni).

ALLEGATO 2 (prima parte)

INCREMENTI VOLUMETRICI OVVERO DELLE SUPERFICI EQUIVALENTI IN RAPPORTO ALLA QUALITÀ DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, PER GLI EDIFICI CHE PRESENTANO PRESTAZIONI ENERGETICHE SUPERIORI A QUELLA OBBLIGATORIA

(testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011)

Gli incrementi di cui alla tabella di questo Allegato si applicano tenuto conto della tabella riportata nell'Allegato B del citato decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze e la non applicazione della misura agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo. **Si precisa in particolare che, secondo quanto precisato nell'Allegato A del citato regolamento sulla certificazione energetica, l'Allegato B al medesimo regolamento, che considera i valori in kWh/mq, trova applicazione diretta per gli edifici con destinazione residenziale, alberghiera ed extra-alberghiera; per gli edifici con destinazione diversa la classe energetica di cui all'Allegato B è ricavata dalla Tabella 4 dell'Allegato A, che considera i valori in kWh/m³.**

Si precisa che per i fini di cui alla presente deliberazione la classe energetica dell'edificio è estesa anche alle singole unità immobiliari facenti parte dell'edificio medesimo.

Le percentuali di incremento volumetrico previste dalla tabella si applicano in modo progressivo, secondo il principio degli scaglioni. A titolo esemplificativo, si riportano due casi di interventi.

INDICE EDILIZIO MASSIMO di 5.000 mc.	**CLASSE RAGGIUNTA A+**	
Scaglioni	Percentuale	Premio in metri cubi
fino a 500 mc.	20 %	100
oltre 500 e fino a 1.500 mc.	15 %	150
oltre 1.500 e fino a 4.000 mc.	10 %	250
Totale incremento		**500**

SOSTITUZIONE EDILIZIA di 3.000 mc.	**CLASSE RAGGIUNTA A+**	
Scaglioni	Percentuale	Premio in metri cubi
fino a 500 mc.	25 %	125
oltre 500 e fino a 1.500 mc.	20 %	200
oltre 1.500 e fino a 3.000 mc.	15 %	225
Totale incremento		**550**

Per i comuni che utilizzano l'indice edilizio della superficie lorda in luogo dell'indice volumetrico, ai fini della trasformazione della premialità volumetrica in superficie secondo

quanto previsto in calce alla Tabella di questo Allegato, si fa riferimento alla definizione di Superficie utile lorda di cui all'articolo 2, comma 2, lettera j), dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Per i comuni i cui strumenti urbanistici prevedono un criterio di calcolo degli indici edilizi al netto delle strutture orizzontali (solai e coperture) e verticali (murature perimetrali e vani scala), gli scaglioni e gli incrementi volumetrici previsti dalla tabella sono calcolati sulla base del medesimo criterio di calcolo dell'indice edilizio netto predetto e non si applica lo scomputo di cui all'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale.

Gli incentivi si applicano ad incremento degli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile più favorevoli. **La percentuale di incremento volumetrico è calcolata facendo riferimento agli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali anche nel caso di edifici esistenti che superano i predetti indici massimi.**

Se gli interventi sugli edifici finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria sono effettuati nel rispetto degli indici edilizi massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in luogo dell'incremento volumetrico si applica la riduzione del contributo di concessione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 86.

In caso di piani attuativi ovvero concessioni edilizie concernenti progetti unitari che interessano una pluralità di edifici da realizzare sullo stesso lotto, anche in tempi diversi, gli incrementi volumetrici sono riferiti a ogni singolo edificio; a tal fine si considerano singoli anche gli edifici che condividono la presenza di locali interrati accessori comuni. Gli incrementi possono essere utilizzati anche mediante concentrazione su uno o più edifici ricompresi nel piano attuativo o nel progetto unitario.

(segue Tabella degli incrementi volumetrici)

ALLEGATO 2 (seconda parte)

Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010, come sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 1° luglio 2011.

TABELLA DEGLI INCREMENTI VOLUMETRICI (articolo 86, comma 3, lettera b), della l.p. 1/2008)

Le percentuali si applicano in modo progressivo per scaglioni

NUOVI EDIFICI E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE COMPLESSIVE

	Premialità volumetrica per classi energetiche e volumetriche **(*)**		
	Fino a 500 mc	**oltre 500 mc e fino a 1500 mc**	**oltre 1500 mc e fino a 4000 mc**
Classe B+	7,00%	5,00%	3,00%
Classe A	14,00%	10,00%	7,00%
Classe A+	20,00%	15,00%	10,00%

SOSTITUZIONI EDILIZIE E DEMOLIZIONI CON RICOSTRUZIONE

	Premialità volumetrica per classi energetiche e volumetriche **(*)**		
	Fino a 500 mc	**oltre 500 mc e fino a 1500 mc**	**oltre 1500 mc e fino a 4000 mc**
Classe B+	8,00%	7,00%	5,00%
Classe A	17,00%	13,00%	10,00%
Classe A+	25,00%	20,00%	15,00%

SOSTITUZIONI EDILIZIE E DEMOLIZIONI CON RICOSTRUZIONE CONGIUNTA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI (articolo 15 della l.p. 4/2010)

	Premialità volumetrica per classi energetiche e volumetriche **(*)**			
	Fino a 500 mc	**oltre 500 mc e fino a 1500 mc**	**oltre 1500 mc e fino a 4000 mc**	**oltre 4000 mc**
Classe B+	8,00%	7,00%	5,00%	5,00%
Classe A	17,00%	13,00%	10,00%	10,00%
Classe A+	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%

(*) Per la trasformazione della premialità volumetrica in superficie utile lorda il valore dell'altezza convenzionale da applicare è il seguente :

	altezza convenzionale lorda interpiano (ml)
Per le zone fino a 500 metri s.l.m.	**2,90**
Per le zone oltre i 500 metri e fino a 900 metri s.l.m.	**2,80**
Per le zone oltre i 900 metri s.l.m.	**2,70**

ALLEGATO 2A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PER IL CALCOLO DELLA CLASSE ENERGETICA QUALE MEDIA DI QUELLA DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI TERMO-AUTONOME

(allegato 2A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010, aggiunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011)

u.i.	**Sup Utile Risc. (m^2)**	**Cons. Spec. (kWh/m^2a)**	**Sup x Cons (kWh)**	**Classe energetica**
1	80	58	4640	B
2	40	57	2280	B
3	40	29	1160	A
4	80	26	2080	A
5	60	45	2700	B+
6	60	48	2880	B+
Tot	**360**		**15740**	
PRESTAZIONE DELL'INTERO EDIFICIO (=15740/360)		**43,72**		**B+**

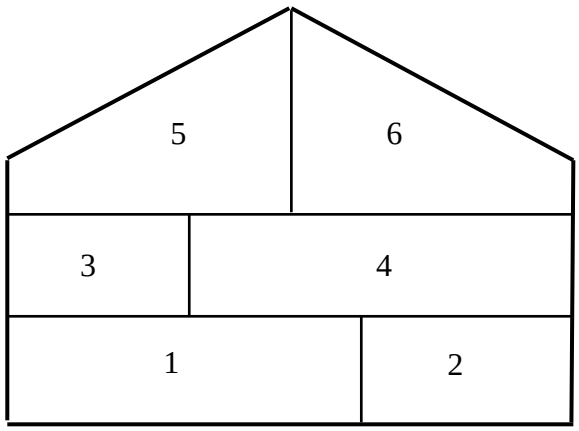

ALLEGATO 3

		MARCA DA BOLLO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Spett.le
COMMISSIONE COMPRENSORIALE PER LA TUTELA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Via…….....

_____ (TN)

Domanda di agevolazione per la riqualificazione architettonica

e ambientale degli edifici esistenti

(articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4)

Il sottoscritto _____

residente a _____

via e n. civico _____ tel. _____ fax _____

e-mail _____

titolo di possesso delle particelle_____(1)

Il progettista _____

indirizzo _____

via e n. civico _____ tel. _____ fax _____

e-mail _____

chiedono le agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 per i seguenti interventi di:

SOSTITUZIONE EDILIZIA	☐	**DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**	☐

dell'edificio costituito dalle pp.edd. _____ p.m. _____ in C.C. _____

Loc./Frazione _____, via _____ nr. _____

Oggetto dei lavori: _____

_____

a tal fine DICHIARANO che:

- ☐ l'edificio è esistente da **almeno 15 anni** alla data del 5 marzo 2010 - entrata in vigore della l.p. n. 4 del 2010 – essendo stato realizzato prima del 5 marzo 1995.
- ☐ la prevalente destinazione dell'edificio è di carattere residenziale, ai sensi del comma 6, lettera b), dell'articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010;
- ☐ l'edificio non è assoggettato alla disciplina in materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano, ai sensi del comma 6, lettera c), dell'articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010;
- ☐ gli interventi sono compatibili con le disposizioni normative in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale, ai sensi del comma 6, lettera d), dell'articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010;
- ☐ l'edificio presenta condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, come meglio specificata nella relazione tecnica e documentazione fotografica allegati al progetto, ai sensi del comma 6, lettera e), dell'articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010;
- ☐ per l'intervento richiesto l'aumento volumetrico è pari a:
    - ☐ ___% - (comma 2 dell'articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010);
    - ☐ ___%- (comma 4 dell'articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010);
    - ☐ incremento volumetrico pari al ___% per prestazioni energetiche più elevate di quelle obbligatorie (oltre la classe B) ai sensi dell'articolo 86, comma 3, lettera b), della l.p. n. 1 del 2008;

pari ad un totale del ___%.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

(1 copia cartacea e 2 copie su supporto informatico)

- ☐ Estratti cartografici (mappa, corografia, PRG);
- ☐ Relazione tecnica-illustrativa comprensiva delle indicazioni del comma 6, lettera e) dell'articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010;
- ☐ Eventuale convenzione stipulata con il Comune per la realizzazione di alloggi a canone moderato ovvero ☐ impegno a stipulare la convenzione con il comune ai fini del rilascio della concessione edilizia in caso di approvazione del progetto;
- ☐ Progetto costituito da elaborati tecnici, relativi allo stato attuale, di raffronto e di progetto (planimetria, piante, sezioni e prospetti), a firma di tecnico abilitato;
- ☐ Schema volumetrico stato attuale e stato di progetto distinto per destinazioni d'uso;
- ☐ Documentazione fotografica a colori, non istantanea, datata e sottoscritta da tecnico abilitato;
- ☐ Documentazione dimostrativa dell'età del fabbricato (concessione per la costruzione, ecc.)
- ☐ Copia del piano della casa materialmente divisa;
- ☐ Copia estratto tavolare e visure catastali;

☐ Calcolo della trasmittanza termica e/o classe di appartenenza dello stato attuale e dello stato di progetto, ovvero ☐ si riserva di presentare tale calcolo ai fini del successivo rilascio della concessione edilizia in caso di approvazione del progetto.

Data _____

Firma del
richiedente _____

Firma e timbro
del progettista_____

(1) Specificare se: proprietà, comproprietà (in questo caso serve la firma di tutti i comproprietari), altro diritto reale (specificare quale).

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito denominato Codice, dichiara di essere informato che i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica che su base cartacea, utilizzati ai fini istruttori per il rilascio delle autorizzazioni ai fini di tutela del paesaggio, previste dalla normativa provinciale e di poter esercitare i diritti previsti dal Codice, in particolare, ottenere la conferma, la cancellazione e l'aggiornamento dei dati nei limiti con le modalità di cui al Codice medesimo.

Il titolare del trattamento dati è il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento con sede in Via R. Lunelli, n. 4 – 38100 Trento.

Reg.delib.n. **2019** di data **03 Settembre 2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Approvazione dei modelli di domanda e della relativa documentazione per il rilascio della concessione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio di attività, per l'ultimazione dei lavori e la certificazione di agibilità nonché precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione edilizia e sul certificato di agibilità, a termini degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 106, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da ultimo con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4.

Il Relatore comunica:

con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, sono state apportate alcune modifiche particolarmente significative alla nuova legge urbanistica provinciale al fine di completare il quadro della riforma urbanistica approvata nel 2008 (nuova legge urbanistica 4 marzo 2008, n. 1 e nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5). Fra le misure previste dalle predette modifiche ed integrazioni della legge urbanistica sono comprese delle misure dirette a semplificare le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, mediante l'individuazione di una modulistica E relativa documentazione unica per tutti i comuni.

In particolare, l'articolo 101, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008 prevede che con deliberazione della giunta provinciale sono approvati i modelli di domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive al rilascio della concessione. Analogamente, l'articolo 106, comma 1, della medesima legge dispone che con deliberazione della giunta provinciale sono approvati i modelli per la presentazione della denuncia d'inizio di attività e la relativa documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive alla denuncia.

l'articolo 102, comma 1, nel disciplinare le nuove procedure di rilascio della concessione edilizia, distingue la documentazione in due categorie principali: "documentazione essenziale", da presentare con la domanda di concessione, e "ulteriore documentazione" da richiedere ai fini del rilascio della concessione.

Il comma 3 del medesimo articolo 102 prevede, alle lettere c) e d), che con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, possono essere stabiliti le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni rilasciate nonché eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione, fermo restando che può essere disposta una sola sospensione, fatti salvi i casi particolari previsti nell'articolo 104 della legge urbanistica provinciale, e che i termini per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

L'articolo 103 bis, infine, disciplina la comunicazione di ultimazione dei lavori e le relative certificazioni di conformità delle opere al progetto autorizzato e ad eventuali relative varianti nonché le certificazioni richieste per l'agibilità degli edifici. Il comma 8 dell'articolo citato prevede che nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 4 del 2010 che risultino privi delle certificazioni previste dall'articolo 103 bis, l'agibilità si intende

attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.

Con il presente provvedimento si intende dare attuazione agli articoli sopra richiamati della legge urbanistica provinciale.

In particolare:

a) nell'Allegato 1 sono riportate alcune precisazioni in materia di procedimento di rilascio della concessione edilizia e sulla sua sospensione;
b) l'Allegato 2 è costituito dalla seguente documentazione:
    1) modello di domanda di concessione edilizia;
    2) modello di domanda di denuncia di inizio di attività;
    3) modello Allegato A – elenco aventi titolo;
    4) modello Allegato B – elaborati parte integrante della domanda di concessione/denuncia di inizio di attività, distinto in "Documentazione tecnica essenziale" e "Documentazione tecnica ulteriore";
    5) modello Allegato C – provvedimenti relativi alla domanda di concessione/denuncia di inizio di attività;
    6) modello di Quadro sinottico riepilogativo;
    7) modello di comunicazione di inizio lavori;
    8) modello di comunicazione per opere precarie;
c) l'Allegato 3 contiene delle precisazioni per l'attuazione dell'articolo 103 bis, in materia di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità;
d) l'Allegato 4 è costituito dalla seguente documentazione:
    1) modello comunicazione di ultimazione dei lavori e variazione catastale;
    2a) modello di domanda di agibilità per nuove costruzioni;
    2b) modello di certificazione di conformità per interventi di recupero e cambi di destinazione d'uso;
    2c) modello di certificazione di conformità per edifici esistenti;
    3) modello di dichiarazione di conformità degli impianti.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano alle domande del provvedimento di sanatoria per opere soggette a denuncia di inizio di attività e per le domande di concessione edilizia in sanatoria, di cui agli articoli 134 e 135 della legge provinciale n. 1 del 2008.

Sui contenuti della presente deliberazione, con nota del Presidente della Provincia di data 11 maggio 2010, prot.n. 110130/A030-1.1, è stato chiesto il parere del Consiglio delle autonomie locali, che, con nota di data 24 giugno 2010, prot. n. 531, si è espresso favorevolmente, anche ai fini dell'intesa da concludersi in forma semplificata richiesta dalle disposizioni normative vigenti.

Con il presente provvedimento si concorre a perseguire ed attuare una maggiore omogeneità nella disciplina edilizia comunale, che costituisce uno degli obiettivi primari della riforma urbanistica provinciale, così come previsto anche dalla recente legge provinciale n. 4 del 2010. A tal fine sono stati acquisiti, in alcuni appositi incontri, i pareri e le osservazioni degli ordini e collegi professionali e delle principali categorie economiche. Un contributo fondamentale nella stesura della modulistica allegata a questa deliberazione è stato dato dal Consiglio delle autonomie locali. La modulistica e l'elenco della documentazione da presentare per le pratiche edilizie formerà oggetto di una fase di sperimentazione che consentirà in un momento successivo l'eventuale adeguamento della stessa, in coordinamento con il Consiglio delle autonomie locali e gli ordini e collegi professionali.

Ciò premesso, il relatore propone l'approvazione della presente deliberazione.

La Giunta provinciale

- vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare, come precisato in premessa, i modelli di domanda e la relativa documentazione per la presentazione della concessione edilizia, della denuncia di inizio di attività, per l'ultimazione dei lavori, la certificazione di agibilità, per la comunicazione concernente le opere precarie nonché le precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione edilizia e sul certificato di agibilità contenute negli allegati alla presente deliberazione, a termini degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 106, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da ultimo con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;

2) di dare atto che, per i fini di cui al punto 1), il presente provvedimento è costituito dai seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:
   a) nell'Allegato 1 sono riportate alcune precisazioni in materia di procedimento di rilascio della concessione edilizia e sulla sua sospensione;
   b) l'Allegato 2 è costituito dalla seguente documentazione:
      1) modello di domanda di concessione edilizia;
      2) modello di domanda di denuncia di inizio di attività;
      3) modello Allegato A – elenco aventi titolo;
      4) modello Allegato B – elaborati parte integrante della domanda di concessione/denuncia di inizio di attività, distinto in "Documentazione tecnica essenziale" e "Documentazione tecnica ulteriore";
      5) modello Allegato C – provvedimenti relativi alla domanda di concessione/denuncia di inizio di attività;
      6) modello di Quadro sinottico riepilogativo;
      7) modello di comunicazione di inizio lavori;
      8) modello di comunicazione per opere precarie;
   c) l'Allegato 3 contiene delle precisazioni per l'attuazione dell'articolo 103 bis, in materia di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità;
   d) l'Allegato 4 è costituito dalla seguente documentazione:
      1) modello comunicazione di ultimazione dei lavori e variazione catastale;
      2a) modello di domanda di agibilità per nuove costruzioni;
      2b) modello di certificazione di conformità per interventi di recupero e cambi di destinazione d'uso;
      2c) modello di certificazione di conformità per edifici esistenti;
      3) modello di dichiarazione di conformità degli impianti.

3) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio));

4) di stabilire che a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, ai sensi del punto 3) di questo dispositivo, devono essere utilizzati i modelli e la documentazione previsti da questo provvedimento;

5) di stabilire che alle domande presentate ai sensi del punto 4) di questo dispositivo si applicano le nuove disposizioni in materia di rilascio della concessione edilizia, di cui all'articolo 102 della legge provinciale n. 1 del 2008, come modificato con la legge provinciale n. 4 del 2010. Alle domande di concessione edilizia e denunce di inizio di attività presentate prima della data stabilita dal punto 4) del presente dispositivo, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di rilascio della concessione edilizia previste dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

6) di stabilire che alle certificazioni di conformità presentate ai sensi del punto 4) di questo dispositivo si applicano le nuove disposizioni in materia di agibilità di cui all'articolo 103 bis della legge provinciale n. 1 del 2008. Alle domande di agibilità presentate prima della data stabilita dal punto 3) del presente dispositivo, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di rilascio del certificato di agibilità;

7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

PGM

ALLEGATO 1

PRECISAZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA, SULLA SUA SOSPENSIONE NONCHÉ IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

(articolo 102, comma 3, lettere c) e d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

(Testo coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2113 di data 5 ottobre 2012)

1. In seguito all'accertamento, entro i dieci giorni stabiliti dal comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito denominata legge urbanistica provinciale, della presenza della documentazione essenziale sulla base del modelli di documentazione costituenti l'Allegato 2 di questo provvedimento, il comune, nei termini stabiliti dal medesimo comma 1 **per la pronuncia** sulla domanda di concessione edilizia (sessanta giorni elevabili a novanta per progetti di particolare complessità e rilevanza), provvede:

a) alla verifica dei contenuti della documentazione essenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 2,;

b) all'accertamento della presenza della conformità urbanistica del progetto alle previsioni vigenti ed adottate degli strumenti di pianificazione territoriale;

c) alla richiesta del parere della commissione edilizia ovvero della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità, di seguito denominata CPC, se prescritti;

d) all'individuazione della documentazione ulteriore da presentare, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 2, tenuto conto dei pareri della commissione edilizia o della CPC, in quanto richiesti, determinando un termine congruo per la sua presentazione e comunque non inferiore a trenta giorni;

e) alla determinazione del contributo di concessione, qualora la documentazione presentata contestualmente alla domanda sia sufficiente per il calcolo.

2. Qualora la documentazione presentata con la domanda non risulti esaustiva per la determinazione del contributo di concessione, con la richiesta della documentazione ulteriore il comune comunica all'interessato che la determinazione del contributo sarà effettuata in seguito al ricevimento della documentazione integrativa necessaria; fino alla presentazione della documentazione predetta i termini di cui all'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale per la determinazione del contributo sono sospesi; in tal caso il rilascio della concessione è comunque subordinato alla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di concessione e il termine di dieci giorni per il rilascio medesimo decorre dalla presentazione dell'attestazione.

3. Se il comune non comunica entro dieci giorni dal ricevimento della domanda di concessione l'inammissibilità della richiesta per carenza della documentazione essenziale, come individuata dall'Allegato 2 di questo provvedimento, e tale la carenza venga accertata dal comune medesimo dopo tale termine, la documentazione essenziale mancante può essere richiesta successivamente, anche contestualmente alla richiesta della documentazione ulteriore di cui alla lettera d) del punto 1 di questo Allegato. In tal caso la richiesta da parte del comune dei pareri della

commissione edilizia o della CPC, in quanto prescritti, è effettuata dopo il completamento della documentazione essenziale e il termine per la pronuncia del comune di cui all'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale è sospeso fino al ricevimento della documentazione medesima.

4. Il termine per il rilascio dei pareri della commissione edilizia e della CPC è stabilito, rispettivamente, in trenta giorni ed **in quarantacinque giorni** decorrenti dalla richiesta del comune. I progetti che richiedono il parere della CPC, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale, sono considerati di particolare rilevanza anche ai fini dell'elevazione a novanta giorni del termine per la pronuncia del comune sulla domanda di concessione. Resta salva la facoltà del comune, a tal fine, di individuare motivatamente altri progetti di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, della legge medesima. Il mancato rispetto dei termini prescritti da parte della commissione edilizia o della CPC non sospende i termini di cui all'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale, anche ai fini della presentazione della diffida di cui al comma 1 bis del medesimo articolo

5. In caso di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, resta ferma l'applicazione del comma 4 dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale e l'eventuale sospensione dei termini di cui all'articolo 102, comma 1, della legge medesima in caso di acquisizione d'ufficio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del comune.

6. Qualora non siano allegati alla domanda atti di assenso già rilasciati di competenza comunale richiesti dalle norme vigenti, il comune provvede ad acquisirne copia d'ufficio. Qualora l'atto di assenso comunale non sia stato ancora rilasciato, il comune provvede ad acquisirlo d'ufficio. **La richiesta degli atti di assenso di competenza comunale non sospende i termini previsti per il rilascio della concessione edilizia; resta ferma la sospensione dei termini in caso di atti di assenso di competenza comunale concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, della salute e della pubblica incolumità.**

6 bis. Fermo restando il termine di 10 giorni per il controllo della documentazione, il termine per il rilascio della concessione edilizia asseverata di cui all'articolo 102, comma 3 bis, della legge urbanistica provinciale è pari a 30 giorni, elevabile a 45 giorni nel caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, corrispondente alla metà del termine stabilito dal comma 1 per la pronuncia del comune, considerato che l'interessato deve produrre unitamente alla domanda sia la documentazione essenziale che quella ulteriore.

7. Il termine per il rilascio della concessione è sospeso fino alla data di presentazione della documentazione richiesta ai sensi del punto 1 di questo Allegato (documentazione essenziale e ulteriore). Ad avvenuta presentazione della documentazione richiesta, il comune può disporre motivatamente la sospensione d'ufficio per una sola volta del termine per il rilascio della concessione per chiedere l'integrazione o il completamento della documentazione presentata, ivi compresa quella eventualmente richiesta dalla commissione edilizia o dalla CPC, qualora ritenuta necessaria in relazione alla complessità e rilevanza del progetto. Resta ferma la facoltà del richiedente di richiedere ulteriori sospensioni al fine di fornire documentazione, chiarimenti e precisazioni per il rilascio della concessione.

8. In tutti in casi in cui il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione, anche ai sensi dell'articolo 102, comma 3, lettera d), della legge urbanistica provinciale, il termine del procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio rimane sospeso fino alla stipula della convenzione medesima.

9. Se il comune accerta, anche sulla base della sola documentazione essenziale, che il progetto non è conforme alle previsioni vigenti ed adottate degli strumenti di pianificazione territoriale, il termine per la pronuncia della domanda non può essere sospeso per l'integrazione o sostituzione degli elaborati per rendere il progetto conforme alle norme urbanistiche ed il comune avvia il procedimento di diniego della concessione edilizia.

10. In tutti i casi in cui il comune dispone la sospensione del procedimento di rilascio della concessione edilizia provvede a darne comunicazione all'interessato ed al progettista.

11. In caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione della documentazione il comune fissa un termine ulteriore, non superiore a sessanta giorni, decorso inutilmente il quale l'amministrazione comunale comunica al richiedente l'archiviazione della domanda.

12. Ai fini del rilascio della concessione il comune verifica l'adeguatezza delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge urbanistica provinciale.

13. Il provvedimento di rilascio e quello di diniego della concessione edilizia indicano l'autorità giurisdizionale o amministrativa alla quale può essere presentato ricorso e i relativi termini.

14. Il provvedimento di diniego della concessione edilizia deve essere adeguatamente motivato e preceduto dalla comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, come previsto dall'articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

15. Dell'avvenuto rilascio della concessione è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo comunale e nel sito web del comune, specificando il titolare e località ove la costruzione sarà eseguita. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, della concessione e della relativa documentazione tecnica.

ALLEGATO 2

L'Allegato 2 è costituito dai seguenti modelli:

1) modello di domanda di concessione edilizia;
2) modello di domanda di denuncia di inizio di attività;
3) modello Allegato A – elenco aventi titolo;
4) modello Allegato B – elaborati parte integrante della domanda di concessione/denuncia di inizio di attività, distinto in "Documentazione tecnica essenziale" e "Documentazione tecnica ulteriore";
5) modello Allegato C – provvedimenti relativi alla domanda di concessione/denuncia di inizio di attività;
6) modello di Quadro sinottico riepilogativo;
7) modello di comunicazione di inizio lavori;
8) modello di comunicazione per opere precarie.

(OMISSIS)

i modelli di domanda allegati alla deliberazione n. 2019/2010 non vengono riportati in questo testo essendo modelli non utilizzabili direttamente, e soggetti a periodici adeguamenti obbligatori di carattere tecnico nonche' a semplici rettifiche di carattere grafico o comunque non sostanziale, che non richiedono la formale approvazione con deliberazione della Giunta provinciale.

I modelli aggiornati sono disponibili sul sito web del Consorzio dei Comuni trentini, al seguente indirizzo: http://www.modulistica.tn.it/index.php

ALLEGATO 3

PRECISAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 103 BIS, IN MATERIA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

(Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 3 settembre 2010 con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011)

L'articolo 11 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 ha introdotto nella legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 una disciplina provinciale in materia di certificato di agibilità che sostituisce quella statale, privilegiando l'autocertificazione dei tecnici privati rispetto al rilascio di certificazioni amministrative da parte dei comuni. In particolare, il nuovo articolo 103 bis della legge provinciale n. 1 del 2008 prevede quanto segue:

"1. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori l'interessato presenta al comune una certificazione di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato e ad eventuali relative varianti.
2. Con la certificazione di conformità prevista nel comma 1 il tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilità dei locali e la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie, nonché alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti; la certificazione è richiesta con riguardo alle nuove costruzioni nonché in relazione ai seguenti interventi:
a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;
b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.
3. Alla certificazione prevista nel comma 1 è allegata copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, dell'attestato di certificazione energetica e della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.
4. Nel caso di nuove costruzioni, il comune rilascia il certificato di agibilità entro sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista nel comma 3. Decorso inutilmente il predetto termine l'agibilità si intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si prescinde dal rilascio del certificato da parte del comune e l'agibilità si intende riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel comma 1.
5. Nel caso di opere pubbliche l'agibilità è attestata dal soggetto competente mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione prevista nel comma 3.
6. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se viene accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da quest'articolo entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Le predette sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune.
7. Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in materia.
8. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo che risultino privi delle certificazioni previste da quest'articolo, l'agibilità si intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo

criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi."

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 103 bis sopra citato, nell'Allegato 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010 sono riportati i seguenti modelli:

1) modello comunicazione di ultimazione dei lavori e variazione catastale;
2a) modello di domanda di agibilità per nuove costruzioni;
2b) modello di certificazione di conformità per interventi di recupero e cambi di destinazione d'uso;
2c) modello di certificazione di conformità per edifici esistenti;
3) modello di dichiarazione di conformità degli impianti.

Tali modelli dovranno essere utilizzati obbligatoriamente per tutte le dichiarazioni di ultimazione dei lavori e per le certificazioni di agibilità da effettuare dopo l'entrata in vigore di questa deliberazione.

L'interessato può attestare o richiedere un certificato di agibilità parziale relativamente a porzioni di edificio caratterizzate da autonomia funzionale rispetto alle opere non ancora realizzate, purché siano osservate le seguenti condizioni:

a) le porzioni di fabbricato interessate siano pienamente utilizzabili, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
b) siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
c) siano realizzate completamente le eventuali opere di urbanizzazione richieste;
d) siano realizzati e fruibili i parcheggi corrispondenti allo standard richiesto per la porzione di fabbricato interessata;
e) siano eseguite le finiture esterne e la tinteggiatura della facciate al fine di assicurare un adeguato decoro architettonico.

Per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 103 bis, riguardanti gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 4 del 2010 (5 marzo 2010) che risultino privi delle certificazioni previste dall'articolo 103 bis medesimo, si precisa che la certificazione del tecnico abilitato di conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, è effettuata con riferimento alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell'edificio ovvero dell'esecuzione degli interventi e che la stessa dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Nel caso di interventi autorizzati in data antecedente il 1° gennaio 1995, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, la conformità al progetto riguarda esclusivamente gli aspetti igienico-sanitari;

2) documentazione relativa agli impianti:
   a) dichiarazione di rispondenza rispetto alle norme previste per l'adeguamento degli impianti ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990);
   b) dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati ovvero, nei casi ove non siano più reperibili, dichiarazione di rispondenza (per gli impianti realizzati tra 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008);

c) dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per lo sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (per gli impianti realizzati dopo il 26 marzo 2008);

3) certificazioni in materia **di collaudo statico, salva la presentazione di una dichiarazione del tecnico abilitato sulla non necessità del collaudo nei casi non contemplati dalle previsioni normative sotto richiamate:**

a) dichiarazione di idoneità statica redatta da un tecnico abilitato per gli interventi realizzati ante 19 aprile 1940 (data di entrata in vigore del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229);

b) certificato di collaudo così come individuato dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 per gli interventi realizzati tra il 19 aprile 1940 e il 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086) o, in alternativa, dichiarazione di idoneità statica redatta da un tecnico abilitato;

c) certificato di collaudo secondo i parametri dettati dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 per gli interventi realizzati tra il 5 gennaio 1972 e il 5 marzo 2008 (data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008);

d) per gli interventi realizzati dopo il 5 marzo 2008 si applicano le disposizioni recate dal DM 14 gennaio 2008 a seconda della tipologia degli interventi.

4) in relazione alla data di realizzazione degli interventi e alla destinazione degli edifici, dichiarazione di conformità delle opere alle norme sull'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (per gli edifici privati realizzati in data successiva al 10 febbraio 1989) ovvero ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico realizzati a far data dal 7 agosto 1978);

5) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982.

Si citano le più ricorrenti:

Punto 91: Impianti per la produzione del calore alimentato a combustibile solido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal./h.

Punto 92: Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ecc..

o dichiarazione del tecnico abilitato relativa alla non necessità del Certificato negli altri casi;

6) copia della planimetria catastale e della ricevuta del deposito della richiesta di accatastamento dell'edificio.

ALLEGATO 4

L'Allegato 4 è costituito dai seguenti modelli:

1) modello comunicazione di ultimazione dei lavori e variazione catastale;
2a) modello di domanda di agibilità per nuove costruzioni;
2b) modello di certificazione di conformità per interventi di recupero e cambi di destinazione d'uso;
2c) modello di certificazione di conformità per edifici esistenti;
3) modello di dichiarazione di conformità degli impianti.

(OMISSIS)

i modelli di domanda allegati alla deliberazione n. 2019/2010 non vengono riportati in questo testo essendo modelli non utilizzabili direttamente, e soggetti a periodici adeguamenti obbligatori di carattere tecnico nonche' a semplici rettifiche di carattere grafico o comunque non sostanziale, che non richiedono la formale approvazione con deliberazione della Giunta provinciale.

I modelli aggiornati sono disponibili sul sito web del Consorzio dei Comuni trentini, al seguente indirizzo: http://www.modulistica.tn.it/index.php

Reg.delib.n. **2023** **di data 03 Settembre 2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali.

Premessa

Con l'approvazione della nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è stato integralmente riformato l'ordinamento urbanistico provinciale.

Con il presente provvedimento si intendono approvare le disposizioni attuative della legge provinciale n. 1 del 2008 e del Piano urbanistico provinciale, demandate ad un provvedimento della Giunta provinciale, relativamente alle seguenti materie:

a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008;
b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008;
c) spazi di parcheggio, ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale n. 1 del 2008;
d) fasce di rispetto cimiteriale , ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale n. 1 del 2008;
e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2008;
f) criteri generali per la commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione di foresterie ed altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale nonché indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, nelle aree produttive del settore secondario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale;
g) attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale.

Le disposizioni attuative di cui sopra sono riportate negli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni di cui all'Allegato 1, concernente la definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008, si precisa che con tali previsioni si concorre a perseguire ed attuare una maggiore omogeneità nella disciplina edilizia comunale, che costituisce uno degli obiettivi primari della riforma urbanistica provinciale, così come previsto anche dalla recente legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, con la quale sono state adeguate a questo fine le norme della legge urbanistica in materia di modulistica, documentazione e procedure di

rilascio della concessione edilizia e per la presentazione della denuncia di inizio di attività. A tal fine sono stati acquisiti, in alcuni appositi incontri, i pareri e le osservazioni degli ordini e collegi professionali e delle principali categorie economiche. Le definizioni contenute nel predetto allegato formeranno oggetto di una fase di sperimentazione che consentirà in un momento successivo di adeguare ed implementare le relative disposizioni, in coordinamento con il Consiglio delle autonomie locali e gli ordini e collegi professionali.

In merito alle disposizioni in materia di distanze è stato acquisito il parere della CUP, che si è espressa favorevolmente con voto n. 8 di data 7 aprile 2010.

Sui contenuti delle disposizioni attuative previste dall'articolo 36, comma 2, e dall'articolo 150, comma 4 bis, della legge provinciale n. 1 del 2008 è stato acquisito il parere del Consiglio autonomie che, con nota di data 24 giugno 2010, prot. n. 510, si è espresso favorevolmente con osservazioni, anche ai fini dell'intesa da concludersi in forma semplificata richiesta dalle disposizioni normative vigenti, di cui si è tenuto conto ai fini della redazione del presente provvedimento.

Con la presente deliberazione si stabilisce altresì che per l'attuazione degli articoli della legge provinciale n. 1 del 2008 e delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale riportati di seguito, che richiedono un provvedimento della Giunta provinciale, in attesa dell'adozione di eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento, trovano applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei corrispondenti articoli della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22:

a) deliberazione n. 20116 del 30 dicembre 1992, recante gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 60 della legge provinciale n. 1 del 2008;
b) deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002, recante indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008;
c) deliberazione n. 1718 del 19 luglio 2002, recante criteri e modalità per la concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 80 della legge provinciale n. 1 del 2008;
d) deliberazione n. 3016 del 30 dicembre 2005, concernente l'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini della determinazione della riserva di quote di indici edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica, agevolata e convenzionata, ai sensi dell'articolo 18 quinquies della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008;
e) deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005, concernente l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, ai sensi dell'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008;
f) deliberazione n. 1281 del 23 giugno 2006, recante criteri per la determinazione del dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 13 delle

norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale del 1987, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante 2000, approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 30 dell'allegato B (Norme di attuazione) del nuovo Piano urbanistico provinciale;

g) deliberazione n. 2336 del 26 ottobre 2007, recante criteri per l'attuazione da parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi dell'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008.

A termini dell'articolo 150 della legge provinciale n. 1 del 2008, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22: articolo 18 quinquies, articolo 18 sexies, articolo 21, comma 2 bis, articolo 23, articolo 24, articolo 24 bis, articolo 29, articolo 73, articolo 103 nonché i relativi provvedimenti di attuazione. A decorrere dalla medesima data cessano altresì di applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 del 31 ottobre 2008, adottata in prima applicazione dell'articolo 68 della legge provinciale n. 1 del 2008 in materia di distanze, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009, in materia di spazi di parcheggio, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2743 del 23 ottobre 2003, in materia di utilizzazione delle aree produttive del settore secondario per iniziative di servizio alle imprese, e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006, in materia di riduzione delle zone di rispetto cimiteriale.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- visto il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti disposizioni attuative della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), demandate ad un provvedimento della Giunta provinciale, relativamente alle seguenti materie, anche in sostituzione dei provvedimenti attuativi dei corrispondenti articoli della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 o di altre leggi provinciali ovvero già adottati ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008:

a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all'Allegato 1;
b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all'Allegato 2;
c) spazi di parcheggio, ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all'Allegato 3;
d) fasce rispetto cimiteriale, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all'Allegato 4;
e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all'Allegato 5;
f) criteri e condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse, la commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione di foresterie, la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende, nelle aree produttive del settore secondario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale, di cui all'Allegato 6;
g) le attrezzature di servizio e le infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale, di cui all'Allegato 7;

2) di stabilire che per l'attuazione degli articoli della legge provinciale n. 1 del 2008 e delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale riportati di seguito, che richiedono un provvedimento della Giunta provinciale, in attesa dell'adozione di eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento, trovano applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei corrispondenti articoli della legge provinciale n. 22 del 1991:
   a) deliberazione n. 20116 del 30 dicembre 1992, recante gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 60 della legge provinciale n. 1 del 2008;
   b) deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002, recante indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008;
   c) deliberazione n. 1718 del 19 luglio 2002, recante criteri e modalità per la concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, ai sensi dell'artico lo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 80 della legge provinciale n. 1 del 2008;
   d) deliberazione n. 3016 del 30 dicembre 2005, concernente l'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini della determinazione della riserva di quote di indici edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica, agevolata e convenzionata, ai sensi dell'articolo 18 quinquies della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008;
   e) deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005, concernente l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e

vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, ai sensi dell'articolo 18 sexies della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008;

f) deliberazione n. 1281 del 23 giugno 2006, recante criteri per la determinazione del dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale del 1987, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante 2000, approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 30 dell'allegato B (Norme di attuazione) del nuovo Piano urbanistico provinciale;

g) deliberazione n. 2336 del 26 ottobre 2007, recante criteri per l'attuazione da parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi dell'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008;

3) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)), secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme finali previste dai singoli allegati a questo provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per le domande di concessione edilizia e denunce di inizio di attività presentate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni recate da questo provvedimento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

4) di precisare che a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento cessano di applicarsi le seguenti disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22: articolo 18 quinquies, articolo 18 sexies, articolo 21, comma 2 bis, articolo 23, articolo 24, articolo 24 bis, articolo 29, articolo 73, articolo 103. A decorrere dalla medesima data cessano altresì di applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 del 31 ottobre 2008, adottata in prima applicazione dell'articolo 68 della legge provinciale n. 1 del 2008 in materia di distanze, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009, in materia di spazi di parcheggio, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2743 del 23 ottobre 2003, in materia di utilizzazione delle aree produttive del settore secondario per iniziative di servizio alle imprese, e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006, in materia di riduzione delle zone di rispetto cimiteriale;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

PGM

SOMMARIO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1 (PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO) E DEL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE, APPROVATO CON LEGGE PROVINCIALE 27 MAGGIO 2008, N. 5

(Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale. n. 2023 del 3 settembre 2010)

Allegato 1
DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI
(articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Allegato 2
DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE
(articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Allegato 3
SPAZI DI PARCHEGGIO
(articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Allegato 4
PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE E INDIVIDUAZIONE DEI CASI E DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE NELLE FASCE MEDESIME DI SERVIZI E STRUTTURE CONNESSI CON L'ATTIVITÀ CIMITERIALE NONCHÉ DI OPERE PUBBLICHE, D'INTERESSE PUBBLICO E DI ALTRI INTERVENTI EDILIZI RITENUTI COMPATIBILI.
(articolo 66 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Allegato 5
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI LIMITI PER LA DEFINIZIONE DELLE VARIAZIONI DI LIEVE ENTITÀ APPORTATE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO ASSENTITO.
(articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Allegato 6
DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO CONCERNENTI LE CONDIZIONI PER IL RIUTILIZZO DI STRUTTURE PRODUTTIVE DISMESSE, LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AFFINI, I CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI FORESTERIE, GLI INDIRIZZI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNITÀ RESIDENZIALI IN EDIFICI IN CUI SIANO INSEDIATE PIÙ AZIENDE PRODUTTIVE
(articolo 104, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell'Allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5)

Allegato 7
DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO E DI INFRASTRUTTURE STRETTAMENTE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SPORT INVERNALI NONCHÉ DI ALTRE FUNZIONI E INFRASTRUTTURE AMMISSIBILI NELLE AREE SCIABILI.
(articolo 35, commi 2 e 3, dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5)

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

(articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

(Testo coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011)

Art. 1
Disposizioni generali.

1. Le presenti disposizioni definiscono gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale.

Art. 2
Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione.

1. Definizioni generali:
   a) **Costruzione**: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alla lettera seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici.
   b) **Destinazione d'uso**: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:
      1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell'articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee;
      2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.).
   c) **Edificio o fabbricato**: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni;
   d) **Fronte**: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate.
   e) **Lotto**: è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della supericie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con

destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.

f) **Piano di spiccato**: è l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie. **Non si tiene conto degli accessi al piano interrato;**

g) **Sedime**: è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni;

h) **Volumi tecnici**: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio.

2. Grandezze, simboli e misure:

a) **Altezza dell'edificio/corpo di fabbrica** (***H***) [m]: è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente;

b) **Altezza di interpiano** (***h***) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale;

c) **Altezza utile** (h_u) [m]: è la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale.

d) **Distanza dalle strade** (D_s) [m]: è disciplinata dall'articolo 64 della legge e dalle relative disposizioni attuative.

e) **Distanze tra gli edifici o dai confini** (D_e, D_c) [m]: è il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.

f) **Superficie coperta** (S_c) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze.

g) **Superficie fondiaria** (S_f) [m² o ha]: è la **superficie reale dell'area** compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato;

h) **Superficie permeabile** (S_p)**:** è la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità

i) **Superficie territoriale** (S_t) [m² o ha]: è un'ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

j) **Superficie utile lorda** (S_{ul}) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani totalmente interrati;

k) **Superficie utile netta** (***S*$_{un}$**) [m²]**:** è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell'edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni;

l) **Volume edilizio** (***V*$_{e}$**) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio;

m) **Volume entro terra o interrato** (***V*$_{i}$**) [m³]: è il volume completamente interrato.

n) **Volume fuori terra** (***V*$_{ft}$**) [m³]: è il volume emergente dal piano di spiccato.

Art. 3
Norme finali.

1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi e i piani regolatori comunali alle presenti definizioni contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente alla loro entrata in vigore, fatte salve le varianti di cui all'articolo 6 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale, e comunque entro il **termine massimo di un anno** dall'entrata in vigore di questo provvedimento. Decorso inutilmente il predetto termine massimo di diciotto mesi le disposizioni di questo Allegato prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge urbanistica provinciale. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di determinazione degli indici edilizi **e quindi la possibilità da parte dei comuni di chiarire ed integrare, nell'ambito della specifica disciplina di zona, le più generali definizioni di cui all'articolo 2 ai fini del calcolo degli indici urbanistici ed edilizi**.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

art. 2

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE

comma 2, lettera a)

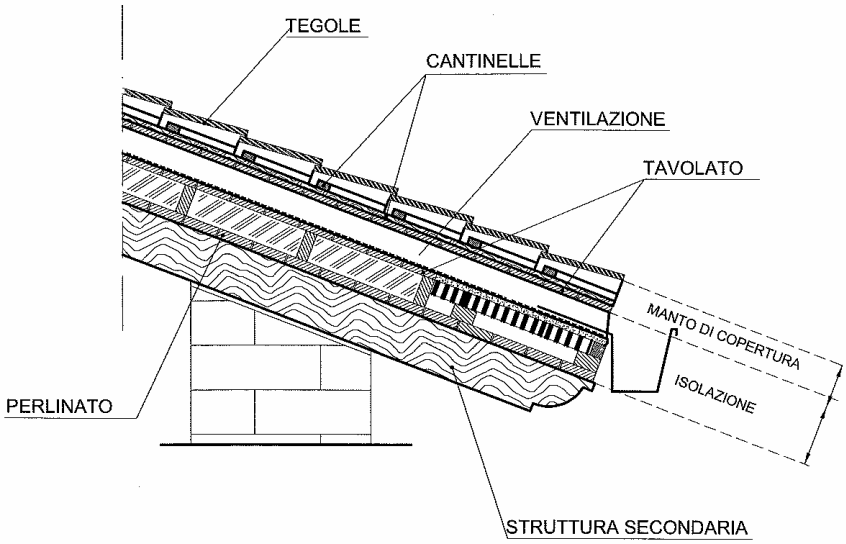

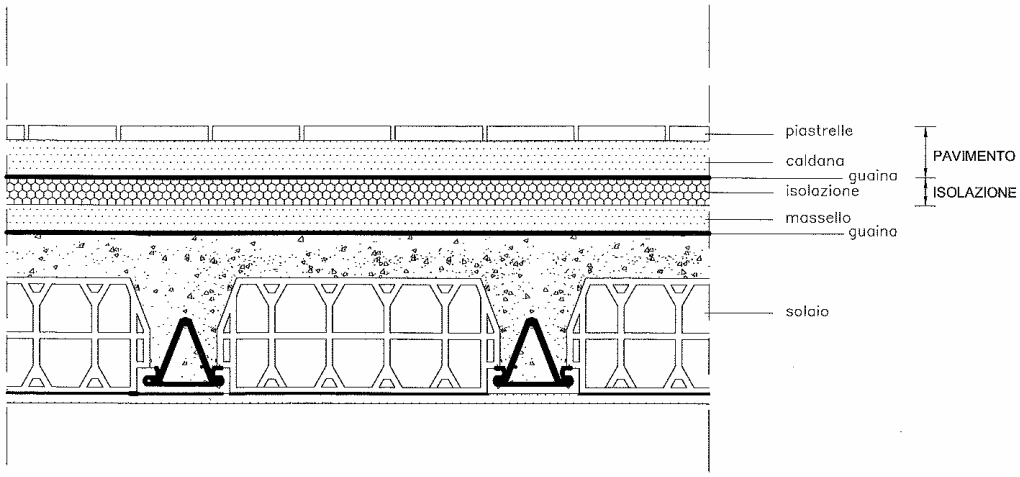

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE
(articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

(Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011 e n. 2918 di data 27 dicembre 2012)

Art. 1
Disposizioni generali.

1. Il presente allegato, a termini dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:
   a) distanze minime tra edifici;
   b) distanze minime degli edifici dai confini;
   c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.
2. Per i fini di cui al comma 1, il presente allegato definisce altresì i criteri di misurazione delle distanze.
3. Le disposizioni del presente allegato sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968.
4. In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme di questo allegato.

4 bis. Le disposizioni di questo allegato non si applicano agli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi. Le disposizioni di questo comma prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, a termini dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale.

Art. 2
Criteri di misurazione delle distanze

1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale**. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale.**
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.
3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione.
4. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con

esclusione degli aggetti **di cui al comma 2**, indipendentemente dalle loro dimensioni.

5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all'articolo 9 le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.

Art. 3

Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate

1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.

2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.

3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 7 bis.

4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Art. 4

Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive.

1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a).

2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5.

Art. 5

Distanze tra edifici da applicare in altre aree.

1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i nuovi edifici **e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti**, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m;

b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime previste dal Codice civile;
c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1.
c bis) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 7 bis.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.

Art. 6
Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico.

1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 3, 4 e 5 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

Art. 7
Distanze da applicare per i manufatti accessori.

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 7 bis
Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione

1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza reale dell'edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1;
c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria

deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 8

Distanze degli edifici dai confini.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.

2. **Distanze dai confini diverse da quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:**

a) **interventi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e all'articolo 7 bis, comma 1, lettere b) e c).;**
b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b);
c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.

3. Nelle aree produttive di cui all'articolo 4 si applica la distanza minima dai confini di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 4.

4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.

5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo 7 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.

6. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) e comma 4 limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici.

7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all'interno delle zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1.

Art. 9

Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali.

1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all'articolo 7, e dai confini. A tal fine si considerano:

a) *terrapieni artificiali*, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono

costruzione rilevante agli effetti delle distanze;

b) *muri liberi*, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;

c) *muri di sostegno*, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.

2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

3. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12.

Art. 10
Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini.

1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all'articolo 9, comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:

a) terrapieni artificiali:devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m;

b) muri liberi:

1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m;

2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà - se la loro altezza supera i 3.00 m.;

c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza.

2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo.

Art. 11
Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno.

1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare:

a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m;

b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:

a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 1.00 m;

b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m;

c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.

3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare:

a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 1.50 m;
b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.;
c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m.

4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all'edificio. Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

Art. 12
Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell'articolo 11.

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:

a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 3.00 m;
b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.

3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia:

a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 3.00 m;
b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è superiore a 3,00 m.

4. Si applica il comma 4 dell'articolo 11.

Art. 13
Norme finali.

1. I comuni adeguano i piani regolatori comunali, mediante adozione delle relative varianti, alle disposizioni di questo Allegato entro un anno dall'entrata in vigore di questo provvedimento, decorsi inutilmente i quali le disposizioni di questo allegato prevalgono su quelle dei predetti strumenti di pianificazione comunale, a termini dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale. **Se il comune intende mantenere una disciplina più restrittiva rispetto a quella recata da questo Allegato già prevista dal piano regolatore generale, con deliberazione del Consiglio comunale adotta un provvedimento confermativo espresso e motivato entro il predetto termine, decorso inutilmente il quale si applica il primo periodo di questo comma.**

2. I comuni provvedono ad equiparare le diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m. n. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 di questo allegato. In caso di mancato rispetto del termine di adeguamento dei piani

regolatori generali alle disposizioni di questo allegato previsto dal comma 1, per l'equiparazione predetta si fa riferimento alla legenda standard approvata con deliberazione della Giunta provinciale 2129 del 22 agosto 2008, recante disposizioni per l'unificazione e informatizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI articoli 10, 11 e 12

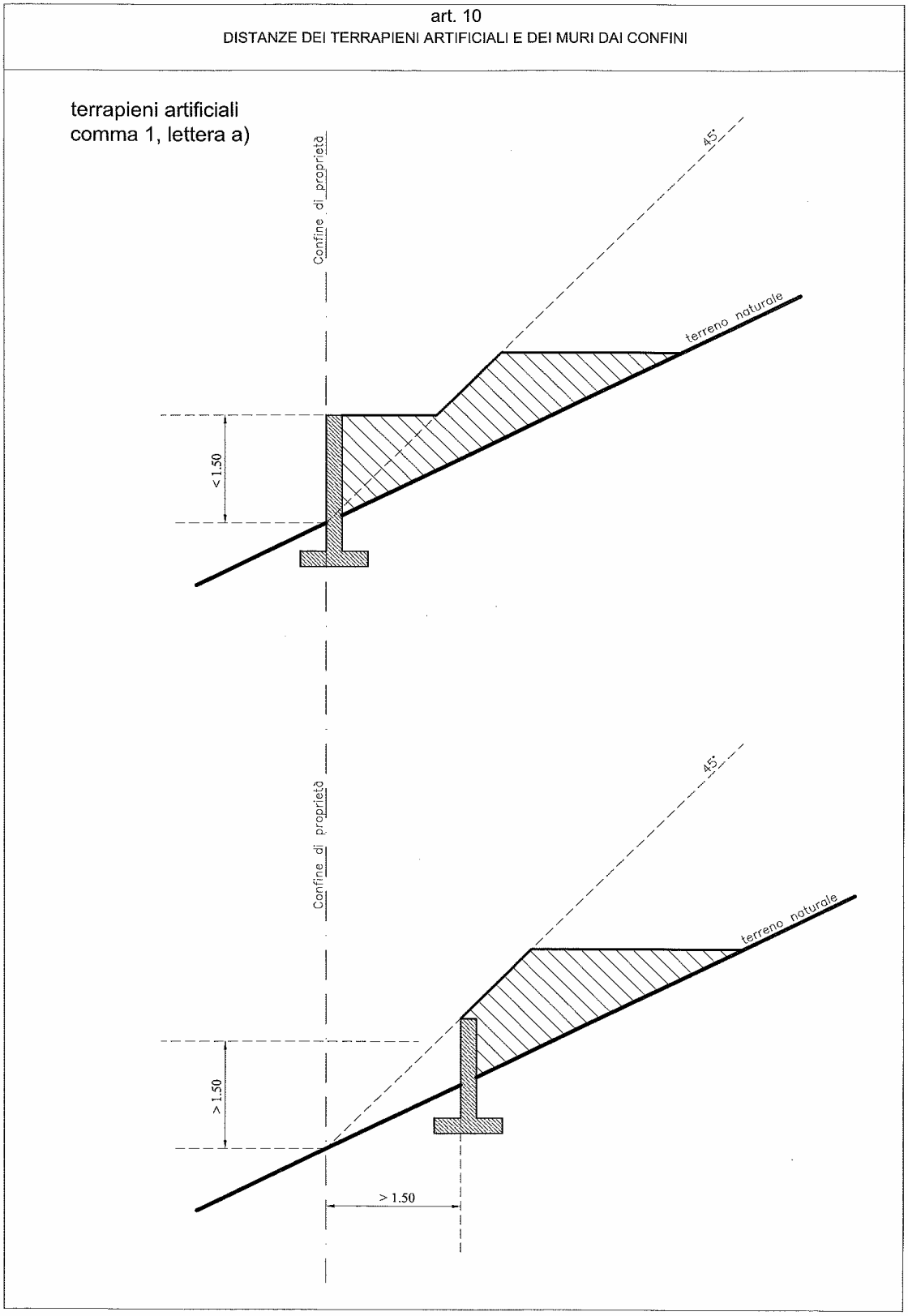

art. 10

DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

muri liberi
comma 1, lettera b), numero 1

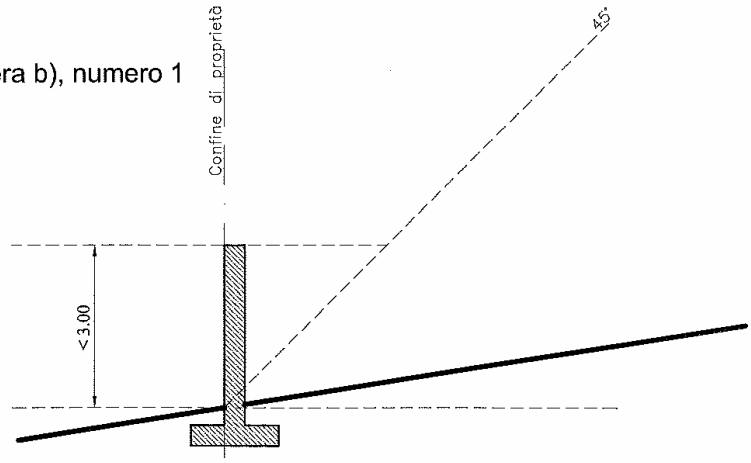

muri liberi
comma 1, lettera b), numero 2

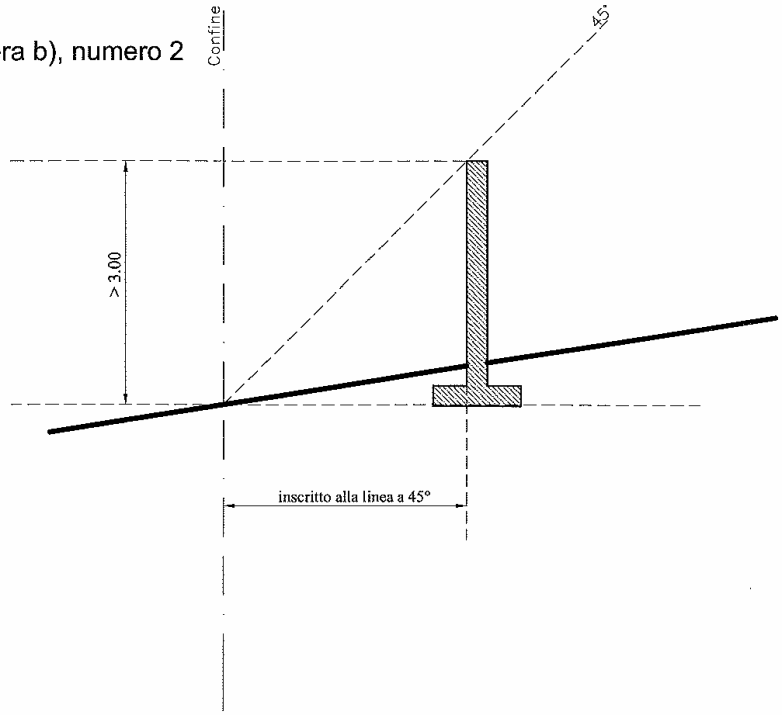

art. 10

DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

muri di sostegno
comma 1, lettera c)

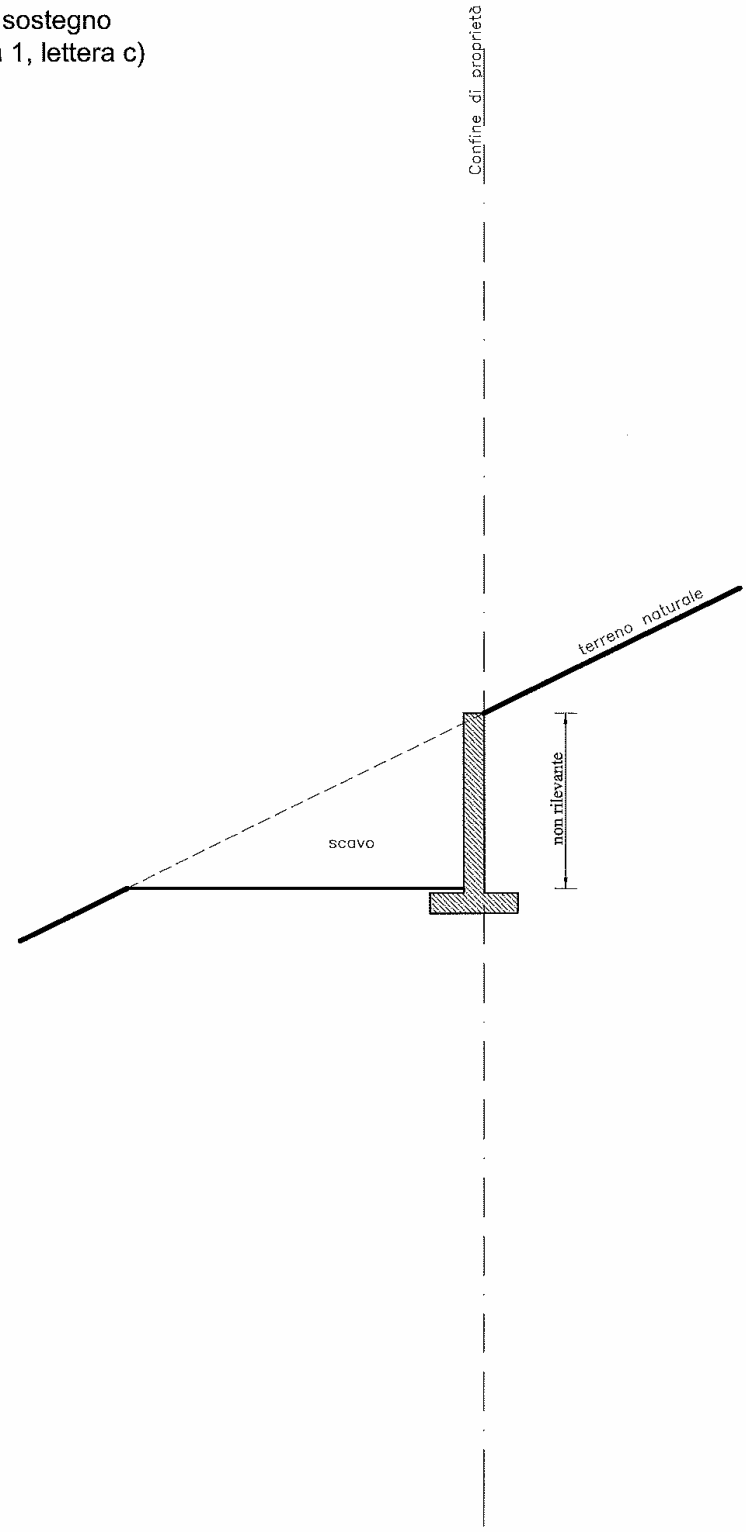

art. 11

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

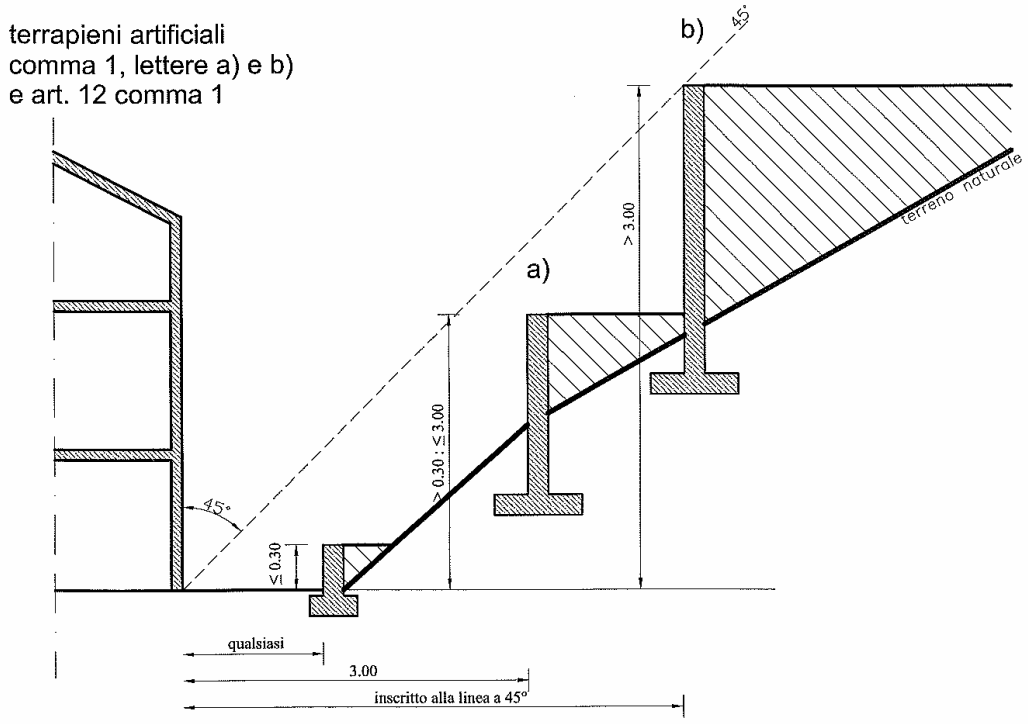

art. 11

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

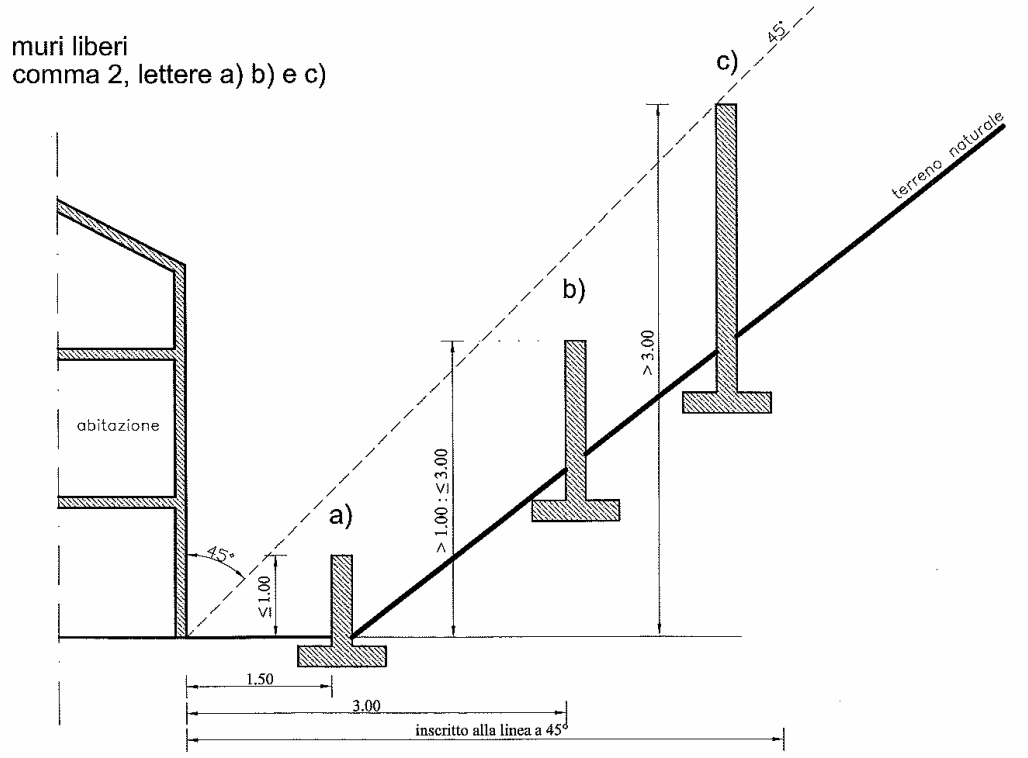

art. 11

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

muri di sostegno
comma 3, lettere a) b) e c)

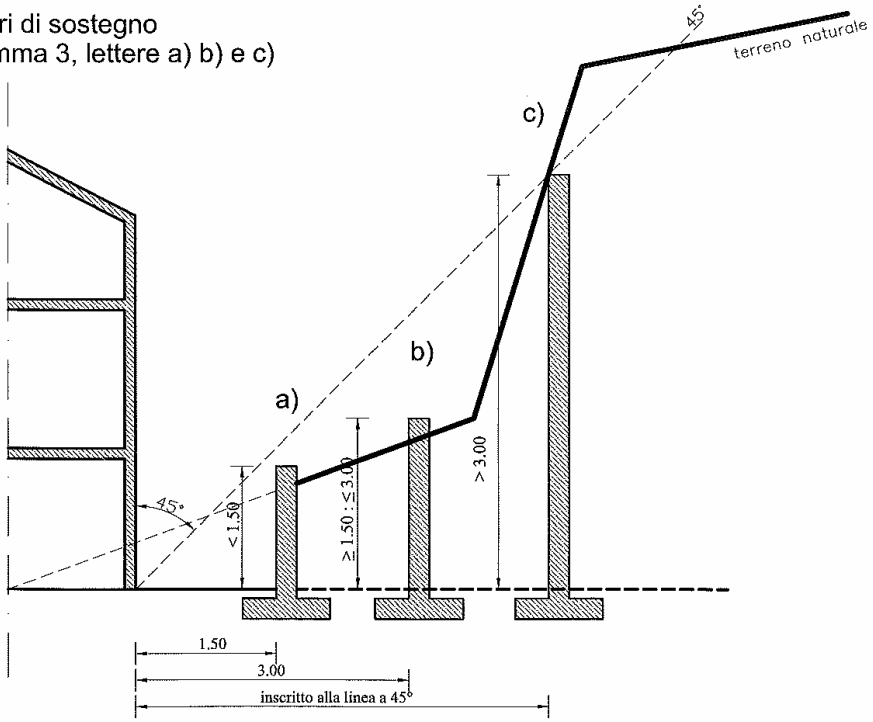

art. 11

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

intercapedini
comma 4

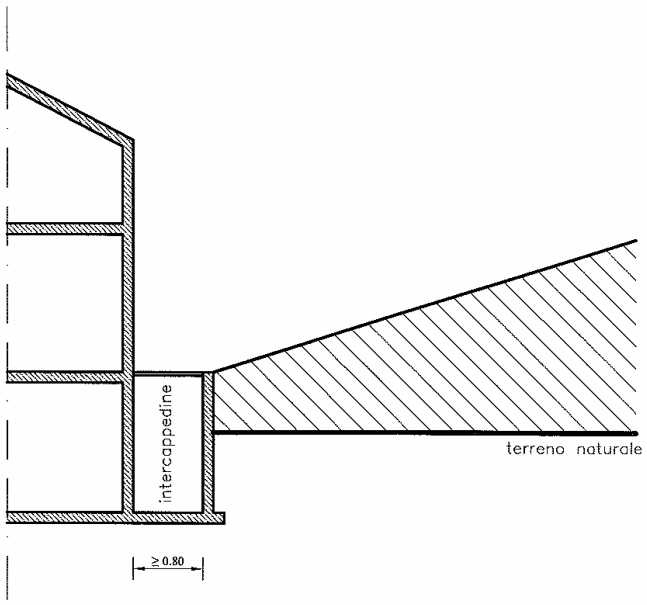

art. 12

DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DISOSTEGNO

muri liberi
comma 2, lettere a) e b)

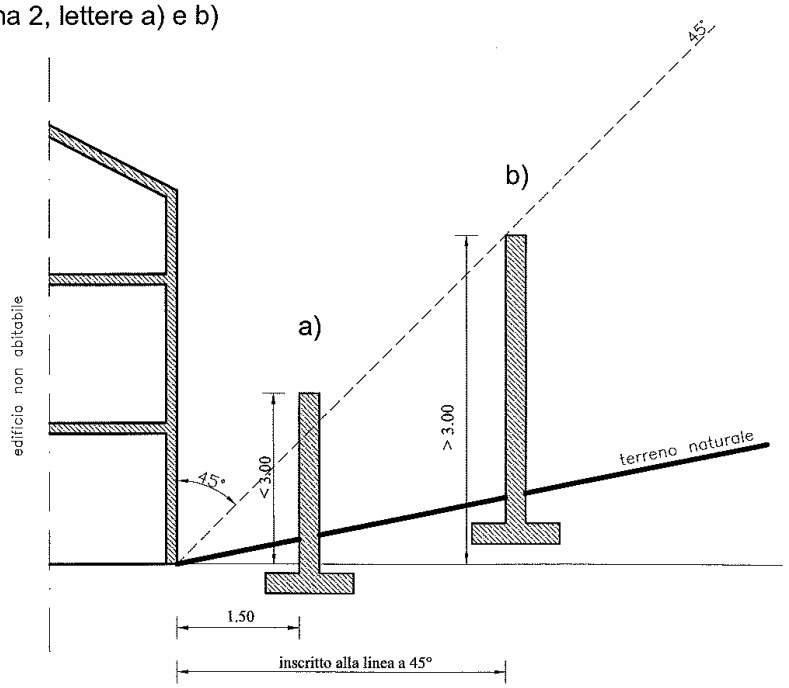

art. 12

DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI CONTENIMENTO

muri di sostegno o pareti di scavo
comma 3, lettere a) e b)

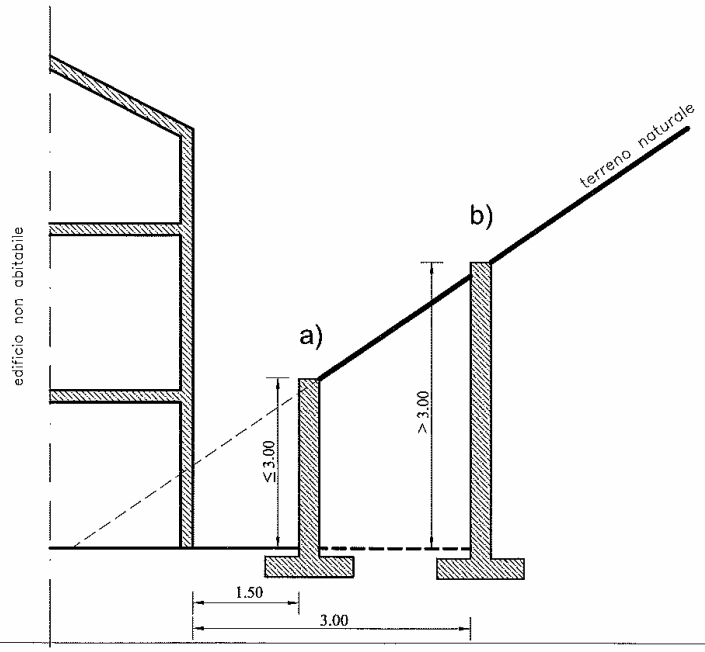

ALLEGATO 3

SPAZI DI PARCHEGGIO
(articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

(Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1921 di data 8 settembre 2011, n. 1206 di data 8 giugno 2012 e n. 2595 del 30 novembre 2012)

Art. 1
Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 59 della legge della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, con il presente provvedimento sono determinate le dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni.

2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di denuncia di inizio attività le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi di destinazione d'uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell'edificio o della struttura e delle caratteristiche economiche della zona in cui gli stessi edifici e strutture vengono ad ubicarsi, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella A.

Art. 2
Determinazione delle quantità minime

1. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che possono essere motivatamente incrementati a livello locale, in relazione a singole specificità territoriali, mediante provvedimento del consiglio comunale. Le quantità minime sono stabilite dall'allegata Tabella B, in relazione alle diverse zone di cui all'allegata Tabella C, con un minimo di almeno un posto macchina, corrispondente ad una superficie convenzionale di mq 12, e tenendo conto dei criteri di cui ai successivi articoli.

2. In caso di suddivisione di unità abitative in più alloggi, anche senza aumento di volume e superficie, deve essere garantito almeno un posto macchina per ciascuno degli alloggi aggiunti rispetto a quelli preesistenti.

Art. 3
Definizione di nuova costruzione e spazio per parcheggio

1. Ai fini dell'applicazione delle quantità minime previste dal presente provvedimento si assume che:

a) per nuove costruzioni si intendono anche le ricostruzioni; nel caso di ampliamento di edifici esistenti ai fini del soddisfacimento degli standard si considera solo il volume in ampliamento;

b) lo spazio per parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra.

Art. 4
Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio

1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all'interno che all'esterno dell'edificio cui sono destinati, purché almeno un quarto dello spazio minimo richiesto sia direttamente e agevolmente accessibile, al fine di non gravare sulla pubblica via con l'occupazione della stessa. Tale disposizione s'intende soddisfatta anche nel caso in cui i lotti siano recintati e dotati di cancelli o sbarre apribili mediante comando elettrico o telecomando. Il consiglio comunale con proprio provvedimento può stabilire quantità di parcheggio di uso condominiale non assegnati ai singoli proprietari delle unità immobiliari, ulteriori rispetto allo standard previsto dalle presenti norme, direttamente e agevolmente accessibili dall'esterno dell'edificio. In tal caso l'area di parcheggio condominiale viene computata ai fini della determinazione dello spazio minimo richiesto di parcheggi direttamente ed agevolmente accessibili dall'esterno dell'edificio.

2. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il facile, autonomo e funzionale parcamento dei mezzi. Per le autorimesse e posti macchina si applicano le disposizioni dell'articolo 16.

3. Il volume computabile al fine della determinazione degli spazi di parcheggio è il volume complessivo lordo (entro e fuori terra) misurato dal piano di calpestio più basso, all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, a meno del manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia abitabile, con esclusione della parte destinata a garage, rimesse, tunnels e rampe, cantine e scantinati a servizio della residenza, centrali termiche e di condizionamento, locali dei contatori e delle macchine ascensore, dei relativi spazi di accesso e manovra, nonché degli elementi costruttivi realizzati per il miglioramento delle prestazioni energetiche di cui all'articolo 86 della legge urbanistica.

4. Restano salve le diverse disposizioni per il computo dei volumi, delle strutture scolastiche stabilite dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17 – 69/Leg..

5. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve avvenire per ogni porzione monofunzionale. Il volume destinato ad uffici viene assimilato alla residenza qualora non superi il cinquanta per cento del volume di quest'ultima.

Art. 5
Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard

1. Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, di norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull'edificio principale.

2. **Un titolo di possesso o detenzione dei parcheggi diverso dalla proprietà può essere ammesso dal comune, previa presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell'attività in caso del venire meno, per qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a servizio dell'unità cui si riferisce. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni di attuazione.**

Art. 6
Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria

[articolo abrogato con deliberazione n. 1921 di data 8 settembre 2011 e sostituito dall'art. 36 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg]

Art. 7
Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi

1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di cui ai punti 3b, 3c, 3d e 3f (attrezzature di interesse comune, attrezzature sportive e di concentrazione, attrezzature ospedaliere e attrezzature assistenziali) dell'allegata Tabella A, oltre a dimostrare il rispetto della quantità minima di parcheggio, deve essere completo di specifici elaborati che dimostrino una dotazione di spazi sufficiente in rapporto all'effettiva utenza. Se le medesime attrezzature ricadono nel centro storico si prescinde dagli standard qualora sia dimostrata l'esistenza, anche nelle vicinanze, e cioè a breve distanza percorribile a piedi in tempi contenuti, di adeguati spazi adibiti a parcheggio pubblico già disponibili o da realizzarsi contestualmente all'opera purché siano soddisfatti gli standard minimi a livello comunale ai sensi dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.

2. Nel caso di ampliamento di edifici pubblici esistenti, è consentita una minore quantità di parcheggi purché, sentita la commissione edilizia, la dotazione non sia inferiore ai due terzi di quella minima richiesta.

3. La dotazione minima di parcheggio per i centri sportivi (3c della Tabella A) caratterizzati da una pluralità di attrezzature di diverse discipline, va calcolata con riferimento all'attrezzatura, o alla somma delle attrezzature della medesima disciplina, di maggiori dimensioni o che possiede il maggior numero di posti-spettatore; va riferita invece a tutto l'impianto in caso di più attrezzature monodisciplinari.

4. Le mense ed i servizi e attrezzature in genere strettamente attinenti alle funzioni dell'università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, purché logisticamente connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o degli altri servizi pubblici o di interesse pubblico, non sono soggetti a specifici standard di parcheggio.

Art. 8
Parcheggi per cambi di destinazione d'uso

1. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione.

2. Con provvedimento del consiglio è facoltà del comune individuare funzioni tra loro affini per le quali le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti è soggetta ad uno standard di parcheggio minimo computato come differenza tra la funzione di progetto e quella in essere.

Art. 9
Casi di esenzione dall'obbligo degli spazi di parcheggio

1. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi nel centro storico ovvero riguardanti edifici storici sparsi soggetti a restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione non si applica:

a) in caso di nuove costruzioni sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione;
b) per i servizi pubblici o di interesse collettivo di cui ai punti 3b, 3c, 3d e 3f dell'allegata Tabella A, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15. Tuttavia, qualora venga dimostrato che la realizzazione degli standard per i predetti servizi pubblici non risulta coerente con le politiche di gestione del traffico urbano e della sosta e non ricorrano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, la Giunta provinciale, su richiesta del comune, può

autorizzare l'esenzione parziale o totale dagli standard ovvero la realizzazione degli spazi di parcheggio in altra area o la loro monetizzazione.

c) in caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione di edifici soggetti a risanamento conservativo e ristrutturazione autorizzati ai sensi dell'articolo 121 della legge urbanistica provinciale.

2. E' altresì esonerato, dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi per parcheggio per gli interventi ricadenti nelle seguenti ulteriori aree:

a) aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte dei piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto urbano che limita l'accesso ai mezzi meccanici, all'epoca di costruzione, a specifiche caratteristiche di spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, del piano traffico;
b) aree definite "Città consolidata" del comune di Trento.

3. Sono esclusi dall'esonero di cui al comma 2 i casi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica compresa quella per opere pubbliche e gli interventi sui servizi pubblici o di interesse collettivo di cui al punto 3b, 3 c, 3d e 3f dell'allegata Tabella A, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l'esenzione dall' obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi di cui all'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale, corrispondente a quelli richiesti dalla normativa e non garantiti dall'intervento realizzato. Tale somma può essere ridotta con provvedimento del consiglio comunale fino ad un quinto degli standard prescritti, salvo che per gli interventi di edilizia residenziale diversi da quelli di cui al comma 6, lettere a), b) e c) e fermo restando quanto stabilito dal comma 7.

5. In presenza di specifici interventi ovvero di categorie di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale, la cui realizzazione può risultare eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al comma 4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, per i predetti interventi è fatta salva la facoltà del consiglio comunale, previa autorizzazione della Giunta provinciale, di prevedere, motivatamente, l'esenzione dal pagamento della somma medesima.

5 bis. Nel rispetto delle procedure di cui al comma 5, il comune può autorizzare in via eccezionale la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
b) gli interventi devono rivestire particolare rilevanza per la comunità locale;
c) siano adeguatamente evidenziate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di titolo edilizio le ragioni che richiedono la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per la realizzazione degli interventi;
d) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal comma 4.

6. Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui al comma 4:

a) le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere (*ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali, residenza pubblica*);
b) gli interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata;
c) gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione di cui all'articolo 117 della legge urbanistica provinciale, per l'intera volumetria dell'unità immobiliare, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo

articolo 117; **a tal fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2 e 4 del citato articolo 117;**

d) gli esercizi di cui all'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi).

7. Con proprio provvedimento il comune può estendere l'esenzione prevista per la prima abitazione della lettera c) del comma 6, anche ad ulteriori alloggi dello stesso proprietario residente nel comune, nel numero massimo stabilito dall'amministrazione medesima.

8. Le somme di cui al comma 4 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, a termini dell'articolo 119, comma 2, della legge urbanistica provinciale.

8 bis. Nel caso di strutture ricettive esistenti localizzate in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, al fine di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, attuando il criterio della mobilità sostenibile, il comune può riconoscere l'esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i predetti piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l'eventuale utilizzo di parcheggi pubblici, o l'esenzione totale.

Art. 10

Spazi di parcheggio per impianti di risalita

1. Le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di risalita nel caso di nuovi impianti di arroccamento o di sostituzione di quelli esistenti sono calcolate considerando una base minima di 100 posti auto in prossimità di ogni singolo impianto di arroccamento con accesso automobilistico. Qualora la stazione di partenza dell'impianto sia collocata in un'area sciabile di interesse locale la dotazione minima dei posti auto può essere ridotta del 50%. Le dotazioni di parcheggio per gli impianti previsti da questo comma sono riferite al fabbisogno di parcheggio complessivo del sistema impianti-piste, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse agli sport invernali ovvero considerate compatibili con lo svolgimento degli sport invernali di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, primo periodo, dell'Allegato 7 alla presente deliberazione.

2. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale, la dotazione dei parcheggi per gli impianti di cui al comma 1 è determinata sulla base di uno specifico studio che considera la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con i parcheggi e i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi. Lo studio non è richiesto per la realizzazione di nuove piste se, sulla base di una relazione tecnica, i soggetti interessati dichiarano che la nuova pista non comporta un aumento della portata oraria dell'impianto di arroccamento correlato. Qualora gli impianti di cui al comma 1 siano inseriti in un compendio edilizio unitario nel quale sono presenti o siano previste anche altre attività, pubbliche e private, lo studio considera anche le esigenze di parcheggio di queste ultime attività, anche in deroga alle specifiche modalità di calcolo previste per le diverse funzioni dalla Tabella B di questo Allegato.

3. Lo studio è presentato in allegato alla domanda di rilascio della concessione della linea funiviaria o di assenso preliminare nel caso di nuova pista da sci non collegata alla costruzione di un nuovo impianto di risalita, ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, che determina un aumento della portata oraria dell'impianto di arroccamento. Nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione per l'esercizio dell'impianto o di assenso preliminare per l'apprestamento della pista i servizi provinciali competenti in materia provvedono a richiedere il parere del servizio provinciale competente in materia di

urbanistica. Se lo studio prevede l'utilizzo di parcheggi pubblici il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula con il comune di una convenzione, con la quale sono regolate le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di collegamento con i medesimi nonché i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi. Lo studio evidenzia i fabbisogni medi di posti auto e quelli di punta stagionale. Per le giornate di massimo afflusso lo studio può considerare nel conteggio dei posti auto anche spazi ricavati a titolo precario per far fronte alle sole giornate di massimo afflusso. Tali spazi possono riguardare anche aree agricole purché l'utilizzo dell'area non comporti alcuna modifica dello stato dei luoghi, essendo escluso ogni intervento di sistemazione del suolo e della superficie del terreno, in modo che sia preservata la destinazione prativa delle aree.

4. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale, in presenza di atti a carattere convenzionale, non ancora completamente attuati, fra i soggetti interessati e i comuni, i soggetti interessati possono presentare al comune lo studio previsto dal comma 2 che è sottoposto al parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica. I comuni e gli altri soggetti interessati provvedono ad adeguare gli atti a carattere convenzionale non ancora completamente attuati nel rispetto del parere della predetta struttura provinciale e delle disposizioni dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale e di questo articolo.

Art. 11
Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione

1. Gli alberghi con attività di ristorazione sono considerati edifici a destinazione plurifunzionale. In questo caso la superficie computabile ai fini della determinazione del parcheggio per il ristorante è pari a due volte la superficie netta totale dello stesso diminuita di 1 mq per ogni posto letto dell'albergo.

Art. 12
Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali

1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici la superficie netta di riferimento è costituita dalla sola superficie di vendita o aperta all'uso pubblico.

2. Per la dotazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si applicano le disposizioni attuative in materia della legge provinciale sul commercio.

Art. 13
Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi

1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di infrastutturazione a servizio delle reti tecnologiche, i bivacchi ed i rifugi qualora non serviti da viabilità aperta al pubblico.

Art. 14
Altre tipologie non comuni

1. Altre strutture non menzionate specificatamente nella Tabella A e rispondenti a tipologie uniche, non comuni, come ad esempio luoghi di culto, manufatti di servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, fiere, ecc., dovranno essere dotate di adeguati spazi a parcheggio dimensionati sulla base di specifiche analisi elaborate caso per caso e allegate al progetto.

Art. 15
Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse

1. L'utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività funzionalmente diverse e purché effettuato con orari debitamente diversificati e certificati da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti interessate. In tal caso si applica il comma 2 dell'articolo 5.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7, per i servizi pubblici o di interesse collettivo, di cui al punto 3 dell'allegata Tabella A, e fatta salva l'esenzione di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a), il comune può autorizzare l'utilizzo di spazi destinati a parcheggio pubblico ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggio, sempreché risulti compatibile con il mantenimento della destinazione prevalentemente pubblica degli spazi medesimi. Per le opere realizzate da soggetti diversi dall'amministrazione comunale, l'autorizzazione del comune è preceduta dalla stipula di una convenzione con i soggetti interessati, intesa a regolare l'eventuale realizzazione dei parcheggi, qualora non siano già esistenti, le modalità della loro utilizzazione e di riparto degli oneri di gestione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 in materia di esenzione dagli standards, i comuni, al fine di rendere coerenti con le politiche di gestione del traffico urbano e della sosta gli interventi edilizi di particolare rilevanza da realizzare nei centri storici e nelle altre aree individuate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, possono chiedere agli interessati, mediante stipula di apposita convenzione, le seguenti modalità alternative di realizzazione e gestione degli spazi di parcheggio richiesti:

a) che una quota dei parcheggi, stabilita dal comune, venga destinata ad uso pubblico ovvero a parcheggio pertinenziale per i residenti della zona, anche mediante affidamento della gestione dei predetti spazi ai soggetti che gestiscono i parcheggi pubblici. La convenzione può altresì stabilire che la quota di parcheggi destinata ad uso pubblico o pertinenziale per i residenti possa essere realizzata anche in aree diverse da quelle di pertinenza dell'edificio, in coerenza con le politiche comunali di gestione del traffico e della sosta;
b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la riduzione degli spazi di parcheggio da realizzare e la monetizzazione degli altri spazi rispetto allo standard richiesto anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 9, secondo i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 9 medesimo, destinando le relative somme alla realizzazione di parcheggi pubblici.

4. Il comma 3 non si applica agli edifici con destinazione residenziale e produttiva.

Art. 16
Autorimesse e posti macchina.

1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina.
2. Il box e i posti macchina devono avere le dimensioni minime precisate nelle Tabelle D, E e F allegate. La larghezza minima del box singolo è aumentata del 10 per cento rispetto al posto auto tipo al fine di garantirne una agevole accessibilità.

3. Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile movimento degli autoveicoli. In caso di posti macchina o box disposti in senso ortogonale rispetto allo spazio di manovra, questo non può avere dimensione inferiore a 6,00 m misurati sul prolungamento dell'asse longitudinale di ogni singolo parcheggio. In caso di parcamento a spina di pesce, la larghezza dello spazio di manovra può essere ridotta fino ad un minimo di 4,50 m a condizione che la dimensione dello spazio misurato sulla corsia di manovra e sul prolungamento dell'asse longitudinale del posto macchina o box non sia inferiore a 6,00 m. La Tabella G fornisce degli schemi esemplificativi ai fini dell'applicazione di questo comma.

4. **In caso di parcheggi all'aperto si applicano le disposizioni di cui al comma 3 con esclusione della dimensione minima della corsia di manovra in caso di parcamento a spina di pesce che è stabilita in m 5,00.**

Art. 17
Norme finali

1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni, ai sensi dell'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale; sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste dai predetti strumenti di pianificazione territoriale.

TABELLA A - FUNZIONI

1. RESIDENZA	Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio	
2. ALBERGHI		
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3.a ISTRUZIONE	Asili, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole superiori, università
	3.b ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	religiose, ambulatori, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere.
	3.c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE	Impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, biblioteche, musei, mense.
	3.d ATTREZZATURE OSPEDALIERE	ospedali, case di cura.
	3.e STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE	
	3.f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	case di riposo, comunità terapeutiche
4. EDIFICI PRODUTTIVI	industria e artigianato di produzione.	
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO	5.a dettaglio e centri commerciali 5.b ingrosso, magazzini e depositi	
6. ESERCIZI PUBBLICI	ristoranti, bar, discoteche	
7. SALE GIOCHI E SIMILI	Attività di commercializzazione di giochi pubblici	
8. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	uffici pubblici, centri direzionali	
9. IMPIANTI DI RISALITA		
10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE	luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, centri di incubazione di impresa, fiere	
11. INFRASTRUTTURE, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale		

TABELLA B - DOTAZIONE DI STANDARD MINIMI PER PARCHEGGI AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI

FUNZIONI		**ZONE (vedi tabelle seguenti)**		
		A	**B**	**C**
1. RESIDENZA		1 mq/15 mc	1 mq/15 mc	1 mq/18 mc
2. ALBERGHI		6 mq/1 p.letto	6 mq/1 p.letto	4 mq/1 p.letto
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3a. istruzione	1 mq/20 mc	1 mq/20 mc	1 mq/20 mc
	3b. att. di interesse comune	1 mq/10 mc	1 mq/10 mc	1 mq/15 mc
	3c. att. sportive e di concentrazione	3 mq/1 posto con min. 1 mq/15 mq. sup. lorda impianto	3 mq/1 posto	3 mq/1 posto
	3d. att. ospedaliere	1 mq/15 mc	1 mq/15 mc	1 mq/15 mc
	3e. strutt. Protezione civile	10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°		
	3f. strutt. assistenziali	6 mq/1 p.letto	6 mq/1 p.letto	6 mq/1 p.letto
4. EDIFICI PRODUTTIVI		10%sup.cp.+5%sup.lorda per ogni piano oltre al 1°		
5. EDIFICI COMMERCIALI (vedi legge provinciale sul commercio)	5a. al dettaglio e centri comm.	1mq/2mq s.n.comm.	1mq/2mq s.n.comm.	1mq/3mq s.n.comm.
	5b. mag. dep. vendita all'ingrosso	10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°		
6. ESERCIZI PUBBLICI		2mq/1mq s.n.	2mq/1mq s.n.	2mq/1mq s.n.
7. SALE GIOCHI E SIMILI		1mq/1mq s.n.	1mq/1mq s.n.	1mq/1mq s.n.
8. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE		1mq/10mc	1mq/10mc	1mq/15mc
9. IMPIANTI DI RISALITA		**Specifico studio di cui all'articolo 10 di questo Allegato.**		
10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE		Analisi e progetto specifico		
11. INFRASTRUTTURE, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale		**Specifico studio di cui all'articolo 59, comma 1 bis, della l.p. n. 1 del 2008**		

TABELLA C

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 20.000 ABITANTI (ZONE A)

TRENTO
ROVERETO

COMUNI CON PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA O CON ALTA CONCENTRAZIONE DI POSTI DI LAVORO (ZONE B)

ALA	COMMEZZADURA	MEZZOCORONA	RONZONE
ALBIANO	CONDINO	MEZZOLOMBARDO	RUFFRE’
ALDENO	COREDO	MOENA	S. LORENZO IN BANALE
ANDALO	CROVIANA	~~MOLINA DI LEDRO~~	S. MICHELE A/A
ARCO	DAIANO	MOLVENO	SARNONICO
AVIO	DAONE	MONCLASSICO	SCURELLE
BASELGA DI PINE’	DIMARO	MORI	SIROR
BOCENAGO	DORSINO	NAGO TORBOLE	SORAGA
BORGO VALSUGANA	DRENA	NOGAREDO	SPIAZZO
BOSENTINO	DRO	NOMI	SPORMAGGIORE
BRENTONICO	FAI DELLA P.	NOVALEDO	STENICO
CADERZONE	FIERA DI PRIMIERO	OSSANA	STORO
CALAVINO	FOLGARIA	PADERGNONE	STREMBO
CALCERANICA	FONDO	PANCHIA’	TAIO
CALDONAZZO	FORNACE	PEJO	TENNA
CALLIANO	GIOVO	PELLIZZANO	TENNO
CAMPITELLO DI FASSA	GIUSTINO	PERGINE V.	TERLAGO
CANAZEI	GRIGNO	PIEVE DI BONO	TESERO
CARANO	IMER	~~PIEVE DI LEDRO~~	TIONE
CARISOLO	ISERA	PIEVE TESINO	TONADICO
CASTELLO DI FIEMME	LASINO	PINZOLO	TRANSACQUA
CASTELLO TESINO	LAVARONE	POMAROLO	TUENNO
CASTELNUOVO	LAVIS	POZZA DI FASSA	VARENA
CAVALESE	**LEDRO**	PREDAZZO	VATTARO
CAVARENO	LEVICO	RABBI	VERMIGLIO
CAVEDAGO	LONA-LASES	RAGOLI	VEZZANO
CAVEDINE	MALE’	RIVA DEL GARDA	VIGO DI FASSA
CEMBRA	MALOSCO	ROMENO	VIGOLO VATTARO
CINTE TESINO	MASSIMENO	RONCEGNO	VILLA LAGARINA
CIVEZZANO	MAZZIN	RONCONE	VOLANO
CLES	MEZZANA	RONZO-CHIENIS	ZIANO DI FIEMME
COMANO TERME	MEZZANO		

COMUNI ULTERIORI (ZONE C)

AMBLAR	CIMEGO	LUSERNA	SPORMINORE
BEDOLLO	CIMONE	MONTAGNE	STRIGNO
BERSONE	CIS	NANNO	TASSULLO
BESENELLO	CLOZ	NAVE S. ROCCO	TELVE
~~BEZZECCA~~	~~CONCEI~~	OSPEDALETTO	TELVE DI SOPRA
BIENO	CUNEVO	PALU' DEL FERSINA	TERRAGNOLO
~~BLEGGIO INFERIORE~~	DAMBEL	PELUGO	TERRES
BLEGGIO SUPERIORE	DARE'	PRASO	TERZOLAS
BOLBENO	DENNO	PREORE	~~TIARNO DI SOPRA~~
BONDO	DON	PREZZO	~~TIARNO DI SOTTO~~
BONDONE	FAEDO	REVO'	TON
BREGUZZO	FAVER	ROMALLO	TORCEGNO
BRESIMO	FIAVE'	RONCHI VALSUGANA	TRAMBILENO
BREZ	FIEROZZO	ROVERE' DELLA LUNA	TRES
BRIONE	FLAVON	RUMO	VALDA
CAGNO'	FRASSILONGO	SAGRON MIS	VALFLORIANA
CALDES	GARNIGA	SAMONE	VALLARSA
CAMPODENNO	GRAUNO	S. ORSOLA	VERVO'
CANAL S. BOVO	GRUMES	SANZENO	VIGNOLA FALESINA
CAPRIANA	IVANO FRACENA	SEGONZANO	VIGO RENDENA
CARZANO	LARDARO	SFRUZ	VILLA AGNEDO
CASTEL CONDINO	LISIGNAGO	SMARANO	VILLA RENDENA
CASTELFONDO	LIVO	SOVER	ZAMBANA
CAVIZZANA	~~LOMASO~~	SPERA	ZUCLO
CENTA SAN NICOLO'			

Tabella D
Dimensioni minime dei posti macchina esclusi gli esercizi commerciali.

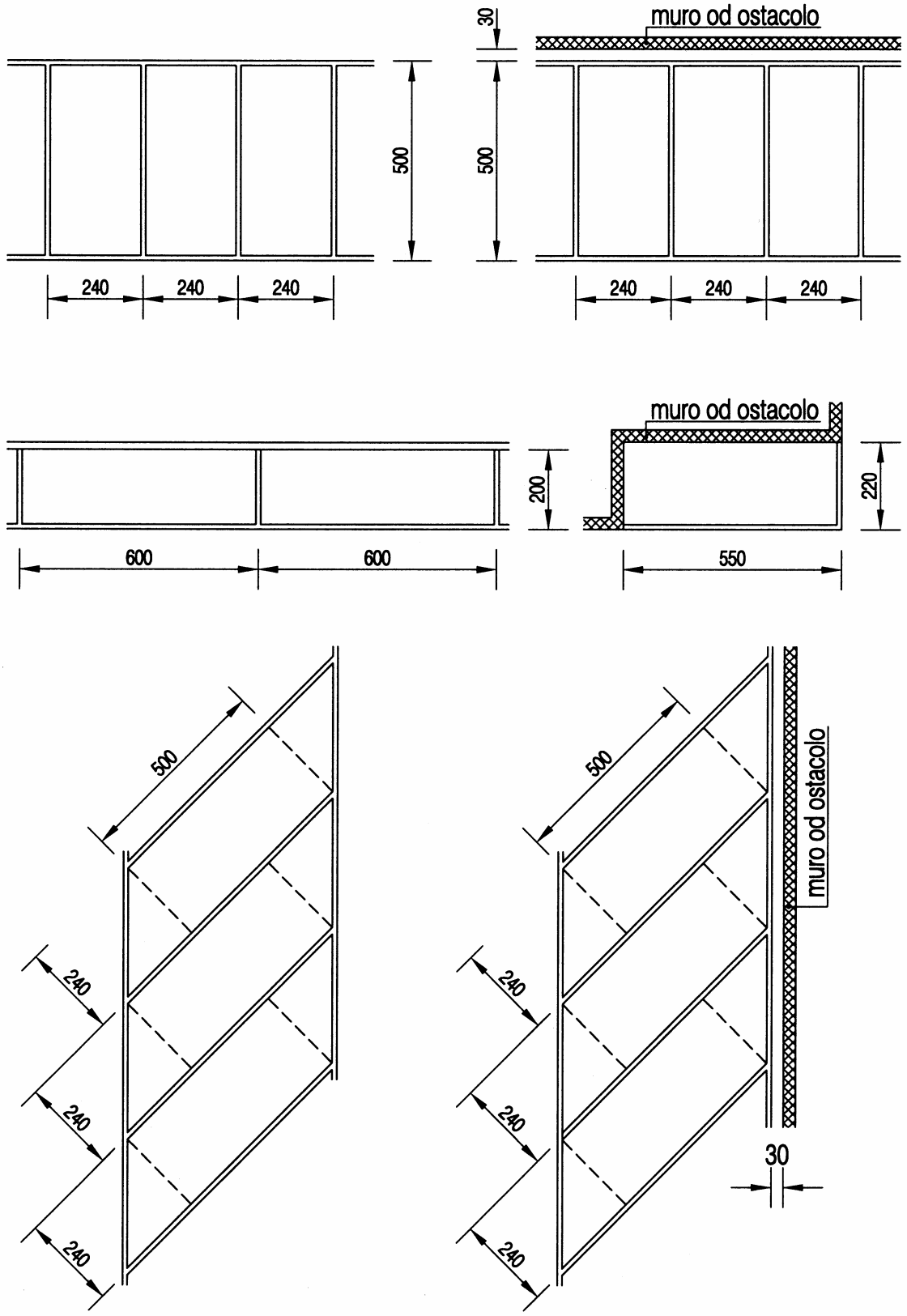

Tabella E
Dimensioni minime dei posti macchina per gli esercizi commerciali.

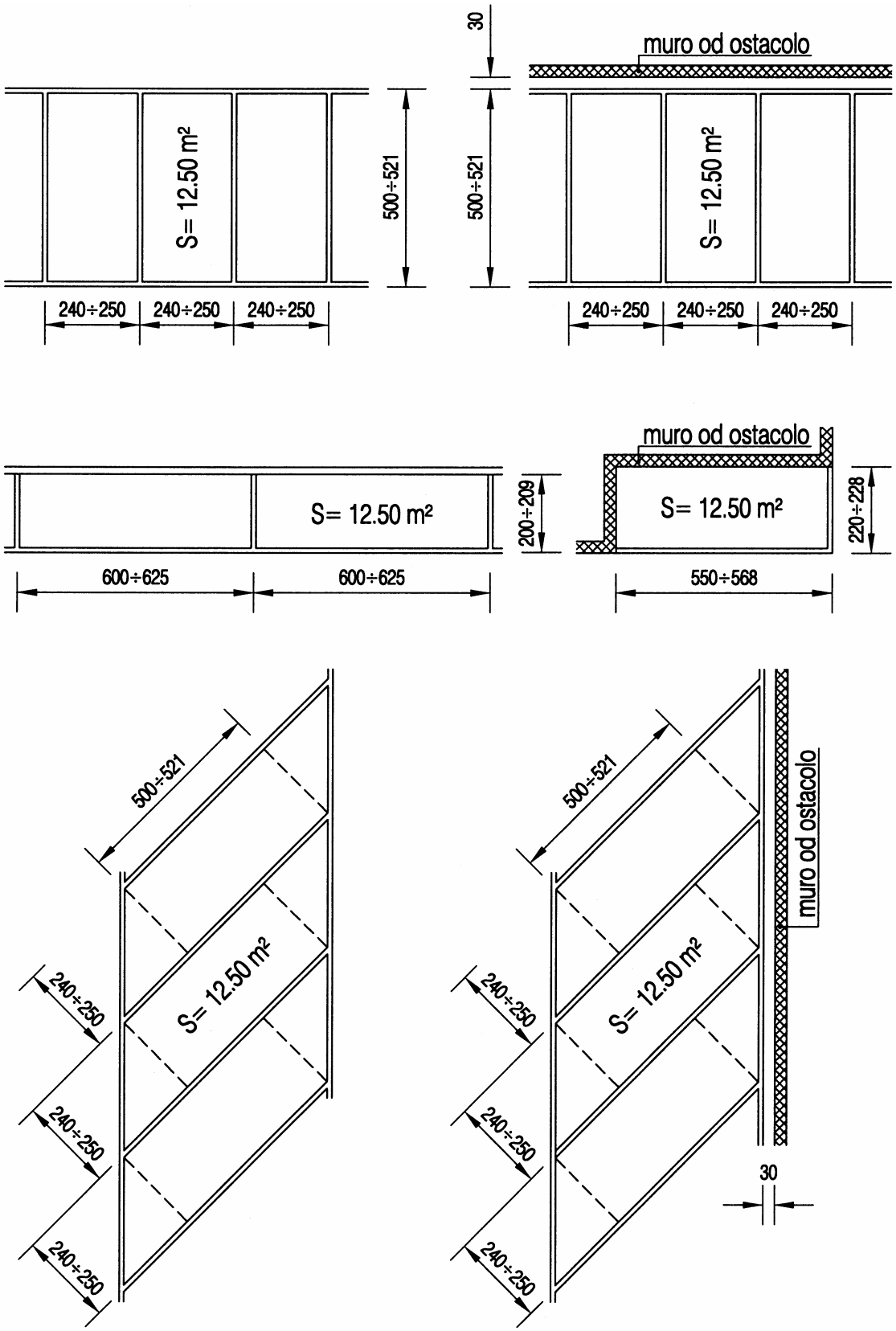

Tabella F
Dimensioni minime dei box

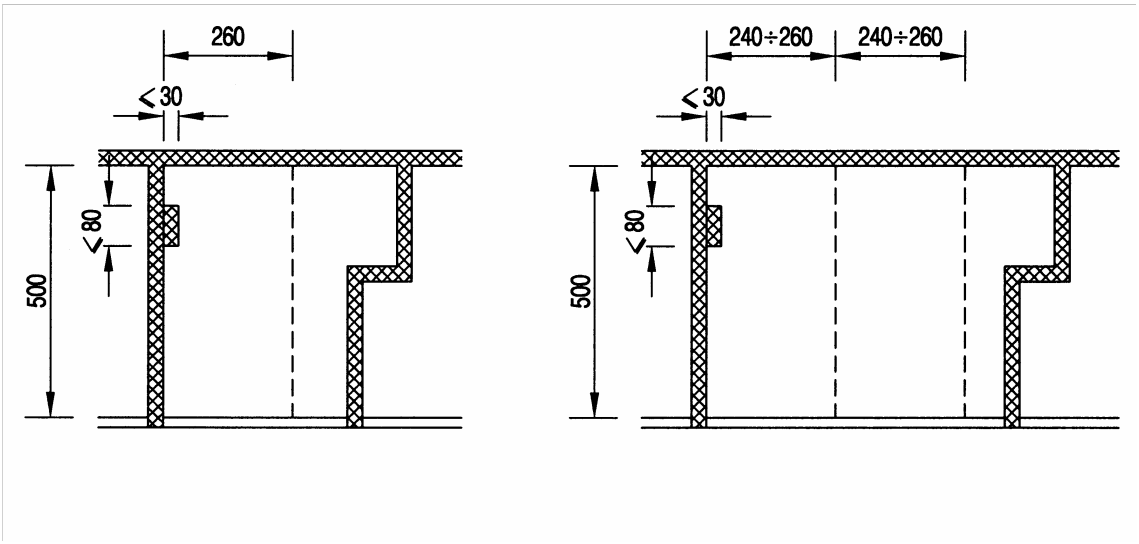

TABELLA G
Autorimesse e posti macchina

TABELLA G
AUTORIMESSE E POSTI MACCHINA

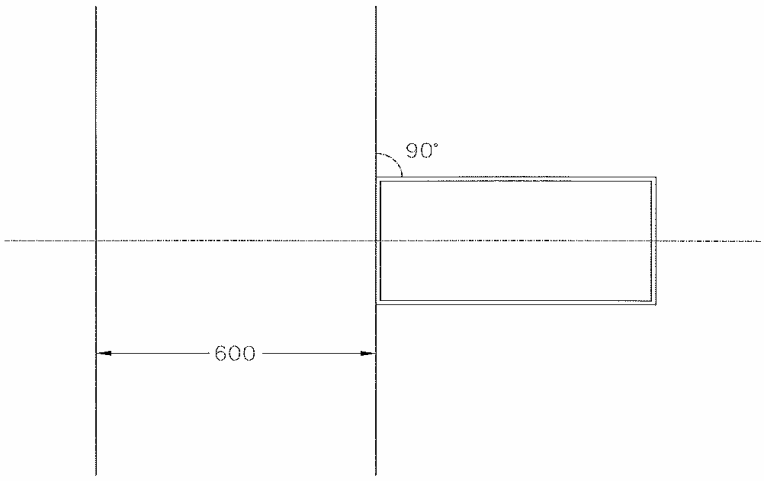

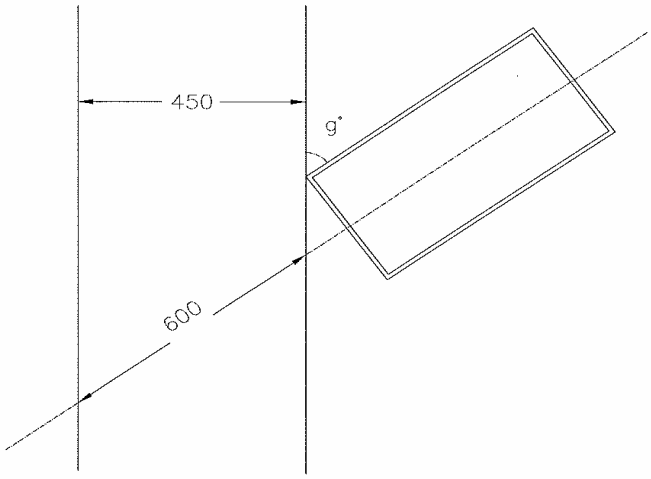

ALLEGATO 4

PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE E INDIVIDUAZIONE DEI CASI E DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE NELLE FASCE MEDESIME DI SERVIZI E STRUTTURE CONNESSI CON L'ATTIVITÀ CIMITERIALE NONCHÉ DI OPERE PUBBLICHE, D'INTERESSE PUBBLICO E DI ALTRI INTERVENTI EDILIZI RITENUTI COMPATIBILI.

(articolo 66 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

(Testo coordinato dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011)

Art. 1
Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale

1. La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, nei casi previsti dall'articolo 66, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito denominata provinciale, è autorizzata dalla Giunta provinciale mediante il provvedimento di approvazione della relativa variante al piano regolatore generale. L'adozione della variante da parte del comune è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. La richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'articolo 66, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale è trasmessa dal comune interessato al servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie. Alla richiesta è allegata copia del parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie acquisisce il parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica sulla compatibilità della richiesta sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. Tenuto conto dei pareri acquisiti, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede alla stesura della proposta di autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 2
Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale

1. Ai fini del presente articolo, nell'individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 66, comma 3, della legge urbanistica provinciale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, **con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché** anche in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, sono ammessi i seguenti interventi in relazione alla distanza dal cimitero:

a) fascia compresa fra metri 51 e 200:

1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;

2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 112, 113 e 114 della legge urbanistica provinciale;

3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera;

b) fascia compresa fra metri 25 e 50:

1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;

2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;

3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;

4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;

c) fascia inferiore a 25 metri:

1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera b).

3. Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

Art. 3
Norme finali

1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni.

ALLEGATO 5

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI LIMITI PER LA DEFINIZIONE DELLE VARIAZIONI DI LIEVE ENTITÀ APPORTATE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO ASSENTITO.

(articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

(Testo coordinato dell'allegato 5 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011)

Art. 1
Disposizioni generali.

1. Le presenti disposizioni individuano i criteri e i limiti per la definizione delle variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, ai sensi dell'articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale.

Art. 2
Termini per la presentazione della denuncia di inizio di attività.

1. Le variazioni in corso d'opera di cui all'articolo 1 sono soggette a denuncia di inizio di attività. La denuncia deve essere presentata prima della dichiarazione d'ultimazione dei lavori. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 6 dell'articolo 134 della legge urbanistica provinciale.

Art. 3
Variazioni di lieve entità riguardanti edifici

1. Sono considerate variazioni di lieve entità riguardanti interventi realizzati su edifici quelle che comportano una modificazione in misura inferiore od uguale al 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, l'altezza, la superficie coperta e la superficie utile. Nel caso di costruzioni esistenti le variazioni si riferiscono all'edificio nel suo complesso.

2. I limite massimo del 5 per cento delle variazioni deve essere rispettato con riferimento ai tutti gli indici urbanisticamente rilevanti previsti dal comma 1. Nel caso di variazione della superficie utile dei poggioli, il parametro del 5 per cento ammesso come variante in corso d'opera è da calcolarsi con riferimento alla superficie complessiva dei poggioli. Per le variazioni delle sporgenze di gronda si fa riferimento all'intera falda.

3. Le variazioni di carattere tipologico-formale sono considerate di lieve entità a condizione che non alterino l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento. Le variazioni non devono pertanto comportare la modifica dell'impostazione originaria del progetto alterandone in modo sostanziale e significativo l'immagine architettonica e l'aspetto mediante **l'uso di materiali e colori** contrastanti con quelli preesistenti. Rimane ferma l'esclusione dalla disciplina delle varianti in corso d'opera degli edifici soggetti ai vincoli dei beni culturali ovvero a restauro, a termini dell'articolo 107, comma 3, della legge urbanistica provinciale.

4. Nel caso di edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale, ovvero soggetti alla tutela del paesaggio, sono considerate variazioni di lieve entità esclusivamente le modifiche estetico-formali scarsamente significative sia in termini quantitativi che qualitativi, purché non interferiscano con eventuali assi di simmetria. Non costituiscono comunque variazioni di lieve entità i seguenti interventi:

a) **le modifiche alle forature (nuovi fori, variazioni di tipologia, modifiche delle dimensioni e variazione della posizione) che interferiscono in modo significativo con eventuali assi di simmetria, allineamenti o vincoli compositivi;**
b) le modifiche significative a campiture, rivestimenti e tamponamenti lignei quali la creazione di nuovi elementi, le variazioni di tipologia, le modifiche delle dimensioni e la variazione della posizione dei medesimi elementi che interferiscano con eventuali assi di simmetria, allineamenti o vincoli compositivi;
c) i cambiamenti del tipo di intonaco o del colore indicato per la tinteggiatura delle facciate;
d) le modifiche del colore, dei materiali e delle caratteristiche tipologico-costruttive degli elementi oscuranti e delle coperture;
e) le modifiche dei materiali e della posizione dei collegamenti verticali esterni e dei poggioli.

5. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, non costituiscono comunque variazioni di lieve entità:

a) le opere realizzate in difformità rispetto a specifiche prescrizioni degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio;
b) le opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato ai sensi dell'articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale.

Art. 4
Variazioni di lieve entità riguardanti opere diverse dagli edifici

1. Nel caso d'interventi riguardanti opere diverse dagli edifici, si considerano varianti in corso d'opera di lieve entità le variazioni non eccedenti il 5 per cento dei valori complessivi di progetto, purché siano conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non siano in contrasto con quelli adottati. Non sono considerate variazioni di lieve entità quelle che comportano il mutamento del titolo edilizio abilitativo.

2. Nel caso in cui l'applicazione del limite del 5 per cento di tutte le misure di progetto non risulti idoneo, in relazione alle caratteristiche particolari delle opere, per valutarne la lieve entità, sono considerate variazioni ai sensi dell'articolo 1 quelle che non comportano una modifica significativa sotto il profilo estetico-formale ovvero qualitativo dell'opera, previa acquisizione del parere favorevole della CPC. In attesa della costituzione della CPC il parere è espresso dalla commissione edilizia del comune territorialmente competente.

3. Non costituiscono comunque variazioni di lieve entità le opere realizzate in difformità rispetto a specifiche prescrizioni degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio.

4. Nel caso di opere stradali sono considerate variazioni di lieve entità i seguenti interventi:

a) la realizzazione di muri di sostegno e contenimento, con lunghezza non superiore a 30 metri e con altezza non superiore a 1,5 metri, purché il paramento sia in pietra locale ovvero, in alternativa, sia garantita la continuità con i muri esistenti quanto ad uso del materiale ed alle sue tecniche di lavorazione;
b) la sostituzione di muri con altezza originaria non superiore a 1,5 metri purché realizzata ripristinando la continuità con i muri esistenti quanto ad uso del materiale ed alle sue tecniche di lavorazione e con parametri dimensionali (lunghezza, altezza, profondità) analoghi o meno impattanti;
c) la realizzazione o le modifiche dimensionali riguardanti la posa di guard-rail o parapetti di protezione, garantendo la continuità tipologica di quelli previsti in

progetto o - in caso di introduzione di elementi originariamente non previsti - privilegiando il ricorso a manufatti totalmente o parzialmente in legno;

d) la realizzazione di paramassi e reti addossate a rampe, costruite con tecniche e materiali tali da ridurre l'impatto paesaggistico ambientale;

e) la realizzazione di piazzole di scambio laddove la larghezza della strada non consente l'incrocio di veicoli, purché tali slarghi, comunque di dimensioni contenute (massimo 2,5 x 10 mt.), siano realizzati con tecniche e materiali usati nella costruzione della strada, mediante inerbimento di eventuali scarpate e rampe che devono essere raccordate con l'intorno e non possono superare metri 2 di altezza.

5. Per la manutenzione delle opere di competenza della Provincia, rimane fermo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni attuative dell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3400 del 30 dicembre 2003.

Art. 5
Norme finali

1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni.

ALLEGATO 6

DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO CONCERNENTI LE CONDIZIONI PER IL RIUTILIZZO DI STRUTTURE PRODUTTIVE DISMESSE, LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AFFINI, I CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI FORESTERIE, GLI INDIRIZZI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNITÀ RESIDENZIALI IN EDIFICI IN CUI SIANO INSEDIATE PIÙ AZIENDE PRODUTTIVE

(articolo 104, comma 5, della legge prov4inciale 4 marzo 2008, n. 1, articolo 33, commi 2 e 6, lettere b) ed e), dell'Allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5)

(Testo coordinato dell'allegato 6 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1858 di data 26 agosto 2011)

Art. 1
Condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse

1. A termini dell'articolo 104, comma 5, della legge urbanistica provinciale, la stipula della convenzione per il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore secondario è richiesta nei seguenti casi:

a) insediamenti produttivi con strutture edilizie aventi superficie utile lorda superiore a 3.000 metri quadrati il cui riutilizzo richieda opere finalizzate al frazionamento del manufatto edilizio originario in una pluralità di unità edilizie autonome per l'insediamento di più imprese con la conseguente modifica delle tipologie produttive o funzionali;

b) riutilizzo solo parziale delle strutture edilizie originarie destinate ad insediamenti produttivi.

Art. 2
Commercializzazione di prodotti affini

1. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse attività di commercializzazione, oltre che dei relativi prodotti, anche di prodotti affini nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia garantita la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria dell'attività di commercializzazione rispetto a ciascun insediamento produttivo;

b) il volume di affari dell'attività di produzione di beni e servizi risulti prevalente rispetto a quello derivante dall'attività commerciale.

Art. 3
Criteri per la realizzazione di foresterie

1. Nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie destinate a funzioni di ospitalità in via transitoria ed esclusiva dei dipendenti nel rispetto dei criteri stabiliti da questo articolo.

2. La funzione di foresteria può essere svolta sia utilizzando i 400 mc destinati alla residenza, sia mediante la realizzazione di volumi ulteriori considerando la relativa volumetria assimilata a quella degli spazi direzionali e commerciali connessi con la produzione, purché sia assicurata la prevalenza dell'attività produttiva rispetto alle altre funzioni ammesse.

3. Fatto salvo il caso di foresterie comuni per più insediamenti convenzionati, la realizzazione delle foresterie assicura che la parte produttiva e quella residenziale siano configurate, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun insediamento.

4. La realizzazione di foresterie può essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

a) fino a 60 dipendenti in forza o previsti per l'insediamento: un posto letto per ogni 5 dipendenti o frazione di 5;
b) oltre i 60 dipendenti in forza o previsti per l'insediamento: 12 posti letto più un ulteriore posto letto per ogni 10 dipendenti o frazione di 10 in più rispetto ai 60;
c) comunque non più di 30 posti letto.

5. Nel caso di realizzazione coordinata e unitaria di foresterie da parte di più aziende localizzate nella medesima area produttiva, l'intervento può essere ammesso in corrispondenza delle aree per servizi alle attività produttive, disciplinate dall'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. In tal caso la dimensione della foresteria tiene conto della somma dei rispettivi addetti delle aziende interessate e il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula di una convenzione tra le aziende e il comune competente che disciplina le modalità di gestione della struttura al fine di garantirne la funzione di servizio alle attività produttive.

6. I volumi destinati a foresteria non possono formare oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti produttivi di riferimento e la loro destinazione non può essere variata se non per funzioni produttive o per attività di servizio, direzionali e commerciali connesse con la produzione.

7. Le volumetrie finalizzate a foresteria devono soddisfare i requisiti igienico-sanitari previsti per gli esercizi di affittacamere dall'articolo 23, comma 1, lettere a), b), c), e), f), e h), del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla ricettività alberghiera 15 maggio 2002, n. 7). La realizzazione delle foresterie nell'ambito degli insediamenti produttivi deve inoltre assicurare la separazione tra le funzioni abitative e quelle produttive, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti acustici e dell'aria.

Art. 4
Indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive

1. Nel caso di edifici in cui siano insediate più aziende produttive, la realizzazione di unità residenziali può essere ammessa dal piano regolatore generale nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni di seguito specificate:

a) è ammessa una unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi per impresa;
b) il volume e la superficie destinati all'attività produttiva per ogni unità edilizia devono comunque risultare superiori rispetto a quelli destinati a residenza.

2. La destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere variata se non per funzioni produttive o di servizio alla produzione.

Art. 5
Norme finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni. Le disposizioni di cui all'articolo 4 sono direttamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni, salvo che il comune non intenda mantenere una disciplina più restrittiva rispetto alla quella recata dall'articolo 4 medesimo già prevista dal piano regolatore generale; in tal caso, con deliberazione del Consiglio comunale, adotta un provvedimento confermativo espresso e motivato entro un anno dall'entrata in vigore di questo provvedimento, decorso inutilmente il quale si applicano le disposizioni di questo Allegato.

ALLEGATO 7

DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO E DI INFRASTRUTTURE STRETTAMENTE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SPORT INVERNALI NONCHÉ DI ALTRE FUNZIONI E INFRASTRUTTURE AMMISSIBILI NELLE AREE SCIABILI.

(articolo 35, commi 2 e 3, dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5)

(Testo coordinato dell'allegato 7 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1206 di data 8 giugno 2012)

Art. 1
Attrezzature e infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, si considerano strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali le seguenti attrezzature di servizio e infrastrutture:

a) le opere ed infrastrutture accessorie agli impianti di risalita, quali: i parcheggi, i ricoveri dei mezzi battipista nelle stazioni degli impianti, le strade di accesso, gli impianti di trasformazione e trasporto dell'energia elettrica - comprese le cabine di trasformazione, le opere per la prevenzione e difesa dalle valanghe e/o frane, le scale mobili e altre opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, i locali per l'emissione dei titoli di transito e per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, le sale d'attesa, i servizi igienici e locali per il personale, le officine di riparazione e magazzini per ricovero dei veicoli e dei ricambi;
b) le opere accessorie relative alle piste da sci, quali: le linee di innevamento, compresi i generatori di neve, le opere di presa, la sala pompe e torri di raffreddamento, i bacini/vasche interrate per stoccaggio acqua destinata all'innevamento, le barriere frangivento e i sistemi di protezione per la sicurezza degli sciatori, i ponti e opere per il sovrappasso/sottopasso di strade o corsi d'acqua, i tappeti mobili per il trasporto degli sciatori, i locali per il personale, per la sciolinatura, i depositi attrezzatura, gli impianti di illuminazione, gli impianti fissi di cronometraggio, i centri del fondo.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere realizzate solamente previa autorizzazione degli organi compenti nell'ambito delle procedure previste dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Art. 2
Altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, si considerano funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, in quanto compatibili con lo svolgimento degli sport invernali, i locali per scuole di sci, qualora inseriti nei volumi delle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i locali destinati al noleggio sci nelle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i bar, chioschi, gli ski bar e i locali per ristorazione, le attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo purché tali attività richiedano unicamente la

realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. **Gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella di cui al periodo precedente possono formare oggetto di interventi di recupero per garantirne la funzionalità, anche con ampliamenti nel limite del 20 per cento della volumetria esistente, ivi compresi i cambi di destinazione d'uso per lo svolgimento di attività ammesse ai sensi di questo Allegato. Per le strutture ricettive esistenti possono essere ammessi limitati incrementi di ricettività; per le attività compatibili di cui al primo periodo sono ammesse limitate possibilità ricettive. Gli incrementi di ricettività esistente superiori al 20 per cento e gli interventi diretti a prevedere nuova ricettività sono soggetti alle autorizzazioni degli organi compenti nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. Per l'applicazione di questo comma rimane ferma l'eventuale applicazione della disciplina in materia di deroghe urbanistiche.**

2. I bar, chioschi, ski bar e i locali per ristorazione sono realizzati preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita ovvero collocati in strutture edilizie esistenti. Eventuali eccezioni sono autorizzate dagli organi competenti, nell'ambito delle procedure di cui al comma 4, in casi particolari adeguatamente motivati.

3. Rimane ferma la facoltà delle comunità e dei comuni di prevedere norme più restrittive rispetto a quanto previsto dal comma 1.

4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solamente previa autorizzazione della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. nell'ambito delle procedure previste dal medesimo articolo 6.

5. Le domande di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono accompagnate dalla documentazione individuata con apposita deliberazione della Giunta provinciale. Fra tale documentazione è prevista una relazione tecnica che dimostri l'esistenza di una condizione di equilibrio tra gli utenti dell'area sciabile intesi come numero di primi ingressi sugli impianti di risalita della stazione, l'estensione in ettari della medesima area e la capacità ricettiva complessiva delle strutture di ristorazione esistenti, intesa come posti a sedere interni alle strutture. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce una formula parametrica per determinare l'adeguatezza del rapporto tra posti a sedere esistenti e quelli in progetto.

Art. 3
Norme finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 e quelle di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5 di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni. Gli incrementi di ricettività esistente di cui al comma 1 dell'articolo 2 superiori al 50 per cento nonché la realizzazione di nuove strutture di cui al comma 2 dell'articolo 2 è subordinata a specifica previsione del piano regolatore generale.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni di questo allegato contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente alla loro entrata in vigore, fatte salve le varianti di cui all'articolo 6 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale.

Reg.delib.n. **1427** di data **01 Luglio 2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Ulteriori indicazioni e precisazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli interventi per la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, e delle misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti, di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 medesima e approvazione di nuova modulistica da utilizzare da parte dei comuni.

Il Relatore comunica:

con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, con il quale è stato modificato l'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, sono state previste misure specifiche per favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, introducendo standard minimi di scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonché premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione del Capo I del Titolo IV della predetta legge provinciale n. 1 del 2008, approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.. L'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 prevede altresì una misura straordinaria di agevolazione per la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 sono state approvate le disposizioni di attuazione delle norme sopra richiamate.

Con il presente provvedimento si intendono integrare le disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 1531 del 2010 al fine di fornire precisazioni sull'applicazione delle misure previste dalle leggi richiamate in seguito alle richieste di chiarimenti pervenute sia dai comuni che da soggetti privati.

Per quanto concerne le misure previste dall'articolo 86 di incentivazione mediante incrementi volumetrici, si ribadisce, in primo luogo, che le predette disposizioni di legge e le relative disposizioni attuative stabilite con la deliberazione n. 1531 del 25 giugno 2010 e con il presente provvedimento non richiedono alcun provvedimento attuativo, integrativo o di specificazione da parte dei comuni, essendo direttamente applicabili. Sono pertanto da ritenersi illegittime eventuali disposizioni o comportamenti dei comuni diretti a sospendere le domande di concessione edilizia o DIA, in attesa dell'adozione di provvedimenti attuativi comunali. Qualora gli incrementi volumetrici interessino edifici soggetti alla disciplina in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze, di cui all'articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ed al corrispondente articolo 57 della legge urbanistica provinciale vigente n. 1 del 2008, resta ferma l'applicazione dei vincoli e degli obblighi previsti dalla citata disciplina anche ai predetti incrementi volumetrici.

Si precisa altresì che per le richieste concernenti gli incrementi volumetrici rimangono ferme le attribuzione delle commissioni edilizie in merito alla valutazione della compatibilità degli interventi con il contesto in cui sono inseriti, secondo la prassi ordinaria. La valutazione della commissione edilizia non potrà tuttavia essere incentrata sulla mera conformità urbanistica del

progetto in quanto, per espressa previsione di legge, l'incremento volumetrico può essere riconosciuto anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Per quanto riguarda la previsione dell'articolo 86, comma 3, lettera b), che richiede "*il rispetto delle norme in materia di distanze*", si precisa che la disposizione deve intendersi riferita al rispetto delle distanze minime stabilite dalle disposizioni dei piani regolatori generali in tale materia.

Tenuto conto dei problemi emersi nella prima fase applicativa della deliberazione n. 1531 del 2010, si dispongono le seguenti modifiche alla deliberazione medesima:

a) alle premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) nell'ottavo capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) nuovi edifici e riqualificazioni energetiche complessive;";
   2) il nono capoverso è sostituito dal seguente, "Per riqualificazione energetica complessiva si intende l'esecuzione di una serie di interventi in grado di elevare la prestazione energetica dell'edificio ovvero di corpi di fabbrica funzionalmente autonomi dello stesso edificio alle classi di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, fermo restando che gli incrementi volumetrici si applicano solo ai progetti che prevedano la riqualificazione dell'intero edificio ovvero dell'intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, indipendentemente dalla qualificazione dell'intervento sotto il profilo edilizio ai sensi dell'articolo 99 della legge urbanistica provinciale, essendo conseguentemente esclusi gli interventi riguardanti solo alcune unità immobiliari.";
   3) il decimo capoverso è sostituito dal seguente:
      "Si precisa che per i fini di cui alla presente deliberazione si fa riferimento alla classe energetica dell'intero edificio ovvero dell'intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, determinata come media della classe energetica delle singole unità immobiliari. A tal fine negli elaborati tecnici richiesti per il calcolo della prestazione energetica da allegate alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia d'inizio di attività, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento sulla certificazione energetica (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.), la somma dei prodotti della prestazione per la superfice delle singole unità immobiliari sarà divisa dalla somma delle superfici utili riscaldate, come risulta dallo schema esemplificativo riportato nell'Allegato 2 alla presente deliberazione. Ai predetti fini, per superficie utile riscaldata si intende la superficie utile netta di un edificio relativa agli ambienti riscaldati. Il valore derivante da questa operazione costituisce la classe energetica media dell'intero edificio. La classe media sarà attestata a conclusione dei lavori, anche per le verifiche comunali concernenti la presenza dei requisiti prescritti, dal certificatore abilitato a rilasciare l'attestazione energetica delle singole unità immobiliari, ai sensi del richiamato regolamento sulla certificazione energetica.";
   4) dopo il diciottesimo capoverso, sono aggiunti i seguenti:
      "Per la determinazione del volume residenziale di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 15, si fa riferimento al volume degli alloggi comprensivi degli accessori (W.C., ripostigli, disimpegni, ecc.), dei vani scala, delle cantine, dei depositi, delle autorimesse ed in generale di tutti gli accessori pertinenziali alla parte residenziale.
      La ricostruzione su lotto diverso da quello originario previsto dal comma 2 dell'articolo 15, fermo restando il vincolo della medesima destinazione di zona, deve riguardare, di norma, lotti contigui. In via eccezionale lo spostamento su lotti non contigui può formare oggetto di parere favorevole da parte del comune qualora assuma valore compensativo ai fini del perseguimento di rilevanti interessi di riqualificazione dell'area ove è localizzato l'edificio esistente."

b) nel dispositivo, al numero 4) sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
      "b) a varianti a concessioni edilizie e denunce di inizio di attività, presentate dopo la data di cui alla lettera a). In caso di incrementi volumetrici, la variante deve prevedere il passaggio ad una categoria energetica superiore a quella obbligatoria prevista dalla tabella riportata nell'Allegato B del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.. Se il progetto originariamente autorizzato prevede già una classe energetica superiore a quella obbligatoria, il premio volumetrico è riconosciuto nella misura pari alla differenza fra la percentuale prevista per la categoria energetica obbligatoria e quella raggiunta con la variante;";
   2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
      "c) per le varianti di cui alla precedente lettera b) possono essere riconosciuti solamente gli incrementi volumetrici di cui all'articolo 86, comma 3, lettera b), della legge urbanistica provinciale; resta esclusa, pertanto, la possibilità di richiedere retroattivamente la riduzione del contributo di concessione già pagato mediante la sua restituzione, parziale o totale, da parte del comune, ai sensi del comma 3, lettera c), del medesimo articolo 86."

c) all'Allegato 1 sono apportate e seguenti modificazioni:
   1) nel primo periodo, dopo le parole "I presenti criteri si applicano agli interventi su edifici esistenti" sono introdotte le seguenti: "con esclusione degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo";
   2) nel capoverso relativo allo scomputo delle "murature perimetrali", dopo le parole "le parti eccedenti i 30 cm di spessore convenzionale" sono inserite le seguenti: "ovvero la parte eccedente il muro perimetrale nel caso di edifici esistenti";
   3) il quinto capoverso, relativo alle costruzioni in legno, è sostituito dal seguente:
      "Nel caso di interventi in legno realizzati mediante l'utilizzo di materiale certificato secondo schemi riconosciuti di gestione forestale sostenibile C.o.C. – Chain of Custody - FSC o PEFC, lo scomputo è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
      - per le pareti perimetrali lo scomputo è riconosciuto, a prescindere dallo spessore delle pareti, in misura pari a 20 cm convenzionali, elevabili a 25 cm convenzionali nel caso di utilizzo esclusivo di materiali isolanti naturali e riciclabili esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza. Le pareti perimetrali devono essere realizzate secondo la tecnica tradizionale (ad esempio costruzione a pannello, blockbau o telaio). Lo scomputo si applica all'intero edificio e solo a condizione che sia realizzato in legno almeno i 2/3 dello sviluppo superficiale di facciata del medesimo, indipendentemente dal materiale utilizzato per la restante parte di edificio. I serramenti inseriti nelle facciate concorrono vuoto per pieno al raggiungimento della quota anzidetta solo qualora realizzati in legno certificato.
      - per i solai si applica la medesima previsione stabilita nel caso di edifici in muratura;
      - per le coperture viene riconosciuto uno scomputo fisso di 10 cm convenzionali a prescindere dall'effettivo spessore della struttura secondaria (sezione) della copertura (arcareccio). Tale scomputo si applica qualora vengano realizzati in legno l'intera orditura (struttura) primaria - comprese eventuali capriate - la struttura secondaria, il perlinato e, se realizzato, il tavolato. Inoltre non è computata fino ad un massimo di 30 cm la parte oltre l'estradosso della struttura secondaria della copertura per motivi di isolamento termico.

      Gli scomputi di cui sopra sono riconosciuti per ciascuno dei punti descritti (pareti perimetrali, solai o coperture) ancorché realizzati singolarmente; le opere che riguardano i volumi realizzati in conseguenza all'applicazione degli scomputi relativa ai solai e le coperture devono garantire unitarietà architettonica degli interventi.

Le pareti perimetrali, i solai o le coperture sono riconosciuti come realizzati in legno certificato FSC o PEFC qualora almeno l'80% del legname utilizzato per la loro realizzazione risulti certificato secondo le disposizioni riferite alle catene di custodia (C.o.C – Chain of Custody) PEFC o FSC.
L'impegno ad utilizzare materiale certificato deve essere dichiarato contestualmente alla domanda di concessione o alla presentazione di denuncia di inizio di attività relativa all'intervento e deve essere confermato, a fine lavori, con la produzione all'Amministrazione di specifica attestazione redatta da un tecnico abilitato comprovante il rispetto dei requisiti innanzi citati.";

4) dopo il quinto capoverso è introdotto il seguente:
"Se lo scomputo comporta il superamento dell'altezza massima prevista dal piano regolatore per l'area interessata, ai fini della determinazione delle distanze si considera l'altezza reale dell'edificio al lordo degli scomputi.";
5) nell'ultimo periodo, dopo le parole "edifici esistenti" sono introdotte le seguenti: "alla data di adozione del presente provvedimento";

d) all'Allegato 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo capoverso, dopo le parole "soggetti a restauro e risanamento conservativo." è aggiunto il seguente periodo: "Si precisa in particolare che, secondo quanto precisato nell'Allegato A del citato regolamento sulla certificazione energetica, l'Allegato B al medesimo regolamento, che considera i valori in kWh/mq, trova applicazione diretta per gli edifici con destinazione residenziale, alberghiera ed extra-alberghiera; per gli edifici con destinazione diversa la classe energetica di cui all'Allegato B è ricavata dalla Tabella 4 dell'Allegato A, che considera i valori in kWh/m³.";
2) nella prima tabella esemplificativa, le parole "NUOVO EDIFICIO" sono sostituite dalle seguenti: "INDICE EDILIZIO MASSIMO";
3) dopo le tabelle esemplificative sono introdotti i seguenti capoversi:
"Per i comuni che utilizzano l'indice edilizio della superficie lorda in luogo dell'indice volumetrico, ai fini della trasformazione della premialità volumetrica in superficie secondo quanto previsto in calce alla Tabella di questo Allegato, si fa riferimento alla definizione di Superficie utile lorda di cui all'articolo 2, comma 2, lettera j), dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Per i comuni i cui strumenti urbanistici prevedono un criterio di calcolo degli indici edilizi al netto delle strutture orizzontali (solai e coperture) e verticali (murature perimetrali e vani scala), gli scaglioni e gli incrementi volumetrici previsti dalla tabella sono calcolati sulla base del medesimo criterio di calcolo dell'indice edilizio netto predetto e non si applica lo scomputo di cui all'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale.";
4) nel quarto periodo sono aggiunte le seguenti parole: "La percentuale di incremento volumetrico è calcolata facendo riferimento agli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali anche nel caso di edifici esistenti che superano i predetti indici massimi.";
5) il sesto periodo è sostituito dal seguente:
"In caso di piani attuativi ovvero concessioni edilizie concernenti progetti unitari che interessano una pluralità di edifici da realizzare sullo stesso lotto, anche in tempi diversi, gli incrementi volumetrici sono riferiti a ogni singolo edificio; a tal fine si considerano singoli anche gli edifici che condividono la presenza di locali interrati accessori comuni. Gli incrementi possono essere utilizzati anche mediante concentrazione su uno o più edifici ricompresi nel piano attuativo o nel progetto unitario.";
6) la Tabella degli incrementi volumetrici è sostituita da quella allegata al presente provvedimento (Allegato 1).

Per quanto concerne la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, il relatore fa presente che l'articolo 3 dell'Allegato 1 ha previsto il termine di diciotto mesi per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni alle definizioni di cui al predetto Allegato, recependo la richiesta di modifica del Consiglio delle autonomie locali, di cui al parere rilasciato in data 24 giugno 2010, prot. n. 510, rispetto al termine originariamente stabilito in sei mesi dalla proposta di deliberazione sottoposta al parere del Consiglio. Nel corso di alcuni incontri successivi al rilascio del predetto parere è stata evidenziata l'opportunità di uniformare ad un anno il termine per il predetto adeguamento degli strumenti di pianificazione dei comuni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13 dell'Allegato 2, in materia di distanze, della medesima proposta di deliberazione. Con parere di data 30 agosto 2010, prot. n. 1233 il Consiglio delle autonomie locali si è espresso favorevolmente ai fini della riduzione ad un anno del termine di adeguamento alle disposizioni dell'Allegato 1. Peraltro non è stato possibile tenere conto di tale parere in tempo utile al fine di adeguare il testo della deliberazione già prenotata per la seduta del 3 settembre 2010. Si propone pertanto di provvedere con il presente provvedimento alla modifica del termine previsto dal citato articolo 3 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale da diciotto mesi ad un anno, in considerazione del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali.

Considerato che la Giunta provinciale deve disporre di adeguate informazioni in merito all'attuazione delle misure di incentivazione previste dall'articolo 86 della legge urbanistica provinciale e dall'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, i comuni provvedono a comunicare periodicamente al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, sulla base di una scheda che sarà trasmessa ai comuni medesimi con apposita circolare, i dati concernenti il rilascio dei relativi titoli edilizi.

Si rendono altresì necessarie le seguenti modificazioni urgenti alla citata deliberazione n. 2023 del 2010 per porre rimedio ad alcune incongruenze ed imprecisioni contenute nelle stessa:

a) nell'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 2, comma 1, lettera f), nel secondo periodo le parole "fino al 20 per cento del perimetro e con massimo di 6 metri complessivi" sono soppresse;
    2) all'articolo 2, comma 2, nel primo periodo della lettera g), le parole "o catastale" sono soppresse;
    3) all'articolo 3, comma 1, le parole "termine massimo di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine massimo di un anno" e all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e quindi la possibilità da parte dei comuni di chiarire ed integrare, nell'ambito della specifica disciplina di zona, le più generali definizioni di cui all'articolo 2 ai fini del calcolo degli indici urbanistici ed edilizi.";

b) nell'Allegato 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale."
        b) al comma 4, le parole "di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2";
    2) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
    "3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 7 bis.";
    3) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole “per l’ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione” sono sostituite dalle seguenti: “e per l’ampliamento laterale di edifici esistenti”;
b) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
“c bis) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l’articolo 7 bis.”;

4) dopo l’articolo 7 è introdotto il seguente:
“Art. 7 bis – *Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione*
1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
b) in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell’altezza reale dell’edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1;
c) in caso di ricostruzione all’interno del sedime, ma con un’altezza superiore rispetto a quella dell’edificio preesistente, la parte di edificio che supera l’altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale.”;

5) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’alinea del comma 2, è sostituito dal seguente “2. Distanze dai confini diverse da quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:”;;
b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) interventi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, nonché di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) e all’articolo 7 bis, comma 1, lettere b) e c).;”;

c) nell’Allegato 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Un titolo di possesso o detenzione dei parcheggi diverso dalla proprietà può essere ammesso dal comune, con esclusione degli immobili con destinazione residenziale, previa presentazione da parte dell’interessato di una dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell’attività in caso del venire meno, per qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a servizio dell’unità cui si riferisce. Rimane fermo quanto stabilito dall’articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni di attuazione.”;
2) all’articolo 9, dopo il comma 5, è introdotto il seguente:
“5 bis. Nel rispetto delle procedure di cui al comma 5, il comune può autorizzare in via eccezionale la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per interventi che per la loro realizzazione richiedono l’utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
b) gli interventi devono rivestire particolare rilevanza per la comunità locale;
c) siano adeguatamente evidenziate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di titolo edilizio le ragioni che richiedono la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per la realizzazione degli interventi;
d) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal comma 4.";

3) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      "5. In presenza di specifici interventi ovvero di categorie di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale, la cui realizzazione può risultare eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al comma 4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, per i predetti interventi è fatta salva la facoltà del consiglio comunale, previa autorizzazione della Giunta provinciale, di prevedere, motivatamente, l'esenzione dal pagamento della somma medesima.";
   b) nella lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "a tal fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2 e 4 del citato articolo 117;"

4) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      "1. Le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di risalita richieste nel caso di nuovi impianti di arroccamento, di sostituzione di quelli esistenti ovvero di ampliamento di piste esistenti e di realizzazione di nuove, debbono essere distribuite sugli arroccamenti con accesso automobilistico, tenuto conto della potenzialità dei singoli impianti e calcolate sulla capacità complessiva del sistema su base minima di cinquanta sciatori per ettaro di pista, ovvero tenuto conto della potenzialità degli impianti qualora non esistano piste da sci, considerando per i nuovi impianti un minimo di 100 posti auto per ogni singolo impianto di arroccamento.";
   b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
         "Ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggi richieste per le diverse attività, tenuto conto della natura di servizio pubblico degli impianti di risalita, il piano integrato di intervento provvede a determinare il numero di parcheggi necessari secondo quanto previsto dal comma 1, tenendo conto dei periodi di punta massima di utilizzazione degli impianti, ad individuare le modalità per soddisfare lo standard richiesto facendo ricorso a parcheggi pubblici esistenti purché siano localizzati in modo da garantire un idoneo accesso all'impianto, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, di questo Allegato, nonché a stabilire la realizzazione, in quanto necessaria, di parcheggi da parte dei soggetti privati, privilegiando il razionale utilizzo di parcheggi esistenti per limitare il consumo di territorio.";
      2) nel quarto periodo, dopo le parole " strutture provinciali competenti in materia di" sono introdotte le seguenti: "impianti a fune";

5) all'articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   "4. In caso di parcheggi all'aperto si applicano le disposizioni di cui al comma 3 con esclusione della dimensione minima della corsia di manovra in caso di parcamento a spina di pesce che è stabilita in m 5,00.";

6) nella Tabella C sono cancellati i comuni di Bezzeca, Bleggio Inferiore, Concei, Lomaso, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto e nelle Zone B sono inseriti i comuni di Comano Terme e Ledro;

d) nell'Allegato 4, al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "impatto igienico-sanitario delle opere medesime" sono introdotte le seguenti: "con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché";

e) nell'Allegato 5, all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 3, secondo periodo, le parole "l'uso di materiali, colori e particolari costruttivi" sono sostituite dalle seguenti: "l'uso di materiali e colori";
   2) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
      "a) le modifiche alle forature (nuovi fori, variazioni di tipologia, modifiche delle dimensioni e variazione della posizione) che interferiscono in modo significativo con eventuali assi di simmetria, allineamenti o vincoli compositivi;";

f) nell'Allegato 6, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
   "Art. 5 – Norme finali
   1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni. Le disposizioni di cui all'articolo 4 sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni nel caso di realizzazione di unità residenziali all'interno di edifici produttivi esistenti. Negli altri casi l'eventuale realizzazione di unità residenziali può essere ammessa, nel rispetto dell'articolo 4, solamente mediante espressa previsione del piano regolatore generale da effettuarsi in sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale comunale alle disposizioni di questa deliberazione contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente alla sua entrata in vigore, fatte salve le varianti di cui all'articolo 6 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale."

g) all'Allegato 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti periodi: "Gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella di cui al periodo precedente possono formare oggetto di interventi di recupero per garantirne la funzionalità, anche con ampliamenti nel limite del 20 per cento della volumetria esistente, ivi compresi i cambi di destinazione d'uso per lo svolgimento di attività ammesse ai sensi di questo Allegato; rimane ferma l'eventuale applicazione della disciplina in materia di deroghe urbanistiche. Per le strutture ricettive esistenti possono essere ammessi limitati incrementi di ricettività; per le attività compatibili di cui al primo periodo sono ammesse limitate possibilità ricettive. Gli incrementi di ricettività esistente superiori al 20 per cento e gli interventi diretti a prevedere nuova ricettività sono soggetti alle procedure autorizzative di cui al comma 4.";
   2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      "Art. 3 – Norme finali
      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 e quelle di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5 di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni. Gli incrementi di ricettività esistente di cui al comma 1 dell'articolo 2 superiori al 50 per cento nonché la realizzazione di nuove strutture di cui al comma 2 dell'articolo 2 e è subordinata a specifica previsione del piano regolatore generale.
      2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni di questo allegato

contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente alla loro entrata in vigore, fatte salve le varianti di cui all'articolo 6 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale."

Per quanto concerne la deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010, sono disposte le seguenti modificazioni;

a) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, le parole "in sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in quarantacinque giorni";
   2) dopo il comma 6, è introdotto il seguente:

   "6 bis. Fermo restando il termine di 10 giorni per il controllo della documentazione, il termine per il rilascio della concessione edilizia asseverata di cui all'articolo 102, comma 3 bis, della legge urbanistica provinciale è pari a 30 giorni, elevabile a 45 giorni nel caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, corrispondente alla metà del termine stabilito dal comma 1 per la pronuncia del comune, considerato che l'interessato deve produrre unitamente alla domanda sia la documentazione essenziale che quella ulteriore.";

b) all'Allegato 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il terzo periodo, è introdotto il seguente:

   "L'interessato può attestare o richiedere un certificato di agibilità parziale relativamente a porzioni di edificio caratterizzate da autonomia funzionale rispetto alle opere non ancora realizzate, purché siano osservate le seguenti condizioni:
      a) le porzioni di fabbricato interessate siano pienamente utilizzabili, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
      b) siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
      c) siano realizzate completamente le eventuali opere di urbanizzazione richieste;
      d) siano realizzati e fruibili i parcheggi corrispondenti allo standard richiesto per la porzione di fabbricato interessata;
      e) siano eseguite le finiture esterne e la tinteggiatura della facciate al fine di assicurare un adeguato decoro architettonico.";
   2) nella parte relativa alla documentazione da presentare per i fini di cui al comma 8 dell'articolo 103 bis, il numero 3) è sostituito dal seguente:

   "3) certificazioni in materia di collaudo statico, salva la presentazione di una dichiarazione del tecnico abilitato sulla non necessità del collaudo nei casi non contemplati dalle previsioni normative sotto richiamate:
      a) dichiarazione di idoneità statica redatta da un tecnico abilitato per gli interventi realizzati ante 19 aprile 1940 (data di entrata in vigore del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229);
      b) certificato di collaudo così come individuato dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 per gli interventi realizzati tra il 19 aprile 1940 e il 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086) o, in alternativa, dichiarazione di idoneità statica redatta da un tecnico abilitato;
      c) certificato di collaudo secondo i parametri dettati dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 per gli interventi realizzati tra il 5 gennaio 1972 e il 5 marzo 2008 (data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008);
      d) per gli interventi realizzati dopo il 5 marzo 2008 si applicano le disposizioni recate dal DM 14 gennaio 2008 a seconda della tipologia degli interventi.";

Con l'occasione si propone altresì di approvare, a completamento della modulistica e della relativa documentazione approvata con deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010, i seguenti modelli, riportati in allegato quale parte integrante della presente deliberazione, che i comuni

dovranno utilizzare quali modelli unici, in coerenza con quanto previsto per la modulistica relativa alla concessione edilizia e alla denuncia d'inizio di attività:

- comunicazione per manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a bis), della legge urbanistica provinciale;
- comunicazione per pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera g), della legge urbanistica provinciale e agli articoli 30 e 31 del relativo regolamento di attuazione;
- domanda di concessione in sanatoria, di cui all'articolo 135 della legge urbanistica provinciale;
- domanda di provvedimento in sanatoria, di cui all'articolo 134, comma 5, della legge urbanistica provinciale;
- domanda per il rilascio del parere per la demolizione e ricostruzione in deroga di cui all'articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale, e relativa documentazione.
- certificato finale sulla regolare esecuzione delle opere, di cui all'articolo 106, comma 7, della legge urbanistica provinciale.

Per quanto concerne le procedure di adeguamento della modulistica approvata con la citata deliberazione n. 2019 del 2010 e con il presente provvedimento, ai sensi degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 106, comma 1, della legge urbanistica provinciale, si dispone che non richiedono la formale approvazione con deliberazione della Giunta provinciale i meri adeguamenti obbligatori di carattere tecnico dovuti all'entrata in vigore di nuove disposizioni nonché quelli aventi carattere di semplici rettifiche di carattere grafico o comunque non sostanziale. I predetti aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e su quello del Consorzio dei comuni trentini a seguito di debita comunicazione alle amministrazioni interessate .

Infine, in merito a quanto previsto dall'articolo 106, comma 3, della legge urbanistica provinciale, come modificato con l'articolo 65 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che consente l'inizio dei lavori il giorno successivo alla presentazione della DIA per l'installazione di pannelli solari negli edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale qualora siano stati acquisiti i pareri favorevoli degli organi competenti previsti dalle disposizioni regolamentari in materia, si precisa che la nuova norma è direttamente applicabile e quindi non richiede disposizioni di attuazione da parte dei comuni e prevale comunque su eventuali diverse disposizioni comunali. Si precisa altresì che fra i pareri degli organi competenti sono comprese le eventuali autorizzazioni paesaggistiche richieste dalle norme provinciali in materia per gli interventi sui predetti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale.

Per quanto concerne la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio 2006 in materia di distanze di rispetto stradale, ancora vigente in attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 64 della l.p. 1/2008, si rende opportuno effettuare la seguente modifica all'articolo 6 della parte normativa, aggiungendo al comma 6 la seguente lettera:
"c) la realizzazione di opere per l'eliminazione delle barrire architettoniche, ai sensi dell'articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1."

Con deliberazione n. 4/2011 di data 11 maggio 2011 la Commissione urbanistica provinciale ha espresso il proprio parere favorevole per le materie per le quali è richiesta una valutazione consultiva alla commissione medesima.

Sui contenuti del presente provvedimento con nota di data 13 giugno 2011, prot. n. 355951 del Presidente della Provincia è stato richiesto il parere al Consiglio delle autonomie locali il quale,

con nota di data 27 giugno 2011, prot. n. 644, ha espresso parere favorevole con osservazioni. Le osservazioni predette sono state recepite nel presente provvedimento, salvo che per la richiesta di prevedere un limite di tolleranza in campo edilizio rispetto alle difformità progettuali, in quanto tale materia richiede una disciplina di carattere legislativo e comunque richiede un approfondimento per non creare sovrapposizioni alla disciplina in materia di varianti in corso d'opera già prevista dall'articolo 107 della l.p. 1/2008.

Ciò premesso,

la Giunta provinciale

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;
- vista la propria deliberazione n. 1531 del 25 giugno 2010;
- vista la propria deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010;
- vista la propria deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare le precisazioni e le modifiche riportate in premessa, per i motivi ivi esposti, ai fini dell'applicazione delle misure di incentivazione dell'edilizia sostenibile previste dall'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, nonché degli interventi di cui all'articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti, ad integrazione di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1531 del 25 giugno 2010;

2) di modificare le proprie deliberazioni n. 890 del 5 maggio 2006, n. 2019 del 3 settembre 2010 e n. 2023 del 3 settembre 2010, per i motivi e secondo quanto disposto in premessa;

3) di approvare, a completamento della modulistica e della relativa documentazione approvata con deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010, i seguenti ulteriori modelli, che i comuni dovranno utilizzare quali modelli unici, in coerenza con quanto previsto per la modulistica relativa alla concessione edilizia e alla denuncia d'inizio di attività a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione:
    - comunicazione per manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a bis), della legge urbanistica provinciale;
    - comunicazione per pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera g), della legge urbanistica provinciale e agli articoli 30 e 31 del relativo regolamento di attuazione;
    - domanda di concessione in sanatoria, di cui all'articolo 135 della legge urbanistica provinciale;
    - domanda di provvedimento in sanatoria, di cui all'articolo 134, comma 5, della legge urbanistica provinciale;
    - domanda per il rilascio del parere per la demolizione e ricostruzione in deroga di cui all'articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale, e relativa documentazione.
    - certificato finale sulla regolare esecuzione delle opere, di cui all'articolo 106, comma 7, della legge urbanistica provinciale;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione disponendo altresì che le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal giorno successivo alla predetta pubblicazione.

PGM

ALLEGATO 1

TABELLA DEGLI INCREMENTI VOLUMETRICI (articolo 86, comma 3, lettera b), della l.p. 1/2008)

Le percentuali si applicano in modo progressivo per scaglioni

NUOVI EDIFICI E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE COMPLESSIVE

	Premialità volumetrica per classi energetiche e volumetriche **(*)**		
	Fino a 500 mc	**oltre 500 mc e fino a 1500 mc**	**oltre 1500 mc e fino a 4000 mc**
Classe B+	7,00%	5,00%	3,00%
Classe A	14,00%	10,00%	7,00%
Classe A+	20,00%	15,00%	10,00%

SOSTITUZIONI EDILIZIE E DEMOLIZIONI CON RICOSTRUZIONE

	Premialità volumetrica per classi energetiche e volumetriche **(*)**		
	Fino a 500 mc	**oltre 500 mc e fino a 1500 mc**	**oltre 1500 mc e fino a 4000 mc**
Classe B+	8,00%	7,00%	5,00%
Classe A	17,00%	13,00%	10,00%
Classe A+	25,00%	20,00%	15,00%

SOSTITUZIONI EDILIZIE E DEMOLIZIONI CON RICOSTRUZIONE CONGIUNTA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI (articolo 15 della l.p. 4/2010)

	Premialità volumetrica per classi energetiche e volumetriche **(*)**			
	Fino a 500 mc	**oltre 500 mc e fino a 1500 mc**	**oltre 1500 mc e fino a 4000 mc**	**oltre 4000 mc**
Classe B+	8,00%	7,00%	5,00%	5,00%
Classe A	17,00%	13,00%	10,00%	10,00%
Classe A+	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%

(*) Per la trasformazione della premialità volumetrica in superficie utile lorda il valore dell'altezza convenzionale da applicare è il seguente :

	altezza convenzionale lorda interpiano (ml)
Per le zone fino a 500 metri s.l.m.	**2,90**
Per le zone oltre i 500 metri e fino a 900 metri s.l.m.	**2,80**
Per le zone oltre i 900 metri s.l.m.	**2,70**

ALLEGATO 2

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PER IL CALCOLO DELLA CLASSE ENERGETICA QUALE MEDIA DI QUELLA DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI TERMO-AUTONOME

u.i.	Sup Utile Risc. (m^2)	Cons. Spec. (kWh/m^2a)	Sup x Cons (kWh)	Classe energetica
1	80	58	4640	B
2	40	57	2280	B
3	40	29	1160	A
4	80	26	2080	A
5	60	45	2700	B+
6	60	48	2880	B+
Tot	**360**		**15740**	
PRESTAZIONE DELL'INTERO EDIFICIO (=15740/360)		**43,72**		**B+**

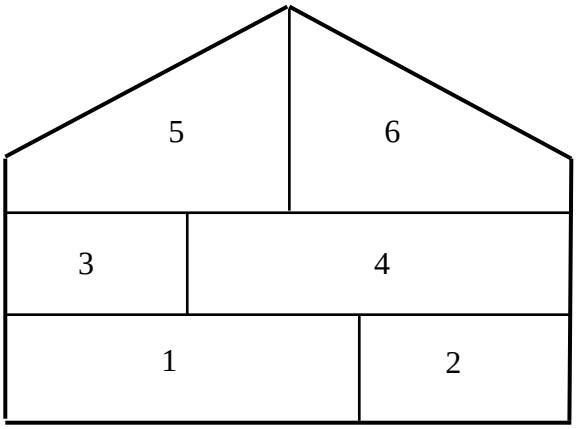

ALLEGATI 3, 4, 5, 6, 7, 8

MODELLI DI COMUNICAZIONE E DOMANDA PER ATTIVITÀ EDILIZIA APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1427 DI DATA 1° LUGLIO 2011

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 sono stati approvati, a completamento della modulistica e della relativa documentazione approvata con deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010, i seguenti ulteriori modelli, che i Comuni dovranno utilizzare quali modelli unici, in coerenza con quanto previsto per la modulistica relativa alla concessione edilizia e alla denuncia d'inizio di attività a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione n. 1427/2011:

Allegati:

3. comunicazione per manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a bis), della legge urbanistica provinciale;
4. comunicazione per pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera g), della legge urbanistica provinciale e agli articoli 30 e 31 del relativo regolamento di attuazione;
5. domanda di concessione in sanatoria, di cui all'articolo 135 della legge urbanistica provinciale;
6. domanda di provvedimento in sanatoria, di cui all'articolo 134, comma 5, della legge urbanistica provinciale;
7. domanda per il rilascio del parere per la demolizione e ricostruzione in deroga di cui all'articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale, e relativa documentazione.
8. certificato finale sulla regolare esecuzione delle opere, di cui all'articolo 106, comma 7, della legge urbanistica provinciale;

(OMISSIS)

i modelli di domanda allegati alla deliberazione n. 1427/2011 non vengono riportati in questo testo essendo modelli non utilizzabili direttamente, e soggetti a periodici adeguamenti obbligatori di carattere tecnico nonche' a semplici rettifiche di carattere grafico o comunque non sostanziale, che non richiedono la formale approvazione con deliberazione della Giunta provinciale.

I modelli aggiornati sono disponibili sul sito web del Consorzio dei Comuni trentini, al seguente indirizzo: http://www.modulistica.tn.it/index.php

APPENDICE

Si segnalano i seguenti ulteriori provvedimenti di attuazione della legge urbanistica provinciale, reperibili nella pagina web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia (www.urbanistica.provincia.tn.it), che saranno inseriti nel Codice dell'Urbanistica e dell'edilizia gestito on-line.

Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg
Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10

Deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 20116
Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio": approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 60 della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 22 marzo 2002, n. 611
Approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato da ultimo con l'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 61 della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 19 luglio 2002, n. 1718
Modifica dei "Criteri e modalità per la concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, di cui all'artico lo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)", approvazione del nuovo testo coordinato nonché riapertura dei termini per il completamento delle domande dei comuni presentate entro il 28 febbraio 2002
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 80 della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2005, n. 3015
Articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante "Disciplina degli alloggi destinati a residenza". Individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 57, comma 3, della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2005, n. 3016
Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 - articolo 18 quinquies, come inserito con l'articolo 4 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Disposizioni in materia di edilizia abitativa". Individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini della determinazione della riserva di quote di indici edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica, agevolata e convenzionata
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 56, comma 2, della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890
L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i. - Articolo 70 - Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto - IV Aggiornamento
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 64 della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2006, n. 1281
L.P. 5.9.91, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m.i. - L.P. 7.8.2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) - art. 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale - Dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica - Riorganizzazione dei parametri.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 30 delle Norme di attuazione del nuovo PUP)

Deliberazione della Giunta provinciale 26 ottobre 2007, n. 2336
Art. 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, recante la disciplina degli alloggi destinati a residenza: approvazione dei criteri per l'attuazione da parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 57, comma 3, della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 2008, n. 2129
Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio: approvazione delle specificazioni tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del sistema informativo

Deliberazione della Giunta provinciale 16 ottobre 2009, n. 2446
Approvazione delle prime misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)]

Deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2009, n. 3110
Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia

sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)"
(allegati H ed I successivamente sostituiti con gli allegati alla deliberazione n. 1539/2012)

Deliberazione della Giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 349
Indicazioni metodologiche per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'Allegato III (punto 7 dell'Ambito di applicazione) delle disposizioni regolamentari di cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg

Deliberazione della Giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 395
Disposizioni attuative del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di agricoltura. Criteri per la realizzazione delle abitazioni e di strutture agrituristiche nelle aree agricole nonché per l'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria

Deliberazione della Giunta provinciale 17 giugno 2010, n. 1429
Applicazione dell'obbligo di certificazione energetica di cui al comma 3 dell'art. 13 delle "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1", emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg

Deliberazione della Giunta provinciale 24 settembre 2010, n. 2191
Direttive e modalità di determinazione del contributo di concessione nel caso di interventi su edifici esistenti che prevedono un aumento delle unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)).

Deliberazione della Giunta provinciale 23 dicembre 2010, n. 3047
Individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione relative ad attrezzature e infrastrutture connesse allo svolgimento degli sport invernali, nonché di altre infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili (art. 35, commi 2 e 3 dell'allegato B della L.p. 27 maggio 2008, n. 5).

Deliberazione della Giunta provinciale 26 agosto 2011, n. 1858
Ulteriori disposizioni urgenti di attuazione della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4.
(modifica delle precedenti deliberazioni n. 1531 del 25 giugno 2010 e n. 2023 del 3 settembre 2010)

Deliberazione della Giunta provinciale 8 settembre 2011, n. 1921
Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", nonché al decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg, recante "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari interventi nelle aree agricole e di apiari".
(abrogazione dell'articolo 6 dell'allegato 3 alla deliberazione n. 2023/2010, concernente "spazi di parcheggio")

Deliberazione della Giunta provinciale 23 marzo 2012, n. 621
Aree produttive del settore secondario di livello provinciale, di cui all'articolo 33 dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5. Attività di deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni ammesse nelle predette aree. Indirizzi applicativi.

Deliberazione della Giunta provinciale 11 maggio 2012, n. 896
Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo e per l'utilizzo dei residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, nonché dei residui derivanti dalle relative attività di lavorazione, ivi compresi i limi.
(A decorrere dal 6 ottobre 2012 - data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" - questo provvedimento non é più applicabile)

Deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 2012, n. 1206
Modificazioni all'Allegato 3 e all'Allegato 7 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e successive modificazioni, nonché modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 914 del 6 maggio 2011, in materia, rispettivamente, di spazi di parcheggio per impianti di risalita, di funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili e conseguenti competenze della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
(modifica della precedente deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010)

Deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2012, n. 1539
Modificazioni alla deliberazione n. 3110 di data 22 dicembre 2009 avente ad oggetto "Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)": sostituzione degli allegati H ed I".
(modifica della precedente deliberazione n. 3110 del 22 dicembre 2009)

Deliberazione della Giunta provinciale 5 ottobre 2012, n. 2113
Individuazione dei casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti per il rilascio della concessione edilizia si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro

rilascio, non è stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, lettera a bis), della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010.
(modifica dell'allegato 1 alla precedente deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010)

Deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2012, n. 2239
Criteri per l'applicazione dell'esonero totale dall'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2010 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica ambientale degli edifici esistenti).

Deliberazione della Giunta provinciale 30 novembre 2012, n. 2595
Modificazioni in materia di spazi di parcheggio alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, recante disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale.
(modifica della precedente deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010)

Deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2917
Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 (Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 - Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) - articolo 15: Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 di proroga dei termini per la presentazione delle domande.
(proroga del termine fissato con la deliberazione n. 1531 del 25 giugno 2010)

Deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2918
Modificazioni in materia di distanze alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, recante disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale.
(modifica dell'allegato 2 alla precedente deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010)